



UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

DOTTORATO DI RICERCA IN
" **Scienze Giuridiche** "

CICLO XXXIII

Regole d'oro: la Corporazione degli Orefici di Parma dal XVI al XVIII secolo

Coordinatore:
Chiar.mo **Prof. Fabio Salvatore Cassibba**

Tutor:
Chiar.mo **Prof. Andrea Errera**

Dottorando: **Maria Cristina Ganga**

Anni 2017 - 2018/2019 - 2020

*“La legge di associazione umana,
che rientra in quella generale cosmica,
domina tutta l’attività dell’uomo
poiché vi è tendenza ad associarsi
per meglio raggiungere gli scopi della vita”*
N. Palopoli

Prefazione

Questo lavoro di ricerca si propone di ricostruire la storia giuridica della Corporazione degli Orefici di Parma, attraverso i propri statuti e gli atti normativi che hanno caratterizzato la vita istituzionale dell'Arte dal XVI al XVIII secolo: la ricerca è stata condotta principalmente presso l'Archivio di Stato di Parma, dove sono custodite le fonti principali analizzate nel corso della trattazione.

Le fonti statutarie, cronologicamente collocabili nel XVI, XVII e XVIII secolo, sono state trattate comparativamente in ottica diacronica ed evolutiva. Si è giunti, pertanto, a isolare gli aspetti specifici dell'Arte (ossia le istituzioni, l'amministrazione della giustizia, il lavoro subordinato e la qualità dei manufatti e le pratiche fraudolente) a cui è stata riservata un'analisi distinta, dalla cui comparazione è emerso come, nel corso del tempo, alcuni aspetti siano sostanzialmente rimasti uguali a loro stessi, mentre altri siano stati oggetto di interventi legislativi sia da parte dell'Arte stessa, che dell'istituzione politica che ha, di volta in volta, rappresentato il substrato nel quale la Corporazione si è svolta.

Le ricerche hanno inoltre consentito di aggiungere alla legislazione corporativa del Settecento, secolo nel quale la storia della Corporazione degli Orefici era scarsamente documentata, fonti ignote alla storiografia che si è occupata della materia, rappresentate da uno statuto e un Regolamento (dei quali non si è raggiunta la prova dell'effettiva vigenza). È stato così possibile osservare come, nell'ultimo secolo di piena attività dell'istituzione corporativa, questa si sia evoluta e come abbia reagito alla grande crisi economica che ha imperversato nel Seicento. Il Settecento ha infatti rappresentato per la vita corporativa un momento bifasico: se, nella sua prima parte si scorge il tentativo di reinventarsi, soprattutto grazie all'intervento del potere pubblico, solo pochi anni dopo, nella seconda fase – rappresentata dalla seconda dominazione francese sul Ducato di Parma – si rileva come lo stesso potere pubblico, abbia tentato, con scarso successo, di smantellare quanto fatto fino a quel momento, in attuazione della politica liberale voluta e intrapresa da Napoleone in Francia.

Le nuove fonti hanno inoltre consentito di meglio comprendere quali sono stati i principali capi saldi dell'Arte, ai quali essa si è tenacemente ancorata per sopravvivere

così a lungo, e come questi hanno dialogato con il contesto di riferimento. Proprio a tale riguardo, nel corso della trattazione ci si è soffermati in particolar modo sull'evoluzione del concetto di qualità dei manufatti artigianali degli Orefici, soprattutto in relazione all'utilizzo delle pietre preziose contraffatte e la manipolazione artificiale dei metalli preziosi. Questi infatti, almeno fino al Seicento, sono stati al centro delle scelte politico-criminali dell'Arte stessa (nel senso che verrà spiegato nel corso della trattazione), per divenire nel Settecento pratiche legittimamente inserite nella vita corporativa. Le manipolazioni dell'oro e delle pietre preziose sono state al centro di una vivace e dettagliata legislazione corporativa degli orefici per tutto il tempo della loro attività, dal momento che questi sono stati il principale veicolo di frodi che venivano realizzate dagli artigiani. È proprio tra le luci e le ombre della disciplina di volta in volta messa a punto dalla Corporazione per evitare le pratiche fraudolente, che si rileverà lo sviluppo della concezione non solo di standard qualitativo, ma anche di etica del commercio riferibile alla manifattura dei metalli e degli oggetti preziosi, di cui verrà dato conto nel corso della trattazione.

INTRODUZIONE

Nel 1899 il giurista e politico parmigiano Giuseppe Micheli pubblicò, dando seguito agli studi svolti per la sua tesi di laurea, l'opera intitolata "*Le corporazioni parmensi di Arti e Mestieri*".¹ Qualche anno dopo, nel 1913, il Micheli arricchì la sua opera con la pubblicazione di alcuni degli statuti delle corporazioni di Parma: quella del noto giurista è la prima raccolta sul tema dove incluse l'edizione di alcuni degli statuti delle Corporazioni delle Arti, corredati da una cornice descrittiva diversa per ogni Arte, così da tracciare, seppur a grandi linee, il quadro di alcune delle professioni che, nel tardo medioevo, sono state svolte nella sua città natale.² Micheli, nell'introduzione all'opera, avvisava il lettore della sua intenzione di pubblicare solo gli statuti da lui stesso considerati più importanti, ovvero quelli più antichi e scritti in latino, alcuni di questi corrispondenti anche alle Arti maggiori della città.³ L'interesse per lo studio delle corporazioni medievali inaugurato, per ciò che riguarda Parma dal Micheli, è durato per molti decenni a seguire, inserendosi nel dibattito sociale e politico durante il Regime fascista. Il Governo fascista infatti giunse a promuovere gli studi delle corporazioni mercantili per scopi propagandistici, rendendolo un efficace paradigma di grandezza e ricchezza da raggiungere, e volendo alludere quasi a una derivazione logica della propria organizzazione corporativa dal modello corporativo settecentesco.⁴ Con la caduta del fascismo, il tema delle Corporazioni, che poco

¹ G. MICHELI, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri*, Parma 1899.

² G. MICHELI, *Gli statuti delle corporazioni parmensi*, Parma 1913.

³ Cfr. MICHELI, *Gli statuti delle corporazioni...*, p. XXXI: la scelta del Micheli ricadde su due statuti (Beccai, Ferrai) delle quattro Arti parmigiane, rimanendo esclusi dalla pubblicazione gli statuti dei Pellicciai e i Calzolari. A queste il Micheli aggiunse l'Arte dei Merciai, quella della Lana, dei Magistri de Manara e dei Callegari. Micheli scelse, quale criterio di pubblicazione degli statuti di queste ultime, l'antichità dell'Arte e la preziosità delle fonti (Callegari, Molinari), la floridezza della loro attività (Lanaroli e Merciai), e l'attenzione ad esse dedicate negli statuti comunali (Fornai e Magistri de Manara), *ivi*, pp. 37, 61, 63, 66.

⁴ Cfr. A. MAGLIULO, *L'apporto della cultura cattolica alla formazione della identità italiana*, in A. MAGLIULO - L. ORABONA - U. PARENTE, *Cattolicesimo e identità nazionale in Italia*, Roma 2011, p. 71: «I cattolici si richiamano al modello delle aperte e libere corporazioni medievali, i fascisti a quello delle obbligatorie e chiuse corporazioni di fine settecento». Per le differenze tra corporativismo medievale e settecentesco è lo stesso autore a rimandare a L. EINAUDI, *Lezioni di politica sociale*, Torino 1975, III capitolo. Sul tema si veda anche R.

avevano a che vedere con quelle del periodo fascista, ha subito non solo una ricontestualizzazione, ma anche un vero e proprio oblio, come ad esorcizzare fatti e misfatti del passato regime politico.

Per il motivo illustrato l'interesse per le Corporazioni parmigiane e i loro statuti svanì per qualche decennio, fino a quando, per cercare di aggiungere qualche tassello al lavoro iniziato dal Micheli, furono pubblicati gli statuti dei Lardaroli, dei Muratori, quelli degli Aromatari e degli Osti, oltre a qualche trascrizione di (alcuni) degli statuti degli orefici.⁵ Nel corso degli studi compiuti da Sergio di Noto Marrella per l'edizione degli statuti delle corporazioni, si stimò che quasi due terzi degli statuti e delle fonti riguardanti le corporazioni parmigiane fossero ancora inediti, senza tener conto delle fonti ancora sconosciute alla storiografia sul tema e sepolte negli archivi.

Presumibilmente il motivo alla base del poco interesse verso le fonti inedite sta nel fatto che queste siano state vigenti in un'epoca in cui le Corporazioni stavano perdendo incisività e rilevanza sul piano politico, andando così incontro ad un progressivo, seppur lento, processo di disgregazione, delegittimazione e destrutturazione. Nondimeno è da tenere presente che le Corporazioni di Arti e Mestieri hanno il pregio di essere una tra le istituzioni più longeve di tutta la storia giuridica ed economica, e che conoscere e ricostruire la loro storia consente di conoscere l'evoluzione di un popolo nel corso di più di seicento anni.

Questo lavoro ha inteso porre alle sue basi lo studio critico delle fonti statutarie disciplinanti la Corporazione degli Orefici di Parma in un lasso temporale che parte dal XVI fino al XVIII secolo, ossia il periodo di effettiva vigenza delle stesse. Al fine di dare compiutezza a questa ricerca, in ordine ai quesiti scaturiti dallo studio delle fonti, gli statuti oggetto dell'indagine saranno corredati dall'approfondimento in

GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988, pp. 31 – 32.

⁵ Cfr. C. PECORELLA, *Lo Statuto dell'Arte dei Muratori parmensi*, in «Aurea Parma», 47 (1963), pp. 13 – 52; S. DI NOTO MARRELLA, *Lo Statuto dell'Arte dei Lardaroli di Parma*, in «Aurea Parma», 52 (1968); G. BAGGIO RUBBIANI, *Lo statuto dell'Arte degli aromatari di Parma*, in «Aurea Parma», 58 (1974); R. AIMI, *Gli statuti dell'arte degli osti di Parma*, in «Aurea Parma», 2 (1981); E. SCARABELLI ZUNTI, *Statuta artis Merzadrorum*, in *Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, vol. I, Parma 1869; le trascrizioni di alcuni statuti degli Orefici si trovano in A. MORDACCI, *Argenti e Argentieri a Parma tra '700 e '800*, Parma 1997, pp. 191 – 194 e 194 – 199.

ordine al contesto storico, sistematico e giuridico nel quale questi hanno avuto vigenza, partendo da una cornice generale che via via permetterà di restringere il piano della riflessione al contesto particolare, quale è Parma, nondimeno, si cercherà di approdare anche a considerazioni dal carattere più generale, dal momento che la disciplina regolatrice dell'Arte degli Orefici, nel corso della trattazione, verrà usata per svolgere delle riflessioni che riguardano l'etica del commercio dell'oro e il problema, morale e giuridico, della falsificazione degli oggetti preziosi.

Il tentativo di una ricostruzione statutaria completa basata sulle fonti storiche in oggetto si è talvolta rivelata difficoltosa per vari ordini di motivi, legati da un lato allo stato di conservazione dei documenti, e dall'altro alle vicende storiche di cui è stata protagonista la città, per le quali sono andate perse moltissime delle fonti storiche che avrebbero potuto far parte dello studio.⁶

Le fonti statutarie prese in esame sono gli unici quattro statuti disciplinanti l'arte degli Orefici a Parma che risultano attualmente reperibili: il primo di questi e cronologicamente il più lontano è datato 1509, è scritto in italiano volgare, probabilmente da più mani; l'unico esemplare di esso che ci rimane, conservato presso l'Archivio di Stato di Parma, è certamente una copia: è dunque risultato difficoltoso valutare l'attendibilità del suo contenuto rispetto a quello che doveva essere l'originale.⁷

Del secondo statuto analizzato, datato 1627 e anch'esso in lingua volgare, esistono diversi esemplari in vari stati di conservazione; la copia consultata ai fini della presente ricerca sono due: quella custodita presso nell'Archivio Comunale, più completa e dalla leggibilità migliore rispetto alle altre cinque e quella presso la Biblioteca Palatina, limitatamente all'autentica notarile, di cui è sprovvista la copia dell'Archivio.⁸

⁶ Non può non menzionarsi a tale proposito che numerose e preziose fonti conservate presso la Biblioteca Palatina sono andate distrutte o definitivamente perse quando, nell'aprile e nel maggio del 1944, essa fu colpita da un bombardamento ad opera dell'aviazione inglese, che ha portato alla distruzione di parte del palazzo della Pilotta, riducendo in polvere circa 21000 volumi della storica Galleria Petiot, della sala di consultazione, dei fondi conventuali, anche se nel 1950 si riuscì ad incrementarne il patrimonio con l'intera Biblioteca Mario Ferrarini.

⁷ Archivio di Stato di Parma (d'ora in avanti ASPr), busta 174, Fondo Comune, Statuto Orafi.

⁸ ASPr, Fondo Statuti, b. 237; Biblioteca Palatina, Manoscritto (d'ora in avanti Ms.) Parmense (d'ora in avanti Parm.), n. 556 M-Z, Statuti delle Arti; le altre copie si trovano in ASPr, Fondo Comune, b. 1876.

La terza fonte normativa, sinora ignota alla storiografia statutaria e agli studiosi che si sono occupati della materia, è un complesso di norme (apparentemente statutarie) che regola il funzionamento della Corporazione risalente al XVIII secolo.⁹ Il corpo normativo ci è pervenuto privo di alcune parti molto importanti come incipit, titolo e autentica, ma nel complesso è di grande interesse storico soprattutto per le differenze con il regolamento coevo.

Il quarto corpo normativo, denominato, come si legge nell'intestazione, "Regolamento", è stato reperito presso l'Archivio di Stato di Parma, nel fondo Moreau de Saint-Méry.¹⁰ Il Regolamento sembrerebbe, come si vedrà, ricollegabile a Parma, tuttavia in passato è stato identificato come modello sul quale venne basata la redazione degli statuti degli Orefici di Piacenza emanati nel 1801.¹¹

Incerta è anche la sua collocazione temporale: possiamo però supporre che esso sia stato redatto dopo il 1795: il documento reca tale collocazione temporale apposta dall'Archivista, il quale si è presumibilmente riferito agli anni esplicitamente menzionati nella fonte. Tale fonte rappresenta un elemento particolarmente utile al fine di avere una più ampia conoscenza delle vicende normative che hanno interessato la corporazione in questione, perché ci offre una visione della stessa in un periodo in cui il sistema delle corporazioni artigiane stava svanendo.

Per comprendere fino in fondo il significato di questa evoluzione normativa, sarà utile però cercare anzitutto di offrire un quadro più ampio sulle corporazioni medievali, sulle loro vicende e sul contesto storico nel quale si sono evolute, con il risultato di divenire una delle più significative espressioni istituzionali del Medioevo, giungendo

⁹ ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 1 – 33.

¹⁰ Il fondo Moreau de Saint-Méry, conservato presso l'Archivio di Stato di Parma, è il frutto dell'opera di Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Méry, che a partire dal 1802 fu nominato da Napoleone Bonaparte amministratore dei Ducati di Parma Piacenza e Guastalla, e che ebbe l'intuizione di raccogliere tutti i documenti normativi più significativi per ricostruire le vicende storiche del Ducato, lavoro purtroppo rimasto incompiuto e non ripreso successivamente dal momento che si è fermato alla sola raccolta delle fonti, dalle quali però è stato possibile attingere per trovare lo Statuto degli orefici succitato. Per l'edizione e il profilo del Governatore si veda E. CARRA, *Gli inediti di Moreau de Saint-Méry a Parma*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», 4 (1956), pp. 63 – 150.

¹¹ Questa opinione è espressa in C. ARTOCCHINI, *Il Regolamento dell'Arte delli Signori Orefici*, in *La storia degli orafi e dell'oreficeria piacentina dall'epoca romana ai nostri giorni*, in «Piacenza economica», 10 – 11 – 12 (1974), p. 8.

ad essere una delle fonti più rilevanti, annoverate tra gli *iura propria*, all'interno del "sistema" del diritto comune, e a tale scopo mira la prima parte del presente lavoro.¹²

Nella seconda parte verranno analizzati gli statuti degli Orefici sopra menzionati, considerando soprattutto al loro interno le norme più rilevanti sul piano storico-giuridico: i capitoli che la compongono seguono l'ordine cronologico delle fonti studiate, e a loro volta avranno una struttura paragrafica pressoché simmetrica per ordine tematico.

Infine, nelle Conclusioni, verrà dato atto dei risultati ottenuti tramite l'analisi critica di tutte le fonti considerate nella ricerca, pervenendo ad una ricostruzione della disciplina normativa degli statuti degli orefici che si collegherà in modo più ampio alla disciplina della falsificazione degli oggetti preziosi.

¹² Cfr. F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, pp. 51, 106. Si rimanda anche alle pagine in cui il Calasso affronta il problema storiografico derivante dai rapporti da diritto comune e diritto proprio, dallo stesso definito come il problema che «interessa il punto forse più delicato dei presupposti teoretici della storia del diritto e della storiografia in genere»: cit., p. 86, *ivi*, pp. 77 – 136.

Parte I

CAPITOLO I

GENESI E CONTESTO

STORICO GIURIDICO DELLE

CORPORAZIONI DI ARTI E

MESTIERI

1. La genesi delle corporazioni nell'ambito del fenomeno comunale.

Per illustrare lo sviluppo dei Comuni, italiani e in particolare di quelli del territorio emiliano-romagnolo, occorre premettere brevi cenni sul (per certi versi parziale) superamento del sistema feudale e lo sviluppo delle città, che costituirono il maggior palcoscenico dei mutamenti spirituali e materiali sperimentati intorno al Mille: a tutti gli effetti, come si avrà modo di approfondire, i Comuni rappresentarono il “particolare” che si mosse sullo sfondo delle istituzioni universali, ossia l’Impero, in quest’epoca in difficoltà, e la Chiesa, che, a seguito della Riforma gregoriana, convertì il patrimonio di *auctoritas* accumulato nell’Alto Medioevo in potere politico.

Nel corso del Medioevo e, a seguire, dell’Età moderna, l’Italia Settentrionale ha rappresentato la sede dove si è maggiormente sviluppata una ricca fioritura normativa di fonti di *ius proprium*: ci si riferisce, in particolar modo, alla traboccante produzione di statuti, considerati l’innovazione giuridica che sarebbe stata inclusa nel sistema di diritto comune.¹³ La straordinaria produzione di diritto particolare in epoca comunale

¹³ Il tema ha occupato l’attenzione di moltissimi studiosi che sul punto hanno prodotto letteratura sterminata: si segnalano, nella dottrina storico giuridica, i manuali di F. CALASSO, *Storia e sistema delle fonti di diritto comune*, Milano 1938; ID., “*Il problema storico del diritto comune*” e “*Il diritto comune come fatto spirituale*”, in ID., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, rispettivamente pp. 77 – 136 e 137 – 180; ID., *Medio Evo del diritto*, Milano 1954, sugli statuti comunali si vedano in particolare le pp. 419 – 431, su quelli corporativi, le pp. 431 – 435. Questi ultimi, il Calasso li definisce come «la più celebre e appariscente forma di *ius proprium*», *ivi*, p. 431; ID., *Il problema storico del diritto comune e i suoi riflessi*

ha, infatti, grandemente contribuito alla nascita di quel fenomeno legato indissolubilmente all'Italia, e dal quale non si è mai veramente emancipata, noto come particolarismo giuridico.¹⁴ Ripercorrere almeno a grandi linee le tappe dell'evoluzione giuridica sperimentata in misura maggiore dall'Italia settentrionale, sarà utile per conferire compiutezza al cuore di questa ricerca, costituito dalle riflessioni svolte su alcune fonti statutarie corporative di Parma che si inseriscono, come anticipato, in una progressione cronologica che ha inizio dal 1509, per arrivare alla seconda metà del Settecento.

Il fenomeno della produzione statutaria ha visto la luce in concomitanza con la nascita dei Comuni¹⁵ come nuova istituzione politica scaturente da patti, spesso raccolti nei cosiddetti *libri iurium*,¹⁶ sanzionati da *coniuratio*. Di tali *coniurationes* abbiamo

metodologici nella storiografia giuridica europea, in «Archives d'histoire du droit - Revue internationale des droits de l'antiquité», II (1953), pp. 441 – 463, ora in ID., *Storicità del diritto*, Milano 1966, pp. 203 – 226; M. CARVALE, *Alle origini del diritto europeo: ius commune, droit commune e common law nella prima Età Moderna*, Bologna 2005, riguardo specificamente allo *ius commune* e *ius proprium* si vedano le pp. 49 – 60;

¹⁴ Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 2017, p. 150. Sul pluralismo giuridico del tardo medioevo precisa: «almeno fino a tutto il Dugento, secolo di viva genuinità medievale, permane in ogni dove questo sovrapporsi e convivere, spesso armonizzandosi, più spesso integrandosi, talora scontrandosi, tra diritto comune e diritti particolari, fra un patrimonio giuridico di conio prevalentemente scientifico – per sua natura e vocazione – universale e un pullulare locale di istanze consuetudinarie sempre connotate da un forte particolarismo».

¹⁵ Sulle origini del Comune sono state avanzate diverse teorie: per alcuni esso deriverebbe dai *municipia* di età romana, anche se ciò non spiega del tutto come esso avrebbe poi acquisito i poteri normativi che lo hanno caratterizzato; per altri affonderebbe le sue radici nel governo vescovile, altri ancora le hanno scorte nella prevalenza, dopo una certa epoca, dell'economia urbana su quella rurale. Le città medievali dell'Emilia Romagna sono quasi tutte di fondazione romana e si trovano praticamente tutte sulla nota via Emilia, strada consolare che assicurava il collegamento tra città italiane e continente europeo: si trattava di centri adibiti al mercato – *forum* – come anche dimostra il nome di alcune di esse, ad esempio, *Forum Livii* (Forlì) e *Forum Cornelii* (Imola).

¹⁶ Cfr. G. PINTO, *Le città nell'Italia Comunale: sviluppo territoriale e formazione dell'apparato politico – amministrativo*, in (a cura di) A. MATTONE – P.F. SIMBULA, *I Settecento anni degli Statuti di Sassari*, Milano 2019, p. 21: le raccolte normative che confluivano nei libri *iurium* erano destinate alla conservazione della memoria e contemporaneamente, afferma l'autore, erano espressione della volontà di celebrare il potere cittadino. Sul tema si veda anche P. CAMMAROSANO, *I «libri iurium» e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100 – 1350)*, Pistoia 1995, pp. 309 – 325.

molteplici esempi, a diversi livelli:¹⁷ la Compagna Genovese, risalente al 1099, che citiamo come primo esempio dello spirito associativo attuatosi in un contesto limitato dai confini della città, e la Lega Lombarda che, diversamente dalla prima, fu una vera e propria congregazione di Comuni dell'Italia settentrionale. La crisi dell'Impero si trovava ormai in prossimità di cedere il passo ad una ristrutturazione del potere politico, economico e sociale, che ebbe un ruolo determinante nella ridefinizione degli equilibri tra le varie classi sociali, con il contestuale innesco di meccanismi associativi. È consuetudine, almeno in linea di principio, che questo tipo di rivoluzioni così profonde, idonee anche a scardinare ordini ben consolidati, avvengano necessariamente in assenza di guide centralizzanti: il Comune è infatti sorto da una parte per una lacuna di potere e controllo da parte dell'Impero, dall'altra per la necessità dei feudi di piccole dimensioni di proteggersi dai tentativi di quelli più grandi di appropriarsene.¹⁸

Questo processo di “emancipazione” delle famiglie feudali associate nei centri cittadini ha resistito anche ai tentativi di repressione da parte dell'Impero, che non ha

¹⁷ Questo tipo di *coniurationes* devono tenersi ben distinte dalle forme di organizzazione che esistevano già nei secoli VIII, IX, X: di sicuro può essere stabilito qualche tipo di rapporto ma è necessario tenere presente che le due tipologie erano animate da diversi scopi. Le prime ambivano all'autarchia, continuando tuttavia ad essere inscindibilmente legate allo Stato; le seconde ambivano, invece, all'autonomia conducendole finanche a divenire Stato nello Stato: cfr. U. GUALAZZINI, *Studi sulla legislazione statutaria cremonese I – il diritto privato nelle sue consuetudini*, Cremona 1937, p. 21.

¹⁸ Cfr. L. GATTO, *L'Italia dei Comuni e delle Signorie*, Roma 2012, pp. 14 – 21. Bisogna tener conto, nello sviluppo delle realtà comunali, delle debite differenze e particolarismi locali: «Il fenomeno in sé – ce lo ha spiegato il Volpe – riveste origini, caratteristiche ed esiti differenti da luogo a luogo» afferma l'autore, e specifica: «Infatti nel centro-nord, nonostante le discrasie e le divergenze, rinveniamo una sopravvivenza di istituzioni feudali, che non dovrebbero esser rimaste in vita, data la presenza dei Comuni. Invece all'estremità del Nord-Est, nella Marca del Friuli e nel Principato di Trento, le strutture politico-feudali, malgrado una situazione non gravitante verso uno Stato unitario, si mostrarono solide e durature, mentre anche le strutture del terreno e il decentramento rispetto alle grandi vie del commercio non favorirono lo sviluppo e la formazione di grandi centri, eccettuata la città di Trento ove tuttavia pesarono molto la presenza e l'influenza del vescovo-principe, laddove il Friuli gravitò fra il Ducato di Carinzia, il patriarcato di Aquileia e lo Stato veneziano. Pari situazione poi si genererà nel Piemonte nord-occidentale, anche se quella provincia fu aiutata dalle vie di comunicazione verso la Francia e le terre nord-occidentali. Anche qui insomma in assenza di qualsiasi processo unitario le sottostanti strutture feudali mostrarono nel complesso una buona capacità di sopravvivenza», *ivi*, p. 14.

esitato anche a ricorrere alla guerra per scongiurare qualsiasi minaccia alla sua integrità da parte delle singole autonomie locali che si andavano costituendo, con l'obiettivo di sottrarsi, per certi versi, al potere imperiale.¹⁹ A partire da questo momento, e soprattutto all'indomani della Pace di Costanza del 1183, evento a partire dal quale si fa datare la nascita del potere statutario del comune,²⁰ si svilupperà, all'interno di ogni Comune che aveva preso vita dalla degenerazione del sistema feudale, un sistema giuridico parallelo e in alcuni casi dipendente dal Comune stesso, ossia la grande produzione normativa di natura statutaria che caratterizzerà non solo la cosiddetta città stato, ma anche ogni tipo di associazione e istituzione favorita dalla nascita e dallo sviluppo delle autonomie medievali e delle sue istituzioni.²¹

Per il tramite della Pace di Costanza, che ha rappresentato un momento di rilevanza centrale per la storia comunale, benché l'Impero la interpretasse come un privilegio

¹⁹ Cfr. PINTO, *Le città dell'Italia comunale...*, pp. 15 – 16. La battaglia di Legnano segnò la soccombenza di Federico I Barbarossa, che si ritrovò costretto ad esaudire le richieste che provenivano dai Comuni. Questi ultimi, però, non avevano l'intenzione di affrancarsi completamente dal potere imperiale, anche perché la controparte dell'Imperatore, almeno nella fase di innesto del fenomeno comunale, erano le antiche aristocrazie feudali. L'equilibrio tra i Comuni e Barbarossa si rompe, e si addivenne alla battaglia di Legnano, nel momento in cui l'Imperatore, nel tenace tentativo di rivendicare i suoi poteri connessi alle regalie che gli avrebbero permesso di mantenere il potere centralizzato e fare in modo che i Comuni più sfuggenti non si sottraessero al suo controllo, a partire dal 1155, iniziò a nominare dei Podestà, di sovente tedeschi e a lui fedeli, che governassero le città. Fin dal momento della loro comparsa nel panorama istituzionale delle città, questi Podestà furono percepiti come intollerabili oppressori che esercitavano il loro potere tramite vessazioni e servitù. Sul punto cfr. E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2012, p. 422.

²⁰ Cfr. M. ASCHERI, *Dottrine universitarie, pensiero politico e istituzioni comunali: alcuni problemi*, in «Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes», 43 (2008), pp. 283 – 285. Benché non si parli di statuti comunali, la Pace di Costanza, a parere di una grossa parte di storici, ha rappresentato il momento in cui è nato il potere statuyente dei comuni, corrispondente alla rinuncia alle regalie da parte dell'Imperatore. Sul tema si vedano le riflessioni e gli approfondimenti di E. FALCONI, *Studi sulla pace di Costanza*, Milano 1984, pp. 21-104. Sugli effetti decisivi di questa per la nascita e lo sviluppo dei Comuni cfr. G. FASOLI, *La politica italiana di Federico Barbarossa dopo la pace di Costanza*, in XXXIII Congresso Storico Subalpino, *Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa*, Torino 1970, pp. 387-397; ora in EAD., *Scritti di storia medievale*, (a cura di) A. CARILE – F. BOCCHI, pp. 279-292.

²¹ Cfr. R. GRECI, *L'avvio delle istituzioni comunali*, in *Studi sul Medioevo emiliano: Parma e Piacenza in età comunale*, Bologna 2009, p.13. Sulla funzione politica del Comune e della sua legislazione si veda M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto – contributo allo studio della funzione dei giuristi in età Comunale*, Milano 1969, p. 19 ss.

concesso alle sole città in essa espressamente nominate, cioè quelle della Lega Lombarda, Federico Barbarossa riconobbe formalmente le *consuetudines* amministrative, giurisdizionali e militari delle città e conferì a quest'ultime gli *iura regalia*; in cambio di tale riconoscimento era previsto per le città l'obbligo di versare un'indennità *una tantum* di 15.000 lire, e successivamente una sorta di tassa annuale di 2000 lire, come controprestazione dell'autonomia della quale esse potevano godere grazie all'accordo. In virtù di esso le città erano libere di eleggere i propri consoli, a patto che essi ricevessero la formale investitura imperiale allo scadere di ogni quinquennio.

La vita comunale sperimentò una fase di profondo sviluppo che investiva ogni aspetto della realtà sociale ed economica: la città come entità politica costituita da un'unione tra pari autoregolamentata, autogestita e autodeterminata stava per diventare il paradigma di tutte le istituzioni che stavano prendendo vita nel Comune stesso. In effetti l'aristocrazia feudale, che si era resa l'antagonista dell'Impero nel tentativo di sottrarsi al suo pieno controllo, voleva in verità radicare il suo potere e il suo governo in seno al nuovo ordine politico rappresentato dai Comuni, approfittando delle lacune lasciate dall'Impero, nello sforzo di acquisire potere.

Le libertà cittadine che si andavano acquisendo si sono condensate e cristallizzate in un fascio di nuove norme e regole giuridiche che si imposero su tutti i cittadini, andando a ridefinire e ristrutturare i ceti dell'ordinamento sociale, superandoli nel momento in cui queste nuove norme si applicarono a tutti senza tenere in considerazione lo status giuridico o sociale.²² È proprio sulla libertà dei singoli

²² Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa*, Padova 2005, pp. 208 – 209. In molte città vi furono vere e proprie innovazioni sul piano giuridico che superavano, almeno nelle intenzioni, gli strascichi lasciati dal diritto longobardo e quello feudale. Per ciò che riguardava il diritto privato e processuale vennero “riformate” le discipline sulle obbligazioni e sui beni immobili, sulle successioni, sulle prove e sul diritto di famiglia. Si può parlare dei Comuni come il “seme” con cui esordì la forma -Stato, soprattutto se si prendono in considerazione gli assetti istituzionali che si sono successivamente consolidati nel resto d'Europa a partire dal XVI secolo così come elaborati dagli storici, applicabili all'Italia degli ultimi secoli del Medioevo: in questo senso F. BOLDRINI, *Per la storia delle leggi suntuarie in Italia nei secoli XV – XVI*, Milano 2019, p. 9. Sul tema si vedano anche M. ASCHERI, *Città – Stato e Comuni: qualche problema storiografico*, in «Le Carte e la Storia», 5 (1999), pp. 19 – 20; M. SBRICCOLI, *Legislation, justice, and Political Power in Italian Cities, 1200 – 1400*, in

cittadini che il Comune costruì la propria base sociale, definendone in questo modo la fisionomia, arrivando a giungere, in Europa, per esempio, ad esiti sorprendenti.²³ La straordinaria fioritura nell'Italia settentrionale di città che si atteggiavano a capitali di staterelli erano tanto fervide di attività artistiche, culturali, ed economiche che la storiografia assegnò a tale epoca il nome di “età comunale”.²⁴

L'affermazione del richiamato fenomeno passò attraverso la nascita in ogni città di nuove regole che, di lì a poco, avrebbero costituito la solida base sulla quale sarebbero stati emanati gli statuti comunali - innestati su un ordine giuridico molto più ampio e in un certo senso universale - che avrebbero connotato e costituito una parte molto significativa del diritto tardo medioevale soprattutto alla luce delle riflessioni riabilitanti svolte dal dibattito storiografico più recente.²⁵

ID., *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1997 – 2007)*, vol. I, Milano 2009, pp. 49 – 50.

²³ Cfr. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia...*, p. 210. «L'aria della città rende liberi – *Die Stadtluft macht frei*»: usando questa citazione di Strahlm l'autore ne specifica la portata, relativa prevalentemente a realtà giuridiche e politiche differenti rispetto all'Italia, affermando che la libertà dei cittadini si poteva anche acquisire semplicemente vivendo per un periodo pari a un anno e un giorno in città. I principi ambivano, anche attraverso la concessione dello *status* di uomo libero, a popolare le città, contribuendo così all'esplosione del fenomeno di inurbamento che caratterizzò questo momento storico.

²⁴ Cfr. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica...*, p. 415. Cortese precisa che la definizione deve essere circoscritta a pochissime zone, dal momento che davvero poche erano le città – stato definibili protagoniste della storia europea, visto che, corrispondentemente, crescevano le monarchie. Tuttavia in alcune zone, come per esempio l'Italia settentrionale, nel Veneto, nella Toscana e nell'Italia Comunale in generale, il fenomeno delle Città Stato si caratterizzò per l'esercizio, da parte di questi comuni, di attribuzioni e poteri tipici della sovranità, corrispondenti al potere di dichiarare guerra, stringere alleanze politiche e militari, l'esercizio della piena giurisdizione civile e penale, l'imposizione di tributi. È proprio da questo momento che il Comune supera pienamente la sua natura di associazione privata per divenire un soggetto di diritto pubblico. Sul punto si cfr. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia...*, p. 204.

²⁵ Cfr. il recentissimo studio di F. AMMANNATI, *Per filo e per segno. L'Arte della Lana a Firenze nel Cinquecento*, Firenze 2020, p. 12. L'opera offre anche una panoramica sul dibattito internazionale seguito alle nuove riflessioni, *ivi*, pp. 12 – 15. Per la descrizione delle nuove prospettive e punti di vista sorti intorno alle istituzioni corporative cfr. A. CARACASI, *Dentro la bottega: culture del lavoro in una città d'età moderna*, Venezia 2008, pp. 147 – 150 e ID., *Information asymmetries and craft guild in pre-modern evidence from Italian proto industry*, in «Economic history review», 2 (2017), pp. 397 – 422.

Il risultato concreto di questo fatto epocale fu la consacrazione del Comune a organismo amministrativo-politico istituzionalmente legittimo e giuridicamente inserito nelle strutture dell'Impero: si trattava di una nuova figura caratterizzata da una spiccata autonomia, che si andò consolidando soprattutto con la crisi dell'Impero e la conseguente erosione della posizione imperiale, rendendo pressoché vano il tentativo della pace di Costanza di rafforzarne la supremazia. Il modello istituzionale dei Comuni, una volta conquistata l'autonomia rispetto all'Impero, non fu mai statico, ma si sviluppò velocemente soprattutto al fine di preservare il modello comunale, dalle dure lotte tra le fazioni che cercavano di contendersi il potere all'interno delle città: queste furono delle vere e proprie guerre che, violentissime, furono in grado di scuotere anche le fondamenta stesse della convivenza in città. Questo problema per essere risolto efficacemente richiedeva che la guida della città fosse nelle mani di un soggetto imparziale e insensibile agli interessi particolaristici di ogni singola fazione desiderosa di radicare la propria egemonia tra le mura cittadine: fu dunque necessario nominare un podestà "forestiero", ossia un magistrato originario di un'altra città.²⁶

Il fenomeno cittadino incoraggiò il fiorire di uno spirito "associativo" che pervase ogni aspetto della vita sociale a partire dall'XI secolo:²⁷ l'associazionismo che caratterizzò l'Età Comunale assunse maggior concretezza proprio all'inizio del Duecento, quando le famiglie di origine nobiliare strinsero i loro legami reciproci dando vita alle «Società delle armi»;²⁸ nei quartieri nacquero forme di organizzazione territoriale o afferenti alle parrocchie (come per esempio le congregazioni) e nel frattempo le stesse forme di

²⁶ Cfr. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia...*, p. 213. Il governo podestarile, che ebbe inizio agli inizi del Duecento, rappresenta la seconda fase evolutiva del sistema istituzionale comunale, dopo la fase di governo consolare determinata dai consoli scelti internamente alle mura cittadine. Il podestà veniva eletto per uno o due anni e svolgeva funzioni amministrative, giudiziarie e politiche. Una volta arrivato in città, accompagnato dalla sua *familia* o *masnada*, giurava di osservare le leggi della città e a sua volta la cittadinanza gli giurava obbedienza. Al termine del mandato il Podestà veniva poi giudicato in base al suo operato, ma prima di questo decisivo passo, veniva allontanata la sua *masnada* in modo che, in caso di esito negativo al giudizio al quale si doveva sottoporre, non la potesse usare per difendersi.

²⁷ Cfr. F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano 1949, pp. 93 – 105.

²⁸ Cfr. M. BERENGO, *L'Europa delle città: il volto della società urbana europea tra medioevo ed età moderna*, Torino 1999, p. 233. Si rimanda anche a R. RAO, *Signori di popolo – Signoria cittadina e società comunale nell'Italia nord occidentale*, Milano 2012.

associazionismo venivano sperimentate soprattutto dai mercanti e dagli artigiani, i quali avevano pensato di riunirsi in associazioni di mestiere a tutela dei propri interessi e al fine di disciplinare il loro lavoro.

Nel corso dello svolgersi dell'ondata associazionistica bassomedievale, saranno proprio le associazioni di mestiere ad avere un ruolo decisivo per le sorti politiche in molte città, soprattutto dell'Italia Settentrionale: il dinamismo della vita cittadina avrebbe poi portato l'economia a sperimentare, abbandonando definitivamente la staticità di quella sussistenza tipica dell'esperienza feudale, un modello economico precapitalistico, che avrebbe nel Cinquecento generato la sua successiva evoluzione nel protocapitalismo.²⁹ Il ceto mercantile, che stava emergendo e acquisendo sempre più rilevanza e potere nella vita pubblica era, in larga parte, costituito da mercanti arricchiti, contribuendo così a un parziale sovvertimento dell'ordine gerarchico così come conosciuto e sperimentato fino a quel momento: esempio noto di quanto crebbe il potere nelle mani dei mercanti è certamente offerto da Firenze, e dalla famiglia dei Medici, costituita da banchieri e mercanti, che caratterizzò la storia della città per oltre tre secoli e mezzo, divenendo inoltre una delle famiglie più influenti del continente europeo.³⁰

Gli esiti del fermento di questo significativo mutamento politico, infatti, non si sarebbero potuti perfezionare senza il passaggio di questa rivoluzione in tutti gli aspetti della vita cittadina: le città hanno, per esempio, cercato di nobilitarsi attraverso la realizzazione di numerosissime opere d'arte, e si consolidò la consuetudine di costruire alte torri in città, realizzate dalle famiglie più abbienti, a simbolo della propria potenza.³¹

La portata di questo epocale progresso che ha visto nascere spontaneamente nuove libertà, condivise tra pari, nel nome dell'autonomia anche e soprattutto normativa che caratterizza tale epoca, ha naturalmente generato la conseguenza che anche il diritto si

²⁹ Sul tema, per una panoramica generale, cfr. G. BORELLI, *Tra corporazioni e protoindustria in Italia in Età Moderna*, in «Nuova Rivista Storica», 76 (1992), pp. 135 ss.

³⁰ Cfr. U. DORINI, *I Medici, storia di una famiglia*, Bologna 2015, pp. 201 – 234.

³¹ Cfr. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica...*, p. 416. Questa improvvisa esplosione di nuovi microordinamenti di varia natura, da quella politica a quella economica e sociale, ha generato la necessità tra gli studiosi di una continua riflessione da cui sono nate diverse teorie e preziose distinzioni, che si soffermano sulle ragioni per le quali la città sia diventata fonte di poteri normativi giurisdizionali e di autogoverno.

dovesse adeguare ai mutamenti che hanno rivoluzionato la vita sociale, politica ed economica delle città, rendendola di fatto un grande laboratorio nel quale maturava la necessità di nuovi strumenti giuridici, pretesi dalla complessità e vivacità che si stavano sperimentando.³²

2. Le Corporazioni di Arti e Mestieri.

Sullo sfondo di tutti i mutamenti istituzionali illustrati, nella vivacità delle libertà comunali e nella nuova dimensione economica che si stava raggiungendo grazie allo sviluppo del commercio e l'abbandono dell'economia di sussistenza, nascono e si sviluppano le forme di associazionismo tipiche del medioevo, e per importanza non si può, a questo punto, non citare l'oggetto di questa ricerca, le *societates* di arti e mestieri o corporazioni.³³ Manzoni, nei suoi Promessi Sposi, così le descriveva:

«Era, in que' tempi, portata al massimo punto la tendenza degl'individui a tenersi collegati in classi, a formarne delle nuove, e a procurare ognuno la maggior potenza di quella a cui apparteneva. Il clero vegliava a sostenere e ad estendere le sue immunità, la nobiltà i suoi privilegi, il militare le sue esenzioni. I mercanti, gli artigiani erano arrolati in maestranze e in confraternite, i giurisperiti formavano una lega, i medici stessi una corporazione. Ognuna di queste piccole oligarchie aveva una sua forza speciale e propria; in ognuna l'individuo trovava il vantaggio d'impiegar per sé, a proporzione della sua autorità e della sua destrezza, le forze riunite di molti. I più onesti si valevan di questo vantaggio a difesa soltanto; gli astuti e i facinorosi ne

³² Cfr. GROSSI, *L'ordine giuridico...*, p. 116 - 117. Questo spiega perché a metà del 1100 diventano sempre più fitti i tentativi di consolidare il patrimonio (giuridico) consuetudinario in forma scritta: il caso esemplare della consolidazione accennata, che prese il nome di *lex municipalis*, è costituito da Milano, città campione dell'azione antimperiale, dove nel 1215 il podestà cittadino raccolse nel *Liber consuetudinum* numerosissime *universae consuetudines*, *ivi*, p. 133.

³³ Cfr. V. I. RUTENBURG, *Arti e corporazioni*, in *Storia d'Italia*, vol. V, Torino 1973, pp. 613 - 642. «Questi due fatti, organizzazione corporativa e libertà comunale, si presentano come effetti diversi di una medesima causa, come fenomeni di una medesima legge»: così in F. VALSECCHI, *Le corporazioni nell'organismo politico del Medio Evo*, Milano 1931, p. 11.

approfittavano, per condurre a termine ribalderie, alle quali i loro mezzi personali non sarebbero bastati, e per assicurarsene l'impunità».³⁴

Pur non avendo a che fare con una definizione in termini di diritto, Manzoni ha saputo cogliere la natura e l'essenza del mondo corporativo: le corporazioni hanno avuto certamente il merito di organizzare e proteggere l'economia cittadina, ma d'altro canto costituirono l'alibi per la fermentazione di interessi particolaristici, non essendo, al contrario degli antichi *collegia* romani³⁵ delle istituzioni dello Stato, ma intersecando la loro azione con quella delle autorità cittadine, fino a divenire, con il progredire della loro storia, vere e proprie istituzioni parastatali.³⁶

Vale la pena, alla luce della considerazione appena fatta, dare contezza della complessità del dibattito dottrinale sorto sulle origini e sulla continuità delle corporazioni rispetto a modelli simili all'istituto corporativo sperimentati precedentemente, descrivendo le tesi che hanno maggiormente tenuto banco tra gli

³⁴ Cit. A. MANZONI, *I promessi sposi, storia milanese nel secolo XVII*, Firenze 1840, capitolo I, p. 22. A proposito della funzione protettiva offerta dalle corporazioni al singolo individuo, che in mancanza di appartenenza ad un gruppo sarebbe stato sprovvisto di tutela si veda il saggio di M. CODEBÒ, *Potere, dissimulazione e verità nei "Promessi sposi" (1840) e nella "Storia della colonna infame"* in «Annali d'Italianistica», 34 (2016), *Speaking truth to power from Medieval to Modern Italy*, pp. 319-337, in particolare la p. 333.

³⁵ Abbiamo notizie che il mondo romano conobbe *ab antiquo* un'istituzione che chiamò *collegia opificum* e che durante l'Impero furono organi dello Stato; già dai primordi essi godettero di vasti privilegi, attribuiti sia all'ente in quanto tale, che a chi ne facesse parte: per citare solo qualche esempio, i loro membri erano sollevati dall'obbligo di provvedere ai pagamenti delle imposte straordinarie, ed erano esentati dagli incarichi pubblici e dal servizio militare. I *collegia* erano rappresentati in giudizio da un *actor o syndicus* e avevano una casa in comune, detta *schola*, dove veniva custodita la cassa o *archa*. Tra i primi *collegia* a comparire fu quello dei fornai, istituito da Traiano, e quello dei mercanti, introdotto da Alessandro Severo a Roma e nelle sue province. Cfr. I. M. SACCO, *Dai Collegia alle Corporazioni medievali*, in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», 1 (1930), pp. 55-81; sulle corporazioni di tarda antichità si veda L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo occidentale (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 18)*, vol. I, Spoleto 1971, pp. 59-193, e F. M. DE ROBERTIS, *Stato e associazioni professionali nell'età imperiale romana*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik*, Vestigia 17, München 1973, pp. 271-311.

³⁶ Cfr. A. I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, p.158. Per una trattazione approfondita dell'argomento cfr. P. S. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medioevali*, Torino 1937.

storici anche e soprattutto per avere piena comprensione di un fenomeno che genera ancora oggi suggestivi dibattiti.

Per quanto si abbiano notizie di associazioni precedenti a quelle medievali, quali quelle di origine etrusca e di libere associazioni romane di tipo ellenistico, ³⁷è preliminarmente d'obbligo distinguere, al fine di approcciarsi correttamente al problema, l'Italia bizantina da quella sotto il dominio longobardo. Nella prima è stato naturale considerare il sistema dei *collegia* usato da professionisti e artigiani durante gli ultimi secoli dell'Impero per organizzare il loro lavoro: di questi esistono vari riferimenti, che però con il progredire della storia si diradano fino a perdersi del tutto, nel Codice teodosiano e nei testi giustiniane. ³⁸

Nell'Italia longobarda si fa ancora più evidente la penuria di fonti relative alle associazioni di mestiere, il che ha prestato il fianco a numerose ricostruzioni, anche fantasiose, riguardo alla supposta continuità con queste di quelle medievali. Uno dei limiti più evidenti delle ricostruzioni che si sono susseguite è che, in gran parte di queste, è stato applicato al contesto italico un ragionamento che sarebbe potuto andare bene per i territori germanici puri, soprattutto se non si tralascia la considerazione che il fenomeno corporativo ha avuto pieno sviluppo e svolgimento nei Comuni, il cui destino nei contesti germanici prese ben altre strade. ³⁹

Secondo la dottrina che, per molto tempo, dominò in tutta l'Europa occidentale dopo la negazione della continuità con le istituzioni del passato, il problema alla base dell'identificazione delle origini delle Arti era da rinvenirsi nell'origine curtense delle

³⁷ Cfr. P. F. PALUMBO, *Dalle corporazioni antiche alle Arti Medievali*, Roma 1941, pp. 81-82. In età ellenistica esistevano già organizzazioni di mestieri: chi volesse esercitare un mestiere qualsiasi era infatti onerato del pagamento di una tassa d'iscrizione. Sul tema si veda anche: K. BÜCHER, *Die gewerblichen Betriebssysteme in ihrer geschichtlichen Entwicklung*, Tubinga 1913, pp. 125-164; W. SOMBART, *Il Capitalismo moderno*, Firenze 1925, pp. 225 ss.

³⁸ Cfr. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento...*, pp. 133 – 134. Un'epistola di papa Gregorio Magno del 599 dà notizia dell'esistenza di un *corpus saponarium* a Napoli, poi si dovrà giungere fino al X secolo per rinvenire altri riferimenti alle *scholae* rette da un *prior*, senza peraltro nessuna evidenza sul fatto che queste rappresentino una sopravvivenza del mondo romano, *ivi*, p. 133; per l'analisi delle fonti sui *collegia* nel diritto romano cfr. S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, vol. I, Roma 1928, pp. 570 – 579, sulle corporazioni si vedano in particolare le pp. 576 – 577.

³⁹ Cfr. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento...*, p. 135.

Arti medioevali.⁴⁰ Un'elaborazione scientifica, che ebbe il merito di avere preso in considerazione nella sua analisi un copiosissimo numero di documenti oltre ad aver evidenziato i vari lati (economico, giuridico, sociologico) del problema, parte dal principio, che, nell'alto medioevo, particolarmente nell'età Carolingia e nella successiva età feudale, l'economia fosse dominata in modo assoluto dalla grande proprietà.⁴¹ Secondo questa tesi, i grandi proprietari organizzarono le arti, intese come organizzazioni di lavoratori, nei territori che essi dominavano, in modo che ogni grande proprietà divenne una realtà economica indipendente, e perciò da sola sufficiente a soddisfare i bisogni di chi ci viveva; in ciascuna di queste signorie territoriali sarebbero inspite le organizzazioni artigiane nelle quali si sviluppò, in questa unione forzosa, lo stimolo dell'associazione.⁴²

Suggestiva è la teoria che avrebbe voluto l'istituto corporativo italiano figlio delle organizzazioni artigiane che certamente sono esistite nella realtà feudale dette *ministeria o officia*.⁴³ Il dibattito generò una violenta querelle tra due opposti schieramenti: i «continuisti», i quali ponevano le corporazioni medievali in continuità con quelle romane, e i «soluzionisti» che, al contrario, le consideravano un fenomeno slegato da quello sperimentato in epoca romana.⁴⁴

Concludendo la rendicontazione del dibattito che ha animato gli studi storici sul tema delle origini delle corporazioni e della loro supposta continuità con istituti sperimentati prima dell'esperienza medievale, la dottrina maggioritaria sembra aver aderito all'orientamento che considera le corporazioni un fenomeno sorto *ex novo*, autonomo e indipendente, a partire dal XII secolo, sia nella sostanza che nella genesi, nonostante

⁴⁰ Cfr. E. CASTELNUOVO – G. SERGI, *Arti e Storia nel Medioevo*, vol. 2, Bologna 2002, p. 78; si veda anche quanto scritto da E. OCCHIPINTI, *Quarant'anni di studi italiani sulle corporazioni medievali fra storiografia e ideologia*, in «Nuova rivista storica», 74 (1990), pp. 101 ss., in particolare p. 119.

⁴¹ Cfr. A. MARTINI, *Arti mestieri e fede nella Roma dei papi*, Bologna 1965, p. 21.

⁴² Da considerare, forse, solo uno stimolo perché le corporazioni medievali a partire dal XI secolo si svincolano dal sistema curtense per nascere come elemento nuovo nel seno del Comune: cfr. M. MORELLO, *L'organizzazione del lavoro nelle botteghe artigiane tra XIII e XV secolo. Il contratto di apprendistato*, in «Historia et jus», 10 (2016), p. 2.

⁴³ Cfr. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, p. 31.

⁴⁴ Una sintesi della diatriba si trova in M. DI LORENZO, *Nuove discussioni sull'origine delle corporazioni medievali*, in «Nuova Rivista storica», 12 (1938), pp. 102 – 107.

sia stato possibile rilevare qualche assonanza rispetto alle istituzioni alle quali sono state paragonate.⁴⁵

Certamente l'utilizzo del termine "arte", di cui in questa trattazione si farà largo uso soprattutto per comodità, ha prestato il fianco al sorgere di numerosi equivoci, che sarebbe conveniente dissipare con una necessaria precisazione: l'etimologia è quella, ovviamente, latina di *ars* che, nel suo significato stretto, sta ad indicare "mestiere" o "professione". Nel contesto corporativo questo termine è stato usato, nella sua accezione più ampia indicando non solo quelle professioni che effettivamente si organizzarono e associarono secondo lo schema corporativo, ma anche quei mestieri che, per intrinseca impossibilità o perché fu loro negata dai Comuni la possibilità di riunirsi, non ebbero un'associazione propria e pertanto non sono potute entrare a far parte delle corporazioni, il che ha prodotto il risultato che l'utilizzo generoso di questo termine ha indotto moltissimi studiosi a ritenere esistenti corporazioni di mestieri che in realtà erano solo, appunto, arti.⁴⁶

Nella loro fase embrionale le corporazioni ⁴⁷ italiane si limitano a un'attività commerciale semplice, allo scopo di assicurare la sopravvivenza dell'artigiano, ⁴⁸ senza mirare a generare profitto; da ciò deriva la loro struttura egualitaria, tipica

⁴⁵ Cfr. E. ARTIFONI, *Forme del potere e organizzazione corporativa in Età Comunale: un percorso storiografico*, in (a cura di) C. MOZZARELLI, *Economia e Corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Milano 1988, pp. 9 – 34; F. CARLI, *Nuovi Studi sul problema della continuità storica delle corporazioni*, in «Archivio studi corporativi», 7 (1936), pp. 327 – 365; E. OCCHIPINTI, *Le corporazioni medievali nella storiografia italiana dei primi decenni del Novecento*, relazione del seminario «Le corporazioni di mestiere nelle città padane fra XIII e XV secolo» la cui cronaca è riportata in G. BONFIGLIO DOSIO, *Le corporazioni di mestiere nelle città padane fra XIII e XV secolo, cronaca di un seminario*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 45 (1985), pp. 580 – 586; cfr. MORELLO, *L'organizzazione del lavoro nelle botteghe...*, p. 2.

⁴⁶ Cfr. PINI, *Città, comuni...*, p. 266. Il Pini argomenta che è stata per lungo tempo creduta attiva l'esistenza della corporazione dei pittori: lo storico Racine che scrisse riferendosi alla realtà piacentina fu tratto in inganno da un documento che attestava come offerti dai *tinctoris* i capitelli della cattedrale, trascurando che in realtà, proprio a Piacenza le corporazioni venivano indicate con il termine Paratica.

⁴⁷ Cfr. PINI, *Città, comuni...*, p. 266. La varietà di termini usati per qualificare e indicare le corporazioni, rappresentano, o possono rappresentare, anche le differenze insite nel loro sviluppo, funzione e geografia nella quale operavano. Tra i tanti nomi vi sono quelli di *artes*, *scholae*, *misteria*, *frataliae*, *paratica*.

⁴⁸ Cfr. RUTENBURG, *Arti e corporazioni...*, p. 630 ss.

appunto della vita delle città nel primo periodo del loro sviluppo. La fase successiva, in cui a livello politico verranno ad esercitare la loro influenza i cittadini più eminenti e i membri dell'aristocrazia, sarà caratterizzata, per ciò che riguarda le corporazioni, dal passaggio graduale dal diritto consuetudinario orale alla fissazione di norme scritte, che apparvero, nel XII-XIII secolo, sotto forma di statuti in virtù di un'operazione di consolidazione.⁴⁹

Risulta chiaro come il particolarismo tanto economico quanto giuridico che ha da sempre caratterizzato il territorio italiano ha portato, anche per quanto concerne lo sviluppo delle corporazioni, a disomogeneità dei modelli organizzativi nelle varie città.

Secondo il già citato saggio di Rutenburg l'elaborazione dei modelli si è basata sulla differenziazione che riguarda, per ogni singola realtà categorizzata, l'effettiva capacità incisiva sulla struttura istituzionale delle varie realtà statali, quindi sulla diversa capacità "politica" di ogni corporazione. In base ai criteri descritti lo studioso russo categorizzò cinque modelli:⁵⁰

- I. Il modello veneziano
- II. Il modello fiorentino
- III. Il modello romano
- IV. Il modello bolognese
- V. Il modello dell'Italia Meridionale,

Il modello veneziano si connotò per la predominanza che raggiunse il commercio arrivando, dopo una brevissima fase decrescente attraversata cento anni prima, al XV secolo con una vigorosa prosperità industriale e artigiana: deve però tenersi in grande considerazione che Venezia diventò il maggiore centro di trasporti mercantili del Mediterraneo e questo divenne uno dei caratteri prevalenti che confinò le corporazioni (soprattutto quelle artigiane) a una funzione economica secondaria.⁵¹ Ad eccezione che per l'oligarchia rappresentata dai mercanti, ciò che esse riuscirono a ottenere fu

⁴⁹ Cfr. F. VALSECCHI, *Comuni e Corporazioni nel Medioevo italiano*, Milano-Venezia 1948, p. 21.

⁵⁰ Cfr. RUTENBURG, *Arti e corporazioni...*, p. 630 ss.

⁵¹ Cfr. R. CESSI, *Storia della repubblica di Venezia*, vol. I, Milano – Messina 1944, p. 287.

più autonomia professionale che potere politico dato che rimasero sotto lo stretto controllo dello Stato, esercitato attraverso l'Ufficio della Giustizia. Proprio ad esemplificazione della dipendenza statale delle corporazioni artigiane lagunari basti pensare che a Venezia chiunque intendesse associarsi alla corporazione era obbligato a compiere il giuramento non solo verso l'Arte stessa, ma anche verso la Repubblica.⁵² Le corporazioni romane, a differenza di quello che successe a Venezia, poterono godere di un certo potere politico, benché non dominante, nonostante la debolezza dell'industria artigiana e la presenza del potere papale.

Bologna, resa ricca e famosa dall'Università, era una delle città italiane più all'avanguardia e progredite:⁵³ proprio tra le sue mura avvennero le conquiste della rivolta del «popolo senza brache» e dove si ottenne la prima costituzione popolare, prima di Firenze e Perugia. Le Arti divennero a tutti gli effetti uno Stato nello Stato dove i ruoli dirigenziali vennero assunti dalle arti maggiori e da quelle della mercanzia e del cambio. Furono particolarmente rilevanti le società d'armi, un'organizzazione militare connessa alle corporazioni, che esercitava un grandissimo potere politico e che giunsero a completa fusione nel 1248.⁵⁴

Per ciò che riguarda Firenze, le corporazioni divennero la struttura politica del Comune, un risultato che non avrebbero potuto raggiungere senza il passaggio attraverso vicende sanguinose. Ne fu un esempio l'insurrezione dei Ciompi, nella quale le fasce deboli della società fiorentina, rappresentate da vari lavoratori della corporazione della lana, nel 1378 si rivoltarono giungendo successivamente alla

⁵² Cfr. VALSECCHI, *Comune e Corporazione...*, pp. 149 ss.

⁵³ Sulla vivacità dell'economia bolognese e i fattori che ne hanno determinato lo sviluppo cfr. R. RINALDI, *Una città di mercati*, in (a cura di) EAD., *Nella città operosa. Artigiani e credito a Bologna fra Duecento e Quattrocento*, Bologna 2016, pp. 11 – 56.

⁵⁴ Cfr. G. FASOLI, *Le compagnie delle armi a Bologna*, Bologna 1933, pp. 1 – 5. Le compagnie delle armi erano infatti associazioni di cittadini appartenenti al ceto mercantile e artigiano: attraverso le corporazioni e le associazioni di mestiere i soci trovavano tutela e protezione dei loro interessi economici, invece per il tramite delle seconde godevano di un'organizzazione della quale servirsi durante i tumulti interni e le guerre esterne. Esse rappresentarono un formidabile strumento dell'ascesa al potere politico delle associazioni di mestiere e un mezzo prezioso di conservazione del potere una volta acquisito. Nonostante fossero associazioni di mutuo soccorso lo scopo principale che queste perseguivano era *il pacificum et bonum statum* del Comune e del popolo bolognese, in pace come in guerra, e in posizione di sostanziale parità con quella delle Arti, esercitava il proprio potere politico.

costituzione di tre Corporazioni autonome e indipendenti da essa derivate.⁵⁵ La struttura ordinata e il grande sviluppo che ebbero le arti fiorentine, grazie soprattutto all'esercizio del dominio politico sul comune, fecero sì che si possa, in questo caso, parlare di modello organizzativo precapitalistico.⁵⁶

Infine, per ciò che riguarda il Meridione, a differenza che in tutti gli altri contesti le Corporazioni non furono in grado di affermare i loro diritti politici: la loro impotenza viene messa in risalto dalla loro esistenza insieme alle manifatture urbane, sotto Federico II, in considerazione degli inconsistenti privilegi concessi dalla bontà del monarca.

Nel criticare il pensiero dello storico sovietico, stando ad altre ricostruzioni, come quelle di Pini e Greci, sarebbe conveniente limitarsi a operare una bipartizione, individuando solamente due modelli: quello veneziano e quello fiorentino-bolognese. A questo riguardo gli storici, e soprattutto il Pini, hanno affermato che la differenza che si coglie tra i modelli organizzativi di Corporazioni come sopra individuati, pur esistendo, sarebbe tuttavia il risultato di un ben più complesso intreccio di dinamiche, rappresentando un processo evolutivo che ha coinvolto varie istituzioni, quindi non solo le Corporazioni. Pertanto, secondo questa dottrina, sarebbe fuorviante prescindere

⁵⁵ Il perno delle motivazioni alla base della rivolta furono le condizioni economiche, sociali e giuridiche che interessavano i lavoratori, e, seppur in misura minore, anche la categoria dei piccoli imprenditori: essi erano sostanzialmente sfruttati senza alcuna garanzia, duramente puniti quando contraevano debiti e, per ciò che riguarda i piccoli artigiani era a loro preclusa ogni possibilità di ascesa sociale, data la rigida chiusura della corporazione, che era sostanzialmente nelle mani dei grandi mercanti di lana e dei maestri. La rivolta venne guidata dai ciompi, i salariati fiorentini delle varie arti, che riuscirono a ottenere dal governo fiorentino, con grande ritardo e tergiversazione, un lieve miglioramento delle loro condizioni insieme a qualche sanzione inflitta ai responsabili delle angherie perpetrate ai danni dei cosiddetti salariati. Il risultato ottenuto, tuttavia, non fu sufficiente a sedare la rivolta che scoppiò di nuovo e con più forza solo qualche mese più tardi, momento in cui finalmente i Ciompi ottennero di costituire ben tre corporazioni indipendenti dall'Arte della Lana: l'arte dei tintori, dei farsettai e del popolo minuto. Su questo tema si veda la trattazione svolta da R. VILLARI, *Mille anni di storia: dalla città medievale all'unità dell'Europa*, Bari 2005, pp. 73 – 80 nonché le riflessioni contenute nell'opera di GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, p. 153 che rimandano all'articolo di V. HUNECKE, *Il tumulto dei Ciompi. 600 Jahre danach. Bemerkungen zum Forschungsstand*, in «Quellen und Forschungen», LVIII (1978), pp. 360 – 410.

⁵⁶ Cfr. M. LUZZATTI, *Firenze e le origini della banca moderna*, in «Studi Storici», 2 (1987), pp. 423 – 434.

da tutti i meccanismi sottesi all'evoluzione dei poteri pubblici, il che renderebbe l'analisi non priva di limiti se basata solo su questo aspetto, tralasciandone altri di non minore rilevanza e impatto.⁵⁷

Per uno studio compiuto degli assetti organizzativi, secondo Greci, sarebbe certamente auspicabile utilizzare l'approccio del peso politico della corporazione sulle istituzioni, ma bisogna tenere presente che il punto di osmosi e frizione tra le corporazioni e le altre istituzioni deve essere sempre colto caso per caso.⁵⁸

Dato atto degli annosi dibattiti registrati sulle origini delle Arti e i vari modelli emersi nel loro sviluppo, tenendo conto delle loro differenze sui vari livelli dalle quali sono connotate, è ad ogni modo possibile descrivere la loro struttura e funzionamento interni cogliendo, tra tutti, gli schemi che si ripetono e rendono possibile tracciare a grandi linee il modo in cui esse funzionavano.

Come si avrà ormai avuto modo di intendere, le Corporazioni di arti e mestieri hanno fondato la loro longevità anche sull'emanazione di statuti propri, inseriti in quelli comunali o comunque raccordati ad essi nel novero delle fonti di *iura propria*, il che ha consentito loro di identificare una struttura modellata sull'immagine che volevano darsi e sugli scopi che si prefiggevano e, come anticipato precedentemente, per questo di divenire col tempo delle istituzioni parastatali, soprattutto nell'Italia padana, dove può essere agevolmente riscontrata una omogeneità, seppur relativa, nel loro sviluppo. Le Corporazioni si basavano sul vincolo tra soggetti esercitanti la stessa professione, dal quale discendeva solidarietà reciproca, con fini anche religiosi; vi sono stati casi infatti in cui le associazioni sorte in età precomunale attraversarono una fase in cui

⁵⁷ Cfr. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, pp. 93 ss. L'autore, spiegando il suo punto di vista, afferma che la scelta di basare la differenziazione dei modelli sull'osservazione politico-istituzionale, conferendo quindi ad essa un ruolo di rilievo, è stata determinata da una complessa molteplicità di fattori diversi. Parlare in questo contesto di Stato come di un'entità dotata di un'autonomia decisionale prevalente rispetto alla varietà delle forze in campo sarebbe di fatto impossibile, tanto più che la presenza o l'assenza di un controllo statale nelle o sulle istituzioni operanti in seno ad esso dovrebbero essere ricondotte a cause non omologabili tra loro.

⁵⁸ Cfr. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, p. 96.

l'elemento coagulante tra i vari mestieri fu rappresentato da l'elemento religioso – confraternale.⁵⁹

Il dibattito sulle origini delle corporazioni e sulla presunta continuità con il modello romano si risolse intorno agli anni '80 del Novecento: in questo processo, l'architettura della gerarchia delle istituzioni corporative è stato uno degli elementi più utili a distinguere le arti medievali dalle associazioni romane, dal momento che vi è stata una certa varietà di Corporazioni, soprattutto quelle di mercanti, che ha preferito organizzare la propria nascita non su base solidaristica o religiosa, ma prendendo come base il modello istituzionale comunale, venendo a costituire un modello del tutto nuovo e inedito agli altri sperimentati in passato, dal quale si è supposto che potessero derivare.⁶⁰

Pier Silverio Leicht, benchè siano trascorsi quasi cento anni dai suoi scritti, ha descritto molto efficacemente il processo con cui l'istituzione corporativa riesce finalmente nell'intento di ergersi a struttura autodefinita che ha compiutamente affermato la propria identità e l'ha posta accanto e in coordinazione a quella di qualsiasi altra istituzione che insisteva nel Comune, pur non raggiungendo gli stessi

⁵⁹ Sul rapporto tra Arti e confraternite nel momento di genesi delle prime si cfr. N. TAMASSIA, *Le associazioni in Italia in periodo precomunale*, in «Archivio giuridico», LXI (1898), pp. 124 – 125 e 130 – 132. Anche in GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, pp. 99 – 100, vengono offerti gli esempi di Piacenza, dove nel 1170 i mestieri dell'annona dipendevano direttamente dagli avvocati del vescovo locale, di Bologna dove nel XII secolo il vescovo, percependo somme di denaro, aveva legami con i mestieri annonari: negli ultimi anni degli anni del XII secolo emerse la personalità del vescovo Gerardo Gisla, diventato podestà cittadino, della famiglia degli Scannabecchi che avevano molti interessi sulle beccherie cittadine; si veda anche il più recente studio di M. GAZZINI, *Confraternite/corporazioni: i volti molteplici della schola medioevale*, in (a cura di) D. ZARDIN, *Corpi, "fraternità", mestieri nella storia della società europea (Atti del Convegno, Trento 30 maggio - 1 giugno 1996)*, Roma 1998, pp. 51-71.

⁶⁰ Cfr. PINI, *Città, comuni ...*, p. 158. Le associazioni sorte in età precomunale attraversarono una fase in cui la loro funzione era, almeno nell'immagine pubblica che volevano dare, quella di una confraternita laica posta sotto la tutela e il controllo del vescovo. Più tardi, intorno alla fine del XII secolo, prevalendo a tutti gli effetti gli scopi e gli interessi economici da queste perseguiti si è giunti alla corporazione professionale così come documentata dalle fonti del periodo.

esiti ovunque e giungendo a formulazioni anche apparentemente contraddittorie che si possono cogliere nell'opera dello stesso Leicht: ⁶¹

«L'occhio del giurista non esita (...) a distinguere nella struttura delle nuove arti l'impronta che giunge agli organismi intermedi e si fa palese ad esempio, nella facilità colla quale (...) si afferma l'ideale del *corpus*, dell'ente separato dalle persone dei consociati, capace di possedere e promuovere azioni». ⁶²

Il funzionamento così congegnato delle Corporazioni medievali ha guidato l'evoluzione del sistema economico, che a partire dal XIII secolo, poteva dirsi fondato sul libero artigianato e sul mercato, con una produzione, dunque, non più finalizzata esclusivamente al proprio sostentamento e al massimo a quello di una *familia*. Ogni artigiano era in possesso di una propria *bothega*,⁶³ sufficiente alla produzione in proprio dei mezzi di scambio, anche se il sistema era ancora, per il momento, "imprigionato" in un rigido quadro di chiusura concorrenziale, impregnato di protezionismo.

⁶¹ Cfr. LEICHT, *Corporazioni romane...*, p. 131. Il potere e l'influenza che le Arti hanno esercitato in politica hanno raggiunto esiti, livelli e tempi differenti a seconda dei luoghi: in Lombardia, per esempio, sarà l'istituzione comunale a prevalere sulle corporazioni. In Toscana come anche nelle Venezie e in Emilia Romagna, al contrario, l'Arte saprà presto iniziare la sua ingerenza negli affari politici, sviluppo non privo di aspre contese e sgambetti reciproci: per dare l'idea di come l'ingerenza delle corporazioni nei Comuni, potesse, in un certo senso, risultare sgradita agli amministratori è emblematico ricordare il caso dello statuto comunale di Pistoia che cancellò la locuzione "*et rectorium artium civitatis Pistoiae*" dalla matricola del suo statuto comunale che prevedeva l'inclusione dei rettori delle arti nel processo decisionale deliberativo del Comune dello stato di guerra.

⁶² Cfr. LEICHT, *Corporazioni romane...*, p. 134. L'autore in questa sede precisa che i connotati delle Corporazioni mettono in luce come esse siano enti sorretti dal potere pubblico piuttosto che svincolati da esso.

⁶³ In linea di principio, la bottega artigiana non incontrava limitazioni sul luogo in città in cui sarebbe potuta sorgere, purché fosse previamente avvisata l'Arte circa la sua collocazione. Nel corso del XII secolo, infatti, si è registrata la concentrazione "volontaria" delle case artigiane, correlata ad un'ampia libertà dovuta allo sviluppo dell'inurbamento, con la conseguente individuazione delle aree economicamente interessanti o collocazioni strategiche: è solo con l'avvento del potere signorile che tale libertà incontrerà l'ostacolo posto dal potere pubblico che, tramite un maggior controllo esercitato sulle corporazioni, farà in modo che determinate arti si riunissero in zone prestabilite della città. Ne è un esempio la città di Siena che, nel XIV secolo per motivi di «decoro urbano», allontanerà dal centro cittadino le professioni più umili per lasciare spazio a quelle considerate più prestigiose come banche e mercatura. Cfr. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, p. 141.

Non sono mancati autori che hanno rilevato i tratti meramente negativi del fenomeno corporativo: tra gli studiosi dell'argomento più aperti a suggestioni democratiche, si è infatti rilevato come le corporazioni potessero essere considerate «lo strumento di un'ingiustizia che attraversava in età comunale il mondo del lavoro, e garantiva privilegi alle aristocrazie operaie contro la folla dei garzoni e dei sotto/proletari urbani». ⁶⁴

Se per molti aspetti le Corporazioni si fecero portatrici di innovazioni dal punto di vista economico e giuridico, è pur vero in effetti che la loro struttura gerarchica consentiva prevaricazioni perpetrate tramite i noti contratti di apprendistato, che contraddistinguevano i garzoni e lavoranti come ultimo anello della catena, soggetti da cui il datore di lavoro o il maestro di bottega poteva fondamentalmente pretendere qualsiasi cosa e sui quali gravavano una serie di obblighi, minuziosamente disciplinati all'interno degli statuti corporativi, come esplicheremo meglio in seguito, con particolare riferimento alle norme riportate negli statuti che sono state oggetto di esame nel corso di questa trattazione.

L'Arte, almeno in linea di principio, è stata l'organo con il quale sono stati promossi interessi politici ed economici degli associati e, al tempo stesso e proprio per questo, era perfettamente rappresentativa della preminenza, che si sarebbe riverberata sull'effettiva influenza politica che ognuna di queste era in grado di esercitare, di certe classi di mestiere su altre. Questo vale ad introdurre la classica distinzione tra Arti maggiori e minori: le prime sono rappresentate dalla borghesia industriale, finanziaria e del commercio a lungo raggio, le seconde rappresentate dalla borghesia artigiana ed esercente;⁶⁵ la distinzione si rivela utile ai fini di questa trattazione dal momento che le fonti edite o comunque utilizzate in questa ricerca riguardano una delle cosiddette Arti minori di Parma: l'Arte degli Orefici.⁶⁶

⁶⁴ Cfr. ARTIFONI, *Forme del potere e organizzazione corporativa in età comunale...*, p. 9.

⁶⁵ Cfr. ARTIFONI, *Forme del potere e organizzazione corporativa in età comunale...*, p. 21; sul tema si veda anche G. DE VERGOTTINI, *Arti e «popolo» nella prima metà del secolo XIII*, Milano 1943, ora in (a cura di) G. ROSSI, *Scritti di storia del diritto italiano*, vol. 1, Milano 1977, pp. 389 ss.

⁶⁶ Cfr. MICHELI, *Le Corporazioni d'Arti parmensi...*, p. 8. Il Micheli stila l'elenco delle quattro arti di Parma che comprendono, almeno inizialmente, i Beccai, Ferrai, Calzolai e Pellicciai. Queste sono le arti che, almeno nel periodo podestarile di Parma erano considerate le maggiori,

L'appartenenza ad un'Arte maggiore o minore ha generato, di conseguenza, la distinzione tra il popolo grasso e quello minuto, e questo binomio ha condotto a comprendere i meccanismi politici e amministrativi che interessavano i vari Comuni, a seconda della potenza detenuta dalle proprie Corporazioni.⁶⁷ Prendendo rapidamente in esame i centri più importanti, tra le Arti maggiori di Firenze, rappresentate dalla Mercanzia che al suo interno prevedeva la distinzione tra grandi e piccoli mercanti definendo così l'*élite* interna alle corporazioni tutte, vi furono l'Arte della lana, i noti mercanti di Calimala, l'Arte del cambio, dei giudici, dei notai, dei medici e speziali, dei beccai, viaiai e pellicciai; a Perugia erano tre, ovvero cambiatori, mercanti e calzolai e numerosissime arti minute, e così via.⁶⁸

Le Arti maggiori erano certamente quelle più potenti e influenti, ma è doveroso precisare che non erano le stesse in tutte le città: ogni comune infatti aveva la sua rosa di arti maggiori e minori e in molti casi si arrivò a far rientrare nel novero delle arti più importanti anche corporazioni di professioni comunemente ritenute di mero artigianato o non, in ogni caso, connotate dalla grande manifattura o mercanzia: ne è un esempio la città di Parma, dove ad essere annoverata tra le arti maggiori è stata, fin dalla sua nascita, l'Arte dei Beccai.⁶⁹

tuttavia alcune delle restanti divennero, successivamente note come Arti Mediane (undici, tra cui, la più importante, quella dei Sarti), ed infine in Arti Minori (tredici alla presa del potere della Società dei Crociati). Il peso economico di ognuna di queste ne aveva determinato la differenziazione, alla quale conseguì il maggior o minor peso politico esercitato: ne conseguì una netta cesura fra chi esercitava una vera e propria attività mercantile o artigianale di alto livello (banchieri, pellicciai, fabbri, commercianti di lana e di lino, beccai) e i piccoli artigiani. Cfr. R. PEDRETTI, *Parma e il suo Comune*, Parma 1989, p. 50

⁶⁷ Cfr. G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Milano 1966, p. 32.

⁶⁸ Cfr. G. LUZZATTO, s. v. *Corporazione*, in *Enciclopedia del Diritto-X*, Milano 1976, pp. 672-673; per Firenze cfr. A. ASTORRI, *Gli spazi politici dei mercanti a Firenze nel primo Trecento*, in «Archivio storico italiano», 2 (2001), pp. 289 – 317, in particolare le pp. 296 – 297; si veda anche la sintesi di A. BARLUCCHI, *Gli statuti delle arti e la normativa sul mondo del lavoro nella Toscana dei Comuni: sguardo panoramico e prospettive di ricerca*, in «Archivio Storico Italiano», 3 (2013), pp. 509-542; Per Perugia si cfr. C. CARDINALI – A. MAIARELLI – S. MERLI, *Statuti e matricole del Collegio della mercanzia di Perugia*, Perugia 2000, p. XCIV.

⁶⁹ Cfr. PEDRETTI, *Parma e il suo Comune...*, p. 50

3. Le grandi linee della struttura istituzionale corporativa

Nonostante le preannunciate e rimarchevoli differenze tra realtà geografiche differenti, che ovviamente hanno interessato anche la compagine istituzionale corporativa, è possibile individuare un minimo denominatore comune tra le varie realtà. È opportuno ricordare che la struttura istituzionale delle corporazioni era, in un certo senso, il riflesso di quella comunale, motivo per il quale ricorre spesso omonimia tra le varie cariche, e che al tempo stesso, rappresentano la rigida gerarchia dell'Arte stessa.

Tendenzialmente la designazione di un candidato a ricoprire una carica avveniva *per sorte*, con tutti i limiti connessi ad una designazione del tutto scevra dalla verifica di particolari requisiti adeguati all'incarico ricoperto. Le modalità elettive consistevano spesso nell'estrazione di un bigliettino con il nome del membro da un *bussolo* tra le varie matricole dell'Arte riunite in assemblea: una volta eletti, gli statuti più antichi negavano assolutamente la rinuncia all'incarico, quelli più recenti invece si dimostrarono del tutto aperti a questa possibilità.⁷⁰

Al vertice della piramide gerarchica corporativa era posto il Console, che aveva il compito di guidare l'Arte su vari livelli. Questa carica, considerata la più prestigiosa che si potesse ricoprire, in alcuni casi era ripartita tra più persone, in altri formalmente in capo ad un solo soggetto con durata variabile, anche se in linea di principio durava un anno. Il suo titolare esercitava poteri individuabili in tre categorie: politici, esecutivi e giudiziari.

Quanto alla gestione "politica" dell'Arte, erano previsti alcuni poteri che venivano esercitati al fine di preservare l'onore e la dignità della corporazione che il console rappresentava, oltre che mantenere la concordia tra i membri dell'Arte. Le funzioni esecutive avevano al loro centro il rispetto e la corretta applicazione degli statuti, controllando e vigilando sui membri affinché non venissero eluse le regole contenute negli statuti stessi.⁷¹ Quanto ai poteri giudiziari i Consoli avevano il potere di giudicare

⁷⁰ Cfr. COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, pp. 94 – 107, in particolare le pp. 99 – 100; P. RACINE - P. CASTIGNOLI, *Corpus statutorum mercatorum Placentiae (secoli XIV-XVIII)*, Milano 1967, p. 39. In questo caso lo statuto, del 1321, prevede la possibilità di "formalizzare" la rinuncia all'incarico entro otto giorni dall'elezione non presentandosi al giuramento per la formale investitura dell'incarico.

⁷¹ Cfr. *Statuti della honoranda Università dei Mercatanti della Inclita Città di Bologna reformati*, per Anselmo Giaccarello, Bologna 1550, pp. 16 ss.

in prima istanza le controversie che sarebbero potute sorgere tra i membri e i loro apprendisti, questo è però un aspetto della vita corporativa che verrà approfondito più avanti, dando conto anche delle opportune differenze, al fine di non incappare in inopportune generalizzazioni.⁷²

L'ufficio di console era considerato un onore per chi ne fosse titolare, tanto più che per molti anni della storia del mondo corporativo non era nemmeno previsto un compenso; per questo non era possibile rinunciarvi, onde evitare le pene severissime previste per quanti avessero rifiutato, a meno che il motivo del rifiuto non fosse "accettato" da parte della Congregazione, ossia l'assemblea dei membri della Corporazione.

Il Console risultava inoltre esposto a rischi e responsabilità, dato che allo scadere del suo mandato il suo operato, doveva essere valutato ed egli era chiamato a riferire di eventuali debiti contratti per la sua *mala gestio*.⁷³

Accanto al Console era posto il Massaro, ovvero l'economo, che aveva l'ufficio della contabilità della corporazione: egli si doveva occupare di tutti gli aspetti attinenti alla circolazione del denaro da e per le casse della Corporazione, nonché tra i membri della stessa. Anch'egli, come il console, risultava agli occhi dei membri responsabile nel caso in cui, al termine del suo ufficio, risultassero ammanchi di denaro nelle casse comuni.⁷⁴

Le Corporazioni erano, come accennato, munite di autonomia patrimoniale e di personalità giuridica, il cui funzionamento in un certo senso anticipava il modello organizzativo delle moderne società o associazioni di diritto privato: erano previste delle assemblee alle quali tutti i consociati avevano l'obbligo di partecipare, ciascun membro era inoltre tenuto a una serie di prestazioni a vantaggio della Corporazione, anche di tipo religioso, con oneri talvolta gravosi per i consociati, come partecipare alle spese delle onorificenze del culto da riconoscere al santo patrono dell'Arte e finanziare lavori, opere e monumenti nelle chiese prescelte per i loro riti solenni.

⁷² Cfr. *Statuti della honoranda Università dei Mercatanti...*, p. 19.

⁷³ *Ibidem*. Sul punto cfr. anche COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, p. 103

⁷⁴ *Statuti della honoranda Università dei Mercatanti...*, p. 19

Dal punto di vista economico era rigidamente disciplinato il pagamento delle quote per l'iscrizione all'Arte, e altrettanto severamente era previsto un sistema di penalità per quanti esercitassero abusivamente l'arte senza far capo alla Corporazione di pertinenza.

Questo potrebbe essere definito uno schema attraverso il quale cercare di comprendere come, a livello generale, fossero organizzate le corporazioni di arti e di mestieri e come era inteso il fenomeno associativo tipico del Medioevo, sempre tenendo però presente che questo schema poteva subire variazioni talvolta significative, a seconda sia dell'Arte considerata singolarmente, che del Comune entro il quale questa veniva ad operare, o della natura della professione che i suoi membri esercitavano.

Ciononostante, l'importanza e l'ampiezza del fenomeno corporativo ha reso le corporazioni di arti e mestieri le istituzioni di origine medievale maggiormente innovative dal punto di vista politico ed economico, consentendo loro in alcuni casi di esercitare la propria egemonia in modo assoluto in seno alle stesse istituzioni dalle quali (in molti casi) dipendevano, come accadde ad esempio in Toscana, in Emilia e in alcune parti della Romagna,⁷⁵ per un lunghissimo arco di tempo, fino alla loro decadenza e alla loro formale abolizione nel 1791.

⁷⁵ Cfr. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medievali...*, p.45.

4. Il governo podestarile e le Signorie.

Alla metà del Trecento, Bartolo aveva osservato che «*hodie Ytalia est tota plena tyrannis*»,⁷⁶ e si è ritenuto che il grande giurista e il sommo poeta Dante, che nel Purgatorio ha scritto: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello!»⁷⁷; si è osservato che entrambi si riferissero alla degenerazione tirannica che, nell'assoluta mancanza di una guida, probabilmente voltata dall'altra parte, stava imperversando nell'Italia dei Comuni.

Tuttavia, senza indugiare nei particolari di una riflessione che esulerebbe dal tema preso in esame, sia Dante che Bartolo descrivevano la situazione politica che, fattualmente, interessava l'Italia comunale del XIV secolo, e prendevano atto del fatto che il sistema comunale, così come sperimentato fino a quel momento, stava degenerando verso forme di potere assoluto. Vi è da dire, per iniziare questi brevi cenni sull'età signorile, che lo sviluppo in argomento fu soggetto ad esiti differenti che variano in base anche al potere che le corporazioni e i mercanti seppero acquisire nelle varie città: a Milano, per esempio, non arrivarono mai a controllare il Comune, seppur diventando molto potenti.⁷⁸ A Bologna, al contrario, chiunque volesse accedere ad una carica comunale aveva il preciso obbligo di appartenere a un'arte, con il contestuale sviluppo di una vivace legislazione antimagnatizia.⁷⁹ Ciò che però accomunò tutte è la polarizzazione dalla politica cittadina su interessi particolaristici delle famiglie

⁷⁶ Così si chiude il l'opera di BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de regimine civitatis*, nell'edizione critica a cura di D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tiranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983, p. 170. L'opera di Quagliani contiene l'edizione critica dei trattati "*De Guelphiset Gebellinis*", "*De regimine civitatis*" e "*De tyranno*", rispettivamente alle pp. 129-146, 147-170 e 171-213.

⁷⁷ Cit. DANTE ALIGHIERI, *La Divina Commedia, Purgatorio*, C. VI, vv. 76 – 78.

⁷⁸ Cfr. GATTO, *L'Italia dei comuni...*, p. 81.

⁷⁹ Cfr. G. S. PENE VIDARI, *Lineamenti di storia giuridica*, Torino 2013, p. 78. È il caso, per ciò che riguarda Bologna, degli "Ordinamenti sacrali e sacratissimi"; cfr. anche G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in «Rivista di storia del diritto italiano», VI (1933), pp. 351-392, nonché EAD., *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'Alta e Media Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XII (1939), pp. 1-122.

cittadine più potenti che daranno il via libera a “gretti spiriti di campanile”, che causeranno scontri e la necessità di ridefinire la forma di governo comunale prevedendo che a guidare formalmente la città fosse un organo scevro di interessi privati.

Infatti, le basi di tale sviluppo vennero gettate ben prima del XIV secolo: i loro scopi perseguiti con modalità del tutto spregiudicate, sarebbero stati usati spesso come arma per combattere famiglie e fazioni rivali. Sarà per questo che il vecchio organo esecutivo, il Consolato, venne, al fine di scardinare questo meccanismo che troppo spesso non rappresentava e tutelava l’interesse pubblico, sostituito dalla figura del Podestà, di regola forestiero, per disinnescare la lotta tra vecchia classe aristocratica o filo-nobiliare e le fazioni popolari economicamente emergenti.⁸⁰

In verità il Podestà non sarà mai l’effettivo titolare del potere politico del Comune, esercitato dai cosiddetti “Consigli degli Anziani” che si occuperanno di prendere le decisioni di maggior importanza per la vita cittadina, insomma ciò che il Comune chiede al Podestà è «la capacità *in regimine*, la sapienza podestarile, non è tanto un saper fare, quanto un professionale saper riconnettere nel cielo della politica l’operare altrui, l’attività di una macchina complessa fatta di uomini, organi, funzioni»,⁸¹ per questo con il tempo egli è destinato a specializzarsi soprattutto nell’amministrazione, diventando un tecnico del diritto che faceva comunque parte della curia cittadina con incarichi di rilievo e prestigio.⁸²

A parte il Podestà, carica certamente considerata come un onore e appetibile dal punto di vista (non solo) economico, le altre figure di spicco del Comune erano i notai (soprattutto quelli forestieri arricchivano le città apportando le innovazioni giuridiche bolognesi), ai quali spesso, tra le altre funzioni, era affidato il compito di tramandare

⁸⁰ Cfr. PINI, *Città, comuni...*, p. 140 ss.

⁸¹ Cit. E. ARTIFONI, *I Podestà professionali e la fondazione retorica della politica Comunale*, in «Quaderni storici», 3 (1986), p. 692.

⁸² Cfr. ARTIFONI, *I Podestà professionali e la fondazione retorica...*, p. 693. Il reclutamento dei podestà avveniva sulla base dell’età anagrafica, veniva tenuto in considerazione il suo colore politico, veniva analizzata la sua città di provenienza, alla luce di previsioni normative contenute negli stessi statuti comunali, che risultavano il frutto di odi, soprattutto campanilistici; cfr. anche O. BANTI, *Forme di governo personale nei comuni dell'Italia centro-settentrionale nel periodo consolare (secc. XI -XII)*, ora in ID., *Studi di storia e di diplomazia comunale*, Roma 1983, pp. 20-47.

la storia delle città; altro delicatissimo compito era svolto dal massaro camerlengo, vale a dire il tesoriere comunale, preposto alla contabilità cittadina, incarico spesso riservato ad un ecclesiastico perché considerato più affidabile.

Soprattutto per quel che riguarda l'Italia centro – settentrionale, data la fortissima crisi dell'Impero e le sempre più aspre lotte all'interno dei Comuni, di cui furono esempio i secolari scontri tra guelfi e ghibellini, alcuni avventurieri, con la forza delle armi e l'influenza acquisita tramite minacce e offerte di protezione vere o presunte, riuscirono ad insinuarsi negli uffici comunali, acquisendone con il tempo il relativo controllo. Non in tutti i casi, questi “colpi di stato” divennero permanenti, e tendenzialmente si è cercato di mantenere, almeno dal punto di vista formale, il funzionamento delle istituzioni comunali intatte, tanto è vero che in certi casi si sarebbe fatta molta fatica a distinguere il Comune dalla Signoria.⁸³

La migrazione dell'assetto istituzionale verso centri di potere assoluto – come fu per le signorie, tenendo comunque in debita considerazione la varietà delle forme in cui questa forma di governo si è espressa a seconda della geografia – non poté non incidere anche sulla qualità e quantità delle *libertates* cittadine. Già dai primi anni del XIV secolo, possono rinvenirsi le prime tracce di questa evoluzione in molte città italiane.⁸⁴ Successivamente saranno gli stessi avventurieri a governare di fatto le terre “conquistate”, legittimamente investiti dal Pontefice o dall'Imperatore, e per questo divenendone i vicari, giungendo ad accentrare il potere nelle loro mani.⁸⁵

⁸³ Il mantenimento della struttura comunale fu il frutto del razionale calcolo del signore che acquisì il potere nel comune: servì a non rendere troppo evidente il cambiamento e a far in modo che la città non percepisse appieno che il potere politico della città si trovò sostanzialmente accentrato nelle mani di una sola famiglia o persona. Lo strumento che venne usato dai tiranni, così come chiamati da Bartolo, per legittimare giuridicamente il proprio potere fu l'acclamazione popolare o la delega ad assumere la carica di *dominus* della città. In altri casi invece fu usato lo strumento del vicariato papale o imperiale che si poteva ottenere alla corte dell'imperatore tramite il versamento di un corrispettivo in denaro. Così in PENE VIDARI, *Lineamenti di storia giuridica...*, p. 78

⁸⁴ Fu la frenetica fase in cui Parma, durante la sua crisi istituzionale, conobbe il governo del Correggio, dei Rossi, fino a che, verso la metà del XIV secolo, la città cadde nelle mani dei Visconti, venendo stabilmente inserita nel dominio milanese. Cfr. R. GRECI, *Parma medievale – Economia e Società nel parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1992, p. 23.

⁸⁵ Per una panoramica di ciò che avvenne nelle terre emiliane cfr. P. BONACINI, «*Romani imperii fides dilecti*» *Progetti di egemonia signorile in area emiliana ai tempi di Enrico VII*, in «Reti Medievali rivista», 1 (2014), in particolare le pp. 110 – 113, 116 – 119.

5. Il sistema di diritto comune

Nel corso dell' XI e del XII secolo, all'inizio del periodo noto come "rinascimento giuridico" che stava prendendo forma in conseguenza del rinnovamento politico, culturale ed economico, la dottrina scientifica del diritto aveva costruito, grazie al recupero dei testi giustinianeï, la fede nella possibilità di fare del diritto romano appena riscoperto un *unum ius* di portata universale per tutti i popoli dell'*imperium*.⁸⁶ Questo proposito si inseriva in un contesto in cui però i nuovi particolarismi erano nati e si erano imposti con la forza dei fatti (apparentemente a dispetto e a negazione degli ideali culturali di universalità) con la loro prorompente e creativa riorganizzazione della vita associata. Proprio la complessa articolazione che stava assumendo la nuova realtà politica dei Comuni, in particolar modo per ciò che riguardava il suo tessuto sociale ed economico, richiedeva un adeguamento degli strumenti giuridici, più funzionali alle nuove esigenze della vita cittadina. È proprio in questa fase e su queste premesse che poggia la costruzione brulicante di nuove fonti del diritto che fino a quel momento erano essenzialmente rappresentate dalla consuetudine, di cui è stato particolarmente intriso il diritto feudale.⁸⁷

È noto come i Comuni si siano formati per effetto dell'atto di volontà compiuto da un gruppo di consociati di aderire a un determinato ordine di regole e comportamenti da questo costituito, dai quali sono nate prima delle consuetudini, poi delle norme scritte, raccolte negli Statuti. ⁸⁸ Il fenomeno associativo è stato innescato da un gruppo di persone che hanno spontaneamente aderito ad una nuova regolamentazione dei

⁸⁶ Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa – le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, pp. 42 – 43; sul tema la bibliografia è sterminata, tra i molti, si conceda di citare soprattutto la bibliografia del "pioniere contemporaneo" che ha aperto gli studi sistematici sul diritto comune: CALASSO, *Medio Evo del diritto...* pp. 345 – 390, sul rinascimento giuridico si vedano in particolare le pp. 345 – 365. «"Diritto comune" è una categoria logica, astratta, che ogni sistema giuridico, antico e moderno, arrivato a maturità di sviluppo, conosce», cit., p. 375; Sull'influenza del pensiero e delle teorie elaborate dal Calasso: E. CONTE, *Diritto comune: storia e storiografia*, Bologna 2005, pp. 25 – 34; e ancora M. S. TESTUZZA, *L'Europa del diritto e le sue fondazioni. Ius commune, common law, droit commun, tra Medioevo ed età Moderna*, in «Quaderni europei», 20 (2010), pp. 5 – 9.

⁸⁷ Cfr. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa...*, p. 45.

⁸⁸ Cfr. U. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale*, Parma 1958, p. 3.

rapporti sociali, in virtù di un accordo, del quale possiamo intravedere la base pattizia:⁸⁹ com'è stato scritto, «la volontà dei *cives*, concretata in un semplice patto prima (nella fase pregiuridica) e in un patto convalidato da giuramento poi (cioè nella fase giuridica), è l'elemento motore di tutta la genesi comunale». ⁹⁰ I risultati prodotti dagli accordi sanzionati dai patti hanno portato all'emanazione di norme, miranti a disciplinare i rapporti tra *cives*, nonché tra istituzioni e *cives*, norme che successivamente sono state raccolte negli Statuti, provocando, in breve tempo una vivace e intensa pullulazione di *statuta*, in grado di fornire soluzioni pratiche e originali alle esigenze della nuova istituzione comunale.⁹¹

Per una compiuta descrizione del concetto di statuto gioverebbe riferirsi alle fonti dell'epoca; a enunciarne una definizione particolarmente eloquente è stato, per esempio, il maestro di retorica Boncompagno da Signa, vissuto nel XIII secolo, che, rivolgendosi direttamente ai redattori degli statuti con un'opera pensata appositamente per la loro redazione ha scritto:

Statutum est arbitraria mundi norma, que a vulgari hominum consuetudine procedit (...) non obstante aliqua lege, que contra statutum dicere videatur pro eo quod illa *statuta* seu constitutiones iuraverunt.⁹²

⁸⁹ Cfr. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione...*, p. 3.

⁹⁰ Cfr. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione...*, p. 4.

⁹¹ Cfr. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto...*, p. 100. Lo statuto rispondeva inoltre alla necessità di consolidare le libertà conquistate e di garantirle di fronte all'autorità imperiale: cfr. CALASSO, *Medio Evo del diritto...*, cit., p. 422.

⁹² Cfr. BONCOMPAGNO DA SIGNA, *Cedrus*, in L. ROCKINGER, *Briefsteller und Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts*, IX.1, München 1863, p. 12. Sul tema si intrattiene anche GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione...*, pp. 110 ss. Boncompagno, in un'opera minore intitolata *Mirra* si intrattenne anche nella redazione di un formulario notarile come esplicitamente dichiarato nell'incipit «docet fieri testamenta». Sul pensiero giuridico formulato da Boncompagno da Signa si rimanda a V. PINI, *Boncompagno da Signa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. II, Roma 19862, pp. 720-725; cfr. inoltre R. MANSELLI, *Boncompagnus (Boncompagno da Signa)*, in *Lexicon des Mittelalters*, vol II, München und Zürich 1983, sv. coll. 408-410. Questioni irrisolte e aggiornamenti sugli studi relativi alla produzione del retore toscano sono contenuti in D. GOLDIN FOLENA, *Il punto su Boncompagno da Signa*, in E. ARTIFONI, P. GARBINI, M. GIANANTE, D. GOLDIN FOLENA, V. PINI, G. SAITTA, *Il pensiero e l'opera di Boncompagno da Signa. Atti del I Convegno nazionale (Signa, 23-24 febbraio 2001)*, (a cura di) M. BALDINI, Greve in Chianti 2002, pp. 9 – 22.

Come messo in luce da Boncompagno, l’emanazione di questi corpi normativi comportava per sua natura la deroga alle norme di diritto comune. Il fenomeno associativo così realizzato ha portato ad una rapida diffusione delle autonomie, che si sono poi declinate in tutte le istituzioni interne ai Comuni, regolamentate anch’esse da propri Statuti. Nella sua opera, specificamente destinata ai redattori di statuti, Boncompagno intende segnare fin dall’introduzione i limiti invalicabili di ogni pretesa legislazione non imperiale. Lo statuto viene infatti definito “una norma arbitraria che procede dalla consuetudine”, al cui rispetto sono tenuti solo quanti si sono personalmente impegnati in proposito con un vincolo giurato.⁹³ E ancora, nel *Vocabularius utriusque iuris* si può leggere, alla voce «statuto»:

Statutum est ius ab homine positum, vel dispositio ex qua ius prociditur.⁹⁴

Benché da questa definizione, se considerata in senso lato, si potrebbe dedurre che qualsiasi negozio giuridico corrisponda ad uno statuto, per coglierne efficacemente la portata e il significato, bisogna rifarsi alla mentalità particolaristica di cui si è parlato, che specialmente dal XII secolo in poi divenne trionfante, avendo consentito il movimento di infinite sfere politiche minori che si muovevano nell’orbita dell’Impero, che si è visto sfuggire il dominio su esse e che quest’ultime non hanno mai negato, almeno formalmente. Gli *statuta* si devono, in sostanza, considerare quale espressione di un diritto particolare sotto forma di nuova fonte che si contrappone, per natura, alle *leges* quale fonte del *ius commune*, naturalmente senza escludersi reciprocamente in un rapporto di covigenze delle cui logiche e meccanismi si sono occupati fin da subito i giuristi del tempo.⁹⁵

La libertà che caratterizza l’Età Comunale ha fatto sì che la prassi statutaria si sia diffusa pressoché ovunque, perché di fatto, come specificato da Boncompagno, tutti gli uomini liberi possono approvare uno statuto, ma possono altresì ignorarlo a meno

⁹³ “Licet autem omnibus, qui libertate fruuntur, secundum generalem consuetudinem Italie consimilia facere statuta et eadem infringere, nisi iuramenti vinculum evidens presterit impedimentum.” (*Cedrus*, 5.1).

⁹⁴ Cfr. ALBERICO DA ROSATE, *Vocabularius utriusque iuris: difficillimas quasque voces iuxta receptos iuris interpretes edifferens, nunc demum exactissima cura recognitus*, Venetiis 1564, voce “statutum”, pp. 207v – 208r; cit., p. 207v.

⁹⁵ Cfr. GUALAZZINI, *Studi sulla legislazione statutaria cremonese...*, pp. 6 – 7.

che non abbiano prestato giuramento nei suoi confronti. Al netto della grandissima produzione di statuti conseguita a tale sviluppo non sembra, tra l'altro, di percepire una netta gradazione gerarchica fra statuti di città e statuti di consorzi, confraternite, società pie e simili: queste sono tutte persone giuridiche più o meno sullo stesso piano nella loro capacità normativa, che può sì derogare a livello locale al diritto comune, ma che proprio per questo ha un valore circoscritto nello spazio e transitorio nel tempo. Anche quando vuole definirsi "generale", lo statuto nulla ha a che vedere con la legge universale, che è, per contro, rappresentata solo ed esclusivamente dalla *lex imperialis*, o il diritto canonico.⁹⁶

La natura in un certo senso pattizia dei primissimi statuti costituiti da un complesso di regole di carattere negoziato iniziò a sostituire quella consuetudinaria tipica delle logiche feudali così come accettate dalla vita associata: quest'ultima venne infatti innovata per il tramite di nuove regole come espressione del potere politico e non già della prassi sociale come espressa nelle norme di carattere consuetudinario del previgente sistema di diritto feudale.⁹⁷ Elemento integrante dei vari diritti locali e particolarismi locali fu l'opera dei dottori: quando si trovarono costretti ad affrontare i problemi giuridici del diritto statuario, interpretarono e cercarono, attraverso la loro opera scientifica, di mantenersi sempre vigili riguardo all'applicabilità pratica del diritto e proprio per questo motivo, soprattutto non appena si varcarono le soglie delle Signorie, sono stati coinvolti a vari livelli della genesi e nella redazione delle fonti statutarie.⁹⁸

Il dibattito dottrinale dell'epoca non ha, anche e soprattutto per questi motivi, potuto ignorare la rivoluzione che imperversava nel mondo giuridico delle fonti del diritto:⁹⁹ proprio da questo punto prese le mosse il lavoro di riflessione dei giuristi delle scuole

⁹⁶ Cfr. M. GIANANTE, *Boncompagno da Signa e l'autonomia comunale*, in «Nuova rivista storica», 91 (2007), pp. 789 e ss. Boncompagno ha la precisa intenzione, in *Cedrus* (1201), di conferire dignità formale all'espressione normativa contenuta negli statuti che proliferavano nel Settentrione italiano, inserendosi nel dibattito dottrinale tipico del tardo medioevo che vedeva la contrapposizione delle "nuove" fonti statutarie redatte per iscritto alle consuetudini e a loro volta in rapporto al diritto giustiniano.

⁹⁷ Cfr. BOLDRINI, *Per la storia delle leggi suntuarie...*, p. 13.

⁹⁸ Cfr. C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, p. XVI.

⁹⁹ Cfr. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa...*, pp. 346 – 352.

di diritto svolto su come coordinare queste fonti con la consuetudine e con il sistema di diritto giustiniano.¹⁰⁰

Quanto alle esigenze dei Glossatori era utile affrontare il problema di contrasto tra le due impostazioni privilegiando un approccio pratico e tralasciandone la spiegazione storica perciò il vivace dibattito che si sviluppò intorno al contrasto finì anche per far emergere tesi e posizioni variegata tra i dottori della legge.¹⁰¹

La tesi che venne recepita dalla Glossa accursiana riprese il filone di Bulgaro e quello di Giovanni Bassiano: riprendendo la distinzione operata da Bulgaro riguardo alla particolarità e generalità della consuetudine contrarie, si affermò il principio secondo il quale una consuetudine generale praticata ovunque aveva il potere di abrogare la legge e una consuetudine contraria (locale o speciale) non aveva efficacia abrogatrice:

¹⁰⁰ «E d'altro canto, è proprio intorno al concetto di *consuetudo* e alla sua relazione con quello, non meno problematico, di *lex*, che la tradizione giuridica occidentale non cesserà di affaticarsi per secoli, alla continua ricerca di un precario equilibrio, sempre raggiunto e sempre perduto»: cit., C. ZENDRI, *Banniti nostri temporis. Studi su bando e consuetudine nel diritto comune. Le riflessioni dei giuristi*, Trento 2016, pp. 1 – 2.; per la problematizzazione del tema nella riflessione della scienza giuridica cfr., *ivi*, pp. 5 – 10. Particolare rilevanza nel dibattito giuridico ha avuto la costituzione costantiniana nella quale la consuetudine nella gerarchia delle fonti veniva collocata all'ultimo posto, cosa che imbarazzò i glossatori: «Consuetudinis ususque longevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem», *Cod.* 8.52[53].2, cfr. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale...*, p. 119. Su questa costituzione costantiniana esiste vastissima bibliografia, tra cui si ricorda: V. SCIALOJA, *Sulla constitutio "Quae sit longa consuetudo" e la sua conciliazione col frammento 32, 1 Dig. "De legibus": difesa di un'antica opinione* e ID., *Studi giuridici*, I, Roma 1933, rispettivamente pp. 39 – 47 e 302 – 316; J. GAUDEMET, *Coutume et raison en droit romain. À propos de C.J., 8 52, 2*, in «Revue historique de droit français et étranger», 17 (1938), pp. 141 – 171; G. LOMBARDI, *Sul titolo "Quae sit longa consuetudo" (8. 52 [53]) nel Codice Giustiniano*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 18 (1952), pp. 21 – 87; R. MARTINI, *Consuetudo e ratio nella costituzione di Costantino C. 8, 52 (53), 2 e nella patristica*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. Primo Convegno internazionale (Spello – Foligno – Perugia, 18 – 20 settembre 1973)*, Perugia 1975, pp. 161 – 182; F. GALLO, *La codificazione giustiniana*, in *Index.*, «Quaderni camerti di studi romanistici», 14 (1986), pp. 39 – 40.

¹⁰¹ cfr. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa...*, pp. 349 – 351. La tesi più restrittiva fu elaborata probabilmente da Jacopo, o addirittura da Imerio stesso, che in sostanza condivisero l'impostazione classica. Bulgaro se ne discostò operando una doppia distinzione: fece emergere la differenza tra consuetudini locali e generali, le quali potevano essere abrogate, rispettivamente, da leggi locali e generali. Ma ciò che ha reso particolarmente audace e innovatrice la riflessione di Bulgaro era l'elemento della consapevolezza: la funzione abrogatrice della norma da parte della consuetudine contraria era efficace solo se quest'ultima fosse connotata dalla consapevolezza della sua contrarietà al dettato normativo.

a meno che non fosse posta in essere consapevolmente, era valida solo nel luogo in cui questa si era affermata.¹⁰²

Sarà verso la fine del XIII secolo che la forza della legislazione particolare diventa a tutti gli effetti irresistibile per l'effetto dello *ius statuendi*, nonostante i tentativi della dottrina giuridica di rivendicare a sé la facoltà di gerarchizzare le fonti e collocare al vertice della piramide il diritto romano, contro le resistenze del comune, accettando come legittime solo le norme statutarie che con questo non entrino in contrasto. La conseguenza inevitabile di questa aspra contesa sarà il riconoscimento del valore solo sussidiario del diritto romano e l'assoluta precedenza degli *iura propria*.¹⁰³

Questa impostazione rese amplissimo lo spazio e il potere riservato alla consuetudine, che fosse orale o riscritta negli statuti locali, tanto da conciliare in un quadro logico e razionale la coesistenza del diritto romano universale e i vari diritti particolari. Ne discese un equilibrio, costruito, come si è descritto, su un rapporto di precedenza delle norme locali rispetto a quelle romane, che non sarebbe cambiato per secoli nella dottrina del diritto comune.¹⁰⁴ Tra la multiforme legislazione statutaria descritta si può

¹⁰² Cfr. ZENDRI, *Banniti nostri temporis. Studi su bando e consuetudine...*, p. 6, nonché, *ivi*, pp. 5 – 8 e GROSSI, *L'ordine giuridico medievale...*, pp. 116 – 120.

¹⁰³ Cfr. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa...*, p. 61. Il Questa rappresenta la fase evolutiva del diritto nella quale assumerà con pienezza il carattere della “relatività storica”: relativo, per essere una norma sussidiaria e suppletivo rispetto alla legislazione concorrente non rappresentando la subordinazione solo formale delle norme locali. La sua forza non ne uscirà, tuttavia, danneggiata; rimarrà comunque un diritto qualificato da principi generali e categorie giuridiche capaci di ricomprendere nella loro sfera di applicabilità un numero indefinibile di fatti d'esperienza; cfr. anche gli approfondimenti in G. SANTINI, *I comuni di valle nel Medioevo – La Costituzione federale di Frignano (dalle origini all'autonomia politica*, Milano 1960, pp. 199 ss.; U. SANTARELLI, *Osservazioni sulla «potestas statuendi» dei Comuni nello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg., II, 19)* in (a cura di) A. LANDI *Ubi societas ibi ius Scritti di storia del diritto*, Tomo I, Torino 2010, pp. 207 – 266; ID., *Ius commune e iura propria: strumenti teorici per l'analisi di un sistema*, in *Ubi Societas ibi ius...*, pp. 515 – 543. Il Santarelli spiegando che il nodo del tema si circoscrive al “dialogo” tra *ius proprium* e *ius commune* afferma, riportando una citazione di Peter Weimar: «c'è un malinteso da dissipare: che il diritto comune abbia avuto vigore normativo, e che questo gli sia stato tolto dalle codificazioni; non è così: il diritto comune non è mai stato in vigore e non è mai stato abrogato», *ivi*, p. 515; ID., *Riflessioni sulla legislazione statutaria d'Italia*, in *Miscell. Stor. Della Valdelsa*, LXXXVII (1982), pp. 49 ss.

¹⁰⁴ Cfr. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa...*, p. 49. Il peso concettuale dell'idea di *ius commune* è della massima importanza: su essa si fonda e si collega tutta l'evoluzione

isolare una speciale manifestazione tipologica che a sua volta presenta un'infinita varietà di espressioni: è il caso degli statuti corporativi.

Tanto vale a qualificare il contesto storico giuridico nel quale insistono gli *iura propria* oggetto di questa ricerca: è evidente come dal quadro appena disegnato si sia potuto affermare il particolarismo giuridico che ha connotato il tardo medioevo e come, per citare Paolo Grossi, «non è lacerazione, non è rottura con il grande ordine unitario. È l'ordine complessivo che si sfaccetta, si complica in autonomie, si articola in una pluralità di ordinamenti conviventi»¹⁰⁵: in buona sostanza ciò che ne deriva è la descrizione di un mondo (anche giuridico) fondato sulle autonomie, dove si applicano e convivono una pluralità di ordinamenti ognuno delimitato dal suo ambito specifico e tipizzante. Questo complesso equilibrio sarà rotto con il passaggio dell'età moderna, per effetto delle pretese totalizzanti del nuovo soggetto politico forte, lo Stato.

dei sistemi dell'Europa continentale a partire dal XII secolo per giungere sino alle codificazioni. È stato un fenomeno dalla portata che si potrebbe, senza esagerare, definire epocale: è la descrizione pratica di come la scienza giuridica italiana si ingegnò per fare in modo che il diritto romano fosse legittimamente applicato, pur appartenendo ad altra epoca, in un efficiente coordinamento con le fonti locali, grazie allo sforzo interpretativo da parte dei giuristi.

¹⁰⁵ Cfr. GROSSI, *L'ordine giuridico...*, p. 151.

Parte II

CAPITOLO II

LA CORPORAZIONE DEGLI OREFICI DI PARMA ATTRAVERSO I SUOI STATUTI

1. Introduzione alla legislazione statutaria delle Corporazioni di Arti e Mestieri a Parma

La moltitudine e la proliferazione di fonti statutarie disciplinanti le Corporazioni di Arti e Mestieri, così in Emilia Romagna come in tutta l'Italia, rappresenta il limite principale della completezza di qualsiasi analisi o ricerca che verta su questo tema. Ciò vale anche senza considerare che le fonti corporative necessitano, per un'analisi adeguata, di essere lette attraverso una lente sistematica coordinandole, dunque, con sentenze, leggi positive e, più in generale, con le fonti comunali di *ius proprium*. Proprio per questo la gran parte di questo imponente tesoro di monumenti legislativi giace ancora piuttosto inesplorato, dopo essere stato a lungo dimenticato negli archivi e nelle biblioteche: una compiuta analisi comparativa richiederebbe dunque che venissero esaminati tutti gli statuti mercantili e artigiani delle cento città italiane, e, a meno di compiere un'enorme sforzo tecnologico di digitalizzazione di tutte le risorse riguardanti il tema oggetto di indagine, è d'obbligo precisare che con ogni probabilità il lavoro di ricerca sul diritto statutario delle corporazioni è destinato ad essere connotato da intrinseca incompletezza.¹⁰⁶

Tuttavia non è mai vano il tentativo di aggiungere alcuni tasselli al mosaico infinto rappresentato dalle Corporazioni di Arti e Mestieri, ed è proprio ciò che ci si propone di raggiungere con questa ricerca.

¹⁰⁶ Cfr. A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, pp. 5 – 7. Nell'introduzione al suo monumentale studio, che per completezza ancora oggi (dopo più di un secolo) rappresenta una fonte insostituibile nell'approfondimento del diritto statutario corporativo e comunale, l'autore offre una descrizione assai lucida dei limiti che sorgono dallo studio delle fonti di *ius proprium*.

Le Corporazioni di Arti e di Mestieri parmensi, benché potessero essere considerate come organi a sé stanti e quindi autonomi l'uno dall'altro, si diedero un'organizzazione basata su una logica federativa che prevedeva una disciplina condivisa, alla quale fare riferimento per ciò che riguardava gli aspetti comuni di tutte le varie associazioni di mercanti e mestieri.

Per ciò che riguarda le fonti statutarie delle singole arti, tutti gli statuti venuti alla luce appartengono per la gran parte al medesimo periodo, il XIV secolo, quando si verificò il definitivo assoggettamento della città di Parma a Milano (nel 1347)¹⁰⁷, quando la dipendenza della popolazione era ormai piena e assoluta e le Corporazioni erano ormai ridotte a organismi economici privi di rilievo politico.¹⁰⁸ Le notizie più antiche che riguardano le Arti e le Corporazioni di Parma provengono dalla legislazione comunale: negli statuti editi dal Ronchini del XIII secolo, dai quali si apprende come le Arti fossero divenute piuttosto fiorenti,¹⁰⁹ vengono descritti proprio gli organi che presero vita dalla “federazione” delle Arti parmigiane, e i rapporti tra queste ultime e i poteri municipali (con particolare riguardo alla giurisdizione).¹¹⁰

¹⁰⁷ Cfr. M. DALL'ACQUA, *Enciclopedia di Parma*, Parma 1998, p. 514. Si veda anche M. GENTILE, *La formazione del dominio dei Rossi tra XIV e XV secolo*, in (a cura di) L. ARCANGELI – M. GENTILE, *Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007, p. 24; A. PEZZANA, *Storia della città di Parma continuata da Angelo Pezzana*, Vol. I, Bologna 1837, pp. 7 ss. e I. AFFÒ, *Storia della città di Parma scritta dal P. Ireneo Affò*, Tomo IV, Parma 1795.

¹⁰⁸ Cfr. A. LATTES, *Le corporazioni artigiane secondo recenti pubblicazioni statutarie*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 3 (1917), pp. 4 – 5.

¹⁰⁹ Cfr. AFFÒ, *Storia della Città di Parma...*, p. 164. Così anche V. PANCIOTTI, *I Paratici piacentini e i loro statuti*, Vol. I, Piacenza 1925, p. 15: «La mercatura era giunta a quell'epoca (al principio del XIII secolo a grandissima reputazione, talchè fattasi la società dei mercanti essi erano giudicati dal Podestà loro proprio e dai loro consoli con certe leggi e statuti loro proprii, assai prudenti». Nell'introduzione all'edizione degli statuti dei paratici piacentini si spiega che l'incremento di rilevanza politica delle Arti parmigiane era dovuto principalmente al traino dell'Arte della Lana, la quale già nel Duecento aveva sotto di sé quindici corporazioni: «Determinamus, quod rectores cognoscant inter infrascriptos negociatores civ. Parmae et episcopatus, scilivet: cambiatores, drapperios, beccarios, calzolarios, bardos, sellarios, sartorios, napparios, zoppellarios, et ferrarios». Nel 1253 si aggiunsero poi le seguenti arti: *aurifices, textores pignolati, cartarii, coronarii, paterii, et pellizarii opere domestico et selvatico, speciales, textores, pannorum de lana, et fibularii de aurichalco*, cfr. PANCIOTTI, *I Paratici piacentini...*, pp. 20 – 21.

¹¹⁰ Cfr. MICHELI, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri...*, pp. 12 – 16.

2. L'apparato istituzionale delle Arti

L'influenza del Comune rispetto all'istituzione corporativa finì per divenire un modello quando venne a delinearsi, più o meno definitivamente, la sua struttura organica. Questa, non presentando significative variazioni di Arte in Arte, può definirsi pressoché identica tra tutte le corporazioni,¹¹¹ dal momento che è derivata dalla struttura organica comunale, sulla base della quale venivano determinati i titolari delle cariche pubbliche cittadine, assegnate secondo un metodo, diremmo oggi, proporzionale, per il quale le circoscrizioni comunali fondamentali, corrispondenti ai quartieri cittadini, dovevano essere tutti egualmente rappresentati.¹¹²

La funzione legislativa, quella di maggior rilievo per la vita dell'Arte, era appannaggio dell'Assemblea. Quest'ultima infatti era deputata alla riforma e alla redazione degli statuti, quale legge vigente, anche attraverso l'ausilio di uno dei vari organi collegiali che amministravano le Arti: l'Assemblea dei Quaranta, o nel proprio organo rappresentativo ristretto denominato Consiglio dei Quaranta, composto dagli uomini probi dell'Arte. Tale Assemblea, composta da uomini di età maggiore di venticinque anni, era investita sia di una funzione deliberativa che consultiva: le modifiche allo statuto potevano essere deliberate anche dall'organo rappresentativo minore, il Consiglio dei XV, purché venisse prima acquisito il parere favorevole del Consiglio dei XL.¹¹³

Gli altri organi collegiali dell'istituzione corporativa di Parma corrispondevano a: l'Assemblea generale, il Consiglio dei Quindici e dei Quattro Sapienti.¹¹⁴ Tali organi

¹¹¹ Cfr. MICHELI, *Gli Statuti delle Corporazioni...*, p. 23. A Parma con il termine *artes o misteria* si indicavano genericamente le arti minori, ma bisogna precisare che negli statuti relativi a diverse tipologie di professioni i termini *ars*, *collegium*, *universitas*, *comunitas* e *misterium* vengono utilizzati promiscuamente, a quanto pare senza distinzioni di sorta. Tuttavia è noto come a Parma le arti che potremmo definire maggiori fossero quelle dei Beccai, dei Calzolari, dei Fabbri ferrai e dei Pellicciai.

¹¹² Cfr. PINI, *Città, comuni e corporazioni...*, pp. 18-22.

¹¹³ Cfr. COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, pp. 96-107.

¹¹⁴ Cfr. COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, p. 99. Una volta deliberati i capitoli dello statuto l'Anziano giurava, toccandoli con la mano, di osservare e farli osservare procedendo alla loro pubblicazione mediante lettura. Il libro degli Statuti successivamente veniva posto a disposizione della collettività depositandolo nella sagrestia di San Bartolomeo.

avevano la facoltà di emendare, correggere o arricchire gli Statuti, come anzidetto, previo parere favorevole del Consiglio dei XL, purché le prescrizioni statutarie non venissero alterate nella loro sostanza: l'azione di inserire dolosamente nuove prescrizioni, al fine di arricchire una corporazione ai danni di un'altra, costituiva un crimine.¹¹⁵

Una volta assunte le determinazioni che avrebbero emendato o sostituito gli statuti previgenti, l'iter legislativo si concludeva con la promulgazione e pubblicazione degli statuti tramite lettura, ad opera dalla stessa Assemblea in una seduta pubblica, così che nessun membro potesse invocare a giustificazione delle proprie infrazioni l'*ignorantia legis*, non rappresentando, quest'ultima, una causa di giustificazione o di esclusione della punibilità.

L'Assemblea era altresì gravata dall'incombenza di ammettere coloro i quali volessero aggregarsi all'arte previo espletamento di un periodo di apprendistato la cui durata subiva variazioni, in alcuni casi significative, in ragione dell'arte esercitata, e previo superamento di un esame di idoneità, che doveva essere valutato dall'Anziano, dai Consoli, dal Massaro e da quattro uomini scelti tra i migliori artigiani della categoria di cui voleva far parte il candidato. Il luogo di adunanza dell'Assemblea era stato individuato nella Chiesa di San Pietro, e l'inizio della celebrazione dell'assemblea era rappresentato dal suono delle sue campane.

Per far parte dell'Assemblea erano previsti speciali requisiti in ordine a età e provenienza: si poteva entrare a farne parte una volta raggiunti i diciotto anni di età, a condizione di essere nati a Parma, nonché di essere pubblici merciai,¹¹⁶ e di aver prestato giuramento di osservare gli Statuti e di obbedire all'Anziano e ai Consoli, requisiti necessari per poter essere iscritti nel rotolo e nella matricola dell'arte.

Il Consiglio dei Quindici Sapienti aveva funzioni del massimo rilievo per la vita della Corporazione: lo potremmo infatti equiparare ad un moderno consiglio di amministrazione per il tipo di incombenze svolte e la sua composizione mutava allo scadere di ogni trimestre.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ In questo caso il senso del termine "merciai" non corrisponde alla relativa corporazione ma all'attività di negoziare pubblicamente qualsiasi merce.

¹¹⁷ Cfr. COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, p. 101.

Qualora i XV Sapienti fossero stati convocati dagli Anziani, i suoi componenti avrebbero dovuto sancire la validità dei negozi con la loro presenza fisica all'atto del loro compimento; l'organo era inoltre il detentore dei denari dell'Arte (fino all'introduzione del Massaro), dei relativi diritti e disponeva di pieni poteri in ordine ai provvedimenti da adottare nel comune interesse, tuttavia non aveva il potere di disporre autonomamente del denaro comune, poiché qualsiasi decisione che potesse intaccare il patrimonio dell'Arte doveva essere sorretta dal parere del Consiglio dei Quaranta Sapienti, alla luce del ruolo anche consultivo di cui era investito, da espletarsi in seno all'Assemblea generale.

Le cariche individuali, i cosiddetti "gli Ufficiali dell'Arte" cui si allude negli statuti, sono strutturate similmente in ogni Arte, e, anche in questo caso, non si rilevano significative variazioni, anche allargando l'indagine a realtà comunali differenti da Parma; essi erano: l'Anziano, il Console, il Massaro, il Nuncio e il Notaio.

I Consoli, nome riutilizzato per le supreme cariche comunali di derivazione romana, erano i rappresentanti del sodalizio che riunivano in sé il potere amministrativo e giudiziario.¹¹⁸ I Consoli, eletti in numero variabile a seconda del differente peso economico e politico di ogni arte, svolgevano altresì importanti funzioni politiche e di governo in seno alla corporazione: essi erano deputati al mantenimento della pace tra i membri, che dovevano proteggere da ogni offesa reale o personale, opponendosi a qualsiasi forma di prevaricazione del governo nei loro confronti e rappresentandoli in Tribunale per tutelare i loro interessi.¹¹⁹ Le attribuzioni esecutive dei consoli consistevano nel far in modo che ogni membro dell'Arte rispettasse ossequiosamente i precetti statutari della corporazione di appartenenza: a tal uopo erano onerati di visitare le botteghe per ispezionarle e verificare che non venissero perpetrate frodi con l'utilizzo di pesi, misure e monete false, illecito che legittimava i consoli anche all'esercizio del potere sanzionatorio e disciplinare anche con pene gravissime, come

¹¹⁸ Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione...*, pp. 36 – 37. In alcune realtà geografiche vennero successivamente chiamati Podestà, nome usurpato dalle alte cariche mercantili, ma ben presto, tale mutamento portò a significative rivolte e tumulti tra chi aspirava a ricoprire questo ruolo al punto tale che in molte città, Parma compresa, si abbandonò l'uso del termine podestà riferito alle cariche mercantili. Se ne ha notizia negli statuti comunali del 1253, pp. 126, 177, 187, 191 e 412 e negli Statuti Comunali del 1490 pp. 18 e 106.

¹¹⁹ Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione...*, p. 36.

si vedrà nel corso della trattazione particolare degli Orefici.¹²⁰ Infine, i Consoli avevano il compito di vigilare sui negozi tra i membri dell'arte sotto pena di nullità e di custodirne i diritti. Il loro incarico durava un anno, al termine del quale il console non poteva essere rieletto se non trascorso un ulteriore anno dallo scadere del mandato precedentemente ricoperto.

Per alcune Corporazioni erano previste figure ausiliarie quali il nuncio e il notaio: il primo, noto anche come *servitore*, *missum* o *currerium*, aveva il compito di far eseguire le determinazioni, le sentenze e le decisioni prese dai Consoli sia che consistessero nell'intimazione di pagamento rivolta ai creditori, sia che si trattasse di una vera e propria esecuzione reale o personale.¹²¹ I secondi assistevano invece alle adunanze dei consoli delle quali redigevano i verbali, apponevano la propria autentica agli atti prodotti dalla corporazione e dai suoi organi e li conservavano depositati presso il loro archivio.¹²²

Queste cariche erano ricoperte da un numero variabile di soggetti, che muta a seconda del periodo di emanazione degli statuti. Mutevole risulta anche la natura di questi uffici: gradualmente si avverte il passaggio dall'obbligatorietà dell'incarico, inteso come *honor* di cui il destinatario poteva fregiarsi, con la conseguente gratuità dell'ufficio, a incarichi a titolo oneroso per i quali erano previste laute retribuzioni.¹²³ Al fine di nominare Anziani e Consoli si teneva un'adunanza generale, che ne prevedeva l'elezione in un'unica assemblea; il mandato era annuale e durava dal giorno di sant'Ilario a quello dell'anno successivo.

Al vertice della gerarchia delle posizioni di potere delle Corporazioni vi era l'Anziano, che per poter essere eletto era richiesto che fosse membro dell'Arte, oltre ad aver superato i venticinque anni di età; il suo potere decisionale, relativo a deroghe o integrazioni statutarie, era subordinato all'approvazione della maggioranza degli iscritti, a pena di nullità delle decisioni assunte.¹²⁴

Il Massaro era l'economo della Corporazione, al quale venivano attribuite tutte le funzioni connesse alla contabilità dell'associazione: egli prestava giuramento prima

¹²⁰ Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione...*, p. 37.

¹²¹ Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione...*, p.50.

¹²² Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione...*, p.50.

¹²³ Cfr. COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, p.102.

¹²⁴ *Ibidem*.

del suo insediamento e riceveva il passaggio di consegne da chi lo aveva preceduto, alla presenza del Console e dell'Anziano. Il Massaro si distingueva anche per l'esercizio di due funzioni particolari all'interno della struttura corporativa: l'esazione della *antartica* ¹²⁵ e, successivamente, la conservazione dei libri sociali ¹²⁶ della Corporazione.

Il Sindaco generalmente non faceva parte della Corporazione e fin dai primordi della sua previsione negli statuti era stipendiato; aveva funzioni di controllo sugli altri organi e nei confronti dello statuto stesso ed era il detentore di poteri anche in ambito giudiziario, dal momento che egli aveva l'incarico di rappresentare in giudizio i membri e di promuovere le denunce anche contro l'Anziano, qualora avesse violato le norme statutarie.

Resta da precisare che in tutti gli statuti era prevista l'ereditarietà della professione, come un privilegio da tramandare di padre in figlio: invero negli statuti stessi era stabilito che niente era dovuto dal "figlio dell'arte" al momento della morte del padre: l'erede infatti era solo tenuto al superamento dell'esame di idoneità per essere immatricolato nell'Arte.

Per concludere, anche se non erano una vera e propria istituzione in seno alla corporazione, si intende brevemente trattenersi su una figura istituzionale di rilievo per la vita corporativa, sebbene non sia appartenuta a molte città: i Sensali.¹²⁷

¹²⁵ Cfr. COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, p. 104. Presumibilmente l'autore del saggio dal quale è stata estratta l'informazione si riferisce all'esazione dell'annuale canone di locazione.

¹²⁶ I libri che dovevano essere conservati erano quattro: la matricola, nella quale erano contenuti tutti i nomi dei membri dell'Arte, che quindi avevano pagato regolarmente le tasse, il libro delle assemblee e il libro delle entrate e quello delle spese, quest'ultimo tenuto esclusivamente sotto la speciale responsabilità del massaro. I libri dell'Arte variano però a seconda della Corporazione: ad esempio, l'Arte dei Beccai teneva una sorta di registro dove venivano annotate le "venture" per le "donzelle" da maritare e i nomi dei macellai del territorio, detto registro si chiamava "libro appartato"; oppure le Arti dei Lardaroli, dei Cassonieri, e dei Sogari avevano l'obbligo di tenere il cosiddetto "libro delle ragioni" nel quale vi sono annotate le sanzioni pecuniarie in cui incorrevano gli iscritti con i relativi motivi, nonché i conti del Massaro. Sul punto cfr. L. VIGNALI, *Il lessico degli statuti dell'arti di Parma (1421-1773)*, Parma 2010, pp.106-107.

¹²⁷ A Parma si ha notizia dell'utilizzo di tale figura già negli Statuti comunali del 1255. Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale...*, p. 109.

Se in alcune città i Sensali si organizzarono secondo una propria corporazione, a Parma erano dipendenti in parte dal Comune e in parte dalle Arti: ¹²⁸ essi svolgevano una funzione di mediazione nei negozi e nei traffici commerciali, ed ebbero, per il loro ruolo, il grande merito di agevolare e far incrementare gli scambi negoziali tra i mercanti, assumendo successivamente il carattere di pubblici ufficiali, degni di piena fede in giudizio, arrivando a surrogare i notai nel loro ruolo “certificativo”. Ai Sensali era fatto esplicito divieto di costituire società con i commercianti e trattare singole operazioni per conto proprio o per conto altrui: in sostanza incontravano l’esplicito divieto di ricoprire posizioni di interesse nei negozi nei quali questi intervenivano e dovevano osservare e garantire l’imparzialità della loro azione.

La negoziazione tramite l’ausilio dei sensali doveva avvenire nel massimo riserbo di questi circa le determinazioni contrattuali: essi, ai quali poteva essere addebitata una sorta di responsabilità contrattuale, per come la intenderemmo in termini contemporanei, non potevano abbandonare ingiustificatamente le trattative. Quando il contratto si apprestava ad essere concluso essi dovevano convocare le parti, che, in presenza, dovevano reciprocamente garantire l’irrevocabilità degli accordi presi e consegnare una somma di denaro a titolo di caparra per gli impegni economici e contrattuali assunti. ¹²⁹

3. Parma «città d’oro»

La città di Parma vanta un’antichissima tradizione legata all’oro: ne è chiaramente una prova la stessa dicitura riportata sul gonfalone della città, nella quale si legge “Aurea

¹²⁸ Cfr. COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, p. 109. Queste prescrizioni si trovano per esempio negli statuti di Pisa, Firenze, e Milano: dalle norme emerge una straordinaria rigidità delle pene per coloro i quali si rivolgevano ad un soggetto che esercitasse abusivamente tale funzione, disponendo sanzioni sia per l’abusivo che per il mercante che si fosse avvalso della sua opera. A Pisa i sensali erano obbligati a indossare segni distintivi di riconoscimento, in particolare un anello con i simboli decisi dai Consoli.

¹²⁹ *Ibidem*.

Parma".¹³⁰ La tradizione storica, tramandata tra i tanti da Ireneo Affò e Angelo Pezzana, narra che, in età bizantina, la città fosse denominata *Chrysopolis*¹³¹ - città dell'oro – per via del fatto che essa custodiva varie riserve auree, utili, tra le altre cose, al finanziamento di opere belliche, divenendo presumibilmente sede dell'erario militare, ipotesi sorretta dal ritrovamento di un tesoro durante gli scavi per la costruzione del Teatro Regio.¹³²

L'età bizantina ebbe breve durata a Parma,¹³³ perché già al principio del VII secolo la città cadde sotto il dominio dei Longobardi. Tale cambio di dominazione che ha interessato la città, stando alla fama di cui godono le popolazioni barbariche circa la

¹³⁰ Cfr. E. ERCOLANI COCCHI, *Aurea Parma circolazione monetale e tesaurizzazione*, in (a cura di) D. VERA, *Storia di Parma 2 – Parma romana*, Parma 2009, pp. 339 – 365. Parma è stata interessata nel corso del tempo da importanti ritrovamenti di monete d'oro quale eredità dell'impero Bizantino: uno dei più preziosi avvenne nella zona di San Prospero Parmense nel 1871 costituito da 8 porzioni di barre fuse. Altri dodici pezzi sono conservati al Museo Archeologico Nazionale di Parma, il quale custodisce la preziosissima Collezione Numismatica iniziata dai Borbone e arricchita da Maria Luigia.

¹³¹ Cfr. B. ZUCHELLI, *Chrysopolis: una problematica denominazione di Parma*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», LVII (2005), pp. 333 – 360. Come afferma Zucchelli nel suo saggio è opinione largamente diffusa che Parma per tutto il Medioevo si sia chiamata Chrysopolis. Le prime conferme delle tesi prospettate in questo senso provengono ad inizio del secolo scorso ad opera dello studioso austriaco Wilhem Kubitschek, il quale aveva notato una singolare connessione di Crisopoli con la storia di San Donnino. Tra i testi più importanti presi in considerazione dallo studioso posti a fondamento della sua tesi vi è quello dell'Anonimo Ravennate. La prima riflessione profonda sul tema verrà da Ireneo Affò nella sua *Storia della città di Parma I*, che chiosa sull'argomento: "non riman dubbio sulla cangiata denominazione".

¹³² Cfr. M. DALL'ACQUA – M. LUCCHESI, *Parma città d'oro*, Calstelbolognese 1979, p. 34. Il motivo per il quale la denominazione di Parma in età Bizantina fosse città d'oro o città dell'oro, lascia tuttora alcune perplessità. A proposito del tesoro si veda quanto scritto da ZUCHELLI, *Chrysopolis...*, p. 359; nonché da A. TRUINI, *Pietre e potere: città e istituzioni politiche nella storia dell'Italia antica e moderna*, vol. 1, Viareggio 1996, p. 164; E. ERCOLANI COCCHI, *Trouvailles de monnaies d'or romaines en Emilie*, in *L'Or Monnayé. Trouvailles de monnaies d'or dans l'Occident Romain. Acte de la Table ronde*, Parigi 1992, p. 133. Il tesoro, costituito da monete e gioielli, di cui si fa menzione, fu rinvenuto durante gli scavi per la costruzione del Teatro Regio a Parma ed è attribuibile all'età di Gallieno (253 – 268 d. C.).

¹³³ Cfr. R. GRECI, *Parma*, Spoleto 2017, pp. 56 – 58 e J. FERLUGA, *L'esarcato*, in *Storia di Ravenna, II/1: Dall'età bizantina all'età ottoniana. Territorio, economia e società*, in (a cura di) A. CARILE, Venezia 1991, pp. 351-377; sul dominio longobardo a Parma si veda: C. AZZARA, *I territori di Parma e Piacenza in età longobarda*, in (a cura di) R. GRECI, *Storia di Parma: Parma medievale. Poteri e istituzioni*, vol. I, 2010, in particolare le pp. 17 – 40; P. M. CONTI, *Note e spunti su Parma longobarda*, in «Aurea Parma», 4 (1962), pp. 207 – 215.

loro qualità di rozzi guerrieri, potrebbe indurre a ritenere che “Parma città d’oro” finisse laddove iniziasse il dominio longobardo. Questo luogo comune tuttavia dovrebbe essere sovvertito alla luce del dato che i longobardi padroneggiavano abilmente l’arte orafa. Non è un caso che proprio a degli orefici longobardi parrebbe attribuibile, se non la sua completa forgiatura qualche intervento di rimodellamento, una delle opere di arte orafa più famose di tutto il Medioevo: la corona ferrea. Proprio per l’altissimo valore simbolico, il prezioso diadema fu usato dai re Longobardi, e poi da Carlo Magno (che lo ricevette nel 775) e dai suoi successori, per l’incoronazione di ognuno dei re d’Italia fino al XIX secolo.¹³⁴

La maestria degli Orefici longobardi rappresentò un nuovo capitolo nella storia della lavorazione dell’oro a Parma, con risultati di grande valore artistico, come dimostrato da un eccezionale ritrovamento avvenuto in Borgo della Posta.¹³⁵ Durante i lavori di restauro di un palazzo, è stata ritrovata una tomba risalente al VII secolo, riferibile con

¹³⁴ Cfr. C. BERTELLI, *La corona ferrea*, Milano 2017, p. 4 ss. Il prezioso capolavoro fu commissionato dalla regina Teodolinda e, per la sua forgiatura, si pensa che sia stato utilizzato un chiodo della croce di Gesù. Proprio per tale motivo la corona divenne un oggetto di straordinario valore simbolico, che legava il potere di chi la usava a un’origine divina e a una certa continuità con l’Impero Romano. Sull’argomento si veda anche R. BOMBELLI, *Storia della Corona Ferrea dei Re d’Italia*, Firenze 1870, pp. 20 ss. Il Bombelli si avvale dei contributi forniti dagli scritti risalenti al VI secolo di ecclesiastici milanesi: «Gli scrittori milanesi avendo seguitato gli annali di lor patria, asseriscono che ad esso sia stata imposta la corona istituita dalla regina Teodolinda, quella corona cioè d'oro, ma fornita di un interno cerchio di ferro, pel quale in seguito venne in gran fama nell'italico regno dei Longobardi col nome di corona ferrea. A tal luogo si accrebbe splendore, dopo che la corona ferrea, della quale parlai, ivi s'incominciò a custodire, e dopochè con essa stessa s'incominciò ad incoronare ivi i re. Imperciocchè dicono gli annali milanesi che l'arcivescovo di Milano sia stato insignito dal pontefice Gregorio del diritto di potere, vacando il seggio regale in Italia, dopo quattordici giorni convocare un concilio de' suoi suffraganei, e creare mediante il loro voto un re, e coronarlo in Monza colla corona ferrea istituita dalla regina Teodolinda. Paolo non espose in verun luogo che un re dei Longobardi facesse uso di questo diritto; anzi egli disse che presso costoro era in costume di porgere un'asta a colui che era stato dichiarato re. Però per non togliere ogni autorità ai Milanesi, giova sapere che questa corona ferrea dopo Carlo Magno fu in seguito da tutti i re d'Italia solennemente usata; e che non è inverosimile che Gregorio concedesse a Teodolinda, dietro sua preghiera, il detto privilegio, sia per contra cambiare i favori della regina, verso cui egli confessa nelle lettere di essere molto obbligato; sia per accrescere all'arcivescovo alquanto di quella dignità che negli anni antecedenti egli conosceva essere stata danneggiata ed umiliata dalla in civiltà longobarda».

¹³⁵ Cfr. G. MONACO, *Oreficerie Longobarde a Parma*, Parma 1955, p. 15. Il ritrovamento avvenne del tutto casualmente nel Novembre del 1950.

certezza al dominio longobardo su Parma, all'interno della quale sono stati rinvenuti gioielli e monili di ogni tipo, di sfolgorante splendore, ora esposti al Museo Archeologico Nazionale di Parma.¹³⁶

Date queste premesse non è irragionevole supporre che Parma, attraverso tutta la sua storia e il susseguirsi di dominazioni diverse, sia giunta al Medioevo rappresentando un distinto centro di lavorazione dell'oro, e probabilmente questo è uno dei motivi per i quali si hanno notizie particolarmente precoci di una Corporazione di Orefici indipendente.¹³⁷

Nella realtà bassomedioevale, a seguito della riorganizzazione delle attività artigianali che fece seguito ai fenomeni di inurbamento, l'oro veniva inizialmente lavorato in seno alla Corporazione dei fabbri ferrai, che nel contesto di Parma era peraltro una delle Corporazioni più influenti, perché faceva parte con Beccai, Calzolari e Pellicciai delle cosiddette Quattro Arti, cioè le Arti Maggiori, destinate ad esercitare un rilevante peso sulle vicende politiche di Parma soprattutto nella seconda metà del Duecento.¹³⁸ A

¹³⁶ Cfr. MONACO, *Oreficerie Longobarde...*, pp. 19 ss. L'importante scoperta fu studiata proprio dal Prof. Monaco, il quale affermò che trattavasi del corredo funebre della sepoltura di una donna longobarda. Il corredo vanta la presenza di gioielli di valore inestimabile e dalla straordinaria bellezza, tra i quali merita menzione speciale una fibula d'oro a scudo. Lo studio dei particolari della fibula consentì al prof. Monaco di datare gli oggetti rinvenuti e inquadrarli proprio come appartenenti al popolo longobardo.

¹³⁷ Cfr. A. RONCHINI, *Statuta Communis Parmae Statuta ab anno 1266 ad annum circiter 1304*, in *Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, Parma 1857, p. 187, dove risulta per la prima volta che l'Arte degli Orefici sia indipendente da ogni altra: «Determinatio compositionis mercadanciae. In nomine Domini amen. Nos Johannes de de Columnio, et Gerardus Scaravaxia, et Jacobus Abrae, et Matheus Buthulini, electi a domino Roberto Manfredi Pizi Potestate Parmae in Consilio generali Parme facto ad sonum campanae in Palacio Communis sine fraude coadhunato ad dixernendum et separandum et temrinandum quae sunt placita et banna mercadanciae Parmae, videlicet quae debeant exerceri et fieri per Rectores mercadanciae, a placitis et bannis Communis civitatis Parme, ita dicimus in concordia et determinamus: quod Rectores mercadanciae cognoscant inter infrascriptos negociatores civitatis Parmae et episcopatus, scilicet Cambiatores, Drapperios, Beccarios, Calzolarios, Callegarios, Drapperios panni lini, Merzadros, Corezarios, Boarolos, Sallarios, Sartorios, Napparios, Zappellarios, Parolarios, et Ferrarios [additum est huic compositioni quod Aurifices, Textores pignolati, Cartarii et Coronarii, Patterii, Pellizarii, operae domesticae et salvaticae, Speciales, et Textores pannorum de lana, et Fibularii de auricalco sin teodem modo et forma in hac determinatione, ut praedicta quindecim misteria sunt. Et haec adjectio facta fuit in 1253 [...]]»

¹³⁸ Cfr. MICHELI, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri...*, p. 8.

Parma abbiamo notizia dell'esistenza di una Corporazione degli Orefici, come Arte indipendente già nel 1253, quando essi furono inclusi nel novero delle Arti che erano soggette alla giurisdizione speciale esercitata dai Rettori della Mercadanzia, cioè dai supremi funzionari della Società dei mercanti;¹³⁹ nonostante sia intuibile che l'Arte avesse contestualmente iniziato la propria produzione statutaria corrispondentemente all'indipendenza dai Ferrai, le fonti che si sono conservate e sono pervenute ai giorni nostri sono tutte molto più tarde rispetto al XIV secolo, alle quali si intende riservare una trattazione specifica per ognuna di esse.

¹³⁹ Cfr. MICHELI, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri...*, p. 8

CAPITOLO III

Lo statuto degli Orefici di Parma del 1509.

1. Il contesto storico: Parma nel XVI secolo.

Nei primi anni del Cinquecento, Parma era reduce da una serie di disordini politici e istituzionali che avevano condotto il Comune ad una fase di instabilità amministrativa e di decadenza economica. Fino al 1499, la città era stata sotto il controllo milanese e l'aggressiva politica condotta da Lodovico il Moro, caratterizzata da iniziative belliche, quali la guerra condotta contro Pier Maria Rossi, e dall'esercizio di una significativa pressione fiscale, si facevano avvertire sulla cittadinanza e sull'economia della zona in tutta la loro intensità.¹⁴⁰

I *leitmotiv* della storia quattrocentesca di Parma erano stati *in primis*, la sua segregazione a zona periferica rispetto alle altre città padane, *in secundis*, la riottosità della potente feudalità locale, con il conseguente avvilitamento del ruolo del Comune inteso come istituzione.¹⁴¹

Gli esiti cinquecenteschi della storia parmigiana vedranno colmarsi tutti i vuoti di potere che si erano generati, soprattutto negli ultimi anni del Quattrocento, per effetto di un reciproco annullarsi delle forze in campo, fino al ritrovamento di una certa stabilità politica, alla quale si pervenne da un lato, affidando la direzione della politica cittadina a un Podestà forestiero, che garantisse una certa imparzialità nel governo,

¹⁴⁰ Cfr. R. GRECI, *Il travaglio quattrocentesco e l'esplosione del disagio*, in (a cura di) ID., *Parma Medievale, economia e società nel Parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1978, pp. 225-226. Il persistente effetto depressivo di tali politiche fiscali sull'economia può essere colto, tra l'altro, da una supplica del 1494, con cui i mercanti parmensi lamentavano l'insostenibilità della nuova tassazione imposta da Ludovico il Moro; persino i mercanti della lana, un po' ovunque noti per essere economicamente potenti, si dolevano delle decisioni prese ai loro danni dall'amministrazione.

¹⁴¹ Cfr. GRECI, *Il travaglio quattrocentesco e l'esplosione del disagio...*, pp. 225 – 226.

imponendosi sulle spinte individualistiche sottese agli interessi feudali e, dall'altro, con l'elevazione della città a capitale di uno "Stato", e a sede di una corte.¹⁴²

Al ritorno di Lodovico il Moro, il re di Francia Luigi XII, ancora proprietario della Lombardia, volle punire i ribelli che gli si erano rivoltati contro, e per vendetta mandò a Parma un esercito con venti pezzi di artiglieria, per mezzo dei quali la città «venne trattata come una preda».¹⁴³

Un passo di un manoscritto coevo dei fatti, il cui autore è il cronista parmigiano Da Erba, descrive il dominio francese come caratterizzato da «tirannia et con violentie», con la città, in questa fase «da discordie civili continotivamente estermata». ¹⁴⁴ La situazione pareva disastrosa, equiparabile alla devastazione di una guerra: a Parma dilagava una miseria tale che il popolo fu costretto a mendicare presso i conventi e, tra le altre cose, il governo fu costretto a limitare il prezzo delle derrate alimentari.¹⁴⁵

Alla situazione, di per sé già compromessa, si aggiunse una feroce pestilenza che afflisse l'Italia intorno al 1504 e che infettò anche Parma: di essa ci fornisce un dettagliato resoconto il cronista Leone Smagliati, ¹⁴⁶ secondo cui l'epidemia di peste,

¹⁴² Cfr. L. ARCANGELI, *Sul linguaggio della politica nell'Italia del primo Cinquecento: le fonti della città di Parma*, in (a cura di) L. ANTONELLI - C. CAPRA e M. INFELISE, *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, Milano 2001, p. 76-113; L. ARCANGELI, *Tra Milano e Roma: esperienze politiche nella Parma del primo Cinquecento*, in (a cura di) G. PERITI, *Emilia e Marche nel Rinascimento. L'identità visiva della «periferia»*, Azzano San Paolo 2005, p. 89-118.

¹⁴³ Cit. V. PALTRINIERI, *Parma*, Roma 1929, p. 128. L'autore prosegue nella cronistoria specificando che a Parma furono imposte fortissime taglie e il contado fu saccheggiato con ogni sorta di insolenza e prepotenza.

¹⁴⁴ Cit. U. BENASSI, *Storia di Parma*, (1501-1512), vol. I, Parma 1899, p. 1. Benassi riporta anche il manoscritto del Da Erba di riferimento: «ms. Parm. 1193, sez. 2; foglio 12 t. del *Compendio*»

¹⁴⁵ Si veda la cronaca coeva di Leone Smagliati, che annota in questi anni molti episodi di saccheggi, omicidi, violenze, carestie, pestilenze: L. SMAGLIATI, *Cronaca parmense (1494-1518)*, a cura di S. DI NOTO MARRELLA, Parma 1970.

¹⁴⁶ Cfr. BENASSI, *Storia di Parma...*, p. 105. Benassi citando dal manoscritto di tale cronaca riporta le parole del cronista «e principiò quell'anno 1504, e durò gran parte del seguente 1505. E tanto ne moriva, che molti se ne trovava che non gli andava dietro alcuno parente né altro (...). E durò tal mortalità per la carestia fino per tutto Zugno 1505.».

la cui gravità si poteva agevolmente intuire dalla prosperità degli affari del Monte di Pietà cittadino, decimò in modo severo la popolazione parmigiana.¹⁴⁷

Nonostante la situazione critica vissuta dalla cittadinanza e dall'economia locale, la ricca e potente nobiltà non mancava occasione di dar sfoggio della propria agiatezza con noncurante sfoggio del lusso: tale sfrontatezza rese necessario l'intervento del Consiglio degli Anziani, per porre un freno agli eccessi dei nobili con l'emanazione di nuove leggi suntuarie nel 1506.¹⁴⁸

Lo stato d'inquietudine del popolo cominciava però a diventare pericoloso per il sovrano francese, che si vide costretto a rinforzare le mura e il fossato a difesa di Parma: la sua preoccupazione per la protezione della città era connessa ad un interesse personale per il governatore francese e a un'esigenza strategica: Parma si trovava infatti in una posizione ambita poiché era situata al confine tra Lombardia e Stato Pontificio, e Luigi XII voleva privare con ogni mezzo lo Stato della Chiesa delle possibilità di allargare i propri confini.

I dominatori francesi continuavano a sfinire la città e a esaurire le sue risorse: i cittadini giunsero a rimpiangere Lodovico il Moro, che tornò per brevissimo tempo a Parma, accolto con giubilo dalla città, infedeltà che i parmigiani pagarono amaramente, dal momento che i soprusi dei francesi si fecero ancora più feroci.¹⁴⁹

L'avidità di Luigi XII era alla base delle imposte e delle taglie¹⁵⁰ strozzanti che gravarono sulle casse della città per tutta la durata del suo regno: fu un periodo in cui nel distretto di Parma si era soliti deliberare di continuo su come trovare nuove entrate per rimpinguare la Camera Regia e allo scopo era consentito qualsiasi tipo di mezzo.¹⁵¹

¹⁴⁷ Cfr. BENASSI, *Storia di Parma...*, pp. 106-107. L'autore fornisce a titolo esemplificativo i dettagli degli utili del Monte di Pietà nell'anno 1505: in base alla relazione firmata dal notaio Gaspare del Prato gli utili registrati in quell'anno ammontarono a 25.559 lire, di cui 6712 lire di pegni vivi, per un valore di 20.198 lire, *ivi* 106.

¹⁴⁸ Cfr. BENASSI, *Storia di Parma...*, pp. 114 – 115.

¹⁴⁹ Cfr. BENASSI, *Storia di Parma...*, pp. 5 – 6.

¹⁵⁰ Cfr. L. ARCANGELI, *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano 2003, pp. 123-148, per Parma nelle guerre d'Italia si vedano anche le pp. 401 ss.

¹⁵¹ Cfr. BENASSI, *Storia di Parma...*, pp. 5 – 19. L'autore riporta che era stato deliberato che venissero riscossi da giugno fino a Natale tre denari imperiali per ogni staro di frumento, in aggiunta al dazio già previsto. Successivamente furono imposte delle taglie anche

Gli obbligati al pagamento delle gravosissime taglie erano, tra gli altri, i mercanti, e chiunque facesse parte di un'Arte o di un mistero. Si operarono prelievi di denaro anche sulle casse delle Corporazioni: furono redatte le liste dei sedici mercanti più ricchi di ogni Arte e si stabilì che da esse dovessero essere estratti per sorte tre nomi che sarebbero stati obbligati a fornire le garanzie per il pagamento di tutti gli altri.¹⁵² Le imposte e gli oneri di cui si è appena fatta menzione sono solo una parte dei pesi che gravavano sulla comunità parmigiana sotto il dominio francese, e lasciano bene intendere quali effetti negativi produssero sull'economia cittadina.

L'esaurimento della pestilenza e delle carestie che afflissero Parma in quegli anni portò a un limitato rinnovamento, che si può comunque considerare un segnale di ripresa, in combinazione ad un considerevole aumento demografico, per via del trasferimento in città degli abitanti delle campagne: di conseguenza molti statuti, fra i quali anche quelli delle Arti e dei Mestieri, furono rinnovati e si arricchirono di nuove norme o videro emendate quelle esistenti.

Per agevolare la ripresa economica della città, ancora flagellata dai dazi del sovrano francese, furono prese anche delle decisioni significative, quali l'aumento del numero dei beccai che potevano esercitare la loro professione in città,¹⁵³ la possibilità di vendere sotto Natale il pesce fresco senza alcuna licenza e il divieto (poi sospeso) di importare tessuti "forastieri".¹⁵⁴

Il governo francese intanto proseguiva con le opere di rinforzo bellico della città, ancora minacciata dalle ambizioni espansionistiche dello Stato Pontificio, al punto che i lavori di rafforzamento della cinta muraria e del fossato furono imposti anche nei giorni festivi.¹⁵⁵

Il 1509, anno di particolare interesse in quanto ha fatto da sfondo al più antico degli statuti presi in esame, si caratterizzò per una produzione legislativa particolarmente

sull'imbottatura stessa, che costò a Parma 3200 lire imperiali; ai deputati inoltre era consentito, ai fini di arricchire il tesoro cittadino, di alienare qualsiasi proprietà o fondo che ritenessero opportuno vendere, *ivi*, pp. 13 – 14.

¹⁵² Cfr. BENASSI, *Storia di Parma...*, p. 16

¹⁵³ Cfr. BENASSI, *Storia di Parma...*, pp. 112, 134. Il provvedimento era stato adottato anche al fine di includere tra quelli cittadini anche i beccai forestieri, i cui prezzi ridotti rispetto a quelli cittadini arrecavano gravi perdite ai Beccai della città.

¹⁵⁴ Cfr. BENASSI, *Storia di Parma...*, pp. 162 – 163.

¹⁵⁵ Cfr. BENASSI, *Storia di Parma...*, pp. 142 ss.

importante: furono emanate delle gride che andavano ad innovare la disciplina di svariati ambiti dell'ordinamento cittadino; il testo di alcune di queste fa intendere la forte paura del Re di Francia di perdere Parma, lasciando presagire il cambio di dominazione che poi avvenne effettivamente di lì a pochi anni, nel 1512, quando Parma venne di fatto sottratta ai francesi e cadde sotto la dominazione dello Stato pontificio.¹⁵⁶

Nelle gride sopracitate, tra le altre cose, si minacciavano pene severe per coloro i quali si fossero resi colpevoli di dare ospitalità ai ribelli e si chiamavano i membri delle Corporazioni a prestare giuramento nelle mani del podestà.¹⁵⁷

La fase di relativo equilibrio che caratterizzò il 1509 durò poco, perché Parma subì le conseguenze di un'altra vicenda bellica: il passaggio in città delle milizie francesi, che inflisse ai parmigiani nuove angustie e sofferenze, con i conseguenti provvedimenti volti a rimpinguare la Camera Regia, avvilendo ulteriormente il popolo parmigiano con nuove pretese fiscali.¹⁵⁸ Seguì la cacciata dei francesi da Parma, che tra il 1512 e il 1515 passò sotto la dominazione pontificia, la quale riconobbe in Alessandro Farnese il proprio amministratore. Il governo di Alessandro Farnese si caricò in questo modo di significato e scopi politici volti all'ottenimento del controllo della curia romana sulla comunità parmense: queste furono le basi per la creazione del nuovo stato farnesiano, avvenuta nel 1545.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Cfr. C. CECCHINELLI, *Agli esordi del potere farnesiano a Parma: il cardinale Alessandro Farnese vescovo – amministratore della diocesi (1509 – 1534)*, in «Rivista di storia della Chiesa», 1 (2009), pp. 91 – 124, in particolare le pp. 97 – 98.

¹⁵⁷ Le grida imponevano il giuramento nelle mani del Podestà di tutti gli anziani e i Podestà delle Arti, ma nello specifico vengono richiamati al giuramento: i fornaciai, i mugnai, gli speciali e i fornai.

¹⁵⁸ Cfr. la riflessione storiografica sulle vicende belliche che interessarono Parma in quegli anni proposte da L. ARCANGELI, *Tra Milano e Roma: esperienze politiche nella Parma del primo Cinquecento*, in (a cura di) G. PERITI, *Emilia e Marche nel Rinascimento. L'identità visiva della "Periferia"*, Bergamo 2005, pp. 89 – 118; cfr. anche L. ARCANGELI, *Appunti su Guelfi e Ghibellini della Lombardia nelle guerre d'Italia (1494 – 1530)*, in (a cura di) M. GENTILE, *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, Roma 2005, pp. 391-472.

¹⁵⁹ Cfr. CECCHINELLI, *Agli esordi del potere farnesiano a Parma...*, p. 99.

2. Lo statuto dell'arte degli Orefici del 1509: la fonte, i destinatari della disciplina e le pertinenze dell'Arte.

Lo statuto ¹⁶⁰ preso in esame risulta il più antico tra quelli che disciplinano quest'arte: infatti è stato datato, presumibilmente ad opera degli archivisti, 25 Giugno 1509.¹⁶¹ Allo stato delle ricerche risulta disponibile una sola copia del manoscritto, di mano settecentesca, sicuramente non privo di errori o incongruenze, che non è stato possibile superare per via del fatto che manca il termine di paragone fra più copie con l'originale. Il manoscritto consta di sedici fogli ed è diviso in due parti: la prima di queste reca il titolo "*Ordini dell'Arte dalli Orefici della Magnifica Città di Parma, tanto ne fare li ufficiali quanto alli ordini del lavorare*"¹⁶². Segue il contenuto, che, al contrario di altri statuti oggetto di studi e ricerche, non è come di consueto suddiviso in capitoli, ma è stato riscritto dal copista senza soluzione di continuità.

La seconda parte del manoscritto è intitolata "*Statuti et ordini dell'arte delli orefici della Magnifica città di Parma e suo territorio, come si ha da lavorare.*"¹⁶³ e questa volta è suddivisa in ventiquattro capitoli, numerati dal copista stesso.

Possiamo supporre che la prima parte del manoscritto al tempo della sua emanazione non risultasse parte integrante dello statuto, ma fosse piuttosto il contenuto di alcune ordinazioni rivolte all'Arte degli orefici, andando ad integrare lo statuto stesso, o anche una disciplina precedente. In ogni caso, non essendo stato possibile ottenere certezze in merito ad un'effettiva vigenza differente della fonte, i due testi verranno in questa sede esaminati come un unico *corpus*.

Il fatto che nel manoscritto siano assenti le parti dedicate alle formule solenni con cui si dava conto della votazione e quindi della delibera delle norme dello statuto stesso,

¹⁶⁰ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, custodito presso l'Archivio di Stato di Parma. Nei riferimenti che seguiranno alla fonte in parola verrà utilizzata la numerazione progressiva adottata dall'archivista, riportata a matita, dal momento che il copista ha apposto il numero (9) solo sul primo foglio del manoscritto.

¹⁶¹ L'indicazione è riportata, a matita, nella copertina del manoscritto: ASPr, Busta 174 (d'ora in avanti B. 174), Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 1r. Al fine di dare certezza in ordine alla datazione effettiva della fonte è stata ricercata la Grida tramite la quale veniva data pubblicazione della disciplina degli Orefici che però non è stata trovata.

¹⁶² ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2r.

¹⁶³ ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 5v.

può far agevolmente supporre che il documento sia pervenuto ai nostri giorni incompleto; risulta assente, tra le altre cose, l'elenco delle matricole dell'arte da riferirsi al momento di emanazione dello statuto, potenzialmente utile per fornirci indicazioni circa la quantità di orefici esercenti a Parma in quegli anni e di conseguenza per capire la diffusione della professione e, di conseguenza, la potenziale ricchezza della corporazione.

Per ciò che riguarda i destinatari della disciplina la fonte si limita ad indicare unicamente gli "orefici": è certo che intendesse ricomprendere nell'ambito della sua vigenza anche gli argentieri, i quali non riusciranno mai ad emanciparsi e divenire una corporazione autonoma, dal momento che li possiamo ritrovare esplicitamente menzionati nelle fonti del XVIII secolo, come si vedrà nel corso dell'analisi di tutte le fonti che interessano questa ricerca, ma è singolare che lo statuto non specifichi cosa voglia intendersi con "orefice" e le sue mansioni, come invece viene specificato negli statuti di altre Arti.¹⁶⁴

Come già anticipato, sappiamo che la corporazione degli orefici divenne indipendente da quella dei Ferrai già nel XIV secolo, momento a partire dal quale può aver provveduto alla redazione degli statuti disciplinanti la propria professione, e dato che nello statuto del 1509 non si rintraccia una norma che disciplini le funzioni e l'ambito delle mansioni degli Orefici, si può ragionevolmente presumere che questa mancasse anche nelle compilazioni statutarie precedenti, che purtroppo non ci sono pervenute. Tuttavia il dato può essere estratto ricorrendo alla notizia che ci è pervenuta dall'edizione della storia di Parma di Angelo Pezzana di una causa che interessò nel 1474 l'Arte degli Orefici e quella dei Merciai: nell'edizione degli statuti di questi ultimi è presente la trascrizione della sentenza e dei fatti di causa che coinvolsero le due Arti.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Cfr. SCARABELLI ZUNTI, *Statuta artis Merzadrorum...*, pp. 3 – 4. Nel primo statuto dei Merciai viene dato grande risalto all'ambito di competenza che delimita l'Arte specificandolo nell'apertura del testo: «quid sint merces, mercimonia, et res spectantes ad artem merzadriae inferius nota» a cui segue l'elenco dettagliato delle merci e dei prodotti sottoposti alla giurisdizione dell'Arte.

¹⁶⁵ Cfr. A. PEZZANA, *Storia della città di Parma*, vol. 5, Parma 1859, p. 124. L'autore afferma di non essere riuscito a scoprire l'oggetto del contendere. Circa dieci anni dopo nell'edizione del Ronchini degli *Statuta Artis Merzadrorum...*, pp. 46 – 51 viene riportata la trascrizione del

Dalla lettura della sentenza, resa dal Commissario Ducale e dal Referendario,¹⁶⁶ emerge che le parti in giudizio erano da un lato i Consoli e i Rettori dell'Arte dei Merciai, in qualità di attori, dall'altro gli Anziani dell'Arte degli Orefici, in veste di convenuti.¹⁶⁷ L'oggetto della controversia si può desumere dalla supplica che i Merciai avevano rivolto al Duca di Milano,¹⁶⁸ integralmente riportata nel testo della sentenza,¹⁶⁹ nella quale i motivi delle doglianze contro gli Orefici avevano come elemento saliente i reciproci limiti di competenze: i merciai rivendicano il diritto di lavorare l'oro e l'argento filato, proprio perché così era scritto nei propri statuti,¹⁷⁰ dogliandosi della pratica degli orefici di vendere sete intessute d'oro.¹⁷¹ La controversia viene definita dal Commissario Ducale e dal Referendario, con l'intervento anche di un *doctor legum*,¹⁷² con il riconoscimento delle ragioni dei Merciai:

testo della sentenza che descrive i fatti di causa. La fonte originale può essere consultata in ASPr, B. 163, Fondo Comune, ff. 44v – 50v. Essa è scritta in latino, fatta eccezione per la supplica redatta in italiano volgare. I riferimenti al testo della sentenza, che seguiranno, si intendono all'originale in quanto nella trascrizione del Ronchini sono presenti alcune inesattezze.

¹⁶⁶ Cfr. ASPr, b. 163, Fondo Comune, f. 44v.

¹⁶⁷ ASPr, b. 163, Fondo Comune, f. 44v.

¹⁶⁸ La supplica viene rivolta al Duca di Milano perché gli Orefici, insieme all'Arte dei Tessitori, anch'essi coinvolti nel giudizio, avevano intessuto una fitta rete di scambi commerciali con i milanesi, dai quali acquistavano i tessuti da rivendere in città, nell'ambito di una sorta di convenzione fatta con i commercianti milanesi. Si veda RONCHINI, *Statuta Artis Merzadrorum...*, p. 47: «li merzari de la città di Parma (...) de questa tale convention non hanno saputo cossa alcuna». Sugli scambi commerciali tra Parma e Milano si cfr. G. ABBATISTA, *Storia Moderna*, Roma 2001, p. 707.

¹⁶⁹ Cfr. ASPr, b. 163, Fondo Comune, f. 45r.

¹⁷⁰ «De la cui arte è membro il lavorare di setta et oro e et argento filato, como appare per gli suoi statuti de la dicta arte de la merzaria (...) ut moris est»: ASPr, b. 163, Fondo Comune, f. 45r. Sulle attribuzioni dell'arte della merceria si veda il commento di MICHELI, *Le corporazioni parmensi...*, p. 97.

¹⁷¹ «Ma gli orefici et altri faceno il contrario, perché vendevano sette contro li ordini»: ASPr, b. 163, Fondo Comune, f. 46r. La contestazione riguarda anche il soggetto a cui imputare il pagamento delle tasse sulle importazioni: i merciai ritenevano fosse ingiusto sostenerne i costi, tanto più che furono proprio gli orefici ad essere causa della determinazione delle tasse in argomento.

¹⁷² «Vissaque sententia et pronuntiatione alias lata et facta per magnificum et generosum militem et doctorem praestantissimum dominum Ioannem de la Porta ducalem Consiliarum»: ASPr, b. 163, Fondo Comune, f. 47v.

confirmamus, pronuntiamus et declaramus agentes nomine artis aurificum non posse nec debere de iure se aliquammodo intromittere, nec iurisdictionem aliquam exercere, contra vedentes, facientes et laborantes in ipsa civitate et episcopatu Parmae artem et exercitium de siricum cuiuscumque coloris, de argento et auro filatis, de settis texutorum, et similibus; (...) declarantes etiam quod officiales, ut dicitur, electi per aurifices civitatis Parmae se aliquammodo impedire non debeant de rebus spectantibus ad artis merzariorum ¹⁷³

Il dispositivo della sentenza testé citata prescrive esplicitamente di non interferire con gli affari spettanti all'arte dei Merciai proprio perché erano oggetto di specifica disciplina e elencazione nei loro statuti: appare evidente che se una disposizione di analogo tenore fosse stata inclusa anche negli statuti degli Orefici, l'esito del giudizio probabilmente non sarebbe stato scontato, o addirittura non sarebbe sorta alcuna controversia relativa alla vendita di prodotti di pertinenza di un'Arte diversa.

Il dato dell'assenza di una specifica indicazione delle pertinenze dell'Arte degli Orefici, i quali per questo motivo finivano per essere coinvolti nei contenziosi con altre Arti, sembra essere ulteriormente suffragato dalla pronuncia del Commissario Ducale Giovanni dalla Porta del 1473, ¹⁷⁴ nella quale era contenuto l'ordine rivolto agli Orefici di osservare e rispettare gli Statuti dell'Arte dei Merciai al fine di non ingerire negli affari di loro pertinenza. ¹⁷⁵

Appare evidente dalle considerazioni appena svolte sulle fonti prese in analisi che sarebbe stata necessaria una disciplina specificamente riservata agli ambiti di competenza dell'Arte e la specificazione dei destinatari degli statuti dell'Arte. Come si avrà modo di argomentare in seguito, questa esigenza sarà avvertita dai redattori degli statuti i quali innoveranno questo specifico aspetto definendo con più accuratezza

¹⁷³ Cfr. ASPr, b. 163, Fondo Comune, f. 48v. Il dispositivo della sentenza definisce anche il secondo motivo di doglianza, vale a dire l'istituzione delle nuove tasse sui filati d'oro e d'argento voluti, dagli Orefici di Parma e infine condanna gli Orefici alle spese del giudizio: «nec aliquammodo habere iurisdictionem contra eos vigore officii eorum; victumque victori in expensis condemnamus, quarum tassationem nobis reservamus», ASPr, b. 163, Fondo Comune, f. 49r.

¹⁷⁴ Cfr. ASPr, b. 163, Fondo Comune, ff. 42r – 44r.

¹⁷⁵ Cfr. ASPr, b. 163, Fondo Comune f. 42v. Gli affari di cui erano soliti appropriarsi gli Orefici erano la vendita e la produzione di oro filato da intessere nelle stoffe.

l'ambito di applicazione delle loro leggi, alla cui descrizione si rimanda nei capitoli dedicati agli statuti successivi al 1509.

3. L'apparato istituzionale.

In ordine all'analisi delle disposizioni statutarie, nella sua prima parte si può rintracciare la disciplina degli organi istituzionali della Corporazione, prevedendo l'elezione di un Console a capo dell'Arte:¹⁷⁶

Che si habbia da fare uno ufficiale nominato il console quale sia superiore a tutti di detta arte delliorefici et che a lui tutti li orefici habbiano da hubedire in le cose lecite di detta arte, per li ordini fatti et confirmati da S. Eccellenza Illustrissima.¹⁷⁷

Il Console rappresentava il vertice istituzionale dell'Arte, al quale spettava una varietà di poteri di indirizzo e controllo sui membri di questa, insieme anche al potere legislativo e quindi di disposizione delle norme statutarie. È bene sottolineare l'esistenza di un solo Console per l'Arte degli Orefici, al contrario di quanto previsto in altre Corporazioni come quella dei Merciai, il cui statuto ne prevedeva ben quattro¹⁷⁸, e quella della Lana, nei cui statuti viene riportata la dicitura generica declinata al plurale *consules* senza specificarne il numero,¹⁷⁹ o infine come i beccai, una delle quattro Arti maggiori parmigiane, la cui compagine consolare era costituita da nove membri.¹⁸⁰

La previsione dello statuto in argomento sembra giustificarsi in ragione del suo periodo di emanazione, durante il quale era diventata una consuetudine il dimezzamento dei

¹⁷⁶ Sulle cariche istituzionali delle corporazioni geograficamente riferito anche a Parma: cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria...*, pp. 23 – 56; MICHELI, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri...*, pp. 36 – 39.

¹⁷⁷ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2r.

¹⁷⁸ «Omni anno eligantur pro praedictio misterio ad brevia quatuor consules»: *Statuta artis Merzadrorum...*, pp. 7 – 8. In uno statuto successivo, del 1567, il numero dei consoli viene ridotto a due, come era consuetudine dell'epoca, *ivi*, p. 70.

¹⁷⁹ Cfr. *Statuta Universitatis Merchatorum Artis Lanae*, ed. in MICHELI, *Gli statuti delle corporazioni parmensi...*, pp. 157- 185.

¹⁸⁰ «Capitolum quod in dicto consilio generali bechariorum fiat electio de consulibus dictae artis bechariorum omni anno per potestatem novum in anno novum in hunc modum: quod eligantur novem consules dictae Artis»: *Statuta Artis Bechariorum*, ed. in MICHELI, *Gli statuti delle corporazioni parmensi...*, pp. 243-244.

Consoli delle Arti, da un numero canonico generalmente di quattro a due, nonché della minore influenza che l'Arte degli Orefici esercitava a Parma rispetto ad altre Corporazioni artigiane decisamente più potenti, come quella ad esempio dei Beccai, o dei Mercanti di lana.

Il Console, il cui mandato durava un anno con possibilità di rielezione,¹⁸¹ veniva comunemente estratto “per sorte” tramite dei *boletini*,¹⁸² come si usava fare per designare i titolari di tutte le posizioni di rilievo in alcuni organi corporativi, metodo che non forniva nessuna garanzia sulle qualità del membro che avrebbe successivamente ricoperto la carica.¹⁸³ Infatti la norma che disciplina le modalità di elezione a Console non specifica nessun requisito del membro che lo sarebbe diventato in quanto estratto a sorte, al contrario di quello che invece avveniva per altre arti, come ad esempio i Merciai, i quali richiedevano che a diventare Console dell'Arte fossero membri «*non manco che de anni venticinque (...) buoni et sufficienti et idonei di tutta l'arte con molta diligenti consideratione, atti e deligenti per trattare et trattare bene ciascun negotio*»¹⁸⁴ e che per questo non potessero essere estratti a sorte, ma eletti a maggioranza dei presenti.¹⁸⁵

Il testo non fa menzione delle conseguenze in caso di rifiuto della carica e tale omissione appare perfettamente in linea con la convinzione dell'epoca che essere investiti dell'incarico di un ufficio corporativo fosse considerato un vero e proprio

¹⁸¹ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2r

¹⁸² «Et pui che, che il detto console si habbia da estrarere à sorte, cioè cavarlo a bolettini per sorte, secondo che toccherà, et/che questa sorte si habbia da fare sempre nel giorno di San Silvestro, ultimo giorno del anno; et/che il p<rimo> giorno del anno si habbia da andare uniti insiem<e> a una chiesa che vorrano, et che li faranno dire una messa, pregando il nostro Sig<no>re Iddio che ne dia bon principio, mezzo et fine.»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2r.

¹⁸³ I problemi legati all'estrazione a sorte delle cariche rappresentative sono argomentati, tra gli altri, da L. TANZINI, *Il fantasma della rappresentanza: sorteggio e rotazione delle cariche nelle città comunali (sec. XIII – XIV)*, in (a cura di) S. MENZINGER, *Cittadinanze Medievali: dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Viella 2017, pp. 145 – 175; per una panoramica più generale dei meccanismi elettivi nei Comuni e nelle istituzioni italiane si rimanda a H. KELLER – D. RENAULT – Y. SINTOMER, *Formes électorales et conception de la commonauté: dans les communes italiens (12^e -14^e siècle)*, in «Revue Française De Science Politique», 6 (2014), pp. 1083 – 1107.

¹⁸⁴ Cfr. RONCHINI, *Statuta artis Merzadrorum...*, p. 70.

¹⁸⁵ *Ibidem*. La norma infatti prescrive che l'elezione del Console (come anche delle altre cariche corporative) debba avvenire «essendo in concordia la maggior parte».

honor: questo dato rappresenta una delle differenze che intercorrono tra lo statuto degli Orefici da quelli di altre Corporazioni più o meno coeve al 1509, le quali – costituendo nel fare ciò rare eccezioni – prevedevano, in caso di rifiuto dell’ufficio, l’elezione continuamente ripetuta finché uno degli estratti non avesse accettato.¹⁸⁶ Lo Statuto conteneva la previsione che il Console dovesse essere coadiuvato nel suo ufficio da un Proconsole:

E più che si habbia da dare uno proconsole al detto console et che siano compagni.¹⁸⁷

La loro cooperazione consisteva principalmente nel condividere il compito di recarsi nelle botteghe per le ispezioni.¹⁸⁸

Il Console aveva inoltre l’obbligo di conservare il libro degli iscritti all’Arte, sotto l’aspra pena di essere sollevato dall’incarico e il pagamento di cinquanta scudi d’oro:

Qual libro serà quello delli Statuti del arte, et detto console ne habbia datene bona custodia in mane sua, sotto la pena di scudi cin<quant>ta d’oro et esserli tolto inremissibilmente senza eccezione alcuna, quale libro il console che ruscirà fuori del ufficio l’habbia da dare al console che si farà di novo.¹⁸⁹

Il quadro generale sull’organo consolare viene completato e definito dal successivo capitolo ventitré della seconda parte dello statuto, nel quale si specificano le tutele accordate a chi rivestisse la carica di Console, in quanto Ufficiale dell’Arte:

Che nissuno di detta arte non possi dire parolle ingiuriose al consule di detta arte e in caso che il consule volesse coregere altrui nelle sue opere però parlando dell’essercitio questi tali l’habbino da ascoltarlo e non lo ingiuriare sotto pena per ciascuna volta d’un scudo d’oro e pui ancora se l’ingiuria meritarano maggiore pena per coreggendo il detto consule di cose iuste et honeste.¹⁹⁰

¹⁸⁶ Un esempio di tale pratica si trova nello Statuto dei Tessitori del 1567: cfr. ASPr, Busta 1876, Fondo Statuti, Ms. 10, Exemplum Statutum Artis textor, ff. 2v – 3r.

¹⁸⁷ Cfr. ASPr, Busta 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2r.

¹⁸⁸ «Etche siano compagni in andare a visitare le botege quando a loro piacerà a vedere se si lavorarà»: ASPr, Busta 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2r.

¹⁸⁹ Cfr. ASPr, B. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2v.

¹⁹⁰ Cfr. ASPr, B. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 4r.

Questo passaggio dello statuto dell'Arte degli Orefici appare sicuramente in linea con il grado di tutela riconosciuto agli ufficiali dell'Arte anche negli altri statuti,¹⁹¹ constatazione non sorprendente, data la pratica diffusa tra le Corporazioni, d'imitarsi reciprocamente nella stesura degli statuti.¹⁹²

Il tenore della norma conferisce al Console le tutele tipiche di un pubblico ufficiale moderno,¹⁹³ garantendolo nell'espletamento delle sue funzioni con la comminazione di severe sanzioni pecuniarie a carico di chi lo ingiuriasse o calunniasse, pene per le quali era addirittura prevista un'aggravante nel caso non fossero stati riscontrati errori nelle osservazioni formulate dal Console, qualora il Maestro vi si opponesse con toni accesi, supponendo che le osservazioni del Console fossero fatte con "malignitate":

Perché detti maestri non possano lamentarsi del consule che la facesse per malignitate habbia da chiamare con lui il proconsule con uno altro del arte è farli vedere a loro il tutto, et non essendo bontà come la tocca che habbia del publico lo faci pagare anchora.¹⁹⁴

Per avere un'idea dell'alta considerazione in cui venivano tenuti gli ufficiali delle Arti, si può prendere ad esempio lo statuto dei Mercanti della lana, in particolare la norma

¹⁹¹ Cfr. MICHELI, *Statuti Corporativi Parmensi...*, pp. 162-163. «In presentia ipsorum Dominorum Consulum, audeat, debeat, sive presumat loqui inhoneste, nec verba iniuriosa et pudenda dicere contra Deum, vel Sanctos suos, nec contra ispos Dominos Consules.». I passo è tratto dallo statuto dell'università dei mercanti della lana. La disposizione si trova in una rubrica dedicata intitolata "De verbis iniuriosis".

¹⁹² Cfr. A. LATTES, *Studi di diritto statutario – il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1886, pp. 73 – 108. L'autore, nella seconda parte del suo saggio intitolata "Nuove identità statutarie" opera un confronto raccogliendo le fonti statutarie di varie città e le compara rilevando, tra le altre cose, le imitazioni esplicite e gli identici errori di trascrizione che si ripetevano nei testi appartenenti a realtà geografiche differenti. Dalle comparazioni effettuate dal Lattes emerge la sovrapponibilità degli statuti parmigiani con quelli cremonesi.

¹⁹³ Cfr. E. MENESTÒ – G. PELLEGRINI, *Itinerarium: università, corporazioni e mutualismo ottocentesco. Fonti e percorsi storici: atti del convegno di studi, Gubbio, 12-14 gennaio 1990*, Spoleto 1994, p. 49; riflessioni specificamente rivolte alle istituzioni consolari, anche corporative, sono state svolte anche da E. NASALLI ROCCA, *Note storiche sulle condizioni giuridiche del contado piacentino: consoli e pubblici ufficiali delle comunità rurali*, in «Bollettino storico piacentino», XXV (1930), pp. 118 ss.

¹⁹⁴ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 5v.

che sanzionava la fattispecie di ingiuria ai danni di un Console era trattata congiuntamente alla bestemmia, con la comminazione della medesima pena.¹⁹⁵

Dal confronto tra le norme riguardanti l'apparato istituzionale dell'Arte degli Orefici e quelle relative ad altre Corporazioni si può ritenere che l'apparato istituzionale delle Arti, in questa fase della vita corporativa, fosse decisamente più scarso rispetto alle altre: in questo statuto non si fa, ad esempio, ancora menzione di una figura fondamentale per il funzionamento della Corporazione, quella del Massaro, previsto invece già in epoca precedente all'emanazione di questo statuto da altre Corporazioni quali i beccai, i ferrai e i *magistri de manara*.¹⁹⁶ In esse era spesso anche prevista l'elezione di un notaio, ovviamente dietro compenso, disposizione che mette in luce tanto la particolare floridezza economica dell'Arte in questione quanto la sua significativa incidenza sull'economia locale, nonché la qualità delle compilazioni statutarie.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Cfr. MICHELI, *Gli Statuti delle corporazioni parmensi...*, p. 162. Lo statuto dell'Arte della Lana, alla rubrica «de verbis iniuriosis», prescrive: «Nullus in officio rescindentie ipsorum Dominorum Consulum, audeat, debeat, sive presumat loqui inhoneste, nec verba iniuriosa et pudenda dicere contra Deum vel Sanctos suos, nec contra ipsos Dominum Consules, nec etiam aliquid inhonestum facere, nec aliquid loqui quod aliquo detraxat vel detrudere possit vel videatur honori ipsorum Dominorum Consulum; et si aliquis contrafecerit, condemnari possit, per ipsos Dominos Consules usque ad summam librarum decem imperialium pro qualibet vice predicta fecerit vel dixerit ut supra, si ad officium iuris factum fuerit, et si extra officium usque ad summam librarum quinque imperialium pro qualibet vice fecerit vel dixerit ut supra, si ad officium iuris factum fuerit, et si extra officium usque ad summam librarum quinque imperialium; et similiter si quis existens in officio ipsorum Dominorum Consulum ubi iussu redditur vel alias ubi officium suum exercerent, auderet vel presumeret, contra aliquem ibidem existentem, modo aliquo loqui inhoneste, nec aliquem actum inhonestum facere, condemnari etiam possit in libris quinque imperialibus pro qualibet vice et ut supra loco suo dictum est. Per hoc tamen statutum non intelligatur prohibitum ipsis Dominis Consulibus et Officialibus, vel alteri persone, consequi ius suum circa actionem iniuriarum coram iudice competente.»

¹⁹⁶ Cfr. MICHELI, *Gli Statuti delle corporazioni parmensi...*, pp. 237, 199, 301.

¹⁹⁷ Cfr. MICHELI, *Gli Statuti delle corporazioni parmensi...*, p. 201. Si riporta la disposizione, rubricata «Quod misterium habere debeat unum notarium et de electione notarii ipsius», voluta dai Ferrai sulla necessità di dotarsi di un Notaio nella compilazione statutaria del 1439: «capitulum quod dictum Misterium motas et movendas et debeat esse syndicus dicti Misterii et duret per annum et elligatur dictus notarius per potestatem et consules et quatuor sapientes de consilio dicti misterii et ispus notarium et syndicum constituent pro dicto misterio et vada secundum Reformationem, consilii que facta fuit super hoc anno presenti, cuius electio fiat de mense Ianuario.».

Come accennato sopra la durata dell'incarico di Console degli Orefici era stabilita in un anno, con la possibilità della rielezione. Molti statuti prevedevano una durata inferiore, di circa tre mesi, allo scadere dei quali non si poteva essere rieletti, dal momento che era prevista una rotazione delle cariche al fine di scoraggiare la sedimentazione del potere dirigenziale nelle mani di una persona o della famiglia di chi la ricoprì.¹⁹⁸

Di fatto dalle matricole dell'Arte si può agevolmente evincere come questo meccanismo fosse facile da eludere, un po' perché le norme potevano facilmente cadere in desuetudine, un po' perché alcune di queste erano considerate vigenti solo formalmente, malgrado gli sforzi di renderle note agli immatricolati nell'Arte mediante la pubblica lettura, dal momento che la gran parte di essi non riusciva a comprenderne la portata, considerata la massiccia diffusione dell'analfabetismo anche tra i membri delle corporazioni artigiane.

4. I La forza lavoro dell'Arte: lavoranti e gargioni

Lo statuto in esame presenta una sostanziosa parte riservata alla disciplina del lavoro subordinato.¹⁹⁹ Il dato che sorprende maggiormente è che, analizzando la compilazione statutaria in relazione a quelle di altre Arti, questo parrebbe essere l'unico statuto in cui è presente una così dettagliata e puntuale disciplina. Questo dato può essere interpretato in un doppio senso: una prima ipotesi di questa abbondanza di norme dedicate al lavoro subordinato potrebbe risiedere nel fatto che il testo manoscritto nel quale viene disciplinato il rapporto tra il maestro e la manodopera non sia effettivamente parte dello statuto, dal momento che potrebbe trattarsi di

¹⁹⁸ Cfr. N. TRANFAGLIA – M. FIRPO, *La storia: i grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, Torino 1988, p. 563.

¹⁹⁹ Per un inquadramento generale del tema del lavoro subordinato nelle corporazioni di Arti e Mestieri si vedano, tra i molti, D. DEGRASSI, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma 1996, pp. 48-57; F. FRANCESCHI, *I salariati*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*, Atti del XVII Convegno internazionale di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia 2001, pp. 175-201 e pp. 185- 191; GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro...*, pp. 225 – 245; ID., *Forme di organizzazione del lavoro nelle città italiane tra età comunale e signorile*, in (a cura di) R. ELZE – G. FASOLI, *Le città in Italia e Germania*, Bologna 1988, pp. 81 – 117, 129 – 155; LATTES, *Le corporazioni artigiane...*, pp. 20 – 26.

un'aggiunta posteriore, resasi necessaria per le contingenze del preciso momento storico. L'alternativa a questa prima ipotesi può essere rappresentata dalla circostanza che la professione orafa al tempo fosse particolarmente ambita, motivo per il quale si sarebbe posta la necessità di norme puntuali che disciplinassero l'accesso ad essa.

Ai sensi delle norme che li disciplinavano, garzoni e lavoranti erano gravati da un obbligo di pressoché assoluta fedeltà verso il loro Maestro: essi non potevano liberamente cambiare la bottega presso la quale svolgevano il loro apprendistato prima di aver saldato i debiti verso il proprio maestro e aver ottenuto il relativo consenso, e inoltre nessun altro maestro poteva in un certo senso "sottrarli" a quello che li aveva con sé senza prima ricevere l'approvazione di questo ed eventualmente pagargli quanto dovuto:

E pui potendosi lavoranti o gargione del suo maestro, etche siano debitori al maestro nissuno altro li possi pigliare in botega se prima non haverà pagato il detto maestro, ovvero quelli maestri che pigliavano detti lavoranti, o gargioni in sua botega essi siano ubligati, subito pagare in mano del p<rimo> maestro tutto il debito che havevano con lui sotto pena di mandarli gli essecuttori alla botega, et fargli pegno per quello che hauerano da dare²⁰⁰

Inoltre, la subordinazione al Maestro era sostanzialmente garantita dal divieto di lavorare presso un'altra bottega, senza il preventivo consenso del Maestro presso il quale il Lavorante prestava i suoi servizi.²⁰¹

Come si può osservare dal novero di disposizioni oggetto della presente analisi, ai gargioni e lavoranti veniva imposto un rigido "protocollo" da seguire per i loro trasferimento da una bottega all'altra: sono particolarmente frequenti e precise le disposizioni dedicate allo sviamento della manodopera negli statuti relativi alle professioni artigianali in senso stretto, come è appunto l'arte orafa. La bottega, infatti, rappresentava il luogo di trasmissione di sapere e conoscenza intesi come la somma delle varie pratiche che il Maestro lungo il corso della propria professione aveva saputo affinare e mettere a punto secondo tecniche in molti casi creative e piene di ingegno

²⁰⁰ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 4r.

²⁰¹ «E pui che nissuno Maestro non possi sviare lavorante, o gargione a un altro maestro sotto pena di pagare <scuti due> d'oro se prima non haverà bene inteso se il p<rimo> suo maestro si contenta che lo piglia»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 4r

nonché procedimenti conosciuti, forse, solo da pochi.²⁰² Per certi versi, la ricchezza più grande di un Maestro artigiano era rappresentata proprio da tutte quelle competenze tecniche che rendevano unico e inimitabile il suo manufatto: la necessità di regolamentare, così rigidamente, lo scambio tra i lavoranti di bottega può essere spiegata con il bisogno, al quale dare risalto sul piano legislativo, di tutelare il segreto di Bottega, che non poteva essere condiviso con la concorrenza, e i lavoranti in questo senso rappresentavano (o potevano rappresentare) il mezzo di diffusione di nozioni e tecniche che non si era disposti a condividere.²⁰³

Erano ovviamente molto severe le pene per il lavorante e per il garzone rei di commettere furti nella bottega nella quale prestavano la loro opera:

E pui che li lavoranti, a gargioni siano ubligati a lavorare fidelmente a li suoi maestri a chi lavorano et non fraudare oro ne argento ne gioie, e in caso che intravvenesse tale accidente ad alcuno, che Iddio non li voglia siano ubligati a pagare scudi tre per volta in mano del console et si intravvenesse pui di tre volte sia cancellato qui del libro del arte.²⁰⁴

I furti erano dunque puniti molto duramente, con il pagamento di tre scudi per ogni furto e con una tolleranza sulla recidiva di tre volte, dopo le quali il reo veniva cancellato dal libro dell'arte e veniva condannato alla pubblica infamia:

²⁰² Cfr. D. DEGRASSI – F. FRANCESCHI, *I “segreti di bottega” (XIII-inizi XVI secolo): mito o realtà?*, in (a cura di) J. CHIFFOLEAU – E. HUBERT – R. MUCCIARELLI, *La necessità del segreto indagini sullo spazio politico dell'Italia Medievale e oltre*, Viella 2018, pp. 285 – 311. Era naturale che i Maestri non potessero, nemmeno volendo, nascondere di proposito i segreti del mestiere ai loro lavoranti: il sapere si trasmetteva empiricamente pertanto il lavorante era ben abituato a “rubarlo con gli occhi”. Era altresì limitata la possibilità di nascondersi anche dai concorrenti: erano decisamente frequenti le ispezioni in bottega e, almeno per ciò che riguarda gli Orefici, i consoli erano proprio scelti tra i Maestri. Sulla circolazione del “sapere” tecnologico, innovazioni e strumenti del mondo artigiano si veda l'ampia riflessione svolta da R. EPSTEIN, *Trasferimento di conoscenza tecnologica e innovazione in Europa (1200-1800)*, in «Studi Storici», 3 (2009), pp. 720 ss.

²⁰³ Cfr. P. BERNARDI, *Métier et mystère – L'enseignement des «sectrets de l'art» chez les bâtisseurs à la fin du moyen âge*, in *La trasmissione dei saperi nel Medioevo sec XII – XV: diciannovesimo convegno internazionale di studi*, Pistoia 2003, pp. 191-195 e 199-202.

²⁰⁴ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 3r.

Lo possi mettere in criminale e farli seconda l'importanza che sera il furto però potendosi fare fede per persone degne di fede che il furto sia fatto di certo.²⁰⁵

Dalle norme statutarie appena prese in esame appare molto evidente una distinzione fondamentale tra la forza lavoro delle botteghe orafe: quella tra i gargioni e i lavoratori. Considerati entrambi nell'ottica di una scala gerarchica i gargioni occupavano il gradino più basso: erano infatti coloro che iniziavano l'apprendistato, il primo impiego a cui potevano ambire prima di entrare in una bottega. Ai gargioni infatti non era richiesta una tassa d'ingresso, benché venissero comunque iscritti nel libro dell'Arte, e l'unico requisito che dovevano presentare è che fossero di buona famiglia.²⁰⁶ Il gargione, terminato l'apprendistato, poteva però diventare lavorante, ricoprendo sostanzialmente il ruolo di un dipendente subordinato e non più di apprendista: in questo specifico caso era richiesto all'aspirante lavorante il pagamento di una tassa da eseguire nelle mani del Console.²⁰⁷ Infine, al lavorante lo statuto consentiva di divenire Maestro di bottega pagando la tassa d'ingresso all'arte, dietro la condizione di trovare prima una bottega nella quale esercitare la propria professione e infine superando l'esame di idoneità che gli avrebbe consentito di esercitare la professione.

208

²⁰⁵ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 4v.

²⁰⁶ «E pui, quando uno gargione vorrà, ispirato dal nostro Sig<nore> Iddio, incominciare à imparare detta arte, habbia da essere accettato et scritto sopra il libro dove serano scritto li maestri, lavoratori et gargioni, senza che habbiano da pagare cosa alcuna al arte, accio si dia animo ad altri di volere entrare in detta arte; et che li maestri di bodega guardino à pigliare p<er>sone figlioli d'homini da bene, ben nati, accio che detta arte sia tenuta in reputatione.»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2r.

²⁰⁷ «E pui, quanto un gargione diventarà lavorante, sia tenuto et obligato pagare libre dieci d'imp<egno> per una volta tanto, in mano del console, et il detto si habbia da mettere a libro; et non gli pagando il lavorante, che il suo maestro dove lavorara in sua bodega, lui si habbia pagato in ter<mi>ne d'uno mese, pero che il detto lavorante sia obligato a francarsi al suo maestro con lavorarsi tanto.»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2v.

²⁰⁸ «E pui, quando un lavorante di detta arte voglia farsi maestro di bodega, quale sia gargione o lavorante, é che non habbi havuto il padre ò fratello del padre che sia descritto sopra il libro nostro del arte, sia ubligato il detto lavorante, mettendo fuso bodega, essendo idoneo o professo in detta arte, et approbato nella sua professione dalli sindici di detta arte, sia ubligato pagare in mane del console nostro, primo che apri bodega da sua porta, libre vinti d' imp<eria>li, e questi il console li habbia à mettere à libro, et spenderli in cose bisognosi di detta arte, et in honore di Iddio»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2v

Lo statuto prevedeva un'eccezione al possesso dei requisiti appena elencati per una particolare categoria di lavoratori, peculiarità dell'arte orafa, quelli dei *lavoranti consumati*:

eccettuano fuori quelli lavoranti che al presente sono sufficienti in la sua professione, et sono lavoranti consumati in l'arte molti anni sono, che questi tali per non esserli comodo adesso al presente di mettere suso bottega, et che venendoli occasione d'aprire bottega da sua porta non habbiano da pagare cosa alcuna al'arte nostra, ma si bene habbiano à contribuire per la rata sua di tutto quello che si spendera in mettere in essere tali ordini et statuti, é che questi tali habbiano à essere scritto appresso all'altri maestri.²⁰⁹

Ai lavoratori subordinati doveva essere garantito uno stipendio mensile; dopo un ritardo di almeno otto giorni nel pagamento essi avrebbero potuto adire il Console, che avrebbe cercato di comporre la lite tra i lavoratori e il maestro, procedendo all'esame del caso specifico:

E pui che tutti li maestri che sarano dalli lavoranti e gargioni fidelmente serviti e fatto li suoi conti, è in termine di giorni otto contra la volontà di essi, è che detti maestri che non haverano pagati detti lavoranti che il console habbia potestà di farli pagare incontiente, però vedendo d'accordo li conti fatto tra loro.²¹⁰

Queste previsioni mettono in luce come, per quanto la figura del gargione e quella del lavorante non godessero di grande considerazione all'interno della Corporazione, si tendesse a riconoscergli comunque, almeno formalmente, un minimo di diritti, non escludendo che i suoi esponenti potessero in un secondo momento divenire maestri (il che, invero, avveniva piuttosto raramente): per questo motivo anche loro dovevano essere scelti tra quegli *homini da bene*²¹¹ che avrebbero potuto garantire la buona

²⁰⁹ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2v

²¹⁰ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 3v.

²¹¹ «Et che li maestri di bottega guardino a pigliare persone figlioli d'homini da bene ben nati accio che detta arte sia tenuta in reputatione»: ASP, Busta 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, ff. 2v-3r.

reputazione della corporazione, oltre ad avere le sostanze economiche necessarie per pagare le tasse d'ingresso all'Arte.²¹²

5. I forestieri.

La seconda parte dello statuto dedica varie norme alla protezione del mercato cittadino dalla libera concorrenza, con previsioni normative che sanzionavano i *forastieri* che volessero vendere o esercitare l'arte a Parma da mercanti, diremmo oggi, abusivi. Una delle disposizioni in questo senso sanciva ad esempio:

Che accadendo che venesse in Parma alcuni fuorastieri che sapere fare l'arte del orefice e volesse levare bottega di nono sia ubligato pagare prima in mano del console scudi dieci d'oro in oro.²¹³

Una previsione simile può essere rinvenuta anche nello statuto dell'Arte dei merciai (*merzari*), anche se con un raggio di applicazione più ampio, essendo sanzionato l'esercizio abusivo dell'arte posto in essere da qualsiasi soggetto agente.²¹⁴

²¹² «E pui, quando un lavorante di detta arte voglia farsi maestro di bottega, quale sia gargione o lavorante, é che non habbi havuto il padre ò fratello del padre che sia descritto sopra il libro nostro del arte, sia ubligato il detto lavorante, mettendo fuso bottega, essendo idoneo o professo in detta arte, et approbato nella sua professione dalli sindici di detta arte, sia ubligato pagare in mane del console nostro, primo che apri bottega da sua porta, libre vinti d' imp<eria>li, e questi il console li habbia à mettere à libro, et spenderli in cose bisognosi di detta arte, et in honore di Iddio; però eccettuano fuori quelli lavoranti che al presente sono sufficienti in la sua professione, et sono lavoranti consumati in l'arte molti anni sono, che questi tali per non esserli com<m>odo adesso al presente di mettere suso bottega, et che venendoli occasione d'aprire bottega da sua porta non habbiano dapagare cosa alcuna al'arte nostra, ma si bene habbiano à contribuire per la rata sua di tutto quello che si spendera in mettere in essere tali ordini et statuti, é che questi tali habbiano à essere scritto appresso all'altri maestri.»: ASPr, B. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 7r.

²¹³ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, ff. 8r-9v.

²¹⁴ Il capitolo IX dello statuto dell'Arte dei Merciai infatti stabiliva: «Non debba né si ardisca (...) de aprire né far aprire, né far bottega, essercitare, ne far essercitare, fabricare, né far fabricare, né impublico né imprivato vendere, né far vendere, né comperare per vendere o contrattare alcuna sorte di merce, né cosa qual si voglia che si spetta et sia propria et pertinente a l'arte di Merzari se prima non serà descritto o in libro o in matricola, et habbi integramente pagato o l'honoranza, o lo introito in mano del Massaro, et sia accettato dalli ufficiali», cfr. SCARABELLI ZUNTI, *Statuta Merzadrorum...*, pp. 74-75.

È noto come in nessun Comune italiano si era particolarmente predisposti al libero mercato e le rigorose norme che disciplinavano l'aspetto monopolistico del sistema corporativo si rinvenivano nella maggior parte degli statuti relativi alle categorie professionali più esposte alla concorrenza di altre Arti, che per l'affinità di competenza o materie prime potevano essere potenzialmente concorrenti, non solo rispetto all' "estero", ma anche tra Arti della stessa città.²¹⁵

Per garantire maggiore protezione contro la concorrenza, lo statuto prevedeva la tutela degli artigiani anche nel luogo fisico nel quale avvenivano gli scambi, il mercato²¹⁶, stabilendo:

Che nissuno fuorastiero ne terriero non possi vendere in piazza su li banchetti lavori d'oro ne d'argento battuto sotto pena per ciascuna volta di scudi due d'oro et esserli tolto la robba.²¹⁷

Al fine di scoraggiare le importazioni da città rivali o concorrenti, e quindi di accrescere il proprio prestigio a discapito di quello di altre località, l'acquisto di merci o materie prime provenienti da città straniere era inoltre gravato da una "tassa di importazione" che doveva essere pagata nelle mani del Console.

²¹⁵ Cfr. V. CHILESE, *I mestieri e le città – Le corporazioni veronesi tra XV e XVIII secolo*, Milano 2012, p. 24. «I forestieri operavano ai margini del mondo corporativo più rigidamente strutturato (...) dove la negoziazione e la consuetudine sembrano avere vigore pari o maggiore della norma scritta»: cit., C. M. BELFANTI, *Le corporazioni e i forestieri (Mantova, secoli XVII – XVIII)*, in «Studi Storici Luigi Simeoni», LXI (1991), p. 102; per una riflessione più generale sul tema del lavoro forestiero si veda ID., *Mestieri e forestieri*, Milano 1994.

²¹⁶ Il mercato della città si teneva ora come allora in piazza Ghiaia: si tratta di una tradizione che si perpetua fin dal XIII secolo, anche se all'epoca era previsto solo il mercato del sabato, al quale si è aggiunto intorno al XVI secolo quello del mercoledì. Era consentita la partecipazione solo agli artigiani di Parma che fossero anche proprietari di una bottega; lo svolgimento del mercato era supervisionato dai notai e dai Consoli, alla presenza dei quali avvenivano le compravendite, la cui validità era appunto garantita dal loro intervento. Al riguardo cfr. PINI, *Città comuni...*, pp. 40-46.

²¹⁷ Cfr. ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 8r.

6. La qualità dei manufatti, la disciplina del «callo», della frode e del falso.

Nella seconda parte del corpo normativo intitolata “*Statuti et ordini dell’Arte delli oreffici della Magⁿifica città di Parma e suo territorio come si ha da lavorare*” sono contenute tutte le norme relative alla qualità dell’oro e dei manufatti, nonché la descrizione dei controlli e delle regole da osservare per la realizzazione dei prodotti orafi. Le norme prese qui in considerazione sono perlopiù volte a scoraggiare le frodi nel commercio e a tutelare la qualità della manifattura dei preziosi: come dimostrato anche dalla comminazione di sanzioni talvolta severe, era evidentemente avvertita l’esigenza di prevedere delle fattispecie normative precise e specifiche, considerata la naturale tendenza alla falsificazione di quanti lavoravano i metalli e le pietre preziose. In questo specifico corpo normativo ancora non si fa riferimento ad un marchio che contraddistinguesse il manufatto prodotto da ogni orefice,²¹⁸ tuttavia questa serie di ordini si aprono con la prescrizione rivolta a tutti i membri di avere i «*marchi del’uncia*» ragguagliati alla Zecca dal Console, che avrà a disposizione un bollo «*comune*» con il quale marchiare i prodotti orafi conformi alle prescrizioni statutarie, a testimonianza del fatto che già nel XVI secolo il problema era d’interesse pubblico e non meramente privatistico.²¹⁹ A tale proposito è opportuno il richiamo al capitolo dello statuto che sembra accogliere l’obbligo imposto da una grida dello stesso anno in cui si rendeva obbligatorio per gli artigiani parmensi “*giustare i pesi*” e farli bollare, infatti secondo quanto imponeva la grida 11:

«Tutte le bilancie, le stadere, i passi e le misure siano fatti bollare»²²⁰

²¹⁸ Cfr. A. MORDACCI, *Orefici e Argentieri a Parma*, in *Arti e mestieri a Parma: dal Medioevo al Ventesimo Secolo*, a cura di EAD., Parma 2006, p. XV.

²¹⁹ «Primo, che tutti del arte delli oreffici habbiano li Marchi del’uncia, tutti giustati al peso ordinario della zecha nostra, giustati per il consule di detta arte e bolato d’uno bolo commune, quale tenera appresso di lui quello che sera consule; et che non havera detti marchi giusti et bolati et/che il consule li trovi, sia ubligato pagare, quello tale di n^ostra arte, per ciascuna volta irremissibilmente dico <once> 3 <scudi>.»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 5r.

²²⁰ Cfr. BENASSI, *Storia di Parma...*, p. 174.

Va precisato, tuttavia, che il controllo effettuato dal Console non rispondeva a parametri del tutto oggettivi: il canone di bontà da tenere in considerazione quale metro di paragone della purezza dei metalli era quello milanese, e sebbene le modalità di verifica siano sufficientemente descritte dalla norma,²²¹ la valutazione in ordine alla gravità dell'infrazione di volta in volta rilevata era rimessa all'arbitrio del Console.²²² L'etica del commercio nelle botteghe, che dovevano essere poste al riparo dalle frodi, come si può notare, era oggetto di grande attenzione da parte delle Arti, a dimostrazione che dagli statuti (così come dalle opere di molti canonisti) emerge una vera e propria ossessione dovuta al problema dell'etica del commercio,²²³ problemi, questi, che furono anche specificamente affrontati da Tommaso d'Aquino che addivenì

²²¹ «Che li ori che si lavorarano siano di bonta de scudi, di bonta di carati vintidui, con grani dodeci di remedio per oncia, come si fa nel arte delli Orefici in Milano; del quale oro, di bonta che si havera da lavorare, il console ne havera una tocca appresso di lui, et ne dara alli maestri una tocca per uno, et visitando il consule le botege, con lui il proconsule, et trovando li ori che si lavorino, etsi sono lavorati in dette botege, non siano in bontà come la tocca che havera detto consule della publica arte, possi guastare detti lavori, et, trovandoli più di tre volte, li possi fare pagare uno scudo d'oro é metterlo al libro che havera in mano detto consule della pubblica arte; et perché detti maestri non possino lamentarsi del consule che lo facesse per malignitate, habbia da chiamare con lui il proconsule con uno altro del arte é farli vedere a loro il tutto, et non essendo alla bontà come la tocca che habbia del publico, lo faci pagare anchora < 7 scudi>»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, ff. 5v – 6r.

²²² «Che si habbia da vendere con detti Marchi d'oncia l'oro et l'argento è compartirlo sopra d'una oncia la valuta del scudo, accio non sii adoperi marchi da scudi di diverse sorte; et/che pesarà con altro, paghi per volta <3 scudi> e tal arbitrio del consule secondo l'importanza che sera»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 5v.

²²³ Cfr. D. ROMANO, *Markets and Marketplaces in Medieval Italy – c. 1100 to 1440*, New Haven – London 2015, p. 87. «They were obsessed instead with the problem of fraud in marketplace. Statutes from cities across the italian peninsula and guild regulations from every conceivable occupational group contain law after law, clause after clause outlining fraudulent practices and establishing penalties for those who committed them.». All'artigiano o al commerciante era raccomandato di lavorare lealmente, per il proprio buon nome e quello dell'Arte: questa è una disposizione sancita statutariamente fin dai primi statuti corporativi e che riecheggia in ogni compilazione, di qualsiasi professione: l'origine di tale attenzione del legislatore corporativo, che si può rintracciare nella teoria del giusto prezzo elaborata da S. Tommaso, viene spiegata in A. SAPORI, *Il giusto prezzo nella dottrina di San Tommaso e nella pratica del suo tempo*, in ID., *Studi di storia economica medievale*, Firenze 1940, pp. 189 – 227, in particolare s.v. nota 1, p. 213.

a teorizzare le caratteristiche delle frodi più comuni.²²⁴ La classificazione aquiniana, nell'analisi che ci occupa, può tornare certamente utile, con i dovuti adeguamenti operati in relazione alla specifica attività degli orafi: le frodi perpetrate dagli orefici potevano essere poste in essere sostanzialmente attraverso due tecniche,²²⁵ ossia la

²²⁴ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologica*, IIa IIae, q. 77 art. 2., in SANCTI THOMAE AQUINATIS, *Ordinis Praedicatorum Summa Theologica adjectis conclusionibus ex editione R. P. Joannis Nicolai*, Volume 3, Parma 1853, p. 277. Tommaso d'Aquino chiarì che le frodi potevano essere poste in essere in relazione alla quantità, la qualità e la natura del bene prodotto o venduto: «Respondeo dicendum quod circa rem quae venditur triplex defectus considerari potest. Unus quidem secundum speciem rei. Et hunc quidem defectum si venditor cognoscat in re quam vendit, fraudem committit in venditione, unde venditio illicita redditur. Et hoc est quod dicitur contra quosdam Isaiae I, argentum tuum versum est in scoriā; vinum tuum mixtum est aqua, quod enim permixtum est patitur defectum quantum ad speciem. Alius autem defectus est secundum quantitatem, quae per mensuram cognoscitur. Et ideo si quis scienter utatur deficienti mensura in vendendo, fraudem committit, et est illicita venditio. Unde dicitur Deut. XXV, non habebis in sacculo diversa pondera, maius et minus, nec erit in domo tua modius maior et minor; et postea subditur, abominatur enim dominus eum qui facit haec, et adversatur omnem iniustitiam. Tertius defectus est ex parte qualitatis, puta si aliquod animal infirmum vendat quasi sanum. Quod si quis scienter fecerit, fraudem committit in venditione, unde est illicita venditio. Et in omnibus talibus non solum aliquis peccat iniustam venditionem faciendo, sed etiam ad restitutionem tenetur. Si vero eo ignorante aliquis praedictorum defectuum in re vendita fuerit, venditor quidem non peccat, quia facit iniustum materialiter, non tamen eius operatio est iniusta, ut ex supradictis patet, tenetur tamen, cum ad eius notitiam pervenerit, damnum recompensare emptori. Et quod dictum est de venditore, etiam intelligendum est ex parte emptoris. Contingit enim quandoque venditorem credere suam rem esse minus pretiosam quantum ad speciem, sicut si aliquis vendat aurum loco aurichalci, emptor, si id cognoscat, iniuste emit, et ad restitutionem tenetur. Et eadem ratio est de defectu qualitatis et quantitatis». Si occupò dell'argomento anche la Criminalistica del Cinquecento, la quale pose la frode e il falso in rapporto di *genus a species*, dalla cui descrizione si ricava un concetto molto ampio della fattispecie di frode: TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, Francoforte 1613, lib. 1, cap. 4, n. 20: «fraus etiam potest dici fallacia, calliditas, machinatio, impostura licet verius haec videatur tamquam fraudis species»; ANTONIUS MATTHES, *De criminibus, ad libros XLVII et XLVIII digestorum commentarius*, Trajecti ad Rhenum 1644, lib. XLVII, tit. 13, n. 1: «Accusantur autem stellionatus qui improbius fraudare, si crimen aliud non sit, quod objiciatur. Quod enim in privatis iudiciis praestat nobis actio de dolo, id in criminibus accusatio stellionis»; GIULIO CLARO, *Opera omnia sive practica civilis atque criminalis*, Venetiis 1614, lib. V, v. *falsum*, quest'ultimo in particolare si riferisce alla falsa testimonianza tuttavia rappresentata appunto come un'artificiosa rappresentazione della "verità".

²²⁵ La trattazione di questo specifico aspetto della disciplina statutaria degli orefici si è scelto di collocarlo nelle tecniche di frode, senza far riferimento ad esempio al furto come a tutta prima si potrebbe pensare, infatti nella riflessione svolta dai primi criminalisti del

vendita di prodotti falsi spacciati per autentici (la contraffazione, peraltro fattispecie sanzionata anche autonomamente) e l'appropriazione indebita degli scarti della lavorazione che nel lessico dello statuto coincidono con la disciplina del «*pigliare di callo*», letteralmente “calo”, riferito al peso della materia prima.²²⁶ In molti casi, infatti, la proprietà delle materie prime lavorate dagli Orefici era del committente, il quale si presentava presso la bottega con una tocca d'oro che l'artigiano avrebbe utilizzato per realizzare la commissione, e tale processo dava inevitabilmente esito a degli scarti di lavorazione (si pensi alla polvere d'oro, per esempio):²²⁷ accadeva

Cinquecento, la definizione di frode, aveva a che fare con la rappresentazione falsa di una realtà (materiale come astratta). Come evidenziato dallo Sbriccoli, la dottrina penalistica tipica dell'Età Moderna, dunque, attribuiva alla *fraus* una rosa di fattispecie che rendevano molto vago e ampio il suo significato: la sua portata era così ampia e multiforme che in un certo senso coincideva con il falso, la truffa e il furto assumendo la definizione di “reato contro la proprietà caratterizzato dall'inganno mediante il quale si ottiene un ingiusto profitto con il danno altrui”: sull'argomento cfr. M. SBRICCOLI, *Figure del penale in Età Moderna in Storia del diritto penale e della giustizia – Scritti editi e inediti (1972 – 2007)*, Tomo I, Milano 2009, pp. 361 – 365.

²²⁶ «Che delli lavori d'oro intagliati é smaltati é codati non si possi pigliare di callo se non grani dua per denari, però non vi essendo dentro da diffalcare pietre o perle, come si stilla in Milano, sotto pena per ciascuna volta che contrafara da esserli tolti <scudi 2>.»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 7v.

²²⁷ Il problema venne in un certo senso risolto predeterminando negli statuti la quantità d'oro precisa, quale scarto della lavorazione, che gli artigiani potessero trattenere senza incorrere in sanzioni: «Che delli lavori d'oro senza smalto intagliati si possi pigliare di callo à lavorarli grani duoi per denaro d'oro, et/che ne pigliasse piu, per ciasc<un>a volta se gli faccia pagare »: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, ff. 6v – 7r. E ancora «Che delle collane alla francesca, tirate per trafile, sestangole, non si possi pigliare di callo piu di un grano per scudo, et similmente delle colane à martello, et altre colane alla catelana, over à trezza, no<m>i<n>ati alla genovese, e pigliando piu de callo de gran uno per ogni tre denari paghi per volta ... »: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 7v. Infine, relativamente ad alcuni manufatti era del tutto proibito all'orefice trattenere gli scarti di lavorazione: «Che non si possi pigliare callo d'oro a fare lavori de fillo, ne di riporto, ne smaltati in aria senza codare, come sarebbe à dire canache, rose, pontali, colari é cinte, et per ogni volta che si trovarà che nissuno maestro piglia callo paghi per ciascuna volta <2 scudi>.»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 7v. Prescrizioni di questo tipo sono comuni anche negli statuti della corporazione dei sarti, avvezzi anch'essi ad appropriarsi degli scampoli di tessuto: così sugli statuti (inediti) dei Sarti di Parma: cfr. F. BOLDRINI, *Prime note sulla regolamentazione giuridica della professione del sarto tra Basso Medioevo e prima Età Moderna*, in «Historia et Jus», 18 (2020), p. 39; relativamente a prescrizioni statutarie di altre realtà geografiche E. TOSI BRANDI, *L'arte del sarto nel Medioevo. Quando la moda diventa un mestiere*, Bologna 2018, pp. 139 e 166.

spesso che di questi ultimi si appropriasse illecitamente l'artigiano non restituendoli al legittimo proprietario, di talché si rese necessaria una puntuale disciplina modulata sulle specifiche tecniche di lavorazione e il catalogo dei manufatti realizzati, che peraltro ci consentono anche di valutare il grado di specializzazione raggiunto dagli Orefici di Parma e dei manufatti tipici che venivano realizzati.²²⁸

Nonostante, come si vedrà nei capitoli successivi tale aspetto della disciplina dell'Arte orafa sarà interessato da significative evoluzioni, nel 1509 lo statuto si esprimeva molto chiaramente sull'utilizzo delle pietre preziose, la merce relativa all'arte orafa più significativamente soggetta alla falsificazione, prescrivendo:

Che accadendo che alcuni maestro, lavorante overo gargione siano, di chi unditione si voglia, nisuno non ardisca legare gioie false et darle per bone.²²⁹

Va notato che lo statuto non sanzionava l'utilizzo delle pietre false nella produzione dei manufatti orafi, ma l'azione illecita tipizzata dalla norma consisteva nella vendita, in frode all'acquirente, di pietre false per autentiche.²³⁰ La pratica della falsificazione

²²⁸ Benché spesso gli studi sulla storia post medievale, così come legata al costume e alla moda, della manifattura orafa siano stati scissi dal contesto storico privilegiando piuttosto il costume in relazione, ad esempio, alle leggi suntuarie, si è tentato di svolgere questo tipo di riflessioni in P. VENTURELLI, *I gioielli e l'abito tra Medioevo e Liberty*, in *Storia d'Italia*, 19 (2003), pp. 82 – 116, così come manifestato dall'autrice nell'introduzione. Si rileva anche come Milano fosse stata in grado di influenzare grandemente la produzione orafa parmigiana dal momento che alcuni pezzi d'oreficeria ricorrono anche nelle specialità delle botteghe milanesi: *ivi*, p. 95; riguardo al tema della moda e dei gioielli milanesi si veda anche: P. VENTURELLI, *L'abito delle dame di Milano tra 1539 e 1599. Ornamento e colore* in (a cura di) A. G. CAVAGNA, *Le trame della moda*, Roma 1995, pp. 333 – 373; P. VENTURELLI, «Vestire e apparire». *Il Sistema vestimentario femminile nella Milano spagnola (1539 – 1679)*, Roma 1998, pp. 17 – 24; si veda anche M. G. MUZZARELLI, *Le regole del lusso: apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 2020, pp. 104 – 130, dove descrive quali e quanti gioielli potevano essere indossati a seconda della propria condizione sociale, nonché le pratiche consentite e quelle vietate dalle leggi suntuarie.

²²⁹ Cfr. ASPr, Busta 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 8v.

²³⁰ Negli stessi anni, per esempio, a Milano (punto di riferimento per l'arte orafa parmigiana, come si desume dall'utilizzo del loro canone di purezza dell'oro) era attiva addirittura una corporazione di falsificatori di pietre disciplinata da una serie di regole ufficialmente approvate dal Duca nel 1488, con il contestuale appoggio degli orafi milanesi interessati a regolamentarne l'uso per prevenire le frodi in commercio. Non era proibito infatti produrre pietre false, quanto piuttosto incastonarle in metalli preziosi. sull'argomento si veda M. P. ZANOBONI, «Non c'è inganno a questo mondo che renda maggior guadagno» *La corporazione*

ha origini antichissime al punto che anche Plinio Il Vecchio nella sua *Naturalis Historia* ne riconosce il grande peso economico affermando che, a proposito della falsificazione di pietre preziose, non esista al mondo maggior guadagno,²³¹ e infatti gli Orefici di Parma, almeno implicitamente, sembrano aperti all'utilizzo e alla vendita di queste sancendo:

Che se fosse alcuno che portasse a ligare gioie fine in dette botteghe di detta arte in Parma é suo territorio, é che il detto legatore non habbia ardire dare pietra falsa per fina à che lo portasse a fare legare, quando fosse persona che non l'intendesse o non se n'accorgesse, sotto pena di farli pagare subito scuti 4 d'oro, é pui secondo l'importanza della gioia, et questo al giudicio del consule et arbitrio suo de homo da bene.²³²

Al netto delle riflessioni appena svolte e delle norme statutarie citate occorre sottolineare la distinzione tale per cui nel caso in cui l'artigiano decidesse deliberatamente di realizzare una pietra falsa e venderla per autentica la pena comminata era severissima: «*sotto pena d'esser privato del arte in perpetuo*».²³³ Tale sanzione, particolarmente afflittiva, all'epoca implicava l'essere marchiati di un'onta che condannava di fatto il reo all'emarginazione sociale ed economica. Invece, nel caso in cui l'orafo, ricevuta una pietra preziosa dal committente dell'opera, la sostituisse con una falsa, la pena comminata era corrispondente ad una sanzione

milanese dei fabbricanti di pietre false, in M.P. ZANOBONI, *Rinascimento Sforzesco: innovazioni tecniche arte e società nella Milano del secondo Quattrocento*, Milano 2005, pp. 39 – 45. Sempre a Milano esisteva anche una forma di artigianato consistente nella produzione di tessuti di cotone e oricalco sostitutivi della trama d'oro: EAD., *Artigiani, imprenditori, mercanti. Organizzazione del lavoro e conflitti sociali nella Milano sforzesca (1450 – 1476)*, Milano 1992, pp. 115 – 151.

²³¹ PLINIUS, *Naturalis historia*, XXXVII.75. «Veras a falsis discernere magna difficultas, quippe cum inventum sit ex veris generis alterius in aliud falsas traducere, ut sardoniches e ternis glutinentur gemmis ita, ut deprehendiars non possit, aliunde nigro, aliunde candido, aliunde minio sumptis, omnibus in suo genere probatissimis. Quin immo etiam exstant commentarii quos non equidem demonstrabo, quibus modis ex crystallo smaragdum tinguant aliasque traslucetes, sardonuchem et sarda, item ceteras ex aliis; neque enim est ulla fraus vitas lucrosior».

²³² Cfr. ASPr, Busta 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 8r.

²³³ Cfr. ASPr, Busta 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 8v.

pecuniaria che poteva aggravarsi a seguito dalla valutazione discrezionale del console, basata sull' «importanza della gioia».

L'altra tecnica di falsificazione sanzionata con l'illiceità dal testo statutario consisteva nel placcaggio dell'argento in oro, dal momento che quest'ultimo non poteva essere "reso impuro" dalla commistione con materiali meno preziosi. Questo divieto da un lato rappresentava un retaggio del significato "divino" attribuito all'oro, dall'altro era una conseguenza, un corollario, del divieto di non adulterare una verità così per come si mostra:²³⁴ tale pratica era sanzionata con la distruzione dell'oggetto realizzato e con il pagamento di una sanzione pecuniaria,²³⁵ nel caso invece si trattasse di monete, che fossero esse placcate con l'oro bruciato o meno, la pena era ancora più severa consistente nella pubblica infamia.²³⁶

Nello statuto, oltre alle sanzioni, era previsto anche qualche strumento di una seppur ancora embrionale tutela del consumatore: così per l'oro come per l'argento il committente poteva trattenere parte della materia prima ceduta all'orefice al fine di paragonarla con quella del prodotto finito.²³⁷

²³⁴ Cfr. M. BALDASSARRI – I. CARLI, *Zecche clandestine e falsari nel Medioevo: dati storici e archeologici sulla Toscana e le zone limitrofe*, in *Massa di Maremma e la Toscana nell'Alto Medioevo*, Firenze 2019, pp. 65 – 77. Il divieto di mescolare l'oro con materiali meno preziosi ha origini antichissime: benché esistesse già prima e precisamente ai tempi della Lex Cornelia (81 a. C.), riferimenti al divieto sono presenti nelle *sententiae* di Paolo (III – V sec. d. C.), dove si ampliò la fattispecie di detto crimine assumendo rilievo penale anche l'azione di alterare fisicamente la materia: «quive nummus aureos, argenteos adulteravit, laverit, conflaverit, raserit, corruerit, vitiaverit vultuve principum signatam monetam, praeter adulterinam, reprobaverit» cit. Pauli Sententiae, V. 25,1; *ivi*, p. 65.

²³⁵. «Che non si possi lavorare di sorte nissuna d'argento che vadino dorati, cioè verghette, anelle, maiette, spranghe, centurini et altri lavori dorati che siano di manco bonta d'onze sei de fino per libra, e, trovandosi lavori de manco bonta, che il consule li possi guastare et farli pagare per ciasc<un>a volta <2 scudi>»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 7v

²³⁶ «Che non sia maestri, lavoranti, gargioni, che ardiscano di dorare denari d'oro basso, ne d'argento, ne di ramo o d'ottone, con buso un senza busarlo, é questo si faccia per fugire li ingani del mondo, sotto pena per ciasc<un>a volta che si sapera a tutti <2 scudi>»: ASPr, b. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, ff. 7v – 8r.

²³⁷ «Che venendo persona alcuna che portasse oro per fare lavorare che lo dia del suo, et/che ascenda alla somma di piu di scudi quattro d'oro, che detto maestro ne habbia da dare un pochetto di detto oro che farà lavorare, per poter, quando sera fatto il lavoro suo, paragonarlo con detto assaggio del suo oro dato a lui, é, trovandosi non esser bono, che si/guasti li lavori et paghi per ciascuna volta <3 scudi>»: ASPr, B. 174, Fondo Comune, Statuto Orafi, f. 7r.

Le sanzioni comminate dallo statuto, come si è potuto notare, erano sostanzialmente volte ad assicurare il rispetto degli standard di qualità dell'artigianato locale, segnale che suggerisce come già da allora fosse richiesto, ricercato e imposto un certo grado di qualità dei prodotti, preoccupazione comune a più Corporazioni di Parma, per questo certamente indicativa della fama di hanno goduto le proprie manifatture.²³⁸

7. L'amministrazione della giustizia

Dall'analisi della fonte in argomento non emergono disposizioni normative circa l'amministrazione della giustizia dell'Arte. Tale dato si può però ricavare dall'analisi e dalla lettura della legislazione municipale cittadina che a partire dal XIII secolo, assegna la cognizione delle controversie giudiziarie dell'Arte al Collegio della Mercadanzia,²³⁹ così come si può evincere dalla formale inclusione dell'Arte degli Orefici operata da una legge municipale del 1255:

²³⁸ A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riporta l'esempio della Corporazione dei Merciai: «Capitulum, quod nulla persona dictae artis merzadriae, seu exercens ipsam artem, descriptus vel non, in civitate, seu burgis vel suburgis, aut districtu vel episcopatu civitatis Parmae, non audeat nec praesumat facere seu emi facere, nec permittere, in suis domibus, seu fondicis vel stacionibus aut alibi, aliquem laborerium de siricho vel de seta, fina pluribus maineriis, sive coloribus in uno colore [(...)] nec etiam ut supra aliquem laborerium de auro, vel com auro, vel argento fino filato, ubi sit mistum aliquod aliud aurum vel argentum quod non sit finum neque bonum.» v. *Statuta artis Merzadrorum...*, pp. 32-33.

²³⁹ Il Collegio della Mercadanzia non è stato espressione peculiare del sistema corporativo della sola città di Parma: vi sono stati altri esempi dell'esistenza e vigenza di organi analoghi, anche nel funzionamento, ad esempio a Perugia, Piacenza e Bologna. L'amministrazione della giustizia corporativa è stata oggetto di numerosi approfondimenti, tra questi si rimanda a M. ASCHERI, *Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV – XV)* in (a cura di) G. MOZZARELLI, *Economia e Corporazioni: il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Milano 1988, pp. 45 – 55; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età Moderna*, Bologna 1989 pp. 27 – 29; nonché F. BORIS, *L'attività del foro dei mercanti nei documenti del fondo archivistico*, in (a cura di) P. BONACINI E N. SARTI, *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV – XVI)*, Bologna 2008, p. 57; e A. CARACAUSI, *Procedure di giustizia in età moderna: i tribunali corporativi*, in «Studi Storici», (2) 2008, pp. 323 – 362. Benché il panorama comunale relativo alla prima Età Moderna conoscesse molteplici esempi del Collegio della Mercadanzia è opportuno sottolineare, nonostante sia intuibile, che ognuno di questi fosse connotato dalle sue peculiarità: Bologna rappresenta in questo senso un esempio di particolare prestigio se rapportato agli altri. Gli statuti del 1468 prescrivevano, infatti, che a capo del collegio giudicante vi fosse un *doctor legum* cittadino e addottorato nello Studio Bolognese che fosse in grado di rappresentare un tramite tra lo *ius*

«[additum est huic compositioni quod Aurifices, Textores pignolati, Cartarii et Coronarii, Patterii, Pellizarii, operae domesticae et salvaticae, Speciales, et Textores pannorum de lana, et Fibularii de auricalco sin teodem modo et forma in hac determinatione, ut praedicta quindecim misteria sunt. Et haec adjectio facta fuit in 1253 [...]]»²⁴⁰

A ulteriore suffragio dell'ipotesi prospettata può soccorrere anche il confronto della fonte con gli statuti più o meno coevi relativi però ad altre Arti, come per esempio quelli dei Sarti (o *Sartori*) di Parma del 1568 (anche questi formalmente parte del Collegio della Mercadanzia), nei quali si trova una norma che esplicitamente attribuiva la cognizione delle controversie ai Consoli interni all'Arte.²⁴¹ In un primo momento

proprium e lo *ius commune*. Questa peculiarità bolognese è marcatamente indicativa della derivazione della prosperità dei mercanti bolognesi dalla presenza dell'università.

²⁴⁰ Cfr. RONCHINI, *Statuta Communis Parmae*..., p. 187. Si riporta il testo integrale della disposizione normativa volta a determinare la composizione dell'organo emendata dall'aggiunta del 1253 con la quale, fra l'altro, gli si attribuisce la cognizione degli affari tra i *negociatores* appartenenti alle arti indicate dal testo stesso. «Determinatio compositionis mercadanciae. In nomine Domini amen. Nos Johannes de de Columnio, et Gerardus Scaravaxia, et Jacobus Abrae, et Matheus Buthulini, electi a domino Roberto Manfredi Pizi Potestate Parmae in Consilio generali Parme facto ad sonum campanae in Palacio Communis sine fraude coadhunato ad dixernendum et separandum et temrinandum quae sunt placita et banna mercadanciae Parmae, videlicet quae debeant exerceri et fieri per Rectores mercadanciae, a placitis et bannis Communis civitatis Parme, ita dicimus in concordia et determinamus: quod Rectores mercadanciae cognoscant inter infrascriptos negociatores civitatis Parmae et episcopatus, scilicet Cambiatores, Drapperios, Beccarios, Calzolarios, Callegarios, Drapperios panni lini, Merzadros, Corezarios, Boarolos, Sallarios, Sartorios, Napparios, Zappellarios, Parolarios, et Ferrarios [additum est huic compositioni quod Aurifices, Textores pignolati, Cartarii et Coronarii, Patterii, Pellizarii, operae domesticae et salvaticae, Speciales, et Textores pannorum de lana, et Fibularii de auricalco sin teodem modo et forma in hac determinatione, ut praedicta quindecim misteria sunt. Et haec adjectio facta fuit in 1253 [...]]»

²⁴¹ Cfr. ASPr, Busta 1858, Fondo Comune, f. 14r. La norma è molto precisa circa le modalità e i presupposti dell'attribuzione del potere di dirimere e definire le controversie tra i Sarti prevedendo, in aperta deroga alla legislazione municipale, che: « Occorrendo garra, discordia, o differenza alcuna nell'avenire tra quelli di dett'Arte per cosse pertinenti al detto essercitio si ordina et comanda che gli ufficiali predetti debbano intromettersi et far ogni opera a loro possibile per metergli d'accordio et repacificargli insieme secondo parerà loro comportar la ragione sopra la loro coscienza. Et possano condannar tutti quelli che non volessero accordarsi et far pace insieme sin alla somma di soldi trenta imperiali per ciascuno et per ciascuna volta, d'applicarsi all'Arte predetta. Et perché ci sono alle volte qualche persone talmente seditiose et ostinante che non si vogliano acquetare mai al giudizio de suoi maggiori et ufficiali,

il Collegio aveva un'attività più circoscritta, ma con il tempo, quando la sua giurisdizione crebbe, mutò definizione arrivando ad essere definito Tribunale delle Arti, un organo istituzionale che garantiva, in un certo senso, un ulteriore mezzo di tutela rispetto a quella già offerta dalla Corporazione di appartenenza. Prima di analizzare nel dettaglio le modalità applicative della giurisdizione esercitata dal corpo mercantile e artigianale relativo alla realtà geografica presa qui in considerazione, giova soffermarsi brevemente sull'iter storico – giuridico affrontato dalla dottrina per ricavarne le fondamenta giuridiche sulle quali è stata fondata la legittimazione dell'attività svolta dalla Mercadanza.

La giurisdizione corporativa assunse originariamente nel XII secolo, ad opera dei giuristi e dei glossatori, la definizione precisa e determinata di *iurisdictio simplex*, nel tentativo di trovare fondamento teorico – giuridico all'esistenza di poteri giurisdizionali esercitati dalle istituzioni comunali e in un certo senso svincolati dal potere imperiale.²⁴²

Quando le Arti, a partire dal XIII secolo in avanti, cominciarono ad acquisire un peso determinante nella vita politica e istituzionale del Comune, tra i giuristi sorse la necessità di giustificare teoricamente il potere giurisdizionale che appariva non derivare da quello imperiale, mancando della necessaria delega. Lo scopo dei giuristi consisteva nel ricercare e trovare un appiglio formale al diritto giustiniano, idoneo a rappresentare il fondamento sostanziale della giurisdizione corporativa. La riflessione dei *doctores* giunse a riconoscere l'aggancio nella loro stessa natura giuridica: operando una differenziazione tra mercanti/artigiani e privati, evidenziarono che per i

perfidando sempre loro la lor perversa et ostinata opinione in gran confusione, scandolo et dando d'essi medemi et altre, loro per tanto si ordina per ben commune di quei di dett'Arte che non sia alcuno Maestro o lavorante di essa, per quanto concerne questo essercitio et si contiene nelli presenti statuti o dependente da essi et dall'Arte predetta che dalla sentenza, declaratione o accordo fatto per detti ufficiali sopra le differenze, contentioni o dispareri che nel avvenire occorreranno inanzi di loro possa ne debba in modo alcuno applicarsi, querellarsi o chiamarsi ad alcuno altro maggior magistrato e ufficiale né addimandare reductione alcuno sotto pretesto | d'esse stato gravato da essi in dette sentenze o terminatione, ma si debbano rimossa ogni appellatione o chiasso, a quelle acquettare senza alcuna contradictione et attenderle onninamente sotto poena d'un scudo di oro da esser tolto a ciascuno per ciascuna volta che contrafarà et applicato come s'è detto di sopra.»

²⁴² Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 20 – 26.

primi non valeva un principio che invece aveva vigore per i secondi. I membri delle corporazioni, infatti, erano organizzati in *collegia* e per via della natura giuridica di tali istituti di natura associativa non poteva essere applicato il divieto di istituire dei giudici: fu Azzone, nei primi anni del Duecento, a definire *iurisdictio ordinaria* il potere conferito ai consoli di dirimere le controversie che aveva autonomia tratta dal consenso degli associati e non già da un'autorità superiore.²⁴³

Dall'analisi della legislazione comunale,²⁴⁴ a partire dal XIII secolo in avanti, e precisamente, per ciò che interessa Parma dal 1217,²⁴⁵ emerge l'attribuzione alle arti di una giurisdizione speciale per gli affari che le riguardassero più o meno direttamente, come venne confermato dalla legislazione municipale di Parma nelle aggiunte del 1253²⁴⁶ condensate, poi, nello statuto del 1255, nel quale attribuzioni e

²⁴³ Cfr. PADOA SCHIOPPA, *Saggi di storia del diritto...*, p. 34.

²⁴⁴ Sull'analisi della compilazione legislativa comunale, e in particolare sulla giurisdizione attribuita agli organi municipali cfr. U. SANTARELLI, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in ID. (a cura di) LANDI, *Ubi societas ibi ius...*, tomo I, pp. 49 – 165: per quanto riguarda Parma cfr. pp. 91 – 101.

²⁴⁵ Cfr. RONCHINI, *Statuta Communis Parmae...*, p. 43. «Capitulum quod nomina Consulum civitatis viciniarum et artium et Juratorum de contratis ponantur in uno libro Communis; et hoc teneantur dicti Consules et Juratores se repraesentare coram Potestate infra mensem quo Rector Civitatis intraverit in regimine, et facient se scribi in dicto libro Communis; et notarii nihil inde accipient pro scriptura; et illi qui scripti fuerint veniant ad Consilia Parm., quando praeconatum fuerit et praeceptum a Potestate, et non alii. Et nulla vicinancia habeat ultra tres Consules, vel Juratores vel Misterium et minus secundum qualitem vicinae» questo capitolo è stato introdotto negli statuti comunali nel 1226, e nel 1227 è stato emendato dall'aggiunta che precisa la composizione della Mercadanzia: «[Item quod quodlibet misterium et minus subiectum mercadanciae et Potestati mercatorum habeat et habere debeat tantum duos Consules, et isti debeant venire ad Consilia Parmae secundum formam Statutorum]».

²⁴⁶ Cfr. RONCHINI, *Statuta Communis Parmae...*, p. 190. Le aggiunte apposte nel 1253 offrono un quadro decisamente dettagliato, per i tempi, delle attribuzioni di cui godeva la *compositio mercadanciae*, infatti: «[Additum est huic capitulo quod Potestas et ejus Judices et Consules et Advocati possint et debeant dictas executiones facere etiam diebus feriatis; et hoc de iis qui possunt conveniri et debeant sub mercadancia. Et haec adjectio facta fuit in 1253]. Ita concordia dicimus et determinamus super facto bannorum: quod Rectores mercadanciae Parmae possint debeant accipere de passo falso et de libra falsa XV. sol. parm. Et non ultra pro banno pro quolibet passo et quolibet libra; ita videlicet quod si ille, cui ablatum fuerit bannum, voluerit dicere ipsum bannum sibi injuste ablatum esse per Rectores mercadanciae, cognitio sit sub Commune Parmae: reliqua vindicta sut sub Commune Parmae, et in Commune civitatis Parmae deveniat. Cetera vero banna de omnibus aliis mensuris et ponderibus falsis, videlicet de staderia magna de carnibus et de oleo et de peso et de mazo et staderia parva, et

composizione organica cominciano a prendere forma, evolvendosi rispetto a ciò che era previsto nello statuto risalente a poco meno di una trentina d'anni prima. A tal uopo era stato istituito il Tribunale dei Mercanti o Collegio della Mercadanzia:²⁴⁷ dagli statuti comunali editi dal Ronchini si evince l'elenco delle materie speciali di giurisdizione appartenente ai Rettori dei mercanti, con la corrispondente previsione di una riserva di competenza del Comune per l'appello alle sentenze e decisioni prese dal Tribunale dei Mercanti.²⁴⁸ Tali previsioni si confermano e si ritrovano nello Statuto Comunale del 1590, edito da Erasmo Viotti,²⁴⁹ nel quale vengono elencate, fra l'altro, le corporazioni di Arti che potevano godere di tali attribuzioni.

de sextario et mina et terziario et quartario omnium quae mensuratur, et de mensura vini et gallettae et siphon, et de omnibus aliis mensuris et ponderibus falsis, sint Communis Civitatis Parmae et in Commune Parmae veniant et per Commune civitatis Parmae dentur bollentur et adaequantur et custodiantur et teneantur. Item in concordia dicimus et determinamus: quod Rectores mercadanciae habent guardam et custodiam omnium mercatorum civitatis et episcopatus Parmae expensis mercadanciae, et sabbatorum annualium: ita videlicet quod si offensio facta fuerit ab aliqua persona quae iverit causa mercandi aliquid sive aliqua rem, et offensio facta fuerit in ipsis mercatis infra loca in quibus homines mercantur communiter, et specialiter mercantur in mercatis sabbatorum, et infra hos confines ab ecclesia sancti Bernabei usque ad pontem Dominae Giliae, Rectores mercadanciae possint eis qui offenderint auferre XV. sol. parm. [...]».

²⁴⁷ Si segnala fin d'ora che, sebbene sarebbe stato d'obbligo arricchire la presente ricerca con un adeguato approfondimento sulla giurisdizione mercantile del Tribunale dei Mercanti, tuttavia questo tema verrà affrontato solo tangenzialmente in quanto la scarsissima quantità di fonti reperibile non è sufficiente a fornire una completa e fedele ricostruzione del funzionamento e della disciplina di tale organo. La lamentata scarsità di fonti si deve al bombardamento che interessò la Biblioteca Palatina a seguito del Secondo Conflitto Mondiale, che distrusse proprio il fondo nel quale erano conservate le fonti relative agli affari del Tribunale della Mercadanzia.

²⁴⁸ «Quod si ille cui ablatum fuerit bannum, voluerit dicere ipsum bannum sibi iniuste ablatum esse per Rectores mercadanciae, cognitio sit sub Commune Parmae»: RONCHINI, *Statuta Communis Parmae...*, p. 103.

²⁴⁹ Cfr. G. DREI, *I Viotti stampatori e librai parmigiani nei secoli XVI – XVII*, Parma 1925, pp. 12 – 15 e pp. 26 – 27. Erasmo Viotti era il diretto discendente di Zan Maria, il fondatore della stamperia e tipografia parmigiana, la quale per oltre un secolo fu la bottega di riferimento della città e del Ducato. L'Erasmo Viotti di cui si accenna non deve confondersi con gli altri due Erasmo che, invece, facevano parte del ceppo Marani – Viotti. La famiglia Viotti iniziò proprio da Erasmo, libraio, l'attività tipografica per il Ducato, nonostante siano state ritrovate alcune dichiarazioni, proprio del nipote Erasmo, che attribuiscono a suo padre, Seth (togliendoli a suo nonno), i meriti per aver iniziato la libreria di Zan Maria all'attività tipografica e di stampa. L'attività verrà ereditata dalla dinastia fino all'ultimo discendente, Seth, che morirà nel 1769.

Nello specifico l'organo della Mercadanzia, regolato da un proprio statuto e complesso di norme, tra le altre funzioni, era deputato all'amministrazione della giustizia sulle controversie riguardanti le Arti e i loro membri (per il tramite dei loro ufficiali). I rapporti di vigenza tra lo statuto della Mercadanzia e quelli comunali vengono specificamente affrontati, seppur solo parzialmente, nello statuto del Comune di Parma del 1590: sarebbe stato utile, per i fini che qui ci interessano, gli statuti della Mercanzia ma sono andati persi quando il fondo che li ospitava, presso il complesso monumentale della Pilotta a Parma andò distrutto.²⁵⁰ Ad ogni modo, al fine di stabilire e dare definizione ai rapporti di vigenza e forza degli Statuti della Mercadanzia e quelli comunali era stata inserita una norma apposita negli Statuti del Comune di Parma, nella quale viene specificato che tra essi vi fosse un rapporto, almeno in apparenza, paritario: «*statuta mercadantiae eandem vim et auctoritatem inter mercatores et subditos [...] tantum habent, sicut habent statuta communis Parmae*».²⁵¹ I rapporti di stretta e reciproca vigenza non potevano, però, essere derogati dalle volontà delle parti in alcun modo: la norma dello statuto comunale determina vigorosamente l'impossibilità per chiunque di rinunciare alle leggi comunali, in qualunque modo (persino con il giuramento, il quale sarebbe stato considerato simulato o comunque fittizio).²⁵²

Tuttavia, nel XVII secolo, i Viotti vedranno di molto ridimensionato il loro lavoro di stampatori ducali avendone perso il monopolio successivamente alla concessione della licenza anche ad Odoardo di Fornovo, il Cervi, il Rosati e il Vigna.

²⁵⁰ Non si può utilizzare lo Statuto della Mercadanzia piacentino in quanto, ovviamente, poteva riferirsi alla sola Piacenza, il testo però può essere consultato per indicazioni di massima: Cfr. PANCIOTTI, *I Paratici piacentini...*, p. 127 ss. Ad ogni modo occorre precisare che l'organo "federale" del Collegio della Mercadanzia, riuniva al suo interno la maggioranza delle varie Arti del Ducato di Parma e Piacenza, benché ogni Comune potesse dotarsi di regole e statuti propri, così come le relative Arti.

²⁵¹ Cfr. *Statuta Magnificae Civitatis Parmae cum annotationibus celeberrimorum iureconsultorum D. Batholomei a Prato, D. Vincentij Blondi, D. Iacobi Carpesani, D. Ludovici Zandemariae, D. Antonij Cantelli, D. Innocentij Blondi, et aliorum Doctorum eiusdem Magnificae Civitatis*, Parma 1590, (d'ora in avanti *Statuta Magnificae Civitatis Parmae*) p. 102.

²⁵² Cfr. *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, p. 102. Ad ogni modo servirono delle norme speciali e derogatorie del principio del divieto di istituzione di fori speciali, per fare in modo di assicurare l'effettivo esercizio della giurisdizione da parte delle Corporazioni. Per evitare che l'interesse delle parti inducesse le stesse a eludere la giustizia delle Arti fu stabilito che

Dall'analisi della legislazione comunale emerge, nello specifico, che la giurisdizione speciale della Mercadanzia sorgeva allorquando: «*habentes inter se controversiam, seu litigantes inter se de rebus mobilibus, et mercibus mobilibus, qua ipsi inter se emunt, et vendunt seu permutant causa lucri acquirendi*».²⁵³ Nei casi in cui il contenzioso riguardasse uno o più membri dell'arte e in aggiunta a tale criterio

nessuno potesse sottrarsi o chiedere, una volta iniziato il processo, l'intervento di un altro magistrato: quest'ultimo infatti doveva astenersi da ogni intervento nelle controversie mercantili. Per i contravventori erano previste pene anche piuttosto severe, come accadeva a Piacenza, per esempio, dove coloro che si fossero sottratti alla giurisdizione della Mercadanzia avrebbe poi perso il diritto di convenire in giudizio i propri debitori. In questo senso LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione...*, pp. 253 – 254.

²⁵³ «Cognoscant Rectores Mercandanciae tantum et non de aliis neque inter alias personas huius civitatis et episcopatus nec aliunde cuiuscumque misterii sive artis sint» relativamente alle previsioni comunali del XIII secolo. Quanto alla conferma (o forse l'evoluzione) che si ritrova nello statuto del 1590 si riporta il testo al fine di ragguagliarlo a quello precedente: «Primo cognoscant advogadri, rectores, consules, seu officiales mercadantiae, quod habeant iurisdictionem cognoscendi inter infrascriptos mercatores civitatis, et Episcopatus Parmae; videlicet, Cambiatores, Draperios, Becarios, Calzolarios, Calegarios, Bonarolos, Solarolos, Sartores, Naparios, Zopelarios, Parolarios, Aurifices, Tessitores Pignolati, Cartarios, Coronarios, Pelizarios operis domesticae, et salvaticae, Speciarior, Ferrarios, Tessitores Pannorum de lana, Paterios, Fublarior de arechalcho, Carnarolos, Piscatores, Linarios, et homine misteriorum predictorum habentes inter se contreversiam, seu litigantes inter se de rebus mobilibus, et mercibus mobilibus, qua ipsi inter se emunt, et vendunt seu permutant causa lucri acquirendi, seu negociandi si quando emunt aliquas res mobiles, seu mercationes; hoc scilicet ut vendant alicui vel aliquibus, vel ex causa permutationis eas alijs concedunt, dant, et concedam. Et hoc tantum, | ut suprascripti litibus, et controversis inter suprascriptos mercatores, habentes de suprascriptis mercibus,, et rebus, predicti rectores mercadantiae, seu officiales tantum cognoscant, et non de aliis neque; inter alias personan huius civitatis, et episcopatus, nec aliunde cuiuscumque; mysteriUM, seu artis sint, et omnes aliae controversiae sive sint inter se mercatores de rebus quas emunt et causa permutationis accipiunt, ut in domo sua consumant, et utantur, causa victus, seu nutrimenti, et vestimenti, et hominum, et animalium. Sive de rebus immobilibus, seu mobilibus controversiae, seu lites sint inter praedictos mercatores cognitio de ipsis controversis sit officialium Communis Parmae et ipsius Communis. Et caeterae insuper controversia, seu quaestiones inter qquascumque personas civitatis, et episcopatus Parmae, vel aliunde fuerint, sive fuerint mercatores, sive non, sive fuerint inter mercatores, sive non mercatores de quibuscumque; rebus mobilibus, vel immobilibus fuerint controversiae, sive lites per commune Parmae cognoscantur. Insuper appellationes causarum mercadantiae, vel executiones sententiarum mercadantiae, et praecepta mercadantiae per alios officiales communid Parmae, cognoscantur, et terminentur, et in commune Parmae deveniant; et per potestatem, et iudices eius, et salios, officiales communis Parmae ordinarie cognoscentes debeant ececutiones fieri etiam dibus feriatis, et de aliis litibus quae possunt, et debeant sub mercadantia conveniri.»: *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, pp. 102 – 103.

soggettivo,²⁵⁴ doveva sussistere un altro criterio, che potrebbe definirsi causale: non solo il contenzioso doveva sorgere tra soggetti di cui almeno uno fosse un membro dell'Arte, ma doveva anche riguardare un affare (o un bene mobile) concluso per l'esercizio dell'arte stessa, come per esempio una fornitura. In estrema sintesi dunque, e ricordando che, come anticipato, in alcuni contesti la giurisdizione era completamente rimessa alle Corporazioni, a Parma essa era ripartita per materia tra il Comune e gli organi più alti nella gerarchia della Corporazione.

Per offrire un quadro sintetico delle considerazioni illustrate, si può affermare che il Comune era competente per:

- I. le controversie sui beni di consumo domestico;
- II. quelle tra persone estranee alle Corporazioni;
- III. le controversie che avevano ad oggetto beni immobili;
- IV. Gli appelli, anche se di regola erano vietati quando vertenti su cause mercantili²⁵⁵.

Quanto alla rappresentanza processuale, questa era soggetta in molti casi a limitazioni per fare in modo di sottrarre le controversie ai cavilli del diritto con le conseguenti perdite di tempo e di denari che si sarebbero potuti generare, propendendo per una celerità del procedimento riguardo agli affari mercantili.²⁵⁶ Per tali ragioni erano gli

²⁵⁴ Cfr. *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, pp. 102 – 103.

²⁵⁵ Cfr. COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, pp. 105-107.

²⁵⁶ Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione...*, pp. 261 – 267. Se in primo momento il riferimento della locuzione solenne «quod procedatur sine strepitu et figura iudicii» risultò in un primo momento di ardua individuazione, tuttavia fu successivamente riconosciuto e determinato nella decretale Clementina *Saepe*, promulgata nel 1306 da Papa Clemente V. Le formule, che via via si scoprirono largamente usate, erano apposte senza alcuna aggiunta esplicativa negli statuti comunali, dato che ha reso inizialmente controversa l'attribuzione alla decretale. Molte delle formule della decretale ricorrono, per esempio, negli statuti piacentini e parmigiani (ma non solo): a proposito della soluzione di controversie particolarmente complicate era previsto che si potesse chiedere l'intervento dei cd. *savi*, giusperito esterno però alla composizione del collegio giudicante. Lo statuto di Piacenza a questo proposito esclude che possa valersi di tale facoltà allorquando venga strumentalmente usata per scopi meramente dilatori. Per quanto attiene a Parma si veda anche ID., *Studi di diritto statutario – il procedimento sommario o planario negli statuti*, pp. 5 – 16, per la descrizione del rito sommario attraverso gli statuti *ivi*, pp. 50 – 66; cfr. anche U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1992, pp. 47 – 53.

Anziani, i Consoli e i Sindaci ad essere idonei a intentare la lite, ed erano inoltre detentori del potere di rappresentanza e capacità processuale, insieme ad una minima competenza relativa al processo di esecuzione, come la capacità di pignoramento e di precetto. Essi potevano inoltre risolvere le cause per via arbitrale e dovevano occuparsi di mediare le controversie nelle fasi precedenti all'instaurazione del giudizio, per cercare di rendere quest'ultimo non necessario.²⁵⁷

Se in realtà comunali diverse da quella di Parma la procedura di arbitrato rappresentava solo una mera facoltà, per ciò che riguarda Parma invece era propedeutica ed obbligatoria rispetto a qualsiasi tipo di giudizio e doveva essere diretta dai Consoli e dagli Anziani: se tale procedura si fosse rivelata fallimentare la causa si sarebbe spostata successivamente davanti al Podestà di Parma, al suo referendario o all'Avogadro della Mercandanzia.²⁵⁸

L'Anziano che aveva diretto la procedura di mediazione inoltrava una supplica ad una autorità locale, che faceva da intermediario tra l'Anziano e il Podestà. Nel testo della supplica venivano descritte le ragioni di fatto e di diritto della causa: a questo punto, il podestà accoglieva la supplica, e citava contestualmente le parti in causa.

²⁵⁷ Cfr. COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, p. 104.

²⁵⁸ Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione...*, pp. 261 – 267. È utile, a tale proposito, riferirsi ad una particolare norma dello Statuto dei Merciai di Parma, la quale fornisce informazioni anche circa la necessità che le liti dovessero risolversi nel modo più veloce possibile: «capitulum, ad volendum evitare taedia, quod, si laiqua Discordia fuerit inter aliquos discordia fuerit inter aliquos homines dictae artis (...) causa alicuius pecuniae quantitatis dandae, vel recuperandae, vel aliqua alia causa, tam ad mercadaciam pertinens, quam non seu aliqua controversia vel iniuria, quo dille vel illi, qui habuerint causa controversia vel iniuria, quod ille vel illi, qui habuerint causam conquirendi, primo et principaliter conquerantur coram antiano vel consulibus, seu existentibus loco ipsorum, quam ad Commune. Et qui anzianus et consules teneantur et debeant conquerentes et litigantes invicem ex quacumque causa et ratione suo posse concordare. [et eo casu quo concordare non possent, et non poterunt, tunc partium praedictarum conquerentium et litigantium dominus Potestas Parmae, et eius iudices, et seu dominus advogadrus mercantiae Communis Parmae, et seu alter ipsorum, sit et esse debeat iudex, cognitor et decisor, et huiusmodi causam litemet quaestionem debeat cognoscere, finire, decidere et fine debito terminare de aequitate, ac sentenciare summariae et de plano, sine strepitu et figura iudicii. Et quam breviori via et tempore, et cum minori expensa fieri et esse poterit, iuribus partium visis et auditis, et sola veritate causae et negotii inspecta et considerata]» cfr. SCARABELLI ZUNTI, *Statuta Artis Merzadrorum...*, p. 23.

Il Podestà aveva il potere di definire il giudizio tramite due strumenti: la decisione e la sentenza.²⁵⁹ Egli dichiarava di avere pieno potere di conoscere e decidere il merito del giudizio, basandosi, oltre che sul classico *metus dei*, soprattutto sugli statuti in vigore, in forma originale. La sentenza veniva poi consegnata al notaio, il quale aveva la funzione di pubblicarla, dandone pubblica lettura, atto formale che consentiva di investire la sentenza della pubblica fede.²⁶⁰

La giurisdizione non si sarebbe potuta radicare, infatti, se fosse sorta una lite avente a oggetto l'acquisto o cessione a vario titolo di beni destinati all'uso e al consumo familiare e personale, a prescindere dall'appartenenza delle parti a una delle Corporazioni.²⁶¹ Come anticipato, il Comune, oltre a riservare a sé la giurisdizione in tutti gli altri casi, specificava che questa sussisteva anche per l'appello e l'esecuzione delle sentenze rese dai giudici della Mercadanzia: «*Insuper appellationes causarum mercadantiae, vel executiones sententiarum mercadantiae, et praecepta mercadantiae per alios officiales communis Parmae, cognoscantur, et terminentur, et in commune Parmae deveniant*».²⁶² Non era raro che nei giudizi, facesse parte del collegio anche un *doctor*: ciò mette in luce la consapevolezza che ha regnato in ogni tempo che i commercianti, o comunque i membri delle Arti, fossero del tutto inadatti ad amministrare la giustizia o comunque a destreggiarsi nel coacervo del diritto. Da questo deriva la necessità di farsi assistere dai cultori della scienza giuridica, sebbene le sentenze, come è stato specificato dallo statuto comunale, dovessero rendersi in base all'equità e alla coscienza, con la conseguenza che, molto spesso, l'utilizzo di questi due unici principi a guidare la decisione del giudicante rivelava limiti di insufficienza, per via del livello di complessità raggiunto dall'evoluzione e sviluppo dei traffici giuridici connessi all'attività mercantile.²⁶³

²⁵⁹ Cfr. COGNETTI DE MARTIS, *Forza e diritto negli statuti delle corporazioni...*, pp. La decisione rappresentava il culmine dell'iter logico compiuto tramite il giudizio, la sentenza invece rappresentava l'attuazione concreta della legge: tali termini erano usati in modo tecnico ed erano propri dei vecchi mercanti italiani.

²⁶⁰ Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione...*, pp. 261 – 267.

²⁶¹ Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione...*, p. 263

²⁶² Cfr. *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, pp. 102 – 103

²⁶³ La necessità di farsi assistere dai professionisti del diritto è un'indicazione presente anche nel trattato di Stracca: BENVENUTI STRACCHAE, *Tractatus de Mercatura sev Mercatores*, Venezia 1553, p. 494. Viene specificato che in caso di dubbio, i consoli avrebbero dovuto interpellare i giuristi.

Tale fatto è tanto più notevole se si considera, oltretutto, che i giuristi conoscevano ed applicavano il diritto romano e quello canonico dal momento che per gli stessi, il diritto prodotto dalle Arti (come anche dai comuni) era usualmente apostrofato come *ius asininum*.²⁶⁴

La supervisione, estesa al di là della giurisdizione, trovava definitivo riscontro nella norma, sempre del XV secolo, con la quale era sancito l'obbligo per tutte le arti di eleggere i propri rappresentanti, votare gli statuti delle Arti nel corpo istituzionale entro il gennaio di ogni anno, e, conclusivamente, subordinare la nuova produzione normativa al voto finale del Comune.²⁶⁵ La norma in esame, non solo imponeva di formalizzare le deliberazioni statutarie, anche nella forma delle *addictiones*, nel termine temporale dato, ma di eleggere altresì i *correctores*²⁶⁶ i quali erano gravati del

²⁶⁴ Cfr. U. SANTARELLI, *Lo statuto redivivo*, in «Archivio Storico Italiano», 2 (1993), pp. 519 – 526, in particolare p. 522 e SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto...*, p. 24. Sul rapporto tra i *doctores* e lo *ius novum* cfr. CALASSO, *Introduzione al diritto comune...*, pp. 33-76, p. 59.

²⁶⁵ Cfr. *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, p. 42r – 42v. «Omnia et singula capitula, et ordinamenta mysteriorum et artium, et collegiorum civitatis Parmae, debeant approbari singulis annis de mense de Januarii per sapientes ad hoc eligendos per Antianos Communis Parmae in presentia D. Potestatis Parmae, vel eius vicari, in eo numero, et quantitate qui ipsis Dominis Antianis videbuntur. Qui D. Antiani teneant eligere dictos sapientes et correctores de melioribus et sufficientioribus et magis idoneis ad corrigenda dicta capitula et facta dicta electione, dicti sapientes sic electi teneantur corrigere et approbare omnia statuta et ordinamenta cuiuslibet artis et collegis, quam cognoverint et crediderint esse iniqua et iniusta aut contra communem utilitatem, aut contra forma alicuius statuti communis, quam capitula omnium dictorum artium et collegiorum dictus D. potestas faciat dictis sapientibus exhiberi, ut possint per eos corrigi ut supra et in illa sola statuta quae per dictos sapientes fuerint approbata, et quae non sint contra formam alicuius statuti communis, obtineantur in ipsis artibus et collegibus usque; ad unum annum proximum; ita quod usque ad dictum terminum anni non possint facere aliquod aliud statutum vel ordinamentum. Illa vero statuta quae fuerint reprobata debeant cancellari ita quod aperte appareant cancellata, sive reprobata; et nullae addictiones esse debeant in ipsis statutis ultra substantiam prioris litterae nisi illae addictiones essent per unum ex notarijs reformationum scriptae». La contropartita di questa protezione fosse rappresentata dal dovere per chiunque vi appartenesse di rispettare la legge del Comune, dal momento che i trasgressori non sarebbero stati tollerati (*non pati*): «potestas teneatur et debeat sacramento praeciso tenere manutenere et defendere artes, mysteria et collegia Civitatis Parmae et homines qui sunt de dictos collegiis et mysteriis et artibus, in eorum iuribus honoribus et iurisdictionibus et non pati quod contra praedictos inducantur aetum, vel fiat aliter quod in statutis Communis Parmae continetur».

²⁶⁶ *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, p. 42v. I *correctores* degli statuti delle Arti di Parma erano quattro, eletti appunto dal Collegio degli Anziani della città. Intorno alla metà del

compito di correggere le norme statuite e statuende, al fine di prevenire potenziali conflitti con l'interesse collettivo,²⁶⁷ al quale doveva tendere l'azione di tutte le Arti e dei relativi rappresentanti istituzionali, e con gli statuti comunali qualora sembrassero *iniquae et iniustae*.²⁶⁸

Tuttavia, per i membri delle Arti, quello di far parte della federazione, rappresentava un vantaggio ulteriore rispetto a quello che veniva acquisito con l'ingresso nella Corporazione di riferimento: i propri interessi potevano trovare tutela non solamente con i mezzi della propria Arte ma anche con quelli di cui disponeva il Collegio. Uno dei principali mezzi attraverso cui dare effettività a questa sorte di doppia tutela era rappresentato, senza dubbio, dalla giurisdizione speciale, così come descritta sopra, a questa riconosciuta.

Nei capitoli aggiunti dello Statuto Comunale del XVI secolo, era altresì presente una norma che sanciva l'immunità dei giudici della Mercadanza:²⁶⁹ «*sint immunes ab*

XV secolo cominciarono ad essere incaricati di tale ruolo i dottori della legge che presero il posto, almeno inizialmente, ricoperto dai vicari dei nobili, giudici e notai. Questa "evoluzione" la si può notare nell'edizione degli statuti dei Merciai di Parma che consta anche delle *additiones* e *correctiones* apposte agli statuti a partire dal 1447 in avanti: «Ego Iacubus de Pongolinis legum doctor, unus ex quatuor electi per d. Ancianos Communis Parmae ad corrigendum et approbandum statuta artium civitatis Parmae, suprascripta statuta merzadrorum dictae civitatis vidi, examinavi et approbavi, et approbo, cum additionibus de quibus in subscriptione mea suprascripta facta 1430 fit mentio, et ideo me subscripsi (...)». Si veda *Statuta Artis Merzadrorum...*, p. 38.

²⁶⁷ *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, p. 43r. «(...) et teneantur facere consules, et capita misteriorum, collegiorum, et artium, praesentes et praeteriti venire coram eo, vel eius vicario, et facere quod ostendant sibi ordinamenta nova, et vetera sui misterii; et si quid erit in eis scriptum, vel ordinatum quod noceat communi utilitati, vel prosit, quod sit contra formam statutorum communis Parmae; teneatur illud facere auferri de dictis scripturis et ordinamentis et hoc teneatur facere potestas infra duo menses postquam intraverit in suo regimine, secundum quod tenetur in hoc capitulo, quod loquitur de capitulis et ordinatis artis appronbandis».

²⁶⁸ *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, p. 43r.

²⁶⁹ *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, p. 41v. «Antiani Communis Parmae quorum consilium tractari debeant negotia communis, et Advogadri, et Consules iustitiae communis, et advogadri, et consules mercadantiae qui omnes habent iurisdictionem a Communis Parma, cognoscendi, et diffiniendi in quaestionibus civilibus, non teneant ire, vel mittere in aliquos exercitus, vel cavalcatas, nec facere, vel fieri facere, aliquas custodias diurnas vel nocturnas; sed sint immunes ab omnibus oneribus personalibus durante eorum officio, et sit praecisum. Nec possint praedicti D. Antiani detineri personaliter aliqua causa publica, vel privata, excepta causa status, vel capitali durante eorum officio».

*omnibus oneribus personalibus durante eorum officio, et sit praecisum».*²⁷⁰ Da tale norma ne è conseguita la parificazione dello *status* tra i giudici del Comune e quelli dei mercanti, con la concessione a questi ultimi degli stessi privilegi tra cui l'esenzione di ogni onere personale, come, ad esempio, il dovere di far parte dell'esercito per tutta la durata del loro ufficio.²⁷¹ Solo pochi anni dopo tale deliberazione, i conflitti di attribuzione tra Comune e Mercadanzia crebbero in tal misura che si rese necessario eleggere alcuni arbitri a dirimere il conflitto e fissare con maggior precisione i limiti giurisdizionali per entrambe.

²⁷⁰ *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, p. 43v.

²⁷¹ *Statuta Magnificae Civitatis Parmae...*, p. 41v.

CAPITOLO IV

Lo statuto dell'Arte degli Orefici del 1627.

1. Il contesto storico: Parma tra XVI e XVII sec.

Gabriele D'Annunzio descriveva la Parma della prima Età moderna come «animata dall'eroico soffio della libertà comunale, traversante i secoli in una vicenda di splendori e di sciagure, dopo la morte della repubblica fino al mirabile fiorire dei suoi commerci, dei suoi costumi, delle sue arti sotto i suoi principi magnifici»,²⁷² a preludio di ciò che sarebbe spettato in sorte alla città nei secoli seguenti. Nel 1545, com'è noto, Papa Paolo III investì suo figlio, Pier Luigi Farnese, del titolo di Duca,²⁷³ e così Parma assunse la tanto ambita dignità di Corte, diventando parte di un Ducato autonomo rispetto ad altri domini, con Piacenza come capitale. Ebbe inizio così ciò che a Parma è noto come periodo farnesiano, contraddistinto generalmente dal buon governo e da quella prosperità che ha fatto in modo che D'Annunzio potesse chiamare “magnifici” i principi che da questo momento in poi avrebbero governato il Ducato.

Parma, in questa fase, non è più il Comune dotato di autonomia della quale, in passato, si sono valse le Corporazioni: le antiche istituzioni comunali hanno perso le loro prerogative, divenendo meri uffici tributari, e, in seguito all'affermarsi del Principato della famiglia Farnese, le antiche Corporazioni delle Arti, che tanto avevano lottato

²⁷² G. D'ANNUNZIO, in «Aurea Parma», III (1915), p. 95.

²⁷³ Cfr. M. BOSCARELLI, *Tra i secoli XVI e XIX nei Ducati di Parma e Piacenza*, Piacenza 2001, p. 15.

per affermarsi anche come centri di potere, sono diventate nient'altro che una concessione della bontà del principe.²⁷⁴

È stato scritto che «I Farnese principi assoluti, si sovrappongono tanto ai cittadini (comune), quanto ai feudatari»: ²⁷⁵ in questa fase la volontà del Principe si impone su qualsiasi altra, svuotando di contenuto le antiche istituzioni che si erano sviluppate durante l'epoca della libertà comunale. Se ad alcune di esse è consentito di continuare ad esistere è solo perché esse sono divenute diretta espressione degli interessi del monarca, come è avvenuto per le Corporazioni, le quali restano attive non per aver conquistato una forza tale da sopravvivere ai mutamenti istituzionali, ma per effetto della semplice volontà del Duca.²⁷⁶

La dinastia dei Farnese eserciterà la propria egemonia su Parma e Piacenza per quasi duecento anni, lungo tutta la genealogia dei suoi discendenti, fino alla morte dell'ultimo duca Farnese Antonio e alla gravidanza simulata della Duchessa Enrichetta che, nel 1731, segnerà il cambiamento della dinastia a capo del Ducato.²⁷⁷ Il periodo farnesiano è stato economicamente particolarmente prospero e relativamente tranquillo dal punto di vista bellico, tuttavia ha conosciuto numerosi intrighi e le congiure sul palcoscenico della Corte, che hanno costretto i Farnese, dichiaratamente ostili al ceto aristocratico, all'adozione di provvedimenti atti a rafforzare l'autorità del Duca.²⁷⁸

²⁷⁴ Cfr. W. CESARINI SFORZA, *Le classi popolari nello stato Farnesiano*, in «Aurea Parma», I (1912), pp. 36 ss. Su Alessandro Farnese in particolare si veda: C. CECCHINELLI, *Agli esordi del potere farnesiano a Parma: il cardinale Alessandro Farnese vescovo-amministratore della diocesi (1509-1534)*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 1 (2009), p. 91-124.

²⁷⁵ Cfr. CESARINI SFORZA, *Le classi popolari nello stato Farnesiano...*, p. 36.

²⁷⁶ Ibidem.

²⁷⁷ Cfr. PALTRINIERI, *Parma...*, p. 176.

²⁷⁸ Cfr. G. BERTINI, *Una città di corte*, in *Storia di Parma – Caratteri originali*, Parma 2008, p. 249. Sugli aspetti peculiari di Parma in qualità di Corte della dinastia farnesiana si veda *ivi*, pp. 249 – 283.

A Ranuccio, il cui governo fu caratterizzato da molti meriti ²⁷⁹ e da congiure ordite ai suoi danni, ²⁸⁰ successe, nel 1622, il figlio di appena dieci anni Odoardo, ma la reggenza fu temporaneamente affidata allo zio, Cardinal Odoardo Farnese, sostituito alla sua morte, nel 1628, dalla Duchessa Margherita, vedova di Ranuccio: entrambi questi reggenti si mostrarono governanti saggi e prudenti. Prima di insediarsi finalmente a Corte, Odoardo prese in moglie Margherita di Toscana, figlia di Cosimo II de' Medici.

In questo momento della sua storia Parma non aveva una grande influenza politica, anche perché la capitale del Ducato era Piacenza, ma divenne un promettente, fecondo e intellettuale “quartiere residenziale” del Ducato che, nel corso del periodo

²⁷⁹ Tra gli atti di buon governo di Ranuccio si ricorda quello di stabilire a Parma una serie di norme volte a reprimere il malcostume, proibendo per esempio il turpiloquio e comminando pene severe per le bestemmie; cercò inoltre di combattere l'accattonaggio piaga dalla quale, come ci riporta il Paltrinieri, la città era così afflitta da rendersi necessaria l'istituzione della Congregazione della Carità. Cfr. PALTRINIERI, *Parma...*, p. 156. A quei tempi venne attribuita la colpa della capillare diffusione dell'accattonaggio a Ferdinando di Borbone noto per la sua disponibilità a soccorrere i poveri. Ranuccio I, ispirato anche dalle gesta di sua madre la Maria di Portogallo, che fu anche presentata come modello di santità da parte di del gesuita Sant'Andrea di Avellino, che si ricorda per i moltissimi interventi a sostegno della popolazione affamata dalla carestia della fine del Cinquecento. Così in BERTINI, *Una città di corte...*, pp. 276 – 277; su Maria di Portogallo si veda S. ANDRETTA, *La rappresentazione di Maria di Portogallo negli elogi funebri contemporanei*, in *D. Maria de Portugal Princesa de Parma (1565 – 1577) e o seu tempo*, Porto 1999, pp. 183 – 228. Ranuccio I si dedicò con particolare devozione alla cura dell'edilizia urbana costituì il Maestro delle strade, gravato dal compito di controllare e mantenere le vie cittadine come anche i monumenti, nonostante ciò nel 1606 ebbe luogo il crollo della torre comunale, una delle più alte d'Italia, procurando ventisette vittime. L'opera di Ranuccio I si estese anche nell'ambito culturale per il quale perseguì un piano strategico per l'istruzione che diede vita ad un sistema scolastico che rimase inalterato fino alle riforme settecentesche divenendo un modello per tutti gli *Studi* d'Italia. Così in G. P. BRIZZI, “*Un modello a tutti gli studi d'Italia*” – *Il sistema di istruzione dello stato farnesiano*” in *Storia di Parma – Caratteri generali*, Parma 2008, pp. 285 – 307.

²⁸⁰ Uno gli intrighi più celebri che si sono susseguiti durante la reggenza farnesiana fu quello ordito ai suoi danni: Ranuccio, stanati i congiurati, fece eseguire la condanna a morte nei loro confronti in pubblica piazza. Al di là di questo episodio, Ranuccio I fu considerato un Duca di buon animo e aperto all'indulgenza, cui si deve la realizzazione di palazzo Farnese e la prosecuzione dei lavori del palazzo della Pilotta. Cfr. PALTRINIERI, *Parma...*, p. 156.

farnesiano, ebbe occasione di raggiungere una particolare prosperità e di divenire uno dei maggiori centri culturali d'Europa.²⁸¹

2. Gli “Statuta Artis Ad Aurificium Parmae” del 1627: la fonte.

Dello statuto del 1627, al contrario di tutti gli altri oggetto d'esame, esistono più copie, tutte di mano settecentesca e in ottimo stato di conservazione, che non presentano sostanziali differenze tra loro.²⁸² Va comunque dato atto che una delle copie conservate presso l'Archivio di Stato, contrariamente alle altre e all'originale, è corredata anche delle aggiunte, di sei capitoli, datate 19 settembre 1628,²⁸³ e che nella copia dello statuto nel Manoscritto Parmense sono riportate alcune autentiche notarili e un certificato di conformità all'originale risalente al 22 febbraio 1781.²⁸⁴ Nell'analisi che segue ci si riferirà prevalentemente alla copia completa anche delle aggiunte posteriori alla sua emanazione del 1627 e benché sia probabile che nel periodo di più di un secolo che separa le due fonti, la disciplina sia stata innovata o almeno emendata, va sottolineato che nessuna fonte ufficiale superstite è stata ritrovata nelle more delle ricerche. L'unica fonte extra statutaria relativa alla disciplina dell'Arte Orafa superstite

²⁸¹ Cfr. BERTINI, *Una città di corte...*, p. 279. Tra i molti intellettuali che Parma ospitò si ricorda uno dei maggiori filosofi del tempo, Etienne Bonnot de Condillac, scelto da Luisa Elisabetta come precettore del giovane Ferdinando che proprio per lui compose una delle sue opere più significative intitolata “Cours d'études pour l'instruction du Prince de Parme”. Al riguardo cfr. L. GUERCI, *Condillac storico. Storia e politica nel “Cours d'études pour l'instruction du Prince de Parme”*, Milano – Napoli 1978, pp. 96 – 108.

²⁸² L'unica copia in cui sono incluse le aggiunte del 1628 (ma non anche l'autentica notarile) si trova in ASPr, b. 237, Fondo Statuti; le altre copie si trovano in ASPr, Fondo Comune, b. 1876; Biblioteca Palatina, Ms. Parm. n. 556 M-Z, Statuti delle Arti. Dello statuto è presente una trascrizione in MORDACCI, *Argenti e Argentieri...*, pp. 194 – 199.

²⁸³ ASPr, b. 237, Fondo Statuti, ff. 8r – 11v.

²⁸⁴ Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 556 M – Z, Statuti delle Arti, f. 101r. In calce al testo «Notarius publicus Collegiatus Parmensis, et Civicus Cancellarius huic me subscripsi, solitumque ejusdem Ill<ustrissi>me Communitatis Parmae Sigillum apposui requisitus hac die 22 <novem>bris 1781». La certificazione di conformità redatta dal notaio, estraendo copia da un originale conservato tra gli atti del Comune di Parma, era utile per autenticare i testi normativi previgenti agli Statuti nonché pratica ricorrente tra tutte le Corporazioni, al fine di tenere in ordine gli statuti più risalenti.

è rappresentata da un'ordinazione di Ranuccio II Farnese, ma è successiva allo Statuto e alle aggiunte, dato che è del 16 dicembre 1671.²⁸⁵

A differenza di quello più antico, lo statuto in oggetto presenta una struttura decisamente più complessa, a testimonianza anche della maturità istituzionale raggiunta dall'Arte degli Orefici di Parma, ma soprattutto molto differente e più “moderna” della compilazione precedente, senza tener conto che quest'ultima ci è pervenuta sicuramente incompleta, al contrario di questa, che sembra esserci pervenuta in tutte le sue parti.²⁸⁶

Lo statuto, redatto senza soluzione di continuità se paragonato al previgente che era diviso in due parti, si compone di venticinque capitoli ripartiti in undici fogli. Il testo normativo esordisce con la formula solenne che ne sancisce la formale proclamazione in nome di Dio e della città di Parma,²⁸⁷ istituisce il libro dei matricolati dell'Arte²⁸⁸ (del quale il previgente non faceva menzione), come è tipico e ricorrente nelle compilazioni che hanno avuto ufficialmente vigore e che ci sono pervenute complete, e con una dettagliata, rispetto alla precedente, norma sul culto di Sant'Eligio, patrono degli Orefici.²⁸⁹

²⁸⁵ L'originale si trova in ASPr, Fondo Comune, ordinazioni comunali registro (d'ora in avanti reg.) 157, capitolo (d'ora in avanti c.) 430. Della fonte è presente la trascrizione in MORDACCI, *Argenti e argentieri...*, pp. 199 – 200.

²⁸⁶ L'autentica notarile consisteva nel “verbale” di voto dello e la contestuale approvazione dello statuto, e l'elezione delle cariche corporative per quell'anno. Cfr. Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 556 M – Z, Statuti delle Arti, f. 101r.

²⁸⁷ «Antiani regiminis ill<ustrissi>ma comunitatis civitatis Parma infrascriptum posuerunt partitum videlicet, a chi piace delle sign<o>rie v<ostr>re ill<ustrissi>me di statuire et ordinare agl'orefici di questa ill<ustrissima>ma città di Parma che debbiano nell'avvenire servare per occasione di dett'arte quanto è prescritto qui di sotto, cioè Nel nome dell'onnipotente Iddio, et della Gloriosissima Maria Sempre Vergine et sempre avvocata di questa ill<ustrissi>ma città di Parma et anco di tutta la Corte Celestiale.» ASPr, Fondo Statuti, b. 237, f. 2r

²⁸⁸ «Che si debbi fare per detta Arte uno Libro honorevole, /il quale si havrà cura di scrivere, e si dovrà fare trascrivere li presenti Statuti, et in fine di essi vi si descriverà, et dovrà trascrivere li nomi et cognomi delli infrascritti che adesso si pongono, et mettono in detta Arte, ma anco quelli che di quando in quando occorreranno accettarsi, servendosi però sempre, nell'elezioni che si faranno, della forma et modo che di sotto si prescriverà, et non altrimenti, né in altro modo.» ASPr, Fondo Statuti, b. 273, f. 2v.

²⁸⁹ «Che sia, et s'intenda esser detto per Avvoc<ato> particolare di questa Arte s. Eligio, et che per devocione sua detta Arte sia tenuta, et obbligata fare uno confalone honorevole da portare processionalmente et nel modo che fanno le altre Arti quando occorre andarsi in processione,

Lo statuto si conclude con la formula tramite la quale si avviavano le votazioni dell'assemblea legislativa della Corporazione, votazioni che avvenivano con il sistema della balla *gialda* (gialla) o *bianca*,²⁹⁰ e dall'elenco degli iscritti all'Arte che erano in vita nell'anno di emanazione dello statuto.²⁹¹

3. Gli organi istituzionali.

La disciplina definita in questa nuova fonte statutaria appare decisamente innovata e più articolata rispetto alla precedente: lo statuto dedica infatti ampio spazio alla descrizione delle funzioni degli ufficiali dell'arte, ragguagliando la compagine istituzionale degli Orefici, almeno dal punto di vista formale, a quella delle altre Arti che presentavano un organigramma decisamente più strutturato. L'Arte degli Orefici, pur emanando la nuova compilazione statutaria in un periodo di progressiva perdita di peso dell'istituzione corporativa intesa come fenomeno,²⁹² tuttavia pare aver

e particolarmente vi dovranno andare ogni anno nel giorno di s. Ilario, uno delli Avvocati di questa città di Parma, qual confalone fatto a spese dell'Arte debbi essere di quest'Arte et stare appresso il Console di detta Arte che di tempo in tempo si eleggerà.»: ASPr, Fondo Statuti, b. 273, f. 2v.

²⁹⁰ Il voto a favore dell'approvazione veniva espresso con la scelta della balla gialla, quello contrario con la scelta di quella bianca: «A chi piace dunque tutto ciò dia la balla gialda, a chi non piace la dia bianca. Obtentum, omnibus approbantibus, ac Ill<ustrissim>o D<omi>no Lucio Cerato I<uris> C<onsultus> Parmę Referendario p̄sente, autoctorante, et approbante»: Biblioteca Palatina, Ms. Parm. 556 M – Z, Statuti delle Arti, f. 101r.

²⁹¹ Biblioteca Palatina, Ms. 556 M-Z, Statuti delle Arti, ff. 100v – 101r. Benché la decisione di istituire la Matricola dell'Arte sia risalente allo statuto previgente, questo, purtroppo ci è pervenuto senza nessuna indicazione sulla quantità di iscritti all'Arte nel 1509, motivo per cui è impossibile procedere a fare un paragone da cui se ne possa ricavare un incremento o un decremento del numero dei “matricolati”. Tuttavia può essere rilevato che la compagine dell'Arte era tutto sommato abbastanza numerosa, considerato che la professione era poco accessibile ai più per gli alti costi di avviamento, di strumentazione e delle materie prime: sono infatti più di venti i membri dell'Arte degli Orefici dallo statuto, se si considera che la stima del numero di abitanti di Parma in quegli anni era attorno ai 20.000, così in GRECI, *Parma...*, pp. 48 – 49. Studi demografici più risalenti ipotizzano, invece, che Parma nel 1627 (un anno prima venne registrata nel Ducato un'epidemia di peste) avrebbe ospitato circa 30/33.000 abitanti, così in L. SOLIANI, *La demografia di Parma dalle prime comunità al Novecento*, in *Storia di Parma – Caratteri generali*, Parma 2008, p. 67.

²⁹² In Età Moderna, e soprattutto nelle città regie, le istituzioni corporative erano più o meno direttamente controllate dal sovrano, giungendo in alcuni casi a sottoporre anche le cariche elettive all'approvazione dello stesso. Il dato si ricava anche dalla caratteristica degli statuti del periodo di disciplinare solo “questioni” interne alla vita corporativa quali i doveri

assecondato la necessità di dotarsi di un complesso organico istituzionale non inferiore a quello delle altre Arti, forse anche al fine di ripartire meglio le competenze tra i vari organi.

Si può intendere, a giudicare dal tenore e dalla grande quantità di norme che la compilazione dedica al comparto istituzionale corporativo, come tra gli scopi da perseguire per il tramite di un'innovazione della legislazione previgente, vi fosse probabilmente quello di congegnare una rigida e disciplinata scala gerarchica tra gli organi di comando dell'Arte, utile per sedare eventuali disordini all'interno della stessa e ad amministrarla più efficacemente.²⁹³ Tra le innovazioni più rilevanti apportate dalla nuova compilazione si trova l'istituzione della figura del Massaro e del Cancelliere, entrambe ad occupare posizioni di particolare rilievo (nonostante non fossero prescritti particolari requisiti di competenza), delle quali l'Arte era stata fino a quel momento sprovvista:

Il Massaro che sarà per tempo havrà il secondo loco ed il Cancelliere havrà il terzo loco, et così sempre si osserverà; gli altri puoi precederanno in detta Arte conforme

professionali o la regolazione di conflitti interni alla stessa: sul tema cfr. G. BORELLI, *Le corporazioni nella realtà economica e sociale dell'Italia nei secoli dell'Età Moderna: atti della quarta giornata di studio sugli antichi stati italiani promossa dall'Università degli Studi di Verona (4 dicembre 1990)*, in *Studi Storici* Luigi Simeoni, 41 (1991), pp. 23 – 48; T. FANFANI, *Le Arti nella penisola italiana in Età Moderna: libertà di lavoro vincoli corporativi e sviluppo economico*, in (a cura di) A. MATTONE, *Corporazioni, gremi e artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Cagliari 2000, pp. 52 – 66; A. GROHMANN, *L'organizzazione del lavoro nella normativa delle corporazioni*, in (a cura di) S. ZANINELLI – M. TACCOLINI, *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana – Atti del Convegno di Studi Roma, 24 novembre 2000*, Milano 2002, pp. 629 – 637.

²⁹³ Il testo statutario rende esplicito che l'interesse sotteso alla sua emanazione, in un certo senso la propria *ratio*, si rinviene nella tutela e garanzia dell'interesse pubblico al quale questo è orientato: quest'ultimo può aver rappresentato il motivo per cui la redazione del testo sia stata connotata da accesi dibattiti tra la Corporazione e l'istituzione amministrativa del Ducato (che, si ricorda, era onerata dell'obbligo di approvare gli statuti delle arti), con l'esito che la compilazione si sia protratta per molto tempo infatti nell'introduzione si legge: «Gli Ill^ustrissi^{mi} Sig^{no}ri Anziani dell'Ill^ustrissi^{ma} Comunità di Parma, per beneficio pubblico, dopo molte fatiche fatte per questo partito, hanno poi finalmente conchiuso alli Orefici di Parma che sono qui presente, et anco alli successori, et futuri, li Statuti, et Ordini, che dovranno osservare inviolabilmente nell'avvenire e come sono seguono»: ASPr, Fondo Statuti, b. 273, ff. 2r – 2v.

all'età, per rispetto delli presenti che si descrivano, quelli puoi che subentreranno, conforme a quanto saranno prima descritti nell'Arte precederanno, quali Uffiziali non duraranno mai più di un anno.²⁹⁴

Intanto, come può osservarsi, viene stabilito che nella gerarchia delle istituzioni corporative il Massaro ricopre il secondo posto, subito dopo il Console²⁹⁵ e prima del Cancelliere, tuttavia nessuna modifica è stata apportata alla durata dei mandati istituzionali, che non «dureranno mai più di un anno».²⁹⁶ Procedendo dall'organo più alto della scala gerarchica, per poi discendere, l'innovazione più interessante che riguarda la carica consolare ha a che fare con la sottoposizione della sua azione a ciò che appare configurabile come un principio di legalità.²⁹⁷ Come esplicitato dalla norma stessa, il potere e le facoltà attribuite dallo statuto al Console sono limitate dalla giustizia, dalla liceità – nessuna decisione del Console doveva contrapporsi a “gli ordini” che si sono dati – dall'orientamento della sua azione all'interesse pubblico, ancora una volta menzionato nel testo, probabilmente a riprova del fatto che è stato uno dei principi che ha guidato il processo legislativo che ha condotto l'Arte alla sua emanazione.²⁹⁸

Per ciò che riguarda il Massaro va notato che il tenore delle disposizioni che lo riguardano lasciano intendere che probabilmente avesse già fatto la sua comparsa nell'assetto istituzionale dell'Arte in precedenza perlomeno *de facto*. Ad ogni modo lo statuto disciplina le funzioni del Massaro, investendolo corrispondentemente di grandi responsabilità: esso era tenuto a ricevere i pagamenti dai membri dell'Arte per tutto

²⁹⁴ ASPr, Fondo Statuti, b. 273, f. 3r. La durata del mandato appare in linea con le previsioni relative alle altre arti: cfr. l'esempio dei Lardaroli «Chello officio di detto Anciano Sindici et Massaro elletto per lo stesso modo soprascritto dura et debia durare per un anno.» in DI NOTO MARRELLA, *Lo Statuto dell'arte dei Lardaroli...*, p. 16. Proprio per evitare che resuscitassero nuovi centri di potere sottratti al controllo del Principe era prevista, come disposizione inderogabile, l'obbligatorietà della rotazione nelle cariche.

²⁹⁵ Si noti che nello statuto in argomento sparisce ogni riferimento al Proconsole.

²⁹⁶ ASPr, Fondo Statuti, b. 273, f. 3r.

²⁹⁷ «Il Console, come superiore a tutti di essa Arte, havrà facoltà di ordinare nelli particolari concernenti all'interesse dell'Arte et suo magisterio, et gli altri lo dovranno ubbidire, in quello però che concernerà l'interesse di detta arte et suo magisterio, licite però, giuste et honeste, et che non contrarino alli presenti Ordini, ma tendano sempre al beneficio pubblico, al giusto, ed onorevole.»: ASPr, Fondo Statuti, b. 273, ff. 3r – 3v.

²⁹⁸ ASPr, Fondo Statuti, b. 273, ff. 3r – 3v.

ciò che la riguardasse e va rilevato che lo statuto a tal proposito gli attribuisce tale obbligo di custodia «*ad ogni suo risigo et periculo*». ²⁹⁹ A giudicare dal tenore della norma il Massaro rispondeva, sul piano oggettivo, di qualsiasi ammanco dovesse occorrere alle casse della Corporazione, delle quali era onerato dell'obbligo di curare le entrate che dovevano essere tutte rendicontate in un libro nel quale si doveva tenere traccia della giustificazione e documentazione di ogni passaggio di denaro nelle mani del Massaro. ³⁰⁰ Ogni operazione sui transiti di denaro era sottoposta al controllo del Cancelliere, il quale doveva vigilare sugli ingressi di denaro e autorizzare con un apposito ordine, controfirmato anche dal Console, l'ingresso delle somme. ³⁰¹

È interessante notare come il comparto istituzionale dell'Arte espletasse le funzioni di un collegio di revisione, in una sorta di sistema di pesi e contrappesi esercitati per il tramite di controlli reciproci. Infatti, anche a dispetto della gerarchia congegnata dal testo statutario, il controllo operato sull'azione del Massaro era ulteriormente rafforzato dalla previsione che imponeva al Cancelliere di tenere un libro nel quale doveva essere annotata ogni azione compiuta dal Massaro con le specificazioni relative alla quantità di denari ricevuti e al motivo, che lo statuto indica con la parola «causa», obbligo sanzionato dal pagamento di un'altissima pena pecuniaria per ogni infrazione corrispondente ad una voce mancante nel libro. ³⁰² A ciò si aggiunga l'esplicita

²⁹⁹ «Che il Massaro debbi ricevere tutti li denari, che gli daranno in mano di ragione di essa Arte, et quelli tenere appresso di lui ad ogni suo risigo et periculo, quali denari scriverà seriatamente sopra un Libro, che gli darà detta Arte; et detto Massaro non dovrà ne potrà ricevere detti denari, se prima non avrà l'ordine del Cancelliere, qual non solo dal Cancelliere, ma anco dal Console non sarà sottoscritto, sopra il quale esso Massaro farà la sua ricevuta di haver avuti tali denari da chi li pagará; et siccome non potrà ricevere, tanto manco li potrà pagare senza che preceda l'ordine del detto Cancelliere, et sottoscritto come di sopra si è detto dal Console et Cancelliere, sotto pena di soldi venti per ogni volta che contrafarà, da torsi ed applicarsi rispettivamente come sopra si è detto.»: ASPr, Fondo Statuti, b. 273, f. 4r.

³⁰⁰ «Che detto Cancelliere debbi ancor lui tenere un libro ben compilato, sopra il quale notará li danari che intraranno in mano del Massaro, et la causa perché, et anco quanti denari si spenderanno, et la causa perché, sotto pena di soldi venti per volta che non notará qualsivoglia di essi denari, da torsegli et applicarli come sopra, oltre che dovrà dar conto di tali denari subito non scritti.»: ASPr, Fondo Statuti, b. 273, ff. 4r – 4v.

³⁰¹ Il movimento di denaro doveva essere documentato tramite il rilascio di ricevute, con annotazione delle somme trasferite e la rispettiva causa. Dall'inosservanza di detti obblighi contabili, piuttosto moderni per il periodo, scaturivano pesanti sanzioni a carico di chi li avesse violati: cfr. ASPr, Fondo Statuti, b. 273, ff. 4r – 4v.

³⁰² ASPr, Fondo Statuti, b. 273, ff. 4r – 4v.

previsione statutaria di un soggetto eletto, detto il Computista,³⁰³ che interveniva a sostegno dell'operato del Massaro per maggiori garanzie sulla correttezza della contabilità, proprio per via del fatto che le cariche essendo assegnate tramite estrazione a sorte con buone probabilità si poteva incorrere in soggetti senza grandi doti, preparazione o esperienza.³⁰⁴

Il sistema di vigilanza sulla capienza delle casse dell'Arte imponeva, infine, sul finire di quello che oggi chiameremmo esercizio finanziario corrispondente al termine del mandato del Massaro, il dovere di eleggere una persona che ne revisionasse l'intero operato - «*uno che ne facci li conti*» - e durante tale revisione, che avveniva ad un mese dalla fine del mandato, il Massaro era di fatto sospeso dalle sue funzioni, nelle quali subentrava il Cancelliere al fine di garantire le operazioni da tentativi di manomissione idonei ad alternarne i risultati.³⁰⁵

³⁰³ «A detto Massaro, non riceva ne paghi cosa alcuna, ne se gli possa mandare ordini da ricevere, ne da pagare, ma niente di meno esso cancelliere debbi tener conto di chi dovrà, et questo si fa per non conculcare i negozi et intrigare li conti, alli quali conti dovrà intervenire il Console, il Massaro, del quale interesse si tratterà vi interverrà anco il Computista, et il Cancelliere, quali non li faranno buono se non li danari pagati per vista delli ordini»: ASPr, Fondo Statuti, b. 273, f. 4v.

³⁰⁴ Cfr. TANZINI, *Il fantasma della rappresentanza...*, p. 149. Per quanto attiene specificamente all'Età Moderna si veda: F. DE MICHELIS PINTACUDA – G. FRANCONI, *Ideali repubblicani in Età Moderna*, in *Memorie di atti e convegni*, Pisa 2002, p. 58.

³⁰⁵ «Che di un mese prima della fine di ciascun anno l'arte elegga uno che facci li conti a detto Massaro, et, frattanto che si faranno li suoi conti, esso Massaro non riceva ne paghi cosa alcuna, ne se gli possa mandare ordini da ricevere, ne da pagare, ma niente di meno esso Cancelliere debbi tenere conto di chi dovrà, et questo si fa per non conculcare i negozj et intrigare li conti, alli quali conti dovrà intervenire il Console, il Massaro del qual interesse si tratterà; vi interverrà anco il Computista et il Cancelliere, quali non li faranno buono se non li danari pagati per vista delli ordini, et se ne avrà pagati senza ordine saranno, et si intenderanno pagati di sua cortesia, senza speranza di ripetterli; et stabiliti li conti in questa Congragazione, et fatta prima l'elezione del nuovo Massaro, se gli consegnerà il Libro, ricevute, et danari esatti, et se ne farà fare la debita ricevuta o fine; et così il Cancelliere ancor lui consegnerà e dovrà consegnare il Libro et scritture che avrà di detta Arte al nuovo suo successore Cancelliere, et sempre si servirà il med<esi>mo in occasione di promotione, et li denari che saranno stati in sospeso a pagarsi o rispettivamente et riceverli per non conculcare li conti si pagaranno, et rispettivamente riceveranno dal nuovo Massaro, precedendo sempre li debiti, et necessarj mandati, et rispettivamente recipiati farsi come sopra, et sempre si osserverà il med<esi>mo.»: ASPr, Fondo Statuti, b. 273, ff. 4v – 5r. Prescrizioni sulla responsabilità del Massaro circa il dovere di sottoporsi alla revisione del suo operato, dal tenore analogo anche se non identico a quello degli orefici si rilevano negli statuti dei Merciai, *Statuta Artis Merzadrorum...*, p. 72.

Il potere decisionale della Corporazione può essere esercitato solo in quella che oggi chiameremmo l'assemblea, definita nel testo con il termine Congregazione: riguardo al suo funzionamento risulta singolare la previsione di un vero e proprio *quorum* deliberativo di due terzi delle matricole dell'Arte, per considerare valide le delibere assembleari, stando allo statuto, era necessario:

Che quando faranno detti Orefici qualche congregazione vi debbino intervenire tutti quelli che non saranno di legittimo impedimento impediti ed a saldare qualche loro deliberazione vi debbi essere più delli due terzi ad ottenere l'inclusiva, o esclusiva del trattato, ed tutto si debbi annotare dal Cancelliere.³⁰⁶

La previsione di tale *quorum* deliberativo può essere spiegata dall'intento dei vertici corporativi di contrastare l'abitudine, che andava diffondendosi, di disertare le assemblee, paralizzando così l'attività della Corporazione stessa.³⁰⁷

Anche questa può sembrare una risposta al progressivo declinare dei poteri riconosciuti alle Corporazioni, congiuntamente alla riluttanza nel ricoprire le cariche: venne introdotto infatti il divieto di riconsacrazione dell'ufficio, relativamente a qualsiasi carica, e sanzionato il contravventore con una pena pecuniaria:

Che detti ufficiali, ne ciascuno di essi tanto presenti, quanto futuri si non possino ne gli sia lecito recusare l'ufficio, per il quale sarà a sorte estratto, né possi quello renonciare tale officio sotto pena di duoi Ducatoni.³⁰⁸

³⁰⁶ ASPr, Fondo Statuti, b. 273, f. 5v.

³⁰⁷ Cfr. S. DI NOTO MARRELLA, *Per l'edizione degli Statuti corporativi Parmensi*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», 28 (1978), pp. 257 – 253.

³⁰⁸ Secondo la lettera della norma l'unica ipotesi di legittimo impedimento ammesso era che fosse “cosa notoria”, e che in caso di rifiuto da parte dell'Arte di ammettere la validità dell'impedimento l'ultima parola sarebbe spettata agli Anziani del Comune: «chi chi si sia volesse escusarsi, et allegare l'impedimento cosa fossi notoria et chi per tale l'Arte admettersi, sij, et s'intendi escusato et si facci l'elle<tio>ne di un altro; ma caso l'Arte non l'admettersi per tali, chi si stij alla decisione degli Ill<ustrissi>mi S<igno>ri Antiani dell'Ill<ustrissi>ma Comunità di Parma che saranno per tempo»: ASPr, Fondo Statuti, b. 273, ff. 3v – 4r.

Pur essendo vero che la medesima fattispecie, con relativa sanzione, può essere rinvenuta anche in statuti molto più risalenti rispetto a questo,³⁰⁹ ciò che si ritiene importante rilevare è il mutamento di *ratio*; la necessità di dotare lo statuto di una sanzione anche grave per chi volesse sottrarsi a qualsiasi incarico ufficiale può trovare giustificazione nell'abitudine, evidentemente diffusa, di rifiutare la nomina a detti uffici.³¹⁰ Se precedentemente era considerato onorifico essere investiti di tali cariche, con l'avvento e il rafforzarsi del Principato assoluto le Corporazioni furono svuotate di parte del loro peso politico. Per questo motivo, alla domanda sul perché gli ufficiali dell'Arte fossero disciplinati con tanta attenzione e dovizia di particolari, tanto in questo statuto quanto in altri – come quello, nel quale ricorre un'analoga disposizione, dei Lardaroli, edito da Di Noto, e anch'esso risalente al periodo del dominio farnesiano, può essere data la medesima risposta suggerita dallo stesso autore, e cioè che era avvertita una forte necessità di “trattenere” gli Ufficiali dell'Arte, inclini a disertare gli impegni della Corporazione.³¹¹ Proprio per questo probabilmente lo statuto del 1627, a garanzia dell’“interesse pubblico”, introduce un'esplicita manifestazione di volontà di sottoporsi alla giurisdizione dell'anzianato della «Comunità di Parma» (previsione, questa, del tutto implicita nello statuto del 1509), per tutti i casi in cui sorgessero dubbi interpretativi sulle azioni da intraprendere e sui capitoli degli statuti.³¹²

In ragione delle dinamiche appena illustrate, alle figure istituzionali classiche, come il Console e il Cancelliere, vengono in questo caso ad affiancarsi anche il Massaro e il Notaio, a cui va aggiunta la promessa, contenuta nello stesso statuto, di dotarsi nel più

³⁰⁹ Così negli statuti emanati sul finire del Cinquecento dei Sarti e dei Merciai: per i primi si cfr. ASPr, Busta 1858, Fondo Comune, ff. 3v – 4r (statuto inedito), per i secondi *Statuta artis Merzadrorum* pp. 70 – 71.

³¹⁰ L'ufficio poteva essere ruscato solo nel caso in cui il ruscante o “*renonciante*” allegasse fatti idonei ad essere considerati come causa di “*giustisazione*” della rinuncia. Per avere tale efficacia giustificativa questi motivi dovevano essere valutati caso per caso assumendo valore solo quelli di rilevante gravità per come valutata dagli ufficiali dell'Arte preposti al giudizio.

³¹¹ Cfr. DI NOTO MARRELLA, *Lo Statuto dell'Arte dei Lardaroli...*, pp. 24 ss.

³¹² «Che se per caso nascesse dubietà sopra detti capitoli o per interesse di essa Arte, che si debbi stare a quanto decideranno i Sig<no>ri Antiani della Comunità di Parma che saranno per tempo, quali si esibiscono proteggere detta Arte et quella sempre ajutare per beneficio pubblico et perché si vadi augumentando.»: ASPr, b. 273, Fondo Statuti, Statuti degli Orefici, f. 7r

breve tempo possibile di un Saggiatore: ³¹³ la Corporazione risulta invero riluttante a dotarsi di tale organo, poiché sinonimo di un controllo più invasivo, reso necessario dalla sistematica elusione da parte degli orefici delle disposizioni che li obbligavano a eseguire le loro opere secondo i canoni milanesi, accettati malvolentieri dai parmigiani. ³¹⁴

4. Le previsioni normative su lavoranti, apprendisti e forestieri.

Rispetto allo statuto del 1509, nel testo del 1627 la politica adottata dall'Arte a protezione dell'economia e del mercato locale sembra essersi rafforzata per via delle sanzioni previste e delle tasse d'ingresso che gravavano su chi volesse aprire una bottega a Parma.

Se si confrontano gli statuti coevi con quello in esame si può facilmente osservare un generale incremento delle pene per l'esercizio abusivo dell'Arte; allo stesso modo, al forestiero che, volesse, non abusivamente, esercitare l'arte di orefice a Parma era imposta una tassa di immatricolazione alla Corporazione doppia rispetto a chi fosse nato in città.

L'incremento delle pene sembra addebitabile all'inflazione monetaria, che ha reso necessario un adeguamento delle sanzioni ai nuovi prezzi della moneta, come esplicitato nello statuto pressoché coevo dei Lardaroli, ³¹⁵ come anche in quello dei Muratori. ³¹⁶

L'aumento potrebbe essere altresì addebitato alla volontà di rendere l'accesso all'Arte meno agevole di quanto non lo fosse prima, anche in risposta alla crisi economica che

³¹³ «Perché vi sia un buono saggiatore, gli ill<ustrissi>mi sig<no>ri Antiani si riservano la facoltà di procurare qualche buono temporamento»: ASPr, b. 273, Fondo Statuti, Statuti degli Orefici, f. 7v.

³¹⁴ Cfr. MORDACCI, *Orefici e Argentieri a Parma...*, pp. 55-56.

³¹⁵ Nell'analisi introduttiva dello Statuto Di Noto Marrella afferma: «Dello stesso tenore è la decisione del 10 Giugno 1682, rafforzante le pene contro i venditori abusivi e, nello stesso giorno l'elevazione della tassa d'ingresso all'Arte causa *l'augumento delle monete seguito all'anno 1598*»: cit., DI NOTO, *Lo Statuto dei Lardaroli...*, p. 9.

³¹⁶ Cfr. PECORELLA, *Lo Statuto dell'Arte dei Muratori...*, pp. 14-15. L'autore, nell'analisi introduttiva dello Statuto, precisa che nell'edizione dello stesso ha ommesso di riportare il testo della norma sull'aumento della tassa d'ingresso all'Arte, ma tiene a precisare che il 26 Marzo del 1611 «i Decurioni approvano la richiesta dell'Arte di elevare la tassa di ingresso all'Arte dei Muratori (...). È adottata a motivo della decisione la svalutazione monetaria che ha reso all'Arte difficile assolvere, con cespiti immutati, ad oneri in aumento», *ivi*, p. 15.

aveva investito tutta l'Italia e l'Europa proprio nel corso del XVII secolo, provocando un inarrestabile mutamento negli assetti economici, che rendeva sempre più difficile il mantenimento di situazioni monopolistiche, considerata anche la graduale apertura verso i mercati stranieri.³¹⁷

L'accesso all'Arte viene minuziosamente regolamentato dal nuovo statuto, che prevede che prima di poter essere accettato dalla Corporazione, il candidato deve aver praticato l'arte per almeno otto anni, oltre a dover pagare una somma di denaro e a dover essere valutato dagli ufficiali sia tecnicamente idoneo che uomo “*da bene*”, in modo tale da non ledere la reputazione dell'Arte.³¹⁸

Tra i capitoli dedicati ai lavoratori, di quelli precedentemente vigenti non ne sopravvive nessuno, a parte la disposizione che prescrive l'estinzione dei debiti verso il Maestro presso il quale il Lavorante prestava i suoi servizi, ma, in questo statuto, la previsione è stata notevolmente rafforzata dall'introduzione di una responsabilità in solido tra maestro e lavorante, i quali avrebbero anche dovuto sopportare le spese dei danni arrecati al Maestro creditore:

Ma continuando tenendo oltre li detti tre giorni cominciati dal detto dì della denuncia, debbi tal maestro pagare detto debito all'altro Maestro di dove si sarà partito

³¹⁷ Cfr. R. FINZI, *Stato regionale e mercato nazionale*, in *Annali I- Dal feudalesimo al capitalismo*, in Storia d'Italia, Torino 1978, p. 563. L'autore precisa che la crisi, in Italia, fu avvertita con particolare intensità, infatti: «la manifattura italiana avrebbe potuto conservare anche solo alcune delle antiche posizioni solo che fosse stata in grado di passare più decisamente alla produzione di merci di alta qualità ai nuovi panni più rozzi ed economici del Nord. (...) si tentò quando ormai era troppo tardi.». Sul tema si veda anche E. HOBSBAWM, *La crisi generale del XVII secolo*, in (a cura di) T. ASTON, *Crisi in Europa 1560-1660*, Napoli 1968, pp. 5-81. L'autore precisa che il mercato dei beni di lusso, sul quale l'Italia basava il proprio successo, venne intaccato in modo meno incisivo dalla crisi, anche se uno dei motivi per i quali quest'ultima fu così violenta, si può cogliere nel fatto che l'Italia non si voleva snaturare abbassando il proprio livello di qualità delle proprie manifatture.

³¹⁸ «Che niuna persona possa ne in alcun modo habbi facultà per l'avvenire di piantare, ne di fare alcuna bottega per esercire detta arte, se prima avanti pianti detta bottega, non avrà praticato per otto anni continui nel detto Magisterio di Orefice, et quando avrà avuto tale pratica, et sarà approbato dal detto console per idoneo a detta arte, et sia tenuto per huomo da bene, l'arte sia obbligata accettarlo, ma avanti l'accetti sia obbligato farsi dare per recognitione se sarà di Parma tre scudi da lire sette, soldi sei per scudo, et se sarà dello stato, o Vescovato di Parma scudi sei simili, ma se sarà forestiero scudi dodici simili.»: ASPr, b. 273, Fondo Statuti, Statuti degli Orefici, f. 5v.

tal lavorante, come se fosse personalmente et in solido obbligato con detto lavorante, et possi essere costretto a pagare subito insieme con le spese et danni.³¹⁹

Questa norma lascerebbe presupporre che i debiti verso il maestro di bottega restassero molto frequentemente insoluti, e che i mezzi adottati di volta in volta si siano sempre rivelati insufficienti al fine di eradicare il problema.

5. La qualità dei manufatti, la frode, e le aggiunte del 1628.

Lo statuto del 1627 dedica, a differenza di quanto avvenne in quello del 1509, pochissimo spazio alle tecniche di lavorazione e alla qualità dell'oro. Il canone di bontà con cui dovevano lavorare l'oro era ancora quello milanese, relativamente all'argento invece doveva osservarsi la bontà di reale di Spagna:³²⁰ contrariamente a quanto disponeva la compilazione precedente era però prevista un'unica eccezione al canone milanese e a quello del Reale di Spagna, infatti era previsto un canone ribassato e l'esenzione da pene nel caso in cui dovessero essere realizzati anelli da contadino.³²¹ L'unica disposizione in materia di frode, alla luce delle classificazioni e dei concetti espressi nel capitolo precedente, si limita a ribadire il già noto divieto di indorare l'argento alleviandone corrispondentemente la sanzione, che diventa solo pecuniaria, abrogando quella dell'infamia senza alcun riferimento, ad esempio, alla falsificazione delle pietre preziose.³²²

³¹⁹ ASPr, b. 273, Fondo Statuti, Statuti degli Orefici, f. 6v.

³²⁰ «Che si debbi lavorare per l'avvenire l'oro a bontà di denari ventuno per oncia et l'argento a bontà di reale di Spagna, et così conforme alla bontà che si lavora in Milano, e contrafacendo in questo s'incorri nella pena di uno scudo per onza, et che il Console debbi fare rifare la roba fatta, e fare ridurre quella alla bontà suddetta, a spese et danno di chi l'avrà fatta.»: ASPr, b. 273, Fondo Comune, Statuti degli Orefici f. 7r.

³²¹ «Che si/a/lecito a detti Orefici, senza incorso di pena alcuna, fare o far fare anelli d'argento da contadino che solo siano di bontà d'onze otto per lira d'argento, et li volti d'argento, che siano di bontà d'argento onze sei per libbra di peso»: ASPr, b. 273, Fondo Comune, Statuti degli Orefici ff. 7r – 7v.

³²² «Che alcuno, sii che si voglia di essa Arte, non ardischi ne presumi, ne per se, ne per interposta persona, adorare ne inargentare, ne far adorare o inargentare moneta, medaglia di sorta alcuna, sotto pena di mezzo ducato d'argento, da torsi a chi contrafarà et d'applicarsi a detta Arte, e tante volte, in questi casi et in ogni altro in che s'incorrerà, si eseguiranno le pene quante volte sarà contrafatto.»: ASPr, b. 273, Fondo Comune, Statuti degli Orefici f. 7r.

Meno di un anno dopo dall'introduzione della nuova compilazione statutaria, l'Arte congregata provvide all'emanazione di nuove aggiunte alla disciplina appena entrata in vigore:

Perché sotto li trenta di decembre dell'anno passato 1627 furono fatti li statuti o capitoli dell'Arte delli Orefici et argentieri di questa città di Parma, et quali furono ad essi consegnati; ma non in tutto li Capi accettati per consentir di fare il Confalone di Lavorari l'oro a bontà contenuta in detto Statuto: Perciò fu poi sotto li trenta di Giugno dell'anno corrente dall'Ill^{<ustrissi>}mi Sig^{<no>}ri Anziani fatta un'ordinat^{<io>}ne, che contiene quello che essi Orefici et argentieri dovevano osservare in detti duoi particolari del Confalone et del Lavorare l'oro.³²³

Nel passo riportato si ha modo di rilevare quali sono state le ragioni che hanno indotto l'Arte degli Orefici a riunirsi per l'emanazione delle aggiunte: i capitoli dello statuto appena emanato sono stati grandemente disattesi ed era necessario, per conferire forza e concretezza ad alcuni di questi, un'ulteriore riflessione ad opera dell'assemblea corporativa al fine di trovare una soluzione agli illeciti perpetrati dalle matricole dell'Arte.³²⁴ Invero, alcuni immatricolate dell'Arte, di cui peraltro la fonte menziona l'elenco, avevano provveduto a fare un'istanza rivolta agli Anziani dell'Arte per chiedere che i Maestri fossero obbligati al rispetto delle regole, il che evidentemente stava dando adito a numerose lotte intestine all'Arte stessa che, a garanzia della pace sociale interna alla corporazione, andavano sedate.³²⁵

Una delle norme più eluse dagli Orefici era, con ogni probabilità e come si vedrà nella trattazione della disciplina settecentesca, quella sulla bontà dell'oro, modalità con cui, come spiegato nel capitolo precedente, venivano poste in essere le frodi dagli artigiani. A tale proposito è ragionevole supporre che per prevenire dette frodi, e per cercare di conferire efficacia dirompente ai nuovi capitoli, venne ordinato al Console, al Massaro

³²³ Cfr. ASPr, b. 273, Fondo Comune, Statuti degli Orefici, ff. 8r – 11r.

³²⁴ Cfr. ASPr, b. 273, Fondo Comune, Statuti degli Orefici, f. 8r.

³²⁵ «Et tanto ai loro nomi quanto a nome di tutta l'arte dell'I Orefici hanno fatto, et con ogni riverenza fanno istanza a detti Ill^{<ustrissi>}mi Sig^{<no>}ri Antiani a degnarsi di stare sul statuto e capitoli sotto li d^{<et>}ti Trenta di Decembre 1627 o vero almeno fare altra dichiarazione sopra che havuto longo discorso detti Ill^{<ustrissi>}mi S^{<ignori>} Antiani per beneficio publico hanno aggiunto et ^{<per>} tenore della presente ordinatione aggiungono alli primi Capitoli li seguenti»: ASPr, b. 273, Fondo Comune, Statuti degli Orefici, f. 8r.

e al Cancelliere, la redazione entro il Natale successivo, di un inventario generale di tutti gli ori, gli argenti e i derivati detenuti presso le botteghe o presso l'abitazione, senza alcuna eccezione sia dagli orafi che dagli argentieri – questi ultimi espressamente menzionati nel testo – al fine di poter individuare gli artigiani colpevoli di vender l'oro di bassa qualità e di poter procedere a “ripulire” il mercato dai manufatti realizzati in mancanza del rispetto degli standard qualitativi prescritti.³²⁶ Infatti, il capitolo immediatamente successivo ribadisce vigorosamente il rigido rispetto del canone dell'oro tenendo comunque conto che nelle more della redazione dell'inventario qualche artigiano sarà ritrovato in possesso di oro non conforme alla qualità richiesta e riconoscendo a quanti di essi si troveranno in questa condizione un termine per disfarsi del materiale di scarsa qualità.³²⁷

³²⁶ «Che dentro a Natale pross<imo> a venire il Console, Massaro et Cancelliere di essa Arte debbino et ciasch'uno d'essi debba remota qualsi voglia eccett<io>ne a chi si sia orefice, e Argentiero di essa Arte una descritt<io>ne o sia inventario si delli ori come delli Argenti che qualsi voglia o argentiere havrà o nelle botteghe o appresso di se in qualsi voglia luoco quali non fossero della bontà contenuta nelli presenti capito et perché si vole che anco alli altri ufficiali pred<ett>i sij fatto l'inventartio sud<dett>o; Perciò s'ordina che il Con|sole con il Massaro et il Sig. Antonio Bancio faccino il detto Inventario di essi ori et Argenti al Cancelliere di essa Arte , et che il detto sig. Antonio Bancio Console, et Cancelliere faccino detto Inventario a detto Massaro et che poi d<etto> Cancelliere Bancio, et Massaro faccino d<etto> inventario a d<etti> Consoli sotto pena a chi non permetterà che si facci detto inventario et a d<ett>i nominati che non assisteranno et respective faranno detto inventario , et con ogni diligenza, et sincerità di scudi sei per volta da essergli tolti in ogni caso di contraffattione et applicarsi a d<et>ta Arte»: ASPr, b. 273, Fondo Comune, Statuti degli Orefici f. 8v

³²⁷ Cfr. ASPr, b. 273, Fondo Comune, Statuti degli Orefici ff. 8v – 9r. «Che nell'avvenire qual sia d'essi orefici o argentieri descritti, o da descriversi in detta arte, et così tanto li presenti quanto li futuri non debbino ne possino lavorare ne far lavorare ne vendere ne far vendere di che quantità si sia che non sia almeno di bontà di vinti uno denaro per oncia et si como si proibisse anco a tenerli et comprarli salvo però che li possino comprare per disfarli et per ridurli à detta bontà il che non potranno però fare se non con dar nota in scritto in quel med<esi>mo della compra al Can|celliere sud<dett>o con esprimere la quantità et qualità della robba e dentro tre giorni seguenti dovranno haver fatto disfare detta robba sotto la pena sodetta d'applicarsi come s<opr>a et perché forse vi deve esser qualche Orefice o argentiere che di presente devono havere nelli loro botteghe ori che non devono esser della detta bontà di vinti uno denaro; Perciò si statuisse termine à detti Orefici et Argentieri descritti in detta Arte, et a qualsivoglia di essi che per tutto il mese di settembre dell'anno prossimo a venire 1629 debbino et ciasch'uno d'essi debba smaltire et con effetto haverle smaltite et venduto o fossi a fino di Melcinari tal'oro et de ridurre quello a detta bontà sotto pena della perdita dell'oro che sarà

Ad ogni modo, si deve alle aggiunte del 1628 l'introduzione della più significativa innovazione del secolo relativamente all'arte orafa di Parma: con lieve ritardo rispetto ai colleghi delle altre città che già nella prima metà del Cinquecento introdussero il marchio individuale,³²⁸ venne prescritto infatti che ogni artigiano si dotasse di un marchio al fine di rendere riconoscibili le proprie opere una volta immesse sul mercato.³²⁹ Certamente alla base della necessità di marchiare i manufatti stava la volontà di introdurre uno strumento idoneo a prevenire le frodi, le contraffazioni e le falsificazioni; tuttavia appare indubitabile che da qui prese le mosse l'inizio di ciò che poi sarebbe diventata la proprietà intellettuale e la sua tutela dall'imitazione altrui,

ritrovata di minor bontà della già sopra espressa d'applicarsi a detta Arte». Il problema non era unicamente avvertito dai soli Orefici di Parma, altre norme di questo tipo, possono essere rintracciate, per esempio, nella legislazione relativa agli Orefici di Mantova: il duca Ferdinando intervenne proprio per ordinare lo smaltimento degli ori non conformi al canone di bontà richiesto al fine di imporre omogeneità nel commercio dei preziosi: cfr. P. VENTURELLI, «*Nell'arte nostra delli Oreffici*», in (a cura di) D. FERRARI–P. VENTURELLI, *Gli statuti degli orefici di Mantova (1310 – 1694)*, Mantova 2008, p. 21.

³²⁸ A Milano, per esempio, l'introduzione dell'obbligo di marchiare i propri manufatti per i bottegai, con raffigurazioni idonee a descrivere l'insegna dell'orefice inizia nel secolo prima: cfr. P. VENTURELLI, *Gioielli e gioiellieri milanesi – Storia, arte e moda (1450 – 1630)*, Milano 1996, p. 13.

³²⁹ «Che ciasch'uno Orefice o Argentiere descritto, o descriversi in detta detta Arte sia obligato tenere un sigillo che s'approprij per se sopra li quali dovrà esser la sua arma o impresa scolpita in azalo – *acciaio* – quale non potrà mutarene pigliare arma o impresa che sia stata pigliata da altro con qual sigillo sia obligato, quel tale o tali sigillari li capi di ciasch'una Argentaria fabricata o vero d'altro lavoro d'oro che si possi marcare et poi subito far sigillare la med<esima> Argentaria con bollo o sigillo della Communità qual dovrà sempre stare appresso del saggiatore della zeccha (cecca) o del Console dell'Arte, che sarà per tempo, et quali non dovranno sigillare se non quelli se non quelli che seranno della bontà espressa in detti Statuti, et presenti capitoli, et se si trovassi chi fossi stato sigillato qualsi voglia capo di essi argenterie, o col bollo o sia sigillo particolare di chi si sia orefice o argentiere o con quello della Communità o con tutti duoi, et che tali Argentiere non fossero della bontà di Reale di Spagna e dell'oro detto di sopra s'incorrerà pure nella perdita dell'Argenteria, o vero lavoro d'oro, come sopra et quel tale appresso il quale sarà stato detto sigillo della Communità, et che haverà fabricato tali lavori incorrerà ogni volta nella pena di sei scudi d'oro per ciasche d'una d'applicarsi a detta Arte.»: ASPr, b. 273, Fondo Comune, Statuti degli Orefici, ff. 9v – 10r. I marchi di cui si dotarono gli Orefici di Parma sono stati raccolti dagli studi di MORDACCI, *Argenti e Argentieri...*, pp. 171 – 173 e EAD., *L'artigianato dei metalli...*, p. 61.

tanto più che nel caso degli orefici si discute di opere d'arte e non solo di oggetti di uso quotidiano.³³⁰

Nonostante le misure anti frode spiegate dall'Arte degli Orefici, gli artigiani faranno fatica a mettere in pratica il rispetto dei canoni di bontà dell'oro, disattendendole con frequenza, così come sarà arduo dotarsi di un saggiaiore: le prime notizie di un saggiaiore eletto ci arrivano dai verbali di ispezioni nelle botteghe effettuate nel 1674 dal Saggiaiore eletto Fabrizio Corchio, che nel descrivere l'ispezione avvenuta, oltretutto, veniva verificato che la bontà dell'oro non era commisurata ai canoni milanesi.³³¹

³³⁰ Cfr. C. M. BELFANTI, *Imitare, copiare e contraffare per competere nell'Europa preindustriale*, in (a cura di) C.M. BELFANTI, *Contraffazione e cambiamento economico. Marchi, imprese e consumatori*, Milano 2013, p. XVIII. Ovviamente la complessità del tema soffrirebbe di generalizzazioni e azzardi comparativi nel momento in cui si voglia accostare il marchio così come inteso oggi rispetto alla funzione che svolgeva in seno alle corporazioni al momento della sua introduzione, per cui va specificato che, relativamente alla lavorazione dei metalli, il marchio dell'artigiano aveva la funzione di garantire il consumatore, inesperto, circa il rispetto delle regole che la corporazione si era data per il processo di lavorazione e le qualità delle materie prime dell'oggetto. Sul funzionamento dei marchi nelle corporazioni e le riflessioni svolte sul tema dal punto di vista storiografico si vedano: ID., *Guilds, Patents and the Circulation of Technical Knowledge in Technology and Culture*, 3 (2004), pp. 569-589; ID., *Between mercantilism and market: privileges for invention in early modern Europe*, in «Journal of Institutional Economics», 3 (2006), pp. 319-338; G. FAVERO, *Privilegi d'industria e diritti di proprietà nella manifatture di ceramica della Repubblica di Venezia (XVII-XVIII secolo)*, in «Quaderni Storici», 3 (2011), pp. 185-220; L. FRANGIONI, *Sui modi di produzione del settore metallurgico nella seconda metà del Trecento*, in «Società e storia», 45 (1989), pp. 545-566; G. GROSSMAN – C. SHAPIRO, *Foreign Counterfeiting of Status Goods*, in «The Quarterly Journal of Economics», 1 (1988), pp. 79-100.

³³¹ ASPr, b. 5, Fondo Statuti, fasc. Orefici, s.n.p. Nel fascicolo ad essi dedicato è presente l'ordine rivolto agli Orefici Parma: «Gli Illu<strissim>i Antiani (...) hanno ordinato alli oreffici di q<uest>a città che da qui in avanti debbano lavorare, e tenere l'oro in loro bottega di bontà di venti sul fino, et l'argento di <libbre 10 e scudi 16> per libbra di fino, ne di altra sorte o qualità possino tenerne, ne lavorarne et di più che debbano con il <...> di ciascuno di loro ornare tutti quei pezzi d'ar<gent>o che serano da essi lavorati, che eccederanno l'onza al fargli saggiare dal Sig. Fabricio Cocchio eletto Saggiaiore, che visionarli della s<uddet>ta bontà e non altrimenti li dovrà imprimere il Bollo (...) che a dett'effetto gli sarà consegnato, et farà tale operazione con quelle di recognizione».

CAPITOLO V

L'ARTE DEGLI OREFICI DI PARMA NEL SETTECENTO: LO STATUTO E IL REGOLAMENTO

Lo statuto dell'arte degli orefici del XVIII secolo

1. Uno sguardo sulla storia della città: Parma nel XVIII secolo.

Il governo nelle mani della dinastia dei Farnese durò quasi duecento anni, rappresentando nel complesso per Parma un'epoca di grande emancipazione: la città acquisì rilevanza sul piano politico nel contesto europeo e si caratterizzò anche per un netto sviluppo economico, artistico e culturale. Per ciò che riguarda le sue istituzioni, il Comune si era ormai svuotato di tutta la sua influenza politica, divenendo a tutti gli effetti un ente con funzioni amministrative, i cui funzionari erano scelti dal Principe; le stesse corporazioni artigiane stavano ormai volgendo al termine della loro esistenza.

332

Nel corso del loro dominio i Duchi Farnese si erano lasciati ispirare dalla Francia nelle opere monumentali e nelle attività culturali;³³³ in ambito economico, stimolati dalle nuove correnti di pensiero, circolanti a livello europeo, avevano introdotto molti degli elementi dell'economia liberale, che indeboliva l'assetto prettamente mercantilistico dell'economia cittadina, ormai consolidato da più di tre secoli.³³⁴

Alla data dell'insediamento del nuovo Duca, Don Carlo di Borbone, che segnava l'inizio della nuova dinastia, destinata a reggere le sorti del Ducato per i successivi settant'anni, Parma aveva ancora come base istituzionale il Comune, che funzionava

³³² Cfr. PALTRINIERI, *Parma...*, pp. 174-175.

³³³ Cfr. H. BEDARIDA, *Parma e la Francia (1748-1789)*, Parma 1986, p. 510.

³³⁴ Cfr. S. DI NOTO MARRELLA, *Le istituzioni dei ducati Parmensi nella prima metà del Settecento*, Parma 1980, pp. 36-37.

da rappresentante degli interessi collettivi locali:³³⁵ la struttura del Comune, tuttavia, era ormai il riflesso del potere assoluto, i suoi funzionari erano obbligati ad una rotazione di cariche che rendeva impossibile un effettivo esercizio della funzione amministrativa ed esso continuava ad esistere semplicemente perché era ritenuto fondamentale ai fini dell'imposizione fiscale e soprattutto nel controllo delle Corporazioni di arti e di mestieri³³⁶, le quali erano diventate degli enti ormai del tutto subordinati al Comune e quindi al Principe.

Il Settecento fu nel complesso per la storia italiana un secolo di grande rinnovamento; dal punto di vista politico esso si aprì con tre grandi guerre di successione, che incisero anche sul Ducato di Parma: intorno al 1736 il periodo Borbonico a Parma conobbe infatti un'interruzione, poi definitivamente sancita dal Trattato di Pace di Vienna del 1738, a conclusione della Guerra di Successione polacca, con il quale il Ducato di Parma e Piacenza passò sotto la dominazione asburgica e fu annesso all'Impero Austriaco.³³⁷

Il periodo di dominazione austriaca a Parma fu vissuto dalla città con grande fermento e agitazione, ma l'equilibrio politico raggiunto con la Pace di Vienna durò poco, e l'impegno richiesto dalla politica estera non permise agli Asburgo un'amministrazione attenta ai bisogni dell'economia del Ducato e della cittadinanza, notevolmente impoverita dai conflitti e dal continuo passaggio delle milizie in città.

Date le premesse, un nuovo conflitto non si fece attendere, ed ebbe come protagonista proprio l'Austria, nella persona di colei che doveva divenirne l'Imperatrice, Maria

³³⁵ Cfr. DI NOTO, *Le istituzioni dei ducati Parmensi...*, pp. 37-38.

³³⁶ Cfr. DI NOTO, *Le istituzioni dei ducati Parmensi...*, pp. 38-39.

³³⁷ Cfr. G. GALASSO – L. MASCILLI MIGLIORINI, *L'Italia moderna e l'unità nazionale*, in *Storia d'Italia*, Torino 1998, pp. 368-387. La Pace di Vienna aveva previsto l'annessione del Ducato di Parma e Piacenza all'Austria come tentativo volto a indebolire il dominio spagnolo in Italia.

Teresa d'Asburgo,³³⁸ alla cui successione si oppose tutta l'Europa con una guerra³³⁹ che si concluse con la Pace di Aquisgrana del 1748, tramite la quale Maria Teresa fu sì riconosciuta Imperatrice d'Austria, ma dovette sacrificare il Ducato di Parma e Piacenza, che rientrò sotto la dominazione della famiglia dei Borboni.

La dinastia borbonica riprese il suo dominio a Parma nel 1749 con Don Filippo di Borbone, che, al suo ingresso nel Ducato, si rese conto della devastazione portata dal continuo susseguirsi di nuovi e diversi principi: al momento di lasciare Parma il primo Duca Borbone Don Carlo aveva infatti letteralmente spogliato i Palazzi Ducali di tutte le opere d'arte e gli oggetti più preziosi,³⁴⁰ il che consentì a Don Filippo di rendersi subito conto che l'amministrazione del Ducato doveva essere svolta saggiamente e da chi avesse grande iniziativa, soprattutto per risolvere i gravi problemi economici che le guerre avevano portato a Parma.

Egli ebbe così l'intuizione di affidare il governo della città nelle mani del suo più fidato consigliere, un uomo che si era fatto da solo, essendo il semplice figlio di un servitore di guardaroba di suo padre Filippo V, re di Spagna, e avendo cominciato lui stesso come valletto di camera: Guillaume Du Tillot.³⁴¹

Il Settecento è anche il secolo dei lumi e, nonostante in Italia fece fatica ad affermarsi la Rivoluzione industriale già iniziata in Inghilterra, tuttavia gli echi delle nuove

³³⁸ Cfr. GALASSO-MIGLIORINI, *L'Italia Moderna...*, pp. 389-405. Maria Teresa d'Austria, consorte di Francesco Stefano di Lorena, Granduca di Toscana, era stata legittimata alla successione dalla *prammatica sanzione*, emanata da suo padre Carlo VI, che non ha mai avuto eredi maschi. La legge di Successione austriaca fino all'emanazione della *prammatica sanzione* prevedeva il diritto alla successione solo in capo ai discendenti maschi, ma l'intenzione di Carlo VI era quella di impedire che l'Impero finisse nelle mani di suo fratello e della sua discendenza. La scelta di Carlo VI fu accolta con preoccupazione dalle grandi potenze europee e osteggiata al punto tale da sfociare in una nuova guerra nella quale i reali motivi di conflitto risiedevano nel timore che l'Impero asburgico potesse divenire troppo potente.

³³⁹ Cfr. PALTRINIERI, *Parma...*, pp. 180-182.

³⁴⁰ Cfr. PALTRINIERI, *Parma...*, pp. 175 ss.

³⁴¹ Cfr. G. FIACCADORI, *Guglielmo Du Tillot regista delle arti nell'età dei Lumi*, in (a cura di) G. FIACCADORI-A. MALINVERINI-C. MAMBRIANI, *Guglielmo Du Tillot*, Parma 2013, pp. 7-8. Fin dal suo arrivo nei Ducati il Ministro mostrò totale abnegazione al suo ruolo e tale dedizione fu premiata attraverso le nomine che gli sono state conferite: divenne Intendente Generale della Real Casa e successivamente Primo Ministro e Segretario di Stato nel 1759.

scoperte si avvertivano anche nella penisola, che pure era considerata tra le zone più arretrate del Continente.

Probabilmente è anche per merito dell'influenza francese che, nonostante la fatica dell'Italia a stare appresso ai nuovi traguardi scientifici, a Parma si conobbe un periodo relativamente fecondo: Du Tillot ebbe l'intuizione di costruire, tramite numerosi provvedimenti volti a migliorare il mercato cittadino, un'economia più aperta e priva di ostacoli che ne limitassero la libertà, facilitando il libero mercato e gli scambi e cercando di favorire lo sviluppo delle produzioni industriali.³⁴²

Nel contesto borbonico settecentesco possiamo sicuramente affermare che dell'antica autonomia conosciuta dalle Corporazioni non esiste quasi più nulla: gli interventi di Du Tillot, e l'affermazione anche in Italia dei principi economici liberali giocarono un ruolo fondamentale nel costringere le Corporazioni ad un ruolo ormai marginale e prettamente formale, relegato quasi esclusivamente a mere indicazione di tecniche professionali o a ristabilire ordine circa il rispetto degli standard qualitativi conosciuti in passato.³⁴³ Du Tillot, in effetti, ereditava dal passato una situazione di assoluto disordine per ciò che riguardava le arti: a Parma, per esempio, era del tutto sparita l'Arte della Lana che tanta gloria aveva avuto in passato, e i negozianti e gli artigiani della città sollevano querelarsi l'un l'altro per non rispettare le prescrizioni statutarie, soprattutto quelle relative alla qualità della manifattura contribuendo grandemente al depauperamento dell'economia cittadina.³⁴⁴

Sembra opportuno ricordare anche la politica ecclesiastica avviata da Du Tillot, seguita con attenzione e sostegno dalla Francia, e qualificata dagli studiosi come la seconda

³⁴² Cfr. PALTRINIERI, *Parma...*, p. 185. Sul tema si veda anche C. MADDALENA, *Le regole del principe: fisco, clero, riforme a Parma e Piacenza (1756-1771)*, Milano 2008, pp. 113-126. Du Tillot era stato estremamente lungimirante anche nel comprendere, un secolo prima rispetto anche alle grandi potenze europee, l'utilità di finanziare industrie e imprese con il denaro pubblico; non solo, egli aveva anche introdotto forme di pensionamento per gli artigiani e bandiva premi in denaro.

³⁴³ Cfr. B. CIPELLI, *Storia della amministrazione di Guglielmo du Tillot pei Duchi Filippo e Ferdinando di Borbone nel governo degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla dall'anno 1754 all'anno 1771*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», 2 (1893), pp. 12 – 13.

³⁴⁴ Cfr. CIPELLI, *Storia dell'amministrazione...*, pp. 13 – 14.

guerra contro la Curia Romana intrapresa dal Ducato.³⁴⁵ Du Tillot si era perfettamente reso conto di quanto pesassero sulla cittadinanza e l'amministrazione del Ducato i privilegi riservati al clero, cercando quindi di limitarli al massimo e andando ad incidere direttamente su quelli che rappresentavano la loro più preziosa fonte di ricchezza e potere.³⁴⁶

Nel 1765 Don Filippo di Borbone, colui che aveva permesso a Guglielmo Du Tillot di amministrare la città con tanta libertà, morì, lasciando il trono al suo erede, Don Ferdinando di Borbone.³⁴⁷ Ferdinando fu un principe molto amato e popolare, amore

³⁴⁵ Cfr. BEDARIDA, *Parma e la Francia...*, pp. 338-341. Du Tillot volle intervenire anche nella regolamentazione delle immunità e dei privilegi del clero, con l'obiettivo di eliminare l'immunità fiscale di cui godeva il clero padano. Il tema viene approfondito anche da MADDALENA, *Le regole del principe...*, pp. 134-151. La politica ecclesiastica così come immaginata da Du Tillot non era facilmente attuabile, dal momento che il Ministro proponeva di infrangere consuetudini secolari e poneva a rischio il rapporto tra Parma e la Santa Sede. Dopo due tentativi falliti, Du Tillot richiese di poter assoggettare a prelievo fiscale tutti i beni ecclesiastici, esenti da tassazione fino a quel momento. Il negoziato, che durava da ormai tre anni, fallì per essere stato continuamente osteggiato da Roma, comportamento che venne interpretato come una "rottura" da Du Tillot: ciò lo incoraggiò ad attuare la sua politica tributaria promulgando in rapida successione l' "Editto contro gli enti di mano morta" e la "perequazione fiscale tra ecclesiastici e laici". Nel perseguimento di questo fine si avvalse di una grande squadra di giuristi e avvocati che curarono il negoziato con Roma, segnale che faceva intuire quanto Du Tillot ritenesse tale obiettivo di grande importanza per portare Parma ad una situazione economica più efficiente.

³⁴⁶ Cfr. BEDARIDA, *Parma e la Francia...*, p. 339.

³⁴⁷ Cfr. G. BERTINI, *L'appartamento del Duca Ferdinando a Colorno dipinto da Antonio Bresciani*, Parma 2000, p.11. La sua personalità fu al centro di accesi dibattiti: come riporta anche il Moreau, sviluppò una fede e una devozione eccezionali, tanto da essere soprannominato il "Duca Sagrestano". Era molto vicino all'ordine dei domenicani, infatti il suo comportamento che in alcuni casi era poco regale, spesso ha messo in serio pericolo la sua credibilità: era solito andare a spazzare il pavimento della Chiesa di S. Liborio e adornarne gli altari; i doni che dimostrava di ricevere con apprezzamento erano le reliquie di santi. Secondo una battuta di Voltaire, contenuta in una lettera spedita a Rousseau se il giovane Duca fosse risultato, dopo l'educazione ricevuta, un uomo di chiesa, ciò avrebbe significato che la grazia era stata molto potente. Don Ferdinando fu molto diverso rispetto a suo padre; nonostante gli sforzi del suo precettore era cresciuto come un bigotto, tanto che nella sua opera incompiuta *Historique des Etats de Parme*, Mèdèric Louis Moreau de Saint-Mèry, governatore di Parma in età Napoleonica, lo descrive come dipendente da monaci «*ignorants et ambitieux*». Moreau, a proposito del nuovo principe Borbonico, scriveva: «(...) Puisqu'il se cache, il sent donc que qu'il fait n'est pas approuvé de tout le monde. On pourroit encore profiter de sa réserve pour l'empêcher d'écouter les conseils des moines ignorants et ambitieux; bientôt il ne sera plus le

che lui ricambiò generosamente, sentendosi sempre visceralmente legato a Parma. Non giocò a suo favore il matrimonio con la principessa Maria Amalia d'Austria, osteggiato fin dal principio da Du Tillot, il quale era ben a conoscenza dell'animo genuino del nuovo Duca e del carattere ribelle e spigoloso dell'Arciduchessa. Egli si dovette poi rassegnare alle inevitabili nozze,³⁴⁸ che si celebrarono nel 1769, destando l'interesse di tutta Europa e specialmente della Francia e della Spagna.³⁴⁹

La parentela dei Duchi Borbone con il sovrano francese spiega perfettamente quanta influenza culturale, artistica ed economica esercitasse la Francia su Parma: erano numerosissimi i giovani che soggiornavano a Parigi per compiere gli studi, per tornare poi a Parma; altrettanto intenso lo scambio culturale tra la Francia e il Ducato.³⁵⁰ Nel corso del loro dominio i Farnese si erano lasciati ispirare dalla Francia nelle opere monumentali e nelle attività culturali;³⁵¹ in ambito economico, stimolati dalle nuove correnti di pensiero circolanti a livello europeo, avevano introdotto molti degli elementi dell'economia liberale, che indeboliva l'assetto prettamente mercantilistico dell'economia cittadina, ormai consolidato da più di tre secoli.³⁵² Tra il 1740 e il 1771, come amministratore del principato borbonico, la guida di Guillaume Du Tillot seppe riportare Parma all'antico splendore, arricchendo la città sotto ogni punto di vista e conferendole fama in tutta l'Europa, tanto da essere soprannominata "Atene d'Italia".

temps»: cit, MÉDÉRIC MOREAU DE SAINT MÉRY, *Historique. Etats de Parme 1749-1808*, in (a cura di) C. CORRADI MARTINI, *Historique. Etats de Parme 1749-180*, Parma 2003, p. 9. Gli autori dell'opera hanno raccolto il materiale del fondo Moreau, custodito nell'Archivio di Stato di Parma, e hanno pubblicato gli scritti dello stesso, costituenti gli appunti sui quali il governatore napoleonico avrebbe poi scritto la sua opera. Cfr. C. CORRADI MARTINI, *L'autore*, in (a cura di) C. CORRADI MARTINI, *Historique. Etats de Parme...*, p. XLIV.

³⁴⁸ Cfr. O. MASNOVO, *Le nozze di Don Ferdinando di Borbone*, in «Aurea Parma», I (1912), pp. 54-56.

³⁴⁹ Cfr. MASNOVO, *Le nozze di Don Ferdinando...*, p. 59. L'autore precisa i legami familiari di Don Ferdinando con le casate europee, per spiegare meglio il motivo per il quale questo matrimonio fu seguito con tanta attenzione: Don Ferdinando era nipote del Re di Francia Luigi XV e del Re di Spagna Carlo III rispettivamente suo nonno e suo zio. Ovviamente si trattava, come consuetudine dell'epoca, di un matrimonio politico, volto a stabilire e a fortificare alleanze.

³⁵⁰ Cfr. BEDARIDA, *Parma e la Francia...*, p. 209. La Francia era in realtà ben lontana da voler imporre la propria cultura su Parma con l'uso della violenza, limitandosi a seguire lo sviluppo intellettuale, economico e sociale del Ducato con occhio vigile ma amico.

³⁵¹ Cfr. BEDARIDA, *Parma e la Francia...*, p. 510.

³⁵² Cfr. DI NOTO MARRELLA, *Le istituzioni dei ducati...*, pp. 36-37.

³⁵³ Il ministro seppe fornire risposte ai bisogni e alla necessità di un popolo in un momento storico complicato per via dei numerosi conflitti che avevano coinvolto Parma negli anni appena precedenti al suo insediamento, e una delle azioni più significative che intraprese si rivolse proprio al rilancio dell'economia attraverso l'opera delle corporazioni di mestiere,³⁵⁴ erigendone addirittura di nuove, si pensi, per esempio, all'Arte dei Cappellai che fino a quel momento a Parma non era ancora

³⁵³ Cfr. FIACCADORI-MALINVERINI-MAMBRIANI, *Guglielmo Du Tillot...*, pp. 124-125. Si deve proprio a Du Tillot l'arricchimento della città da opere di enorme valore come le sculture del Boudard, l'Accademia delle belle arti, la Pinacoteca, le opere del Petitot, la Biblioteca Palatina e fu sempre lui a migliorare l'Università. Le realizzazioni di questo momento storico fecero così grande Parma che Carducci descrive questo periodo per la città come "età dell'oro". La definizione di Parma quale «Atene italiana e cittadella illuminata» è di L. PUCCI, *La diffusione delle idee economiche e sociali nel XVIII secolo*, in (a cura di) A. BERSELLI, *Storia dell'Emilia Romagna*, Bologna 1977, p. 481; cfr. anche W. CESARINI SFORZA, *Il padre Paciaudi e la riforma dell'Università di Parma ai tempi del Du Tillot*, in «Archivio Storico Italiano», 74 (1916), p. 109; L. BRUNAZZI CELASCHI, *La storia dell'Università di Parma negli scritti e nell'azione politica di Moreau de Saint Méry*, in «Studi Parmensi», 24 (1979), pp. 68-112. Per una panoramica generale si veda F. VALSECCHI, *Il riformismo borbonico in Italia*, Roma 1990, in particolare le pp. 55 – 103.

³⁵⁴ Cfr. A. MORA, *Un Borbone tra Parma e l'Europa: don Ferdinando e il suo tempo, 1751-1802: atti del convegno internazionale di studi*, Parma 2005, pp. 306 – 308; si veda anche l'opera, tutt'oggi considerata tra le più importanti riguardo al Ministro, di C. NISARD, *Guillaume Du Tillot, un valet ministre et secrétaire d'état: épisode de l'histoire de France En Italie de 1749 à 1771*, Parigi 2017, ripubblicazione dell'opera dello stesso autore del 1887. Per ciò che riguarda la politica colbertista che intraprese a Parma si rimanda a: U. BENASSI, *Guglielmo Du Tillot: un ministro riformatore del XVIII secolo*, Parma 1915 – 1924, pp. 192 – 272. Della politica economica inclusiva del sistema corporativo si ricorda che fu proprio sotto la guida di Du Tillot che venne eretta una nuova corporazione, quella dei Cappellai, che prima di allora a Parma non esisteva.

esistita,³⁵⁵ o come l'istituzione di una fabbrica di maiolica e vetri, anch'essa non ancora eretta a Parma.³⁵⁶

Si può evincere chiaramente come anche l'economia sia profondamente mutata rispetto al secolo precedente, e come l'intento di Du Tillot di creare un "libero mercato" si stesse realmente compiendo: gli intensi scambi commerciali con la Francia riguardavano in particolare la fornitura di gioielli,³⁵⁷ vini, stoffe, carta, cotone e parrucche.³⁵⁸

Proprio per essere venuta a conoscenza che Du Tillot si era mostrato contrario al suo matrimonio, la Duchessa Maria Amalia riuscì, dopo aver insinuato dubbi e malignità su di lui, a farlo allontanare da Parma. Così, alla morte di Filippo prese le redini del Ducato Don Ferdinando che cominciò gradatamente a smantellare l'opera di Du Tillot contro i privilegi ecclesiastici.³⁵⁹

³⁵⁵ Cfr. ASPr, b. 1861, Fondo Comune, ff. 1v – 2r: «Non incontrandosi niun'altra difficoltà sopra i nuovi statuti dell'arte dei cappellai di Parma in seguito ai noti rilievi fattisi, ed a tenore de' quali sono stati li medesimi corretti, è benignamente concorsa la <regale> a<utorità> s<ovrana> in avvalorarli colla sovrana sua approvazione; e però compiegati alla presente li restituisco alle mani di v<ostra> s<ignoria> ill<ustrissi>ma muniti anche della mia firma, affinché disponga ella, che vi sia dato il più esatto adempimento, facendoli a tal uopo imprimere a spese dell' arte sudettasi è altresì degnato il r<egio> sovrano di approvare la elezione da v<ostra> s<ignoria> ill<ustrissi>ma fattagli degli ufficiali di detta nuov'arte per l'anno corrente, cioè di Nicola Bragaglia in anziano, di Ascanio Gabbi in cassiere, ed in esaminatori di Gio. Paolo Calloude, e Giacomo Triani, onde non rimane, se non che siano posti all'esercizio delle rispettive loro incombenze; e qui prevenendola, che si daranno da me gli ordini opportuni alla tesoreria civica, ad oggetto, che la colletta per dett'arte dei cappellai abbia il suo principio soltanto in quest'anno, passo a rinnovarcela distinta stima, con la quale mi protesto di v<ostra> s<ignoria> ill<ustrissi>ma Parma 19 Aprile 1768. Sottos<crit>to = div<otissi>mo obb<ligatissi>mo serv<ito> re= Guillelmus Du Tillot»

³⁵⁶ Cfr. C. CAMPANELLA, *La Real Fabbrica della maiolica e vetri e la ceramica del Settecento a Parma*, Costa di Mezzate 2010, p. 10.

³⁵⁷ Cfr. BEDARIDA, *Parma e la Francia...*, p. 265. L'autore ci riporta la notizia che il gioielliere-orafo dei Duchi era parigino: Pierre-Andr  Jacqmain rivestiva lo stesso incarico per la Corte di Francia. L'orefice, secondo quanto riportato da Bedarida, era oberato di richieste dai Duchi di Parma. Dopo i servizi prestati alla Duchessa per oltre diciotto anni, egli sollecit  il proprio pensionamento ma dopo la morte della Duchessa Du Tillot ignor  qualsiasi altra sollecitazione.

³⁵⁸ Ibidem.

³⁵⁹ L. CORTELLINI, *Parma gi  2000*, Parma 1953, pp. 81 – 82. Si ricorda che al Ministro si deve anche la fondazione del quotidiano locale "Gazzetta di Parma", il quale si pu  dire che esistesse in un unico foglio nel 1728, la cui pubblicazione fu sospesa durante la rivoluzione francese.

Per la sua intera durata, il Ducato di Don Ferdinando fu un periodo molto sereno per Parma, compresi gli anni in cui ebbe luogo la Rivoluzione Francese, ma con l'avvento di Napoleone, il Duca si dovette rassegnare a vedere i suoi domini passare sotto le mani del Bonaparte. Nonostante la potenza di Napoleone il Duca provò comunque a negoziare le pesantissime condizioni impostegli da Bonaparte, arrivando a sacrificare tutte le sue ricchezze e impegnare i suoi preziosi.³⁶⁰

Per un certo periodo di tempo Don Ferdinando riuscì a mantenere la reggenza del Ducato, cercando di non arrecare fastidi a Napoleone, finché non si rifiutò di riconoscere il Trattato di Aranjuez del 1801, con il quale si stabiliva che l'Infante Principe di Parma sarebbe stato proclamato Re d'Etruria, rinunciando a Parma in favore della Repubblica Francese.³⁶¹ Il rifiuto di Don Ferdinando produsse le sue inevitabili conseguenze: nel 1802 fu Moreau de Saint-Mèry a proclamare:

Tutti i diritti e tutti i poteri inerenti alla sovranità sugli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla sono e restano appartenenti alla Repubblica Francese.³⁶²

2. La fonte: lo statuto dell'Arte degli Orefici, Gioiellieri e Argentieri, destinatari della disciplina e competenze dell'Arte

La terza fonte normativa, del tutto ignota alla bibliografia statutaria che si è occupata della materia, è un complesso di norme (apparentemente statutarie) che regolano il funzionamento della corporazione intorno, o appena prima, alla prima metà del Settecento.³⁶³ La fonte può essere stata redatta prima della metà del secolo, e può

³⁶⁰ Cfr. PALTRINIERI, *Parma...*, p. 191. Tra le altre cose Bonaparte gli aveva chiesto di donargli il San Girolamo del Correggio e altre quindici opere a scelta di Napoleone, due milioni di franchi, millesettecento cavalli, duemila buoi, diecimila quintali di grano, cinquemila di avena e cinquemila paia di scarpe.

³⁶¹ Cfr. PALTRINIERI, *Parma...*, pp.192-193.

³⁶² Cfr. PALTRINIERI, *Parma...*, pp.192-193.

³⁶³ ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 1 – 33. La collocazione cronologica della fonte si ricava, anche in questo caso, dalla copertina del manoscritto che riporta la dicitura, apposta a matita dall'archivista, «Arte degli Orefici, Gioiellieri e Argentieri (XVIII

costituire un progetto normativo che, però, potrebbe non aver visto la luce. Stando alle fonti ufficiali, infatti, è del 5 ottobre 1762 una lettera di Du Tillot nella quale il Ministro afferma che «*siasi lavorando al Regolamento per gli Orefici*»³⁶⁴. Effettivamente, il periodo del governo del Du Tillot si presenta molto concitato per gli Orefici di Parma i quali, tra le altre cose, erano coinvolti nella redazione e realizzazione del progetto della Zecca.³⁶⁵ Ciò è utile a evidenziare moltissimi problemi che (ancora) affliggevano l'arte stessa e che alimentavano aspre contese e dissapori con gli orafi piacentini, ai quali nei carteggi ci si riferisce spesso, in quanto il documento che ne stila una bozza viene intitolato “*Progetto toccante la necessità di stabilire una Zecca ed un Regolamento degl'Orefici*”³⁶⁶.

Il manoscritto, di calligrafia settecentesca, consta di undici fogli sui quali sono distribuiti i trentadue capitoli, preceduti da un indice che assegna il titolo, o meglio la rubrica, ad ogni disposizione normativa.³⁶⁷ Il corpo normativo ci è pervenuto privo di

sec.)». La struttura della fonte rivela una struttura molto simile a quella di uno statuto benché sia assente qualsiasi qualificazione normativa della fonte: nei capitoli non è mai presente la parola «statuti» e nemmeno le formule classiche che si ritrovano negli statuti non solo degli orefici, e non solo quelli di Parma, come per esempio «il rispetto di questi capitoli» e «questi statuti»:

³⁶⁴ Cfr. ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 2, Fondo Zecca Borbonica, snp. La lettera è sottoscritta dal Du Tillot il quale, rappresentando la necessità di sentire l'assaggiatore di Piacenza Giovanni Volpini, chiede che l'assaggiatore quest'ultimo si rechi a Parma per dare il suo contributo alla redazione del Regolamento, dal momento che lo stesso aveva redatto dei capitoli utili al progetto legislativo.

³⁶⁵ Cfr. ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 3, Fondo Zecca Borbonica, snp. Filippo di Borbone aveva il proposito di rendere memorabile l'anno di nascita di suo figlio avvenuta nel 1751 con la restaurazione della Zecca, i cui lavori si sarebbero conclusi però molto tempo dopo, nel 1783 con la concessione della direzione dell'Istituto a Nicola Piacentini e Giambattista Ruspaggiari. Fino all'insediamento dei Borbone, dato il cambio di dominazione e i conflitti che avevano preceduto la loro reggenza, la Zecca era stata abbandonata all'incuria con conseguenze rilevanti sulla qualità delle monete in circolazione e lasciando indisturbata l'azione degli speculatori tra cui gli stessi Orefici, appellati dall'Affò: «Goti e Vandali delle monete vecchie». Proprio per il fatto che i lavori di restaurazione della Zecca si protrassero per quasi trent'anni, l'opera porta il nome di Don Ferdinando, che fu consigliato dall'ingegno del Ministro Du Tillot: cfr. A. PIZZI – M. LOPEZ, *La Zecca di Parma*, in «Quaderni Parmigiani», 4 (1971), pp. 80 – 81 e 100.

³⁶⁶ Cfr. ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 3, Fondo Zecca Borbonica, snp.

³⁶⁷ Cfr. ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 1v – 2v. È la prima volta che una compilazione che disciplina l'Arte degli Orefici è preceduta da un indice che raccoglie le rubriche di ogni capitolo.

alcune parti molto importanti come incipit, titolo e autentica, ma nel complesso è di grande interesse storico soprattutto per le contrapposizioni con la fonte regolamentare, collocata cronologicamente alla fine del Settecento, sulla quale ci si soffermerà più avanti.

La fonte, al contrario delle precedenti, sembra ampliare la platea dei soggetti destinatari della nuova disciplina: è in questo corpo normativo che infatti vengono esplicitamente menzionati, quali membri dell'Arte soggetti diversi dagli Orafi in senso stretto, o al massimo Argentieri, nello specifico i Gioiellieri, quelli di pietra fine e di pietre false, e gli Ottonai.³⁶⁸ La suddivisione in corporazioni e arti non aveva a che fare solamente con il tipo di materia prima lavorata, ma poteva corrispondere anche alle diverse specializzazioni basate sui metodi di lavorazione o produzione di una stessa materia, in questo caso l'oro.³⁶⁹ Le maestranze con differenti specializzazioni avevano in qualche caso ottenuto l'emancipazione dall'Arte che le raccoglieva tutte (si pensi proprio al caso degli Orefici al tempo del distacco dai Ferrai) mentre in altri continuavano a rimanere assorbite nel seno dell'Arte principale, come dimostra la fonte statutaria degli orefici di Parma, dalla quale emerge che le maestranze specializzate sono rimaste unite nella Corporazione originaria.³⁷⁰

Se tendenzialmente i Gioiellieri erano coloro che lavoravano le pietre preziose con metalli preziosi o meno preziosi a seconda dei casi, dallo Statuto in questione può ricavarsi che a Parma erano maestranze specializzate nella lavorazione delle pietre preziose e delle pietre "false", come esplicitamente affermato dalla norma che proibiva loro di mischiare materiali preziosi con quelli non preziosi.³⁷¹

³⁶⁸ Cfr. ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 1r – 2v.

³⁶⁹ Cfr. A. MELOGRANI, *Oro, battiloro, orefici e la produzione libraria tra Medioevo e Rinascimento*, in (a cura di) P. VENTURELLI, *Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano, catalogo della mostra (Museo Diocesano di Milano, 30 settembre 2011 – 29 gennaio 2012)*, Cinisello Balsamo 2011, pp. 63-77.

³⁷⁰ Cfr. F. CLEMENTI, *Roma: leggenda, storia, civiltà*, Roma 1945, p. 246. A Roma, per esempio, i gioiellieri crebbero a tal punto che già nel 1509 si organizzarono con una corporazione autonoma.

³⁷¹ «Si averte che qual si sia fabbricatore lavoratori d'oreffici o argentiere, o gioieglieri quali leganno dia<man>ti o pietre fine, o Gioeglieri di pietre falsse non possino in q<uest>a Città di Parma è suo Contado ne publica<men>te ne pure privata<men>te lavorare o far lavorare ne legare o far legare pietre o buone o falsse se non che in arg<ent>to fino secondo la bontà, ed

Se possiamo desumere dal testo e dal titolo della fonte che questa si rivolge ai gioiellieri, includendoli nel seno della corporazione, non appare altrettanto chiaro se una delle norme presenti nel testo, che si riferisce agli artigiani dell'ottone – *i lotonari* – abbia la funzione di assoggettare questi ultimi all'Arte degli Orefici, o, in alternativa, prevedere una sorta di disciplina speciale a loro riservata. Il capitolo ventitré infatti sanciva:

Che ogni Lottonaro quale abbia fucina o in Boteghe pubbliche o in casa non possi travagliare ne pure aprire boteghe e tenere aperta botegha se in avanti non averà la licenza del Arte degli Orefici sotto scritta dal Console nostro, e ogni anno pagerà N. N. al Arte.³⁷²

Il tenore della norma sembra rivelare che gli ottonai, almeno fino al momento della redazione della fonte, lavorassero senza legami di dipendenza dall'Arte degli Orefici, non è dato sapere se organizzati in una propria corporazione oppure solamente *de facto*, e, probabilmente alla luce dell'abitudine degli ottonai di lavorare anche l'oro e l'argento, si era reso necessario distinguere gli ambiti di reciproca competenza. Per fare in modo che gli ottonai osservassero le prescrizioni statutarie era anche necessario rendere cogente nei loro confronti il diritto che disciplinava l'Arte orafa. Quindi l'unica soluzione possibile probabilmente era apparsa imporre loro l'ottenimento di una licenza da parte degli Orefici con il contestuale pagamento della stessa, bastando, per l'imponibilità della tassa, il solo fatto di possedere una fucina in casa o in una

oro pure secondo la bontà nostra già in avanti prescritta come pure <per> li Gioeglieri di qual vi sia sorte non potrano legare ne far legare anelli se non saranno tutti con il fondo d'oro, e non potrà vendersi anelli di dia<man>ti ne pure di pietre falsse quali sianno fatti in diferente maniera cioè con fondo dorato sotto penna della perdita di quel anello quale sarà statto venduto con il fondo d'arg<en>to dorato, e la penna di <lire> quaranta da pagarsi immed<iatament>e al Arte.» ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 7v – 8r. L'informazione sull'operatività effettiva delle maestranze specializzate nella gioielleria si desume anche da fonti diverse da quelle statutarie: nel censimento demografico generale, voluto dal ministro Du Tillot e compiuto tra l'aprile e il maggio del 1765, si contarono circa ottantotto professionisti nella lavorazione dei metalli nobili ripartiti in cinquantotto orefici, diciannove argentieri, dieci gioiellieri e un garzone dell'argenteria. Così in MORDACCI, *Argenti e Argentieri...*, p. XXIV.

³⁷² ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 7v.

bottega pubblica, senza fare però alcun riferimento al superamento del giudizio di idoneità previsto invece per gli aspiranti orafi.³⁷³

Proprio in relazione alle competenze e alle mansioni svolte dagli Orefici, sono presenti nella fonte alcune norme il cui testo fornisce delle precisazioni interessanti al fine di evitare possibili interferenze nelle attività riservate agli Orefici da parte di soggetti estranei all'Arte stessa: il testo si rivolge proibendo *in primis* agli ottonai la fusione dell'oro e dell'argento, in qualunque modo questi si presentassero prima della fusione (quindi che fossero bruciati o filati), definendo così implicitamente quali fossero anche le prerogative esclusive dell'arte orafa,³⁷⁴ *in secundis* a chiunque altro, appartenente a qualsiasi Arte estranea a quella orafa, di vendere o far vendere capi d'oro o d'argento,³⁷⁵ o comprare oro fuso o bruciato.³⁷⁶

Successivamente, la fonte ribadisce e descrive più nel dettaglio, rispetto a quanto fatto dalle fonti precedenti, il luogo di culto scelto dall'Arte per la venerazione del protettore sant'Eligio corrispondente alla chiesa di San Vitale:³⁷⁷ stando al dettato normativo, il

³⁷³ ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 7v.

³⁷⁴ «Si proibisse a tutti li lotonari e a chi unque tiene fucine o fornelli da fondere metalli o in Boteghe pubbliche o in casa ò in privato il poter fondere argenti o cappi d'oro di qual vi sia sorte sianno in natura o arssi o fillati sotto penna di Scudi d'oro N. N. d'appliccarsi una parte al accusatore e l'altra al arte e l'altra...»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 7v.

³⁷⁵ «Si proibisse e si vieta a chi se sia di qualunque Arte o professione il vendere o far vendere cappi d'oro e d'argento benchè fossero di bontà quali cappi fossero fatti è fabbricati nella città nostra o pubblica<ment>e o privatamente sotto penna di perdere (parola cancellata) quel capo quale sarà esposto alla vendita»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 7v.

³⁷⁶ «Che alcuna Persona fori che di matricolatti al Arte delli Oreffici sia lezitto comperare ori ne argienti fussi o bruziatti sotto penna della (parola cancellata) perdita di quel argento ò oro quale averà comprato ed immancabilmanete chi unque ne comprerà ò ne farà comprare sia chi se sia Persona di qualunque Arte o Proffesione incaderà nella penna sopra detta»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 9r.

³⁷⁷ L'indicazione precisa della chiesa di San Vitale era dovuta al fatto che era stata costruita poco prima, precisamente tra il 1666 e il 1669, ad opera di Carlo Beccaria. Si cfr. F. BAROCELLI, *Luci, arte e "lumi" nel Settecento tra Parma, Napoli e Roma: Colloqui d'arte in margine alla mostra "Luce sul Settecento, Gaspare Traversi e l'arte del suo tempo in Emilia*, Milano 2006, p. 63.

La conferma sull'effettivo utilizzo della chiesa di San Vitale per il culto di sant'Eligio degli Orefici si trova anche in A. SANSEVERINI, *Il parmigiano istruito nelle notizie della sua patria sparse nel presente almanacco storico-cronologico. Parte seconda*, Casalmaggiore 1778, p. 153; sul culto dei santi attraverso le istituzioni da una visuale più generale si veda: S. BOESCH

culto per il santo protettore si articolava lungo tutta la giornata e consisteva nella celebrazione di una messa cantata il primo dicembre di ogni anno, seguita dal pranzo e dal vespro.³⁷⁸

3. Le istituzioni dell'Arte e l'amministrazione della giustizia

La compagine istituzionale dell'Arte a inizio del Settecento sembra progressivamente perdere, almeno nelle norme che la riguardano in quest'ultima fonte, la centralità di cui ha goduto nella legislazione precedente. Benché lo statuto non offra dettagli circa il funzionamento e la struttura della stessa, dal momento che le sono dedicate solo poche norme, va comunque rilevato che quest'ultime prevedono un ampliamento dell'organico delle cariche eleggibili, introducendo la carica di Consigliere, e assegnando al Tesoriere parte delle funzioni spettanti, precedentemente, al Massaro. Tali disposizioni segnano anche la parziale modifica della gerarchia istituzionale dell'Arte, che viene definita sostituendo la seconda posizione, che era del Massaro, con quella del Tesoriere e nella terza, che apparteneva al Cancelliere, si prevede il subentro del Consigliere.³⁷⁹

Sebbene, come anzi detto, dal punto di vista istituzionale la fonte si presenta scarsamente dettagliata, le poche norme presenti a definire l'assetto istituzionale dell'arte consentono comunque di individuare le due innovazioni principali che

GAJANO – L. SEBASTIANI, *Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale*, Roma 1984.

³⁷⁸ «Che si debba mantenere per nostro Protettore S. Eligio del Arte dei Oreffici Gioeglieri e Argentieri e per divozione vi debba oggi Anno il P<rimo> di dicembre far celebrare nella Chiesa di S. Vitale al Altare del Vostro Santo la sua festa cioè con messa cantata et al doppio Pranzo il Vespro con benedizione del Santissimo con ciò però che dal Fonzone sia ordinata dalli Cappi del Arte, è che ogni vero ascritto debba pagare ugualmente quel tanto che giustamente sarà speso per detta funzione, è non sodisfando sia lecito al Console il fare eseguire per un liro quei che saranno resistenti è mancanti senza alcuno eccetuato benché privilegiato di qualunque privilegio»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 3r.

³⁷⁹ «Che si debba formare un Busollo delli più Anziani, e più Capazzi nel Arte preferendo li nativi Parmeggiani alli Forastueri e in questi estrarre a sorte uno de que<sti> quale sarà il Console è Cappel del Arte, Indi dal Busollo med<esim>o si estraerà a sorte il secondo, è sarà il tesoriere del Arte vo<str>a doppo si estrarrà a sorte il terzo e sarà il Consigliere ad avere l'ultimo loco»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 3v.

l'hanno interessata. La prima è rappresentata dalla tutela rafforzata specificamente riferita al Massaro; la seconda è costituita dalla necessità che i soggetti che rivestivano le cariche più pregne di responsabilità fossero più qualificati, considerato che fino al secolo prima sarebbe bastato, per essere eletto, avere una buona reputazione e in qualche caso aver superato un limite minimo d'età.³⁸⁰

Addentrandoci nel dettaglio delle preannunciate innovazioni, probabilmente la necessità di introdurre da un lato tutele rafforzate per il Massaro, e dall'altro esigere che l'eleggibilità alle cariche rispondesse a requisiti minimi di competenza, mai menzionati prima di quel momento, potrebbero considerarsi le facce della stessa medaglia: i ruoli istituzionali venivano infatti ricoperti da chiunque, anche incompetente a esercitarne le funzioni e sopportarne le responsabilità, venisse estratto a sorte, giungendo – evidentemente in troppi casi – al punto che la scarsa preparazione generasse disordini tra i membri dell'arte, colpita dalla *mala gestio* dei propri rappresentanti. È probabilmente questa la *ratio* della prescrizione che comminava sanzioni rafforzate per coloro che disobbedissero agli ordini del Massaro, o che lo minacciassero durante le «congregazioni», corrispondenti alla sospensione dall'Arte e dalla Assemblea della stessa fino al giudizio definitivo sul “reo” di competenza, questa volta, degli ufficiali dell'Arte.³⁸¹

Le considerazioni espresse furono, con ogni probabilità, alla base della scelta di modificare, seppur solo parzialmente e limitatamente alle cariche più rilevanti, da riconoscersi in quella di consigliere e tesoriere, i meccanismi elettivi: la fonte infatti prevede che qualora l'estrazione assegni la carica a un soggetto “incapace” essa dovrà

³⁸⁰ Si rimanda alle norme già citate nei capitoli nei precedenti e in particolare: ASPr, Busta 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, f. 2r, per i Merciai e il limite minimo d'età a venticinque anni si veda RONCHINI, *Statuta artis Merzadrorum...*, pp. 70; per lo statuto degli Orefici del 1627: Cfr. ASPr, Fondo Statuti, b. 273, f. 3v.

³⁸¹ «Che nelle Congregazioni e alli ordini del Massaro non sia (?) è che ogni uno debbasi portare il rispetto dovuto, sotto penne di essere scaziato fori di Congregazione e privo d'intervenirci sino a tantto sarà giudicato da Cappi e sindici di detta Arte con la penna di pagare lire 6 al Arte no<str>a e se mai qualoche d'uno di detta Arte ingiuriasse con minazie il Massaro o deputati del Arte med<esim>a quel talle sarà sospeso dalle Congregazioni e caderà nella penna di <lire> quaranta da pagarsi al Arte aproavato pero da tre testimoni»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 6v – 7v.

ripetersi per individuare un diverso soggetto.³⁸² Corrispondentemente, la nuova fonte rincarava le sanzioni comminate per il rifiuto della carica,³⁸³ da cui si può evincere che anche per gli orafi si stava progressivamente assistendo al disinteresse a partecipare alla vita corporativa da parte dei membri dell'Arte, considerato l'inasprimento delle pene previste per la diserzione delle assemblee.³⁸⁴

Tra i correttivi a questo "corto circuito" istituzionale apprestati dalla fonte, va rilevata la previsione secondo cui per tutte le somme non riscosse, dopo la conclusione del mandato dell'ufficiale competente, questi ne sarebbe stato responsabile con il proprio patrimonio, conferendo corrispondentemente la possibilità al nuovo eletto di pignorare

³⁸² «Si avverte se il Console e Cappel del Arte sortito non volesse accettare tal carica sia obbligato a pagare lire sessanta moneta di Parma e se ne farà estrazione di un altro tal bussolo medesimo delli Anziani Vo<str?>. Sia in caso il Conzegliere, o Tesoriere, per mancanza di abilità non volessero, o non potessero eseguire la loro rispettiva carica. Se egli e per mancanza vera di abilità dovranno estrarne un altro dal medesimo bussolo. Se fosse per che quel tale non volesse esercitare la sua rispettiva carica, saranno tenuti a pagare lire 20, e se ne farà l'estrazione di un altro»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 3v – 4r. La pratica di assegnare cariche di potere e di governo tramite l'estrazione a sorte, anche non necessariamente legate alle corporazioni, viene ancora nel Settecento utilizzata con grande frequenza: cfr. F. VALSECCHI, *L'Italia nel Seicento e nel Settecento*, Torino 1967, p. 179.

³⁸³ ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 3v – 4r. La pena quantificata dalla norma per la rinuncia alla carica ammontava a ben sessanta lire. Anche gli statuti delle altre arti parmigiane rivelano la tendenza dei membri al disinteresse per la vita pubblica corporativa, tramite la riconsiliazione delle cariche e la diserzione degli impegni religiosi: così in C. BARGELLI, *Dal necessario al superfluo – Le arti alimentari parmensi tra medioevo ed età moderna*, Milano 2013, pp. 103 – 104. Nello specifico gli statuti dei ferrai comminavano la pena di trenta lire, invece gli statuti dei facchini, librai e cappellai comminavano una pena, per la diserzione delle assemblee, corrispondente a dodici lire: cfr. *ivi*, p. 103.

³⁸⁴ «Quando faranno detti Oreffici o qualche Congregazione vi dovranno intervenire tutti quali, li quali non saranno di legittimo impedimento, e saranno invitati d'ordine del Console dal Bidello di detta Arte, e <per> formare detta congregazione, e <per> definire qualche loro affare si debba essere più della molta(parola cancellata) degli ascritti e matricolati in detta Arte, ed in caso non potessero convenire <per> l'affare di cui trattano debbasi riportare alla Congregazione suetta(?) dell'Anziani <per> tempo, e mancando qualche d'uno delli ascritti in detta Arte di non portarsi al locco, che le sarà indicato dal bidello d'ordine del Console quando ciò non fosse <per> legittimo ed approvato dalla Congregazione impedimento incadendo li mancanti nella penna di due lire moneta di Parma, e doveranno pagare indispensabilmente» ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 4v – 5r.

le somme mancanti direttamente all'uscente, per prevenire, tra le altre cose, anche potenziali eventi corruttivi.³⁸⁵

Quanto appena espresso appare condivisibile alla luce del dato che le fonti extra statutarie settecentesche riguardano le molte inefficienze della corporazione orafa, particolarmente indisciplinata e riluttante al rispetto delle compilazioni statutarie, soprattutto per ciò che riguardava l'attenzione ai canoni qualitativi da osservare nella produzione dei manufatti orafi.³⁸⁶

Per ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia delle controversie dell'Arte si segnala, in mancanza di statuti comunali successivi al 1590, una norma di notevole rilevanza per la disciplina di questo specifico aspetto: viene sancito che per ogni controversia di competenza dell'Arte, nello specifico sottoposto alla giurisdizione dei Sindaci e degli Anziani della stessa, qualora nel caso in cui non riuscisse quella che era presumibilmente una procedura arbitrale, o nel caso in cui tale definizione volesse essere riformata da una delle parti, quest'ultima aveva la possibilità di adire la magistratura cittadina.³⁸⁷

A proposito delle controversie che riguardavano e coinvolgevano l'Arte orafa, lo statuto finalmente introduce la norma sulle competenze della corporazione, rivendicandole esplicitamente, per evitare di andare incontro a quei *gravissimi disordini e pregiudizi*: tali norme furono totalmente assenti nelle compilazioni precedenti, e come si è rilevato, proprio per questo non era raro incorrere in conflitti "competenza" con Arti affini.³⁸⁸ Nello specifico la Corporazione rivendica l'esclusiva

³⁸⁵ «Subito fatto l'estrazione delli Officiali nuovi quali dovranno assumere, e tenere la loro rispettiva carica per un Anno intiero, dovranno li decaduti uficiali, rinunziare li libri, e conti, e scritture quali avevano preso di se ritirandone ricevuta, ed oltre pagando sotto termine, e non avendo fatto essecutare li dolosi e mancanti ed avendo omesso di fare le loro partti, si avverte che andeva per suo conto tutto ciò, il quale averanno trascurato di esigere, è saranno dalli uficialinuovi (parola cancellata) indispensabilmente fatti pignorare»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 4r.

³⁸⁶ Cfr. MORDACCI, *Argenti e argentieri...*, p. 19.

³⁸⁷ «In occasione di difinire qualche affare aspettante al Arte questo dovrà concludersi dalli più Anziani e sindici del Arte, ed in caso che non si potesse ciò convenire o difinire, o non piacesse alla parte opposta si dovrà riportare alli Ill<ustrissi>mi Anziani della M<agnifi>ca Comunità» ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 7v.

³⁸⁸ «E volendosi provvedere a gravissimi disordini, e pregiudizi che riceve l'Arte e la Città tutta dal rivendersi lavori d'oro o d'argiento, ed altri cappi aspettanti al Arte delli Oreffici da

sulla vendita di tutto il materiale d'oro e d'argento: il pregiudizio lamentato dai compilatori della fonte risiede nella, evidentemente, diffusa pratica degli ebrei, dei sensali e di chiunque non avesse bottega a Parma e fosse forestiero, di rivendere oggetti d'oro e d'argento usati della bontà prescritta – o di qualità inferiore a quella imposta, andando così sottrarre mercato agli Orafi nonché a pregiudicare la qualità dell'oro

Rivenditrici e rivenditori è da Ebrei dello Statto è da Ebrei Forestieri, o da Sensalli, o d'altri fuori delle Botteghe da Orefice e particolarmente in Piazza, o <per> altri luoghi della Città sotto pretesto di rivendere lavori vecchi perciò si ordina che niuno delli sopra detti, così uomini come donne, abbenchè avessero qualche licenza anche privilegiata non possano rivendere sorte alcuna di lavori d'oro o d'arg<ent>o se prima non saranno presentati al Console del Arte delli Orefici ed avranno data sigurtà di <lire> N. N. <per> rogito del Notaro di detta Arte, et in oltre avrà presa la sua boletta o licenza dal sop<raddett>o Console con pagare <per> ubidienza all'Arte in mano del tesoriere di essa ogni semestre. Ed a talle effetto che tali rivenditori, e rivenditrici Ebrei, sensali o altri come sopra non vendono lavori i quali non sieno fatti alla forma de statutti massimamente nella parte che riguarda la bontà di essi perciò si ordina che debbano portare ed esibire allo stesso Console tutti i Cappi e lavori li quali vorano vendere il qual Console esaminati ben bene è trovandoli vendibili porrà un fillo di setta a ciascheduno di essi e palla di piombo con il suo bollo e questi lavorieri si potranno vendere de quali talli liberamente e caso che si ritrovasse apreso delli stessi rivenditori e altri sud<dett>i lavorieri così d'oro come d'arg<ent>o o d'altri cappi aspetanti al Arte so<praddett>a li quali non fossero contrassegnati et aprovat col bollo nella forma che si è detto cadino quei talli nella penna di N. N. <per> ciascheduna volta ed in oltre trovandosi che i lavori non bolati non fossero alla bontà dovuta sia obligato il Masaro immedia<tamen>te farli guastare e ridurli in statto di non poterli più raccomandare»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff . Per ciò che riguarda i rapporti tra gli ebrei e le corporazioni si segnala che è la prima volta che nello statuto degli Orefici di Parma compaia un riferimento diretto che li riguardi e, dal momento che non **si** vieta loro di far parte della Corporazione, può essere interpretato come un segno di relativa integrazione nel tessuto sociale ed economico parmigiano, visto che altrove era piuttosto ricorrente un divieto o almeno delle limitazioni espresse in questi termini negli statuti di altre città: cfr. CHILESE, *I mestieri e le città...*, p. 100, in particolare le pp. 100 – 114. La Chilese in particolare afferma che erano proprio gli Orefici ad avvertire particolare fastidio per le attività esercitate dagli Ebrei, dai quali si sentivano evidentemente minacciati, e alla luce di questo dato appare ancora più significativo l'assenza di riferimenti agli ebrei negli statuti degli Orefici di Parma prima del XVIII secolo: cfr. *ivi*, p. 103 a proposito della presenza ebraica in Italia e dei rapporti che hanno caratterizzato la loro integrazione sociale cfr. B. ARMANI - G. SCHWARZ, *Premessa*, in «Quaderni Storici», 3 (2003), p. 622; nonché M. G. MUZZARELLI, *Luoghi e tendenze dell'attuale storiografia italiana sulla presenza ebraica tra XIV e XVI secolo*, in «Società e storia», 3 (1984), pp. 369 – 394; I. PAVAN, «Ebrei» in *affari tra realtà e pregiudizio. Paradigmi storiografici e percorsi di ricerca dall'Unità alle leggi razziali* in «Quaderni Storici», 3 (2003), pp. 777 – 821; G. MAIFREDA, *Gli ebrei e l'economia milanese*, Milano 2000, pp. 79 – 103; ID., *Comportamenti economici ed emancipazione ebraica, questioni generali*, in «Archivi e Imprese», 14 (1995), pp. 3-40.

immessa nello stesso.³⁸⁹ La norma tenta di risolvere il problema con l'imposizione dell'obbligo, a quanti volessero esercitare la pratica di vendere materiale d'oro e d'argento usato, di sottoporre al controllo del console il manufatto, pagare una tassa e apporre un marchio diverso da quello usato per la vendita di prodotti orafi non usati, rappresentato da un filo di seta al quale era applicato una palla di piombo marchiata.³⁹⁰

4. La qualità dei manufatti, il marchio e la disciplina sul falso

Le innovazioni maggiori della fonte e la sua rilevanza risiedono essenzialmente nella riformulazione pressoché totale della disciplina riguardante il falso. Negli statuti precedenti, in particolare in quello del 1509, in quanto in quello del 1627 il tema non è stato trattato approfonditamente, per ciò che riguardava l'utilizzo delle pietre false costituiva violazione dello statuto il fatto dell'Orefice che vendesse pietre false per autentiche.³⁹¹ Benché anche in passato non si potesse considerare vietato l'utilizzo delle pietre false in quanto tali, va notato che l'approccio del testo statutario settecentesco era decisamente meno restrittivo rispetto a quello delle fonti precedenti, dal momento che esisteva persino una categoria professionale riconosciuta e abilitata a vendere e produrre i gioielli con le pietre false.³⁹²

Superata l'influenza moralizzatrice di cui si è dato cenno in occasione dell'analisi della fonte cinquecentesca, lo statuto del Settecento parrebbe quindi aprire ad un utilizzo regolamentato delle pietre false e della relativa vendita. Viene prescritto infatti che l'utilizzo delle pietre false è consentito a condizione che queste siano legate esclusivamente con l'argento al quale va applicato il fondo d'oro (non placcato).³⁹³ La

³⁸⁹ ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 11v – 12r.

³⁹⁰ ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 11v – 12r.

³⁹¹ La disciplina previgente non regolamentava l'utilizzo lecito delle pietre false o dei gioielli falsi, limitandosi a identificare le modalità con cui potesse compiersi la frode da parte degli artigiani.

³⁹² Cfr. ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 1r – 2v. Il riferimento è ai gioiellieri.

³⁹³ «Si averte che qual si sia fabbricatore lavoratori d'oreffici o argentiere, o gioieglieri quali leganno dia<man>ti o pietre fine, o Gioeglieri di pietre falsse non possino in q<uest>a Città di Parma è suo Contado ne publica<men>te ne pure privata<men>te lavorare o far lavorare ne legare o far legare pietre o buone o falsse se non che in arg<ent>to fino secondo la bontà, ed oro pure secondo la bontà nostra già in avanti prescritta come pure <per> li Gioeglieri di qual

norma successiva, riferita esclusivamente ai Gioiellieri (sia quelli di pietre false che autentiche) prescrive che l'utilizzo delle pietre false è consentito purché queste non siano *mescolate* con quelle vere, se non dietro esplicita richiesta del committente dell'opera e previo consenso del Console e del Sindaco dell'Arte, e che il prodotto così realizzato venga inserito in un registro che indichi la fattura delle pietre e dell'opera in generale per come è stata venduta e commissionata.³⁹⁴

Per ciò che riguarda il mancato rispetto della qualità dell'oro e del canone di purezza il problema, nel Settecento, era ancora attuale tanto che è del 1729 la grida con cui per ordine del Duca veniva rinnovato agli orefici e agli argentieri l'ordine di lavorare e

vi sia sorte non potranno legare ne far legare anelli se non saranno tutti con il fondo d'oro, e non potrà vendersi anelli di dia<man>ti ne pure di pietre falsse quali sianno fatti in diferente maniera cioè con fondo dorato sotto penna della perdita di quel anello quale sarà statto venduto con il fondo d'arg<en>to dorato, e la penna di <lire> quaranta da pagarsi immed<iatament>e al Arte.» ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 9r.

³⁹⁴ «Si vietta pure alli Gioeglieri di pietre fine come di pietre falsse il non far lavori mescolati con pietre fine, o falsse, sotto penna di scudi (spazio bianco) quando non avesse l'ordine da qualche Persona, la quale desiderasse avere così quel cappo, che in simil caso dovrà ricercarne il permesso dal Console e Sindaco del Arte quali ne dovranno far memoria in un libro di della qualità del lavoro come delle pietre ed il giorno ed anno in difetto di ciò qual tal Gioegliere senza il dovuto permesso fabricasse o facesse fabricare detti lavori caderà nella penna di scudi cinque d'arg<ent>o d'aplicarsi al Arte». ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 9r. Permanevano tuttavia ancora divieti stringenti sull'utilizzo delle pietre false in altre città, come Milano, dove, stando agli statuti del 1730, sono completamente bandite le pietre false come anche il vetro se legato con l'oro. Cfr. *Statuti della Camera degli Orefici di Milano sotto la Scuola e la Protezione di Sant'Eligio*, Milano 1730, p. 21. Prescrizioni di tal genere, così specifiche, erano volte a scongiurare il maggior pericolo di frodi nelle quali potevano incappare il committente o l'acquirente: norme ancora più precise di quella esaminata, che possono dare un'idea anche dell'abilità degli artigiani nella falsificazione e nei mezzi di frode grazie all'utilizzo di pietre false, si possono trovare negli statuti degli orefici di Roma del 1740 dove veniva prescritta la vendita delle pietre false in anelli con il castone pieno e d'oro «purché non siano con tutta la testa d'argento ma con la sola incassatura, ed al di sotto sia d'oro tutta la cassa, e nelle stime, che occorrono simili anelli»: cit. *Nuovo Statuto del Nobil Collegio degl'Orefici ed Argentieri di Roma, confermato in forma specifica di Santità di nostro Signore Clemente XII felicemente regnante*, Roma 1740, p. 25. In molti statuti, compresi quelli appena citati, è presente, relativamente alle norme disciplinanti l'utilizzo delle pietre false la locuzione «alla veneziana», da riconoscersi nella pratica di ricreare pietre del tutto simili a quelle autentiche con il vetro da montare in metalli preziosi. Nel Seicento coloro che realizzavano questo tipo di monili divennero delle vere e proprie maestranze specializzate indipendenti note come “supialume”, dopo essersi emancipati dai “paternoster”, che erano coloro che realizzavano i rosari con perle di vetro: cfr. F. CRIVELLATO, *Le fondamenta dei vetrai – Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento*, Roma 2000, p. 137.

vendere oro e argento a bontà e prezzo stabilito, dietro la pena della confisca e della sanzione pecuniaria.³⁹⁵ In un carteggio del 1750 tra il Du Tillot e Antonio Verona, incaricato degli affari riguardanti gli Orefici di Parma, si rappresenta il disappunto degli orefici della città per il titolo e la qualità dell'oro e dell'argento che hanno deciso di rideterminare alla luce del confronto con il titolo osservato in alcune delle maggiori piazze estere:³⁹⁶ gli orefici intendevano risolvere definitivamente il problema tramite una rivalutazione del titolo dei metalli alla luce dei canoni osservati dalle principali piazze estere, e con l'introduzione di nuovi dazi per i metalli importati, ma la proposta non incontrò il favore delle istituzioni.³⁹⁷ Oltre al consueto richiamo circa la bontà dell'oro,³⁹⁸ la fonte, nel tentativo di ristabilire l'omogeneità qualitativa dell'artigianato orafo, e probabilmente ammortizzare le perdite di gettito fiscale che derivavano dal mancato rispetto del titolo, istituisce il dovere per ogni proprietario di bottega di portare a far controllare i propri pesi e marchi da un Sindaco dell'Arte per fare in modo che questi corrispondessero ai pesi di Milano, indicando implicitamente

³⁹⁵ Cfr. MORDACCI, *Argenti e Argentieri...*, p. XXIV. L'originale della grida si trova in ASPr, Gridario, vol. 64, n. 121.

³⁹⁶ La lettera, indirizzata al Ministro Du Tillot, è datata 17 ottobre 1750. Dal suo testo si deduce che gli Orefici di Parma erano determinati a stabilire un nuovo canone di purezza, da rideterminare alla luce del confronto coi prezzi praticati in alcune delle principali piazze, coinvolgendo anche la magistratura cittadina e gli organi di governo della città: «Dopo che gli Orefici e gli Argentieri di questa città con formale convocazione dichiarano di voler lavorare l'oro a bontà di diecisette danari per onzia, per venderlo a <lire> tredici col rimedio a grani due con il titolo di calo, e l'argento di bontà di onzie dieci a danari dodici per libra, con rimedio anche in questo di danaro uno e mezzo a titolo di pure di calo»: ASPr, b. 1, serie 4, fasc. 6, sottofascicoli 1 – 2, Fondo Commercio, snp.

³⁹⁷ «Dopoche il Supremo Magistrato ebbe ascoltato la mia relazione con cui anche lo informai della premura che si era data Vostra Eccellenza di provvedere gl'attestati del prezzo che anno le paste d'oro e argento fino nelle piazze di Genova, Venezia, Milano e Firenze (...) Mi faccio coraggio di rappresentare a Vostra Eccellenza che sarebbe bene di far pagare li dazi e le spese al porto a fine di non incontrare nuove eccezioni allorchè saranno giunte le paste.» ASPr, b. 1, serie 4, fasc. 6, sottofascicoli 1 – 2, Fondo Commercio, snp.

³⁹⁸ «Che immancabilmente debbasi lavorare e far lavorare ogni cappel d'Argento benchè minimo della bontà di N. N. riguardo al argento si venderà al N. N. <per> oncia e l'oro <lire> N.N. al denaro e si avverte che ad alcuno non sia lezitto il vendere o far vendere l'argento né l'oro niente di più ne pure di meno purchè sia della bontà prescritta sotto penna di <lire> 10 <per> ogni onzia del argento quale avrà venduto, e di lire 50 <per> danaro del oro venduto da pagarsi immediatamente al Arte e la perdita di quel Cappel o d'oro o d'argento quale sarà statto venduto»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 8r – 8v.

il dovere di osservare il canone ivi stabilito. A questo primo controllo sarebbe poi seguita la visita nelle botteghe del Console per il controllo dei pesi e dei marchi:³⁹⁹ è con la norma successiva infatti che viene istituito l'obbligo delle ispezioni mensuali dei Consoli, in occasione delle quali dovranno essere esaminati tutti i manufatti presenti in bottega, e controllati i relativi bolli e marchi e la relativa conformità agli statuti e alle leggi del Ducato.⁴⁰⁰ Si perviene dunque all'istituzione formale dell'obbligo di marchiare ogni prodotto; ogni bottega doveva essere munita di insegna e tutti i marchi e le insegne dovevano essere raccolte in un libro in modo tale da scongiurare l'abusivismo (leggasi il lavoro forestiero oppure in casa) e per distinguere la provenienza di ogni manufatto.⁴⁰¹

³⁹⁹ «Che ogni anno debbasi entro il messe di Gienaro ogni Cappelletto di Bottega è chi unque avrà pessi o marchi in casa con il permesso del Arte portare detti pessi o marchi di qual vi sia sorte da quella Persona, la quale sarà destinata quale dovrà essere un sindaco del Arte <per> eguagliare, è regolare li detti pessi e marchi, secondo il campione giusto di Milano quale sarà appresso a detto sindaco pagato detto messe di Gienaro, anderanno il Console con sindaci alla visita nelle botteghe e nelle case solite a tenersi similli pessi e marchi è ritrovando detti pessi, e marchi mancanti cederà quel talle nella penna di <lire> 30 d'aplicarsi al Arte, è con obbligo di rifare subito li detti pessi al giusto loro peso» ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 10v.

⁴⁰⁰ «Ogni messe sarà tenuto il Console ò Sindaci (secondo sarà decretato) ogni messe andare ad ogni bottega d'orefice, ò argentiere, ò Gioielliere, a visitare ogni Cappelletto d'arg<ent>o e d'oro <per> vedere se egli è bolato è marcato secondo la legge de nostri statuti & c.» ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 10v.

⁴⁰¹ «Ogni Cappelletto d'argento in avanti si fabri ccherà dovrà esser bolato o marcato si d'oro come d'arg<ent>o nella forma quale sarà comadata & ec.» e ancora «Ogni Bottega deve avere la sua insegna e secondo quella dovrà tenere un bollo scolpito con la med<esima> e dovrà servirsene a marcare ogni Cappelletto d'arg<ent>o che da lui sarà fabbricato o sarà fatto fabbricare e ciò servirà e serve <per> distinguere di chi è e di chi è statto fabbricato detto lavoro e dela sopra detta insegna ne dovrà il Console farne far nota in un libro <per> il Canzegliere spiegando come è e di chi è detta insegna». ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 10v – 11r. Benché si possa riscontrare un'evoluzione rispetto agli statuti precedenti, nel Settecento, almeno nelle sue prime fasi, il marchio è volto a soddisfare esigenze strettamente legate alla logica corporativa corrispondente all'utilizzo dei segni quale strumento per mantenere e affermare il monopolio della Corporazione e i privilegi dei suoi membri, dunque in segno opposto rispetto alla funzione che i marchi assolvono nella libera concorrenza: cfr. F. FERRARI, *Il sequestro dell'anima: natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*, Torino 2016, p. 262 nonché P. COSTA, *Dalla città comunale al Settecento*, in ID., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 1, Bari 1999, pp. 3 – 50.

4. Maestri e Lavoranti

La fonte statutaria, sotto il profilo del lavoro e delle modalità di accesso all'arte, non innova la legislazione previgente, sancendo come di consueto che per l'accesso all'arte fosse necessario l'espletamento di un esame di idoneità da svolgere davanti agli ufficiali dell'Arte, previa supplica e il conferimento di una somma di denaro, variabile a seconda della "cittadinanza" dell'aspirante orefice, a garanzia della solidità economica del richiedente.⁴⁰²

Uno dei temi particolarmente sentiti dalla Corporazione, come si può desumere dalla grande quantità di norme dedicata all'argomento, è indubbiamente l'abusivismo, quale problema che ha sempre afflitto il monopolio corporativo, praticato soprattutto dai lavoratori e dai forestieri. La pratica di esercitare l'arte abusivamente, o clandestinamente,⁴⁰³ era in grado di sottrarre grandi risorse economiche alla Corporazione, danneggiando così gli immatricolati, lesi dalle pratiche di concorrenza sleale dei clandestini che potevano praticare tariffe più basse.⁴⁰⁴ I clandestini, infatti, erano nelle condizioni di ribassare i prezzi, da un lato perché eludevano le spese fisse dovute per di immatricolazione all'Arte, dall'altro perché la qualità dei propri

⁴⁰² «Chiunque vorà essere ascritto nel Arte è godere di beneficio de matricolati al Arte dovrà prima di aprire bottega dare una suplica al Arte (?) degli Oreffici esponendo quel tanto che esso desidera, ed esibendosi nella suplica med<esi>ma di stare alle leggi e statuti del Arte nos<tr>a con obbligo, (parola cancellata) la Persona suplicante sarà forestiera cioè che non sia natta, e Battezzata in Parma sarà obbligata la detta Persona essebire, e dare una sigurtà idonea senza veruna eccezione <per> la somma di <lire> 00 moneta di Parma e se ne dovrà fare publico rogito alla presenza dell'Arte, e questa sigurtà servirà <per> indennizzare il Publico in occasione di qualche mancanza, nela quale incoresse il Matricolato sud<dett>o, di più per essere lui Persona forestiera, e non natta in Parma oltre alla sigurtà su<ddett>a dovrà pagare al Arte otenuito il permesso lire cento moneta di Parma, se la persona quale vorà entrare nel Arte sarà nativo parmegiano, pagerà sollo lire quaranta, e dovrà essebire e dare una sigurtà di <lire> 00. In oltre sia chi se sia Persona tanto forestiera come nativo Parmigiano dovrà essere perosna di buon nome e fama, e non dovrà acetarsi altrimenti. In oltre dovrà avere la Persona <per> tale vorà essere matricolata in Capitale di lire (spazio bianco) di Parma, e per ultimo dovrà fare la prova alla vista dell'Arte nos<tr>a secondo il suo esercizio, come pure dovrà essere esaminato intorno alla cognizione è perizia del Arte. Permeso le le predete così tutte e non altrimenti sarà e dovrà essere acetato, è di questo privilegio ne poderà li suoi figli de figlioli in infinito»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 5r – 5v.

⁴⁰³ L'espressione è di BOLDRINI, *Prime note sulla regolamentazione giuridica...*, p. 19.

⁴⁰⁴ Così in G. CHERUBINI, *Considerazioni introduttive, in Tra economia e politica: le corporazioni nell'Europa medievale*, Pistoia 2007, p. 8.

manufatti era in molti casi inferiore a quella richiesta dagli statuti, visto e considerato che la loro produzione era del tutto sottratta a qualsiasi controllo qualitativo, al quale obbligatoriamente dovevano sottoporsi i membri.⁴⁰⁵

È indubbiamente questo il motivo alla base dell'introduzione nello statuto delle norme che vietavano, energicamente, il lavoro domestico,⁴⁰⁶ senz'altro destinato a rimanere sommerso e a giocare un ruolo fondamentale nel contrasto allo sforzo della Corporazione di ristrutturarsi, così come si deduce dalla risposta che il Du Tillot aveva ricevuto in merito ai provvedimenti proposti dal Volpini:⁴⁰⁷ la relazione riferita alla

⁴⁰⁵ Cfr. F. FRANCESCHI, *Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, in (a cura di) ID. *Storia del lavoro in Italia – Il Medioevo*, Roma 2017, p. 382; Dal momento che i rapporti di lavoro tra i maestri e lavoratori insieme alla qualità della produzione artigianale costituivano una parte decisamente rilevante del contenzioso riguardante le Arti, appare evidente che il legislatore corporativo era massimamente interessato a prevenire il lavoro “clandestino”, leso nella sua qualità sia dalla produzione sottratta ai controlli delle istituzioni corporative, che dai lavoratori e dalle maestranze, potremmo dire, infedeli che esercitavano l'Arte in casa propria o presso altri Maestri di bottega: cfr. CARACASI, *Dentro la bottega...*, p. 88, si vedano, per una panoramica sugli aspetti peculiari del lavoro corporativo, in particolare le pp. 45 – 90; per il lavoro sommerso specificamente riferito alla corporazione dei sarti si veda BOLDRINI, *Prime note sulla regolamentazione giuridica...*, pp. 19 – 20.

⁴⁰⁶ «Che alcuno Lavorante di qual si sia sorte non possa ottenere fucina ne pure fornello in casa ne meno lavorare privatamente se fosse anche matricolato senza il permesso del Arte qual permesso non se lo doverà concedere senza una sigurtà idonea di <lire> N.N. con patto espresso nella licenza che le sarà data dal Cappel del Arte, che debba denunziare qualunque cappel di robba, ch'egli travaglierà come pure denunziare se quel tal Cappoe di qualche professore publico e se egli è di qualche Persona privata in tal caso, se egli è di un Professore publico sarà soggetto alla bontà rispettiva ed al bollo: se sarà di Persona privata sarà tenuto a denunziarlo al Console <per> avere la dovuta licenza e <per> farne memoria nella forma che si deve ed ogni anno pagherà al Arte Lire N. N: e dovrà fare rinovare la licenza dal Console nuovo doppo tre giorni dela festa di S. Ilario sotto penna, in mancanza di scudi N. N.e mancando quella tal persona à ciò che è ordinato in q<ues>to capitolo sarà privo affatto di non poter più travagliare.» ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, ff. 10r – 10v.

⁴⁰⁷ Si riporta l'estratto della lettera, probabilmente del Verona in risposta a quella, già citata, di Du Tillot: «Con pieno piacere (h)o letto li provvedimenti proposti dal Giovanni Volpini nella lettera (...) non solo perché li considero buoni e necessari per sradicare gli abusi pregiudiziali al pubblico (...) con i suggerimenti di Angelo Citero (...) che serviranno di direzione per stabilire uno criterio plausibile acché riduca al dovere gli Orefici e gli Argentieri di questo Dominio li quali affettano in apparenza di desiderare uno regolamento quando in sostanza fanno di tutto perché non si giunga al fine loro.» ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 2, Fondo Zecca Borbonica, s.n.p.

nota degli Orefici e Argentieri,⁴⁰⁸ purtroppo priva di sottoscrizione e data,⁴⁰⁹ descrive le grandi difficoltà per gli Orefici di Parma di ristabilire la legalità della concorrenza, alterata dalle azioni di molti Maestri che lavoravano in casa, oppure facevano eseguire – sempre in casa – le loro commissioni a lavoratori che “si prestavano” a vicenda.⁴¹⁰ La formulazione della norma presa in esame sembra reprimere e prevenire qualsiasi tipo di attività domestica o parallela all’arte che potesse intraprendersi, imponendo a chiunque avesse fucine, forni, pesi o dei marchi in casa di ottenere la relativa licenza dall’Arte (si veda quanto prescritto per gli ottonai), di pagare la relativa tassa e per ciò che riguardava i pesi e i marchi di sottoporli al controllo per ragguagliarli al campione milanese.⁴¹¹

⁴⁰⁸ ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 2, Fondo Zecca Borbonica, snp.

⁴⁰⁹ Possiamo tuttavia ricavarne l’indicazione dai riferimenti presenti nel testo: nella penultima pagina della relazione ci si riferisce alla rinnovazione di un Decreto di riparto dell’Anzianato di Parma «seguita nell’anno corrente 1764»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, snp.

⁴¹⁰ ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 2, Fondo Zecca Borbonica, snp. Nella relazione viene spiegato, tra le altre cose, che le ragioni del lavoro sommerso erano essenzialmente due: la lontananza dalla piazza principale della città delle botteghe di alcuni maestri, il che riduceva di molto l’affluenza della clientela, e l’alto costo dei salari: «per altro se luogo deve avere il vero sembra fuor di dubbio, che per quei orefici aventi le loro botteghe in vicinanza della piazza, che è una situazione per l’affluenza della gente migliore dell’altra, sia a medesimi necessario il tenere tre uomini buoni pratici e permanenti, e tanto e ciò vero, quanto che quelli, che non hanno uomini, o per mancanza di sito di bottega assai ristretta, o per non impegnarsi in maggiore spese di salarij, ne frequenti incontri che a loro si presentano di far lavori attinenti all’arte si servono di continuo di uomini delle altre botteghe palesemente non meno quand’anco in segreto oppure tengono i loro uomini nelle proprie case, o fanno tra vagliarli nelle case propria del lavorante e ne succede purtroppo lo svantaggioso disordine che i lavori di quei padroni che hanno il numero sufficiente dei suoi uomini vengono non di rado differiti per la troppo abusiva facilità di quelli che, o non volendo tener uomini al risparmio di spesa o non potendogli tenere per la angustia della loro bottega eseguono le commissioni dei propri lavori col mezzo degli altrui uomini». Il grande problema dello “sviamento” della manodopera era senza dubbio incentivato, tra le altre cose, dalla forma contrattuale generalmente utilizzata per stabilire il rapporto di lavoro tra maestro e lavorante, generalmente orale: a questo proposito si veda l’approfondimento di CARACAUSI, *Dentro la bottega...*, pp. 59 – 68.

⁴¹¹ «Che ogni anno debbasi entro il mese di Gienaro ogni Cappel di Bottega è chi unque avrà pesi o marchi in casa con il permesso del Arte portare detti pesi o marchi di qual vi sia sorte da quella Persona, la quale sarà destinata quale dovrà essere un sindaco del Arte <per> eguagliare, è regolare li detti pesi e marchi, secondo il campione giusto di Milano quale sarà appresso a detto sindaco pagato detto mese di Gienaro, anderanno il Console con sindaci alla visita nelle botteghe e nelle case solite a tenersi similli pesi e marchi è ritrovando detti pesi,

e marchi mancanti cederà quel talle nella penna di <lire> 30 d'aplicarsi al Arte, è con obbligo di rifare subitoli detti pessi al giusto loro pesso»: ASPr, b. 2, serie 4, fasc. 1, Fondo Zecca Borbonica, f. 10v.

IL “REGOLAMENTO” DELL’ARTE DEGLI OREFICI (1784-1795).

1. “Regolamento dell’Arte delli Signori Orefici”: la fonte.

La quarta delle fonti analizzate in questa ricerca sull’evoluzione della disciplina degli Orefici di Parma è il “Regolamento dell’Arte delli Signori Orefici”: il documento si presenta in ottimo stato di conservazione, la calligrafia appare settecentesca e la fonte costituisce probabilmente, come si vedrà più avanti, una bozza preparatoria, motivo per cui mancano le formalità tipiche delle fonti ufficialmente emanate. Il manoscritto consta di quindici capitoli, numerati da chi li ha redatti e scritti in modo da occupare sette fogli.⁴¹²

Stando alle indicazioni riportate sulla copertina del manoscritto, il regolamento sembra collocabile cronologicamente nella seconda metà del ’700: il periodo di redazione della stessa sia individuabile dopo il 1795, in mancanza di un atto formale che ne abbia sancito la pubblicazione o emanazione corrispondente all’arco temporale indicato.⁴¹³ L’analisi della fonte porterebbe a ritenere che effettivamente almeno la redazione del testo regolamentare sia avvenuta nel periodo circoscritto a quegli anni dal momento che alla fine dell’elencazione delle disposizioni normative sono presenti altri due documenti intitolati, rispettivamente, “*Riflessione sopra il Ducato di Parma*”⁴¹⁴ e “*Specificazione sopra le Monete d’oro e d’Argento e di crosce coniate sotto L’Augusto*

⁴¹² ASPr, b. (18-19) Commercio, Industria, Arti e Mestieri, fondo Moreau de Saint-Méry. Fasciolo 2, senza numero di pagine. Per agevolare la consultazione di ogni citazione riferita alle fonti verrà convenzionalmente assegnato un numero di pagine progressivo.

⁴¹³ La riportata collocazione cronologica della fonte si desume dall’indicazione apposta dall’archivista che indica la seguente precisazione: «1784 – 1795 “Regolamento dell’Arte delli Signori Orefici” scritto al Bodi da G. V.» ricavata da uno dei documenti di cui consta la fonte.

⁴¹⁴ ASPr, b. (18-19), Fondo Moreau, f. 7v. Questo documento contiene una riflessione dell’autore sulla qualità degli argenti che venivano lavorati a Parma con l’indicazione di alcune soluzioni in termini di valore del metallo volte a minimizzare i rischi di un pregiudizio per il pubblico sulla bontà dei metalli acquistati

Scrivano D. Ferdinando Primo".⁴¹⁵ Intanto, purtroppo, non si è potuti giungere all'identificazione dell'autore della fonte che si firma "G.V." il quale la indirizza al "Bodi",⁴¹⁶ probabilmente allo scopo di essere corretta e poi ritrascritta per la pubblicazione o l'emanazione.⁴¹⁷

Tale fonte è stata rinvenuta nel fondo Moreau dell'Archivio di Stato di Parma:⁴¹⁸ si tratta di un complesso di norme di carattere tecnico e di organizzazione interna all'Arte

⁴¹⁵ ASPr, b. (18 – 19), Fondo Moreau, f. 8r. La fonte appare come uno schema redatto probabilmente nel 1795 o in data successiva nel quale viene descritto il mutamento del valore delle monete di Parma a seconda della lega usata per il loro conio. Sarebbe proprio questo documento che probabilmente ha consentito all'archivista di apporre l'indicazione cronologica per tutta la fonte regolamentare dal momento che gli anni considerati nello schema partono dal 1784 per finire al 1795, per cui appare logico desumere che la fonte regolamentare sia stata redatta in anno pari o successivo al 1795. Inoltre, al fine di ricercare quanti più indizi circa una più precisa collocazione temporale del regolamento sono stati controllati le grida e le ordinazioni emanate nell'arco di tempo considerato e anche il successivo senza, purtroppo, trovare alcun riscontro.

⁴¹⁶ Le ricerche volte ad accertare l'identità del mittente e del destinatario, benché non abbiano permesso di addivenire a un esito soddisfacente, hanno comunque consentito la formulazione di un'ipotesi: in particolare il "Bodi" potrebbe corrispondere a Giambattista Bodoni, il noto e storico tipografo parmigiano. Il Bodoni nel 1767 fu raggiunto dall'invito del Ministro Du Tillot ad aprire una stamperia reale a Parma a cui conseguì, dopo il permesso del Re di Sardegna Carlo Emanuele III, il trasferimento del Bodoni a Parma avvenuto l'anno seguente, nel 1768. Nello stesso anno aprì la stamperia reale nel complesso della Pilotta e per quarantasette anni esercitò la sua attività a Parma al cui prestigio contribuì con le sue opere. Sulla storia del Bodoni, tra la molta letteratura, si veda: il saggio bibliografico di G. AVANZI, *Giambattista Bodoni tra due centenari: 1913-1940*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», V (1940), 137-161; F. BARBIERI, *Bodoni Giambattista*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XI, Roma 1969, pp. 107-115; C. MINGARDI, *Bodoni - Le opere e i giorni*, Parma 2013, pp. 13-56; sulla storia del Bodoni, tra la più recente R. NECCHI, *Giambattista Bodoni* in «Nuova Informazione bibliografica», 2 (2017), pp. 225 – 262;

⁴¹⁷ ASPr, b. (18 – 19), Fondo Moreau, f. 8v. Alla fine del documento infatti si legge: «Scusi caro Bodi vi sarà degli errori ma ti prego a coregerli e sino qual ti sono V<ostro> A<ffezionatissimo> G. V.». Quello appena riportato è l'unico riferimento presente nel testo del destinatario e del mittente della "bozza". Quanto al mittente si può tuttavia supporre e ritenere che si tratti di un francese: lo si può desumere dalla frase così come riportata dall'autore che la trascrive in italiano traducendo letteralmente un costrutto grammaticale tipico della lingua francese. Si può notare, infatti, come la frase «ti prego a coregerli» corrisponda alla traduzione letterale del costrutto "prier à..." così come anche la frase «ci sarà errori» corrisponde a "il y aura des".

⁴¹⁸ L'ipotesi che a redigere il testo sia stato un soggetto appartenente al governo francese durante il periodo di amministrazione del Moreau appare ragionevole anche alla luce del dato

con la descrizione minuziosa delle tecniche di lavorazione dei prodotti orafi e la determinazione delle sanzioni per chi non dovesse attenersi alle prescrizioni dei precetti. Questa fonte, in passato, è stata considerata la base normativa da cui partire per la regolamentazione degli orafi piacentini,⁴¹⁹ pertanto non è ancora chiaro, e non è possibile desumerlo dal documento, se trattasi di una bozza alla quale sarebbe seguita poi l’emanazione di uno statuto che ne riprendesse i contenuti. Tuttavia dal confronto eseguito tra la fonte in argomento e l’edizione dello Statuto degli Orafi piacentini del 1801, non emergono grandi assonanze, benché sia esplicitato nell’incipit dello statuto piacentino che la redazione delle norme è avvenuta previa consultazione delle “estere piazze” e della Zecca di Parma.⁴²⁰

Lo studio di questa fonte, condotto in relazione alla disciplina vigente dell’epoca corrispondente al periodo indicato, ma anche in quella successiva, conduce però a poter formulare un’ipotesi sul luogo e il momento storico di effettiva vigenza della stessa: le norme del regolamento si presentano molto somiglianti a un apparato denominato “Regolamento” pubblicato nel 1815 nella Raccolta Generale delle Leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, e perciò molto successiva a quella presa

che il fondo nel quale si trova il manoscritto è quello dedicato a Médéric Moreau de Saint Méry dell’Archivio di Stato di Parma, e di conseguenza, è decisamente verosimile che il testo sia stato redatto proprio durante gli anni del suo governo nei quali ha ricoperto la carica di amministratore generale dei ducati (1796 – 1802). Sul Moreau de Saint Méry e il suo governo si rimanda alla seguente bibliografia: A. LEVI, *Moreau de Saint – Méry e Romagnosi*, in «Aurea Parma», 19 (1935), pp. 155 – 157; CARRA, *Gli inediti di Moreau de Saint – Méry a Parma...*, pp. 63 – 150.

⁴¹⁹ La trascrizione del regolamento si trova in ARTOCCHINI, *Il regolamento sopra l’Arte degli Orefici...*, pp. 8 – 11 ss. L’autrice esprime le proprie perplessità in ordine alla riconducibilità del documento a Piacenza, non affermando esplicitamente che si tratta di un corpo di norme ivi vigenti. Tuttavia formula l’ipotesi che questa fonte rappresenti il modello su cui si basano le determinazioni contenute nello Statuto degli Orafi di Piacenza del 1801 emanato con due gride. Dalla lettura dell’incipit dello statuto infatti si legge che: «Consultati in questa e in estere piazze i più onesti, e periti Artefici nei Metalli d’oro, e d’argento, premesse le disamine, e calcoli sul fino di essi metalli, quali escono monetati dalla R. Zecca di Parma, che come diretta dal giusto, e provvido Governo del R. Infante, e Signor Duca Padrone D. Ferdinando deve stare in base al commercio de’ medesimi Metalli in questa Città suddita». Per l’edizione del testo appena richiamato si rimanda a E. NASALLI ROCCA, *Statuti di corporazioni artigiane piacentine*, Milano 1955, pp. 307 – 315.

⁴²⁰ Cfr. NASALLI ROCCA, *Statuti di corporazioni artigiane...*, p. 309.

in considerazione da chi ha scritto la bozza.⁴²¹ Le similarità che avvicinano le due fonti sono varie e di varia natura: innanzitutto entrambe sono denominate “regolamento”,⁴²² e questo rappresenta un dettaglio non trascurabile alla luce del dato che tra le fonti ufficialmente entrate in vigore per disciplinare un’Arte siano state fino alla fine del Settecento gli “statuti”⁴²³ e non i “regolamenti”, dei quali si hanno le prime tracce nell’Ottocento.⁴²⁴ Secondariamente il contenuto dei due regolamenti mostra affinità nel senso che entrambe, al contrario di ciò che avveniva per le fonti statutarie, appaiono come un complesso di norme di carattere tecnico corredato dalle sanzioni per ogni singola violazione, menzionando, quale unica “figura istituzionale” dell’Arte, per come le abbiamo descritte nei capitoli precedenti, quella dell’ “Assaggiatore”.⁴²⁵

⁴²¹ Cfr. *Gazzetta di Parma* del 30 ottobre 1815 n. 87 p. 365, in cui se ne riporta un estratto, per il Regolamento si veda la *Raccolta Generale delle Leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Tomo II, Parma 1814, pp. 270 – 275. Il Regolamento, così denominato nella fonte, fu firmato dal Conte Filippo Cerati Magawly nella sua qualità di Magistrato per tutti gli Stati, in nome della Arciduchessa d’Austria e Duchessa di Parma Piacenza e Guastalla Maria Luigia. Sono vari gli elementi (meramente indiziari) che farebbero propendere per una similarità tra le due fonti, o quantomeno che la nostra bozza possa aver rappresentato, seppur molti anni più tardi, la base da cui partire per la redazione della disciplina degli Orefici.

⁴²² Cfr. *Raccolta Generale delle Leggi per gli Stati di Parma...*, p. 275. A chiusura del corpo normativo si legge: «Tutte le disposizioni sulla Garanzia dell’oro e dell’argento, che erano in vigore prima del 14 febbraio 1814, e che non sono state abrogate con questo regolamento, continueranno ad essere eseguite».

⁴²³ Ad eccezione ovviamente della legislazione particolare di volta in volta emanata dagli organi di governo del Ducato nella forma delle ordinazioni, gride e norme relative alle Arti inserite negli statuti municipali.

⁴²⁴ È vero che per ciò che attiene alla disciplina delle Arti di Parma fino all’Ottocento nessuna fonte del diritto che le riguardasse sia stata denominata “regolamento”.

⁴²⁵ Cfr. *Raccolta Generale delle Leggi per gli Stati di Parma...*, p. 70. «L’Assaggiatore farà le sue operazioni dipendentemente dalle disposizioni della legge, e terrà un registro che sarà numerizzato e cifrato dal rispettivo Governatore. In questo registro porterà immediatamente il risultato della sua operazione, indicando la data, il nome e cognome delle parti, la qualità, il titolo, il peso delle materie e la quantità degli assaggi. Vi porterà egualmente l’ammontare dei diritti riscossi, di cui parlerassi in appresso». Per ciò che riguarda la bozza del regolamento si leggono disposizioni normative che si riferiscono, quale figura istituzionale, esclusivamente all’assaggiatore non menzionando nessun’altra carica tipicamente corporativa fatta eccezione per i vari e numerosi «chi presiederà» presenti nel testo: «Nel contratto d’oro, ed argento si dovrà contenersi ne’ prezzi a norma della qualità, ragguagliando l’oro fino per ogni oncia £ ...; scudi ...; denari ... , come pure l’argento £ ...; scudi ...; denari ... , perché resta a preciso

La fonte costituisce un tassello importante al fine di avere un quadro il più chiaro e completo possibile degli interventi normativi che hanno interessato l'Arte degli orefici, perché descrive il funzionamento di quest'ultima in un momento storico nel quale le Corporazioni stavano subendo la loro destrutturazione, nell'ottica di essere definitivamente abolite dopo la Rivoluzione Francese.

Appare chiaro, ad ogni modo, che il nostro "regolamento" si colloca cronologicamente in un contesto istituzionale profondamente diverso rispetto a quello delle fonti precedenti: il potere assoluto, ormai sedimentato da più di un secolo nel Ducato, aveva prodotto il ridimensionamento di tutti quei corpi intermedi relativamente autonomi che tempo prima erano stati quasi in grado di rivaleggiare col potere pubblico.

L'antica autonomia, soprattutto giuridica, delle Corporazioni poteva rappresentare un pericolo per l'esercizio del potere assoluto che, in quanto tale, non doveva essere né condiviso, né limitato dall'esistenza di autonomie in grado di rappresentare delle potenziali concorrenti nella direzione della vita pubblica.

Il potere di darsi proprie leggi raccolte in uno "statuto" suggerisce l'idea che le Corporazioni continuassero ancora a godere di un certo potere, anche a scapito di quello dell'autorità pubblica: da qui potrebbe venire l'idea di definire il testo che raccoglieva la sua disciplina "regolamento" e non "statuto", per sottolineare la sua totale dipendenza dal potere dello stato, il quale era considerato il solo legittimato a deciderne il funzionamento e il suo inquadramento nella vita pubblica.

Il Regolamento in oggetto, che descrive le norme alle quali deve attenersi chi "dipende dall'Arte", è costituito da quindici capitoli, numerati da chi li ha redatti e scritti in modo da occupare sette fogli. I fogli del fascicolo non sono numerati né dall'archivista, né dal copista, al fine di agevolare la comprensione della loro collocazione, convenzionalmente, indicheremo il numero del foglio che consente di individuare la fonte di riferimento.

dovere e carico dell'assaggiatore di invigilare su le rispettive botteghe acciò non venga disordine , e per | quiete ancora del pubblico; altrimenti, contravenendo a questo iniunto obbligo, verrà condannato nelle pene ad arbitrio ed a misura poi de casi, e secondo verrà decretato da chi presiede.»: ASPr, b. (18 – 19), fondo Moreau, ff. 2r – 3v.

Sono scomparse le formule solenni di invocazione di Dio per l'emanazione delle norme, le votazioni e la previsione di oneri religiosi da assolvere da parte degli appartenenti all'Arte.

Dall'analisi della fonte regolamentare infatti potrebbe cogliersi il tentativo di scardinare i principi sui quali si è, nei secoli, basato il funzionamento delle corporazioni artigiane conferendo potere e giurisdizione ad organi "statali": l'autoregolamentazione, che ha sempre caratterizzato il funzionamento dell'istituto corporativo conferendo ad esso il potere e il prestigio nel medioevo, rappresentava un'insidia per il potere centrale, e unico rimedio a tale rischio è rappresentato unicamente dall'accentramento del potere nelle mani del "sovrano".

Il nostro "regolamento" si colloca cronologicamente in un contesto istituzionale profondamente diverso rispetto a quello delle fonti precedenti: il potere assoluto, ormai sedimentato da più di un secolo nel Ducato, aveva prodotto il ridimensionamento di tutti quei corpi intermedi relativamente autonomi che tempo prima erano stati quasi in grado di rivaleggiare col potere pubblico.

L'antica autonomia, soprattutto giuridica, delle Corporazioni poteva rappresentare un pericolo per l'esercizio del potere assoluto che, in quanto tale, non doveva essere né condiviso, né limitato dall'esistenza di autonomie in grado di rappresentare delle potenziali concorrenti nella direzione della vita pubblica.

2. Il tentato superamento del modello corporativo: le tracce nel Regolamento.

Il fenomeno del “tramonto delle corporazioni”⁴²⁶ è prima di tutto un problema storiografico complesso, che dimostra tutte le contraddizioni del suo tempo, insieme all’esitazione dei regnanti a “liberarsi” dell’istituzione corporativa, che ormai stava del tutto esaurendo la sua vitalità, apparendo quasi come un anacronismo.⁴²⁷ Infatti, da un lato l’istituzione corporativa non riusciva ormai più ad abbracciare le esigenze della nuova vita economica, proiettata verso l’industrializzazione, rispondendo invece perlopiù alle necessità dell’artigianato;⁴²⁸ dall’altro si dimostrava ancora capace di garantire un introito fiscale ancora rilevante per le casse dei Domini,⁴²⁹ gravitando intorno al “potere statale” e ponendosi, rispetto ad esso, come interlocutore (ancora) necessario.⁴³⁰ Se nel vicino territorio lombardo, per esempio, le corporazioni venivano abolite a partire dai primissimi moti anticorporativi iniziati intorno agli anni settanta del Settecento, sopravvivendo solo alcuni corpi di esse,⁴³¹ a Parma ancora resistevano

⁴²⁶ L’espressione è di L. DAL PANE, *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII – XIX)*, Milano 1940.

⁴²⁷ Cfr. DAL PANE, *Il tramonto delle corporazioni...*, pp. 10 – 11. «Permangono gli statuti, che, anche se modificati, mandano odore di muffito e tentano di costringere, coartare, e di osteggiare le nuove forme di vita economica», *ivi*, p. 11. Una visione d’insieme e il progressivo passaggio all’industria e al modello economico liberale, dal punto di vista del lavoro subordinato è contenuto nell’ampio studio di S. ORTAGGI CAMMAROSANO, *Libertà e servitù. Il mondo del lavoro dall’Ancien Régime alla fabbrica capitalistica*, Napoli 1995, s. v. in particolare le pp. 87 – 93, 121 – 145,

⁴²⁸ Cfr. DAL PANE, *Il tramonto delle corporazioni...*, p. 16.

⁴²⁹ Cfr. G. ASSERETO, *Lo scioglimento delle corporazioni*, in «Studi Storici», 1 (1988), pp. 245 – 251, in particolare p. 248. A sostegno dell’affermazione l’autore allega l’esempio di Venezia, dove gli introiti fiscali derivanti dalle corporazioni di mestiere, che lo stesso definisce «strumento di equilibrio sociale» rappresentava l’8% dell’intero gettito fiscale.

⁴³⁰ Cfr. ORTAGGI CAMMAROSANO, *Libertà e servitù...*, p. 12.

⁴³¹ DAL PANE, *Il tramonto delle corporazioni...*, p. 30. La parziale abolizione delle corporazioni in Lombardia si verificò tra il 1773 e il 1786, tra quelle che sopravvissero vi era quella degli orefici, nonostante gli innumerevoli sforzi da parte di queste di contrastare il disegno del governo e di tagliare la strada agli industriali. Ad ogni modo nel 1787 furono abolite anche le rimanenti: alla riforma del sistema economico lombardo prese parte anche Cesare Beccaria: *ivi*, p. 32; nonché MOZZARELLI, *Economia e corporazioni...*, p. 175.

nonostante i tentativi del Moreau di instradare l'economia del Ducato verso la liberalizzazione del mercato, cercando, potremmo dire di relegarle a mero "ente certificatore" della qualità della manifattura, essendo l'economia parmigiana ancora lontana dall'industrializzazione.⁴³²

Il Regolamento, pur non avendo la certezza che sia stato d'ispirazione per quello pubblicato nel 1811, in questo senso, offre gli indizi che il potere pubblico stava gettando le basi per fare a meno dell'istituto corporativo: dalle disposizioni contenute al suo interno non si riscontrano infatti norme che interessino le figure istituzionali dell'Arte, e questo è un dato che non può essere trascurato al fine di comprendere come si sia manifestata il graduale passaggio dal sistema corporativo a quello liberale, che ha interessato tutte le Corporazioni di Arti e Mestieri, conducendole progressivamente all'abolizione definitiva.

A differenza della legislazione precedente (il legislatore appunto la corporazione stessa), dove era descritta con specificità la composizione, la funzione degli organi istituzionali e i relativi poteri, in questo testo normativo, che parrebbe redatto proprio dal potere centrale, non si fa più menzione delle varie figure che hanno rappresentato, in un certo senso, la sintesi di tutti i privilegi di cui godevano le corporazioni: la ripetuta menzione dei Consoli, del Consiglio degli Anziani, del Massaro e del Cancelliere, ai quali in precedenza spettava la direzione dell'Arte, in tutti i vari aspetti che la riguardavano, viene rimpiazzata da una generica allusione a «chi presiede».⁴³³

L'intervento del Beccaria per la riforma dell'economia lombarda gli valse il soprannome, dato da Joseph Alois Schumpeter, di Adam Smith italiano: cfr. A. QUADRIO CURZIO, *Economisti ed economia: per un'Italia europea: paradigmi tra il XVIII e il XX secolo*, Bologna 2007, p. 312.

⁴³² Cfr. A. DE LUCA, *Luci e ombre della politica napoleonica nel settore manifatturiero parmense. Gli aspetti positivi*, in «Aurea Parma», 1 (2014), pp. 63 – 84.

⁴³³ «Essendo poi più che facile che nel tempo della pubblicazione del presente regolamento, appresso qualcuno de' suddetti argentieri sianui lavori d'oro, ed argento della bontà inferiore alla prescritta; quindi ciascheduno d'essi godrà il beneficio della dilazione di sei mesi per esitare i detti capi si d'oro ed argento, incominciando il giorno dell'avviso, e riferibile però a quanto si prescrive nel capitolo sesto: cioè che detti lavori siano sottoposti al bollo, ed al giudizio dell'assaggiatore, a cui si comanda contenersi come in seguito. L'assaggiatore, ritrovando i surifferti capi, da esitarsi entro gli mesi sei, che siano di minore bontà (?) per oncia oro fino e rispetto all'argento (?) per libra argento fino, verranno immediatamente scartati; e bollati saranno ancora gli capi tollerati con marca diversa del bollo della prescritta, per cui sarà

Sembra sopravvivere solamente l'Anziano dell'Arte, che però sembra essere sprovvisto di qualsiasi potere ad eccezione di quello rappresentativo, infatti anche le ispezioni nelle botteghe, alle quali questo doveva essere presente, erano svolte dal Saggiatore, il quale aveva il potere di sanzionare gli artigiani per le violazioni riscontrate nella bottega.⁴³⁴ Il "vuoto istituzionale" che si evince dal testo normativo lascia intendere che non vi siano più decisioni da prendere in un'assemblea alla quale si è obbligati a partecipare, non ci siano più cariche da ricoprire con onore, e non ci siano più quelle figure in grado di gestire i rapporti e gli affari della Corporazione. Tutto ciò che rimane della vecchia struttura corporativa è il legame basato sul mero fatto di esercitare la stessa professione seguendo determinati canoni, e non più quell'antico senso di appartenenza viscerale ad un'istituzione forte, dotata di proprie leggi e propri organi.

Per illustrare ancora più chiaramente il concetto, si può prendere in considerazione l'assenza di qualsiasi riferimento al vincolo solidaristico che legava tra loro gli iscritti a una stessa Corporazione.⁴³⁵ Non vi è più traccia dell'amore e del rispetto reciproco che doveva esistere fra i membri dell'Arte⁴³⁶ e le sue istituzioni, vincolo in ragione del quale si era obbligati, tra le altre cose, al mutuo soccorso, alla solidarietà reciproca, in generale a soccorrere i propri colleghi caduti in disgrazia e a cercare di sostenere la famiglia di quelli defunti.⁴³⁷

poi in arbitrio a chi presiede e stabilirne le pene.»: ASPr, b. (18-19) Commercio, Industria, Arti e Mestieri, Fondo Moreau, f. 5r.

⁴³⁴ «Per ottenere maggiore sicurezza lo scopo di quanto si è proposto, si ordina e si comanda all'assaggiatore una generale e mensile visita nelle botteghe soggette all'Arte, facendo visite alternativamente in più botteghe, sempre però accompagnato dalla presenza di un ufficiale da quel tribunale che sarà destinato, ed ancora dall'Anziano di detta arte, essendo in arbitrio del tribunale di fare eseguire l'esperimento dell'assaggio a misura de lavori, e ritrovando de disordini si prescriveranno le penne a misura de capi.»: ASPr, b. (18-19) Commercio, Industria, Arti e Mestieri, Fondo Moreau, f. 5r.

⁴³⁵ Cfr. D. FRIGO, *Continuità innovazioni e riforme nelle corporazioni italiane tra Sei e Settecento*, in EAD., *Corpi, "fraternità", mestieri nella storia della società europea*, Roma 1998, p. 211. La questione assume particolare rilevanza del dibattito settecentesco che coinvolge la funzione e la solidità dell'istituzione corporativa in quanto da una parte i governanti intendevano esercitare essi stessi le funzioni assistenziali tipiche delle associazioni di mestiere, dall'altro le corporazioni ne facevano il proprio cavallo di battaglia per rimanere in vita.

⁴³⁶ Cfr. MICHELI, *Le corporazioni parmensi...*, p. 54.

⁴³⁷ Cfr. MICHELI, *Le corporazioni parmensi...*, p. 38.

L'unica figura "ereditata" dai secoli precedenti è il Saggiatore (in questo testo definito, con una piccola variante linguistica, "Assaggiatore"), il quale sembra non essere più un'emanazione della Corporazione, eletto nel suo seno, ma diventa un organo esclusivamente dello Stato che assumendo il pieno potere di controllare l'attività dell'Arte e il pieno rispetto delle prescrizioni normative alle quali questa era soggetta: conserva il consueto incarico di verificare la qualità dei manufatti e la regolarità dei metalli usati per la produzione.⁴³⁸

Il ruolo dell'Assaggiatore sarà una sintesi di tutti gli incarichi istituzionali distribuiti a sorte previsti in passato, ma il suo compito principale sarà quello di provvedere ad accertare la qualità del lavoro degli Orefici, con qualche compito in più, come ad esempio controllare che chi esercita sia iscritto all'arte, ma niente che esuli dal lavoro di vigilanza in senso stretto. L'unica novità che sembra opportuno segnalare per quanto riguarda questa figura è la previsione di una serie di requisiti, inclusivi del superamento di un esame,⁴³⁹ di cui deve necessariamente essere dotato l'Assaggiatore per poter svolgere il suo compito.

La previsione sembra rispondere alla funzione, accennata poco sopra, di "ente certificatore" della qualità della produzione artigianale, e la preparazione e le competenze richieste al saggiatore (al contrario di ciò che era sempre avvenuto per la corporazione) trovano la propria giustificazione nella costruzione della Corporazione come entità giuridica alla quale affidare l'unica funzione di garantire che i manufatti

⁴³⁸ «Finalmente l'Assaggiatore invigilerà sopra gli Articoli dell'Arte; e dovrà essere abilitato e provato in diverse qualità per potere e dovere agire con maggior sicurezza; anzi dovrà dare prova in forma con = tre assaggi: primo, uno d'argento, secondo argento unito con oro e terzo che sia d'oro, coj suoi distinti e rispettivi conti formati sopra a una piastra ideale d'argento, oro e rame mista, come pure con un conto di legazione per formazione di bontà, ad arbitrio di chi presiede; ed in fine a questo motivo per ogni bollo £ ... ; scudi ...; denari ... rispetto all'oro, e rispetto all'argento £ ... ; scudi ...; denari ... , e gli assaggi saranno pagati a parte, e questi per spese che porta e sovrintenda per parte da quel Tribunale che verrà destinato.» ASPr, b. (18-19) Commercio, Industria, Arti e Mestieri, Fondo Moreau, f. 6v.

⁴³⁹ «Dovrà dare prova in forma con = tre assaggi primo, uno d'argento, secondo l'argento unito con oro e terzo che sia d'oro coj, suoi distinti e rispettivi conti formati sopra a una piastra ideale d'argento, oro e rame mista; come pure con un conto di legazione per formazione di bontà, ad arbitrio di chi presiede»: ASP, b. (18-19), Fondo Moreau, ff. 6v-7r.

prodotti fossero della qualità prescritta,⁴⁴⁰ e ovviamente marchiati e bollati, ad accezione di quelli votivi.⁴⁴¹ Tra le altre cose, il Regolamento introduce, per quel che riguarda gli affari dell'Arte e presumibilmente anche la sua giurisdizione il controllo diretto di un organo che fa pienamente capo al potere centrale, il Tribunale del Ducato.⁴⁴²

L'introduzione della "sovrintendenza" del Tribunale disegna il quadro completo del ruolo della Corporazione all'interno del Ducato: l'Assaggiatore risponde direttamente al Tribunale,⁴⁴³ e sempre il Tribunale è l'organo che rilascia le autorizzazioni necessarie allo sviluppo degli affari degli Orefici.⁴⁴⁴

⁴⁴⁰ «Nessuno degli Orefici ed argentieri dipendenti da quest'arte potrà lavorare o far lavorare ori ed argenti se non se della bontà chi si lavora in Milano, cioè di bontà denari ... per oncia rispetto all'oro, e argento oncie... denari... per ogni libre, e contrattandoli e lavorandoli di minor bontà, incorrerà non solo nella perdita dei ridetti capi, ma nella pena ancora, per la prima volta, di doppie n°: ..., per la seconda doppie n° ..., e finalmente, nella terza volta, gli verrà levato il diritto di tenere aperta pubblica bottega e scancellato dalla matricola.» ASPr, b. (18-19), Fondo Moreau, f. 7v.

⁴⁴¹ «I calici, le pisside, gli ostensori ed altri lavori votivi, insomma tutto ciò che verrà ordinato a questo titolo, sarà in arbitrio de' signori Particolari, ma non saranno assolutamente bollati con bollo alcuno; ma però verranno venduti a prezzo per oncia calcolando la sua giusta bontà.» ASPr, b. (18-19), Fondo Moreau, f. 7r.

⁴⁴² «Parimenti si proibisce col massimo rigore che non si estraiga da questi Reali Stati, ne direttamente ne inderratamente, non eccettuando condizione, o sorte alcuna di persona, oro ed argento fuso senza previa partecipazione al Regio Ducal Tribunale, così esigendo il Reale diritto, e, trovando detta materia a sortire fuori Stato senza la debita licenza, verrà punito il contravventore con tutto il rigore, ed anche ad arbitrio del Supremo Tribunale o di chi presiede all'osservanza di questo Regolamento.» ASPr, b. (18-19), Fondo Moreau, f. 6v.

⁴⁴³ «Per ottenere maggiore sicurezza lo scopo di quanto si è proposto, si ordina e si comanda all'assaggiatore una generale e mensile visita nelle botteghe soggette all'arte facendo visita alternativamente in più botteghe, sempre però accompagnato dalla presenza di un ufficiale da quel tribunale che sarà destinato.» ASPr, b. (18-19), Fondo Moreau, f. 4v.

⁴⁴⁴ E infine: « Parimenti si proibisce col massimo rigore che non si estraiga da questi reali stati ne direttamente ne inderratamente, non eccettuando condizione, o sorte alcuna di persona oro, ed argento fuso, senza previa partecipazione al R. D. Tribunale, così esigendo il reale diritto, e trovando detta materia a sortire fuori stato senza la debita licenza verrà punito il contravventore con tutto il rigore, ed anche ad arbitrio del supremo tribunale o di chi presiede all'osservanza di questo regolamento.» cfr. ASPr, b. (18-19), Fondo Moreau, f. 5r.

Sarebbe anche facile presupporre che ora è proprio il Tribunale a dirimere le controversie tra i membri dell'Arte, al contrario di ciò che avveniva prima,⁴⁴⁵ quando era prevista una procedura arbitrale da svolgersi davanti agli Anziani dell'Arte.

⁴⁴⁵ «E pui che tutti li maestri che sarano dalli lavoranti e gargioni fidelmente serviti e fatto li suoi conti, è in ter<mi>ne di giorni otto contra la volontà di essi, è che detti maestri che non haverano pagati detti lavoranti che il console habbia potestà di farli pagare incontinente, però vedendo d'accordo li cunti fatto tra loro»: ASPr, Busta 174, Fondo Comune, Statuto Orafi 1509, ff. 3r-4v. Probabilmente, più che di una procedura arbitrale, prevista piuttosto da altre Arti, in questo caso si tratta di una procedura conciliativa, tuttavia anche richiami di questo tipo nel regolamento in parola sono spariti.

CONCLUSIONI

Giunti al compimento dell'analisi delle fonti che hanno caratterizzato e disciplinato la lunga vita della Corporazioni degli Orefici di Parma nel corso di oltre tre secoli, l'interesse storico delle fonti giuridiche qui considerate può essere evidenziato per più ordini di motivi.

Il primo tra tutti è rappresentato dal numero delle fonti e dalla collocazione cronologica di ognuna di queste: gli statuti analizzati conferiscono una rara (rispetto alla realtà geografica di Parma) testimonianza della vita dell'associazione artigiana, impossibile per tantissime altre, ⁴⁴⁶ delle quali sono sopravvissute fonti in ordine sparso o in numero insufficiente. Proprio per questo, l'analisi delle fonti, ordinate logicamente rispettandone il criterio cronologico, ha consentito l'isolamento di due nuclei fondamentali: uno statico e uno dinamico. Il nucleo statico, sempre uguale a se stesso ridondante e ripetitivo, identifica i capi saldi dell'istituto corporativo, irrigidendo l'istituzione rispetto ai mutamenti che, con il tempo, interessavano il contesto nel quale l'Arte si esprimeva. Il principale è senz'altro rappresentato dal monopolio corporativo, gelosamente protetto e conservato dall'istituzione: ⁴⁴⁷ la chiusura di un istituto espressione di privilegi riservati solamente ai propri membri - si pensi alla possibilità di ereditare il mestiere paterno senza oneri economici da affrontare - ⁴⁴⁸ le molte preclusioni di accesso all'Arte previste per chi desiderasse farne parte senza però essere nato a Parma, le continue prescrizioni circa la pretesa che ogni manufatto venisse realizzato, per usare un'espressione che cristallizza la staticità del mondo corporativo, *a regola d'arte*, ossia fedele alle prescrizioni in ordine alla bontà e alle

⁴⁴⁶ Gli statuti delle quattro arti, per esempio, descrivono un periodo limitatissimo della loro vita, senza contare gli "smembramenti" di molte di queste che hanno poi generato altre associazioni aventi propria autonomia storica: è l'esempio dei Beccai, che hanno conosciuto, pur rimanendo sempre potenti in termini economici, un pressoché completo smembramento dando vita alle associazioni di Lardaroli (coloro che lavoravano la carne suina), i macellai (che erano coloro che potevano vendere carni già lavorate) e così via.

⁴⁴⁷ Cfr. *supra*, pp. 47, 50, 75, 111, 140, 153. Il riferimento corre alla previsione, ripetuta con costanza, di ingresso all'arte preceduto dall'esame di idoneità, dal pagamento di una tassa a *sigurtà* della solvibilità dell'aspirante Maestro.

⁴⁴⁸ Cfr. *supra*, pp. 50, 170.

modalità legislativamente determinate dalle fonti statutarie, la mutua solidarietà ed assistenza (non solo economica) tra i membri,⁴⁴⁹ hanno contribuito a fortificare l'impegno sociale, politico ed economico dell'Arte, assicurandole la capacità di resistere nei secoli.

Tuttavia anche nella rilevata staticità, la Corporazione ha saputo mantenere un dialogo costante con il sistema giuridico nel quale viveva, stimolandone, e qui si rileva la portata innovatrice dell'accennato nucleo dinamico, le pulsioni evolutive provenienti dall'ambito sociale ed economico:⁴⁵⁰ ciò che ha mostrato più sensibilità e reattività alle sollecitazioni del contesto storico, giuridico ed economico è da identificarsi nelle pratiche fraudolente, che stimolavano la produzione statutaria, la quale rispondeva infittendo le maglie dell'etica del commercio, anche con l'emanazione di norme dal punto di vista tecnico estremamente dettagliate, per non lasciare lacune dove si potesse insinuare il pericolo della frode.⁴⁵¹ È proprio grazie a questo tipo di norme che è stato possibile arrivare a valutare il grado di specializzazione dell'artigianato orafo attraverso gli elenchi delle opere che era possibile reperire nelle antiche botteghe orafe cittadine. Le maglie del falso dopo il Cinquecento, come si è argomentato nel corso dell'analisi del Settecento, divennero sempre più larghe fino a divenire l'espressione di vere e proprie maestranze specializzate legittimamente inserite nel sistema corporativo,⁴⁵² e contribuendo a offrire nuovi dettagli della migrazione dall'*Old Luxury* al *New Luxury*.⁴⁵³ Il tema si rivela ancora pregno di nuove prospettive di

⁴⁴⁹ Cfr. *supra*, pp. 79 – 86, 113 – 117, 136 – 139, 151.

⁴⁵⁰ Il riferimento corre alla legislazione sul falso e sulle modalità con cui la Corporazione ha cambiato prospettiva e approccio rispetto all'utilizzo di materiali preziosi falsi o contraffatti. Cfr. *supra*, 79 – 86, 136 – 139.

⁴⁵¹ «While statutes and rule books elaborate on specific kind of fraud and fraudulent practices, theological tracts, confessors manuals, sermons, poems, and story present a fuller view of relationship to the broader moral economy»: cit. ROMANO, *Markets and marketplaces...*, p. 164.

⁴⁵² Si pensi, per esempio, anche alla precoce corporazione dei falsificatori di pietre preziose di Milano: cfr. ZANOBONI, *Non c'è inganno che renda maggior guadagno...*, pp. 39 – 45. Per Parma si pensi invece ai Gioiellieri di pietre false menzionati negli statuti del Settecento: cfr. *supra*, pp. 126 ss.

⁴⁵³ Sui concetti richiamati di nuovo e vecchio lusso cfr. B. BETTONI, *Usefulness, Ornamental functions and novelty: debates on quality in button and buckle manufacturing in northern Italy (Eighteen to Nineteenth century)*, in (a cura di) B. DE MUNCK – D. LYNA, *Concepts of value in European material culture (1500 – 1900)*, Dorchester 2015, p. 175.

indagine che potrebbero interessare, per esempio, il dialogo tra le fonti di *ius commune* e *ius proprium* che, complessivamente considerate, hanno riguardato l'etica del commercio di Parma, e la verifica di ricezione di istanze moralizzatrici, nel pieno della propria diffusione, nel corso del XVI secolo.

La ricerca presso l'Archivio di Stato di Parma ha, sotto questo aspetto, consentito di aggiungere nuove fonti a quelle già note alla storiografia che si è occupata della materia, ampliando la prospettiva dell'indagine al XVIII secolo, l'ultimo periodo di vita dell'Arte. Benché dalle ricerche condotte sulla legislazione vigente nel Settecento non sia emersa la prova dell'effettiva vigenza di queste fonti, queste ultime si sono rilevate comunque un valido strumento di osservazione della vita istituzionale corporativa, per via del fatto che sono comunque capaci di rappresentare l'espressione delle intenzioni del legislatore, in quanto da questo redatte e progettate. Nel periodo di transizione verso il liberalismo, nella vita settecentesca della Corporazione, intervallo di tempo nel quale la si vorrebbe sopita e pronta a scomparire, si coglie ancora un'arte dinamica e resa vivace dallo scontro di poteri: inizialmente, nella prima metà del Settecento, l'obiettivo perseguito (anche) dal potere pubblico appare quello di rivitalizzare l'istituzione corporativa nell'ottica di aggredire la crisi economica che imperversava; successivamente, e questo è evidente dal Regolamento del 1796, il legislatore, che in questo caso non è più l'Arte stessa ma lo Stato, tenta di fare a meno dell'Arte, ma essa, nonostante tutto, si mostra comunque un interlocutore necessario per la vita pubblica. D'altronde, la peculiarità dell'Arte orafa, soprattutto nel Settecento, è stata l'assunzione di funzioni di pubblico interesse: gli orefici sono stati attivamente coinvolti nel funzionamento della Zecca appena ricostruita, da qui ne discende la ridondanza delle questioni sul canone e il titolo dell'oro.

Il Regolamento, al contrario, cela il tentativo di dare quanta più attuazione alla politica economica e giuridica francese, che già nel 1791 con la legge Le Chapelier sanciva la soppressione delle Corporazioni, quali simboli di una vita associata organizzata per privilegi:⁴⁵⁴ la ventata modernizzatrice napoleonica non sarebbe tuttavia riuscita ad attecchire immediatamente tra le trame nell'Arte di Parma, che nei secoli si era resa, per certi versi, insostituibile soprattutto rispetto alle funzioni ad essa classicamente

⁴⁵⁴ Di questo avviso L. ANTONELLI, *Le Camere di Commercio napoleoniche. La Repubblica e il Regno d'Italia*, in MOZZARELLI, *Economia e Corporazioni...*, p. 193.

connaturate e che il potere pubblico non aveva, fino a quel momento, esercitato, si pensi alle funzioni di welfare e solidarietà sociale tipiche delle Corporazioni, che, venendo a mancare, avrebbero lasciato dei vuoti da colmare solo con un ampio e strutturato progetto statale.

APPENDICE

LO STATUTO DELL'ARTE DEGLI OREFICI

DEL 1509

Ordini del'Arte dalli Orefici della M^agnifica Città di |
Parma, tanto in fare li ufficiali, quanto alli ordini |del lavorare

P^rimo. Che si habbia da fare uno ufficiale nominato il | console, quale sia superiore
a tutti di detta arte | delli orefici, et/che/a lui tutti li orefici habbiano | da ubedire in le
cose lecite di detta arte, per gli | ordini fatti et confirmati da S^{ua} Ecc^{ellen}za
Ill^{ustrissi}ma. |

E pui, che il detto consule si habbia da estrarere à sorte, | cioè cavarlo a bolettini per
sorte, secondo che toccherà, | et/che questa sorte si habbia da fare sempre nel giorno |
di san Silvestro, ultimo giorno del anno; et/che il | p^rimo giorno del anno si habbia
da andare uniti insiem^e | a una chiesa, quali si ellegerano puoi uno altare | in detta
chiesa che vorrano, et li farano dire | una messa, pregando il nostro Sig^{no}re Iddio
che ne | dia bon principio, mezzo et fine. |

E pui, che si habbia da dare uno proconsole al detto | console, et che siano compagni
in andare à visitare | le botteghe quando a loro piacerà, a vedere se si la|vorara secondo
gli ordini che qui inanci serano ordinati; | et che questo console e proconsole habbia
da stare | uno anno intiero et puoi farne dui altri come di s^{opr}a. |

E pui, che il detto console habbia da tenere appresso | di lui uno libro, quale li sera dato
dal arte bene || registrato, dove serano descritti tutti li Maestri, lavo|ranti et gargioni;
qual libro sera quello delli statuti | del arte, et detto consule ne habbia da tenere bona |
custodia in mane sua, sotto la pena di scudi cin^{quant}a d'oro | et esserli tolto
inremissibilmente, senza eccettione alcuna; | quale libro il console che ruscira fuori del
ufficio l'|habbia da dare al console che si fara di novo, bene con|ditionato, presente
tutti quelli del arte, et quello puoi ne | habbia da tenere bona custodia sotto la pena di |
scudi cinquanta. |

E pui, che il console habbia d'havere un altro libro | pur commune del arte, dove habbia
da scrivere | sopra li denari delle condanne che si farano | overo da gargioni che si

facessero lavoranti overo | da lavoranti che si facessero Maestri di bottega, | come serano descritto pui inanzi/tutte le tasse | fatto d'ordine de tutti. |

E pui, quando uno gargione vorrà, ispirato dal nostro | Sig<nore> Iddio, incominciare à imparare detta arte, habbia | da essere accettato et scritto sopra il libro dove serano | scritto li maestri, lavoranti et gargioni, senza che | habbiano da pagare cosa alcuna al arte, accio si | dia animo ad altri di volere entrare in detta arte; | et che li maestri di bottega guardino à pigliare p<er>sone | figlioli d'homini da bene, ben nati, accio che detta || arte sia tenuta in reputatione. |

E pui, quanto un gargione diventerà lavorante, sia | tenuto et obligato pagare libre dieci d'imp<egno> per | una volta tanto, in mano del console, et il detto | si habbia da mettere a libro; et non gli pagando | il lavorante, che il suo maestro dove lavorara | in sua bottega, lui si habbia pagato in ter<mi>ne d'uno | mese, pero che il detto lavorante sia obligato | a francarsi al suo maestro con lavorarsi tanto. |

E pui, quando un lavorante di detta arte voglia | farsi maestro di bottega, quale sia gargione | o lavorante, é che non habbi havuto il padre | ò fratello dil padre che sia descritto sopra il libro | nostro del arte, sia ubligato il detto lavorante, | mettendo fuso bottega, essendo idoneo o professo | in detta arte, et approbato nella sua professione | dalli sindici di detta arte, sia ubligato pagare | in mane del console nostro, primo che apri bottega | da sua porta, libre vinti d' imp<eria>li, e questi il console | li habbia à mettere à libro, et spenderli in cose | bisognosi di detta arte, et in honore di Iddio; però || eccettuanò fuori quelli lavoranti che al presente | sono sufficienti in la sua professione, et sono la|voranti consumati in l'arte molti anni sono, che | questi tali per non esserli com<m>odo adesso al presente | di mettere suso bottega, et che venendoli occasione | d'aprire bottega da sua porta non habbiano da | pagare cosa alcuna al'arte nostra, ma si bene | habbiano à contribuire per la rata sua di tutto | quello che si spendera in mettere in essere tali | ordini et statuti, é che questi tali habbiano à essere scritto appresso all'altri maestri. |

E pui, che li lavoranti o gargioni siano ubligati | à lavorare fidelmente alli suoi maestri à chi lavo|rarano et non fraudare oro ne argento ne gioie, e in | caso che si intravenesse tale accidente ad alcuno, che | Iddio non il voglia, siano ubligati à pagare scudi | tre per volta in mano del console, et intravenendoli | piu di tre volte sia cancellato giu del libro del arte. |

E pui, che tutti li maestri che saranno dalli lavoranti | é gargioni fidelmente serviti, é fatto li suoi cunti, | é in ter<mi>ne di giorni otto, contra la volontà di essi, é || che detti maestri che non haverano pagati detti lavo|ranti, che il console habbia potestà di farli pa|gare incontenente, però vedendo d'accordio li cunti | fatto tra loro. |

E pui, partendosi lavoranti o cargione dal suo maestro, | et che siano debitori al maestro, nissuno altro | il possi pigliare in botega se prima non haverà | pagato il detto maestro; ovvero quelli maestri che | pigliarano detti lavoranti, o gargioni in sua | botega, essi siano ubligati, subito pagare in | mano del p<rimo> maestro tutto il debito che have|vano con lui, sotto pena di mandarli gli essecuttori | alla botega, e fargli pegno per quello che havevano da dare. |

E pui, che nissuno Maestro non possi sviare lavo|rante, o gargione a uno altro maestro, sotto pena | di pagare scuti due d'oro, se prima non haverà bene | inteso se il p<rimo> suo maestro si contenta che lo piglia. |

E pui, che detta arte si possi pigliare in una chiesa, | dove à loro piu piacera, uno altare per il suo | advocato, quale è s<an>to Eligio, advocato delli orefici, | et fargli ogni anno dui ufficij, et che detti ufficij | si habbiano à pagare intra quelli del arte; però || che ogni maestro sia ubligato dare ogni volta che | si farano detti ufficij soldi otto per maestro, et | li lavoranti soldi tre, et li gargioni soldi duoi per | ciascuno, accio si possa fare ufficij per le anime delli | defonti di detta arte; et/che il console sia ubligato | fare pagare questi denari à tutti generalmente | qui descritti, é metterli a libro, et ancora mettere | al incontro dove li spendera, accio che in capo del | anno, quando renderà cunto, si possono vedere li | cunti giusti. |

E pui, quando un lavorante ò gargione facesse | furto alcuno in botega dove stavano, é che, volen|do, il suo maestro habbia authorita di fare | che il nostro consule della nostra arte lo faci pa|gare detto furto, et se sera furto notabile, sia | privato del arte, et non/ne possi piu lavorare in | Parma, et lo possi mettere in criminale e farli | secondo l'importanza che sera il furto, però po|tendosi fare fede per persone degne di fede che il | furto sia fatto di certo. |

E pui, quando in capo del anno si rifara il consule novo, | si habbia da legere tutti li ordini et li statuti | q<ua>nti à tutti quelli del arte nostra, accio intendino || et sapiano come hano da procedere nel lavorare | et altri ordini qui scritti come s'intenderà. ||

Statuti et ordini dell'arte delli orefici della Mag^{nifi}ca | città di Parma é suo territorio, come si ha da lavorare|

1. Primo, che tutti del arte delli orefici, habbiano li Marchi | del'oncia, tutti giustati al peso ordinario della | zecha nostra, giustati per il consule di detta arte | é bolato d'uno bolo commune, quale tenera appresso | di lui quello che sera consule; et che non havera | detti marchi giusti et bolati, et/che il consule li | trovi, sia ubligato pagare, quello tale di n^{ostr}a | arte, per ciascuna volta irremissibilmente | dico <once>3 <scudi. |
2. Che si habbia da vendere con detti Marchi d'oncia | l'oro et l'argento é compartirlo sopra d'una oncia | la valuta del scudo, accio non si adoperi marchi | da scudi di diverse sorte; et/che pesarà con altro, | paghi per volta < 3 scudi> | e tal arbitrio del consule secondo l'importanza che sera. |
3. Che li ori che si lavorarano siano di bonta de scudi, | di bonta di carati vintidui, con grani dodeci di | remedio per oncia, come si fa nel arte delli Orefici in | Milano; del quale oro, di bonta che si havera | da lavorare, il consule ne havera una tocca | appresso di lui, et ne dara alli maestri una tocca | per uno, et visitando il consule le botege, con | lui il proconsule, et trovando li ori che si lavorino, || etsi sono lavorati in dette botege, non siano in | bontà come la tocca che havera detto consule della | publica arte, possi guastare detti lavori, et, trovan|doli più di tre volte, li possi fare pagare uno scudo | d'oro é metterlo al libro che havera in mano | detto consule della pubblica arte; et perché detti | maestri non possino lamentarsi del consule che | lo facesse per malignitade, habbia da chiamare | con lui il proconsule con uno altro del arte é farli | vedere a loro il tutto, et non essendo alla bontà | come la tocca che habbia del publico, lo faci pagare | anchora < 7 scudi>. |
4. Che non si possi fare saldatura di manco bontade | che quanto cioè di grani 24 di lega in tre | denari d'oro, accio che guastando detti lavori | habbiano a restare fuso e colato uno carato | manco di bonta della tocca del consule, con il re|medio di grani sei per oncia, é contrafacendo | alcuno in detto capitolo, li sia fatto pagare | dal consule per ogni volta |
5. Che delli lavori d'oro intagliati é smaltati | é codati non si possi pigliare di callo se non grani | dua per denari, però non vi essendo dentro da | diffalcare pietre o perle,

come si stilla in Milano, | sotto pena per ciascuna volta che contrafara || da esserli tolti
<scudi 2>. |

6. Che delli lavori d'oro senza smalto intagliati | si possi pigliare di callo à lavorarli
grani duoi | per denaro d'oro, et/che ne pigliasse piu, per ciasc<un>a | volta se gli faccia
pagare |

7. Che delle collane alla francese, tirate per trailli, | sestangole, non si possi pigliare
di callo piu di | un grano per scudo, et similmente delle colane | à martello, et altre
colane alla catelana, overo | à trezza, no<m>i<n>ati alla genovese, e pigliando piu | de
callo de gran uno per ogni tre denari paghi per | volta ... |

8. Che non si possi pigliare callo d'oro a fare lavori | de fillo, ne di riporto, ne smaltati
in aria senza | codare, come sarebbe à dire canache, rose, pontali, | colari é cinte, et per
ogni volta che si troverà | che nissuno maestro piglia callo paghi per | ciascuna volta
<2 scudi>. |

9. Che venendo persona alcuna che portasse oro per | fare lavorare che lo dia del suo,
et/che ascenda | alla somma di piu di scudi quattro d'oro, che | detto maestro ne habbia
da dare un pochetto | di detto oro che farà lavorare, per poter, quando | sera fatto il
lavoro suo, paragonarlo con detto || assaggio del suo oro dato a lui, é, trovandosi non |
esser bono, che si/guasti li lavori et paghi per cias|cuna volta <3 scudi>. |

10. Che venendo occasione di fare lavori d'argento per | botega sua, cioè lavori che
habbiano à stare bian|chi, siano che sorte de lavori si vogliano, non si possano | lavorare
di manca bonta di onze nove é dinari duoi, | or di bonta per libra, et trovandosi à
contrafare à | nissuno di detta arte, se gli possi guastare li la|vori é pagare per ciascuna
volta |

11. Che venendo à portare argento alle boteghe alcune persone | per fare lavori, é
passando il peso di oncia una, che se | si habbia da dare in mano di detto uno pocco
d'arg<ent>o | del suo, accio si possi, quando sera fatto li lavori, apa|rangonare appresso
il detto assaggio, e trovandosi essere | fraudato di bonta, se gli guasti li lavori et faccia
pa|gare per ciascuna volta <2 scudi>. |

12. Che non si possi lavorare di sorte nissuna d'argento che vadino | dorati, cioè
verghette, anelle, maiette, spranghe, centurini | et altri lavori dorati che siano di manco
bonta d'onze | sei de fino per libra, e, trovandosi lavori de manco bonta, | che il consule
li possi guastare et farli pagare per ciasc<un>a | volta <2 scudi>. |

13. Che non sia maestri, lavoranti, gargioni, che ardiscano || di dorare denari d'oro basso, ne d'argento, ne di ramo | o d'ottone, con buso un senza busarlo, é questo si faccia | per fugire li ingani del mondo, sotto pena per ciasc<un>a | volta che si sapera a tutti <2 scudi>. |

14. Che detti di detta arte et altri che vendessino, o, compe|rassino oro é argento siano ubligati à vendere | al peso iusto, bollato del bollo publico di detta arte, | quale tenera appresso di lui il consule del arte delli | orefici, cosi fuorastiero come terriero, vendendo in detta | città o territorio, sotto la pena per ciascuna volta <7 scudi>. |

15. Che nisuno fuorastiere non possi vendere à cittadini o | nel contado di Parma robbe d'oro ne d'argento | se prima non haverano pagati in mano del consule | di detta arte delli orefici scudi duoi d'oro; et/che il con|sule l'habbia da mettere a libro del arte é simil|mente scrivere à libro li denari che ricevera, et | questi siano per spendere commune del arte in | cose apertinente, sotto pena à chi contrafara in | detto capitolo per ciascuna volta scuti 10 d'oro. |

16. Che nisuno fuorastiero ne terriero non possi | vendere in piazza su li banchetti lavori | d'oro ne d'argento battuto, sotto pena per | ciascuna volta di scudi due d'oro et esserli tolto | la robba. ||

17. Che nisuno fuorastiero che portasse robbe d'oro | o d'argento per venderla à cittadini siano ub|ligati é sottoposto alla bonta et assaggio del | nostro consule e trovandosi di manca bonta | a peso di Parma siano condenati in scuti quatro | per ciascuna volta. |

18. Che accadendo che alcuni maestro, lavorante | overo gargione, siano, di chi conditione si voglia, | nisuno non ardisca legare gioie false et darle | per bone, che con l'arte de la legatura o di | foglia lo facesse parere bone, é che per tale li | vendesse, sotto pena d'essere privato del arte in | perpetuo. |

19. Che se fosse alcuno che portasse a ligare gioie | fine in dette botege di detta arte in Parma | é suo territorio, é che il detto legatore non | habbia ardire dare pietra falsa per fina à che | lo portasse a fare legare, quando fosse persona | che non l'intendesse o non se n'accorgesse, sotto | pena di farli pagare subito scuti 4 d'oro, é pui | secondo l'importanza della gioia, et questo al | giudicio del consule et arbitrio suo de homo | da bene. |

20. Che, accadendo che venesse in Parma alcuni fuora|stieri che sapese fare l'arte del
orefice é volesse || levare botega di novo, sia ubligato pagare prima | in mano del
console scudi dieci d'oro in oro, é detto | consule metterli a libro, quale libro, sempre
che | sera console, lo tenerà appresso di lui, et delli | denari che si raccoglierano di tale
cose et in altre | condanne, é da maestri, lavoratori é gargioni, | tutti li denari se ne
habbia da tenere iusto | conto, accio che in capo del anno detto consule | possi rendere/li
cunti iusti del dare et del havere. |

21. Che accadendo che alcuno, terriero, o, forastiero, | volesse lavorare o facesse
lavorare in casa, | senza aprire botega, che anco tale sia sottoposto | alli statuti é pene
sopra dette é nominate, et | anco pagare in mano del consule per maestro | é lavorante,
per lavorante é gargione, | per gargione é fuorastiero, per forastiero é terriero, | come
terriero come appare da qui indietro, tanto | come si volesse aprire botega in pubblico.
|

22. Che nisuno di detta arte delli orefici non possi | comperare robbe d'oro ne d'argento
ne gioie | dove si habbia d'havere evidente segno | di sospetto nisuno di furto, sotto
pena di | scudi duoi d'oro per ciascuna volta, etche la | cosa sia stata avertita alle
boteghe, é in caso | che fossino robbe perse che il patrone venesse, || si sia ubligato
dargliele, però che pagasse il costo | della compra fatta quando sera comperato
realmen|te da homo da bene senza vitio, come anco si | potra conoscere se sera fatto
viciosamente. |

23. Che nisuno di detta arte non possi dire parolle | ingiuriose al consule di detta arte,
é in caso che | il consule volesse coregere altrui nelle sue opere, | però parlando
dell'essercitio, questi tali l'habbi|ano da ascoltarlo é non lo ingiuriare, sotto pena | per
ciascuna volta d'un scudo d'oro, é pui ancora | se l'ingiurie meritano maggiore pena,
però | coregendo il detto consule di cose giuste | et honeste. |

24. Che persona alcuna, sia di che stato é conditione | si voglia, non ardisca comperare
oro ne argento | per volerne fare mercantia di volere comperare | é rivenderlo d'esso
oro o argento, se q<uest>a non havera | pagato su l'arte delli orefici in mane del |
consule scudi quatro d'oro é farsi scrivere | sul libro di detta arte et il consule li habbia
| à mettere a libro detti denari. |

LO STATUTO DELL'ARTE DEGLI OREFICI DEL 1627.

Statuta |
Artis D<ominorum> Aurificum | Parme |
Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Septimo, Die |
Trigesima Prima Mensij Decembris | Convocati e
Ill<ustrissi>mi d<omini> |

D<ominus> Marcellus Pratus I<uris> C<onsultus> cum vocibus |
D<ominus> Pauli de Galla,/et |
D<ominus> Francisci de Ciatis |
D<ominus> Paulus Burtius |
D<ominus> Octavius Bernerius |
D<ominus> Flaminius Lallata |
D<ominus> Furius Cam<illu>s Cornaz<u>s Eques |
D<ominus> Aurelius Rubeus |
D<ominus> Ugolinus Lallata |
D<ominus> Agisilaus De Sacchis |
D<ominus> Paulus Giavavinus |

Antiani Regiminis ill<ustrissi>me Comunitatis Civitatis | Parma infrascriptum posuerunt
partitum videlicet |

A chi piace delle Sign^orie V^ostr^e Ill^ustrissⁱme di statuire, et ordinare agl'Orefici di questa ill^ustrissⁱma Città di Parma, che debbiano nell'avvenire servare per occasione di dett'arte quanto è prescritto qui di sotto, cioè ||

Nel nome dell'Onnipotente Iddio, et della Gloriosissim^a Maria sempre Vergine et sempre avvocata di questa ill^ustrissⁱma città | di Parma et anco di tutta la Corte Celestiale. |

Gli Ill^ustrissⁱmi Sig^{no}ri Anziani dell'Ill^ustrissⁱma Comunità di Parma, | per beneficio pubblico, dopo molte fatiche fatte per questo partito, | hanno poi finalmente conchiuso alli Orefici di Parma che sono | qui presente, et anco alli successori, et futuri, li Statuti, et Ordini, che dov^ranno osservare inviolabilmente nell'avvenire e come sono seguono |

Primo == Che sia, et s'intenda esser detto per Avvoc^{ato} par^ticolare di questa Arte s. Eligio, et che per devocione sua detta Arte | sia tenuta, et obbligata fare uno confalone honorevole da portare | processionalmente et nel modo che fanno le altre Arti quando occorre | andarsi in processione, e particolarmente vi dovranno andare ogni | anno nel giorno di s. Ilario, uno delli Avvocati di questa città di | Parma, qual confalone fatto a spese dell'/Arte debbi essere di quest'|Arte et stare appresso il Console di detta Arte che di tempo in | tempo si eleggerà.

Che si debbi fare per detta Arte uno Libro honorevole, |il quale si havrà cura di scrivere, e si dovrà fare trascrivere li pre^senti Statuti, et in fine di essi vi si descriverà, et dovrà trascrivere | li nomi et cognomi delli infrascritti che adesso si pongono, et mettono | in detta Arte, ma anco quelli che di quando in quando occorreranno | accettarsi, servendosi però sempre, nell'elezioni che si faranno, della | forma et modo che di sotto si prescriverà, et non altrimenti, né in altro || modo. |

Per ogni buon fine, et perché tutti li principj sono difficili, l'| Ill^ustrissⁱmi Sig^{no}ri Anziani hanno eletto in capo di quest'anno l'infrascritti, | ita però, che nell'avvenire si servi il modo che di sotto sarà pre^scritto; ma per questa prima volta, et per schiffare ogni | confusione, si sono eletti li seguenti: |

Per Console di essa Arte per quest'anno avvenire 1628 il signor Battista Pesse Parmigiano. |

Per Massaro per detto anno 1628 il signor Marcello Smeraldo Parmigiano. |

Il Console che sarà per tempo in detta arte havrà il pri^mo loco e precederà sempre in detta Arte a tutti li altri di d^eta Arte. |

Il Massaro che sarà per tempo havrà il secondo loco | ed il Cancelliere havrà il terzo loco, et così sempre si osserverà; | gli altri puoi precederanno in detta Arte conforme all'età, per | rispetto delli presenti che si descrivano, quelli puoi che subentra|ranno, conforme a quanto saranno prima descritti nell'Arte | precederanno, quali Uffiziali non duraranno mai più di un anno.|

Il Console, come superiore a tutti di essa Arte, havrà fa|coltà di ordinare nelli particolari concernenti all'interesse dell'|Arte et suo magisterio, et gli altri lo dovranno ubbidire, in quello | però che concernerà l'interesse di detta arte et suo magisterio, | licite però, giuste et honeste, et che non contrarino alli presenti | Ordini, ma tendano sempre al beneficio pubblico, al giusto, ed onorevole. ||

Che detti ufficiali, ne ciascuno di essi tanto presenti, quanto | futuri non possino, ne gli sia lecito, recusare l'Officio per il quale | sarà a sorte estratto, ne possi quello renonciare tale Officio sotto pena | di duoi Ducatoni da torsi a detto ricusante o renonciante et d'ap|plicarsi a detta Arte ipso jure et facto, ma si bene lo debbi accett<are> | et esercire bene, direttamente, laudabilmente, et fedelmente, con ogni | lecitudine, non vi essendo giusto impedimento et giusta causa di giusti|satione et di difesa, et questo sotto la stessa pena detta di sopra; et quan|do occorresse che chi si sia si volesse escusare o allegare l'impedimen|to, caso fosse notorio, et/che per tale l'Arte l'admettesse, sii et s'inten<da> | escusato e si facci elletione di un altro, ma caso l'Arte non l'admettesse | per tale, che si stii alla decisione dell'Ill<ustrissi>mi Sig<no>ri Antiani dell'Ill<ustrissi>ma | Comunità di Parma, che saranno per tempo.|

Che detto Statuto debbi stare sempre appresso del Console, | qual lo debbi conservare fedelmente, ed in/fine del suo Uffizio, alla pre|senza dell'Arte et subito cavato che sarà a sorte il futuro Console, | li debbi consegnare lo Statuto ben condizionato, et, non lo facendo, | corri nella pena di uno scudo d'oro da pigliarsi a detto contrafacente | et d'applicarsi a detta Arte incontinenti.|

Che il Massaro debbi ricevere tutti li denari, che gli da|ranno in mano di ragione di essa Arte, et quelli tenere appresso di lui | ad ogni suo risigo et pericolo, quali denari scriverà seriatamente sopra | un Libro, che gli darà detta Arte; et detto Massaro non dovrà ne potrà || ricevere detti denari se prima non avrà l'ordine del Cancelliere, qual | non solo dal Cancelliere, ma anco dal Console non sarà sottoscritto, sopra | il quale

esso Massaro farà la sua ricevuta di haver avuti tali denari | da chi li pagará; et siccome non potrà ricevere, tanto manco li potrà pa|gare senza che preceda l'ordine del detto Cancelliere, et sottoscritto come di | sopra si è detto dal Console et Cancelliere, sotto pena di soldi venti per | ogni volta che contrafarà, da torsi ed applicarsi rispettivamente come sop|ra si è detto. |

Che detto Cancelliere debbi ancor lui tenere un libro ben com|pilato, sopra il quale notará li danari che intraranno in mano del | Massaro, et la causa perché, et anco quanti denari si spenderanno, et | la causa perché, sotto pena di soldi venti per volta che non notará | qualsivoglia di essi denari, da torseglì et applicarli come sopra, oltra | che dovrà dar conto di tali denari subito non scritti. |

Che di un mese prima della fine di ciascun anno l'arte | elegga uno che facci li conti a detto Massaro, et, frattanto che si fa|ranno li suoi conti, esso Massaro non riceva ne paghi cosa alcuna, | ne⁴⁵⁵ ne se gli possa mandare ordini da ricevere, ne da pagare, ma | niente di meno esso Cancelliere debbi tenere conto di chi dovrà, et | questo si fa per non conculcare i negozj et intrigare li conti, alli | quali conti dovrà intervenire il Console, il Massaro del qual interesse | si tratterà; vi interverrà anco il Computista et il Cancelliere, quali | non li faranno buono se non li danari pagati per vista delli ordini, | et se ne avrà pagati senza ordine saranno, et si intenderanno pagati || di sua cortesia, senza speranza di ripetterli; et stabiliti li conti in questa | Congragazione, et fatta prima l'elezione del nuovo Massaro, se gli consegnerà | il Libro, ricevute, et danari esatti, et se ne farà fare la debita ricevuta o | fine; et così il Cancelliere ancor lui consegnerà e dovrà consegnare il Libro | et scritture che avrà di detta Arte al nuovo suo successore Cancelliere, et sem|pre si servirà il med<esi>mo in occasione di promotione, et li denari che saranno | stati in sospeso a pagarsi o rispettivamente et riceversi per non conculcare | li conti si pagaranno, et rispettivamente riceveranno dal nuovo Massaro, pre|cedendo sempre li debiti, et necessarj mandati, et rispettivamente recipiati | farsi come sopra, et sempre si osserverà il med<esi>mo. |

Che quando il detto Console farà invadare l'Arte per il Bidelo | che dall'Arte sarà eletto, tutti quelli dell'Arte debbino andare al loco dove | sarà invitato, sotto pena di vinti

⁴⁵⁵ Così nel testo.

soldi per volta da torsi al non veniente; et | non stante alla Congregazione et di applicarsi a detta Arte, eccetto però | non fosse impedito per giusto impedimento, qual si debba conoscere; come sopra: | nel qual caso non incorrerà in pena alcuna quel tale, mentre sia legittimo im|pedimento e per tale accettato. |

Che detti Console, Massaro et Cancelliere debbino esigere e rispetti|vamente far esigere tutte le dette pene di quando in quando occorreranno, | o almeno dentro del suo anno, et, non lo riscotendo o facendo pagare alli trasgres|sori, siano loro insolido obbligati pagare del suo alla detta Arte quella parte | che non si sarà esatta, et li futuri Officiali li possino fare pignorare | per conseguirle, et a tal effetto gl'Il|<ustrissi>mi Antiani Sig<no>ri dell'Il|<ustrissi>ma Comuni|tà di Parma; che saranno per tempo concederanno alla detta Arte, come || fanno alle altre Arti, una licenza generale da eseguirsi contro li trasgres|sori, da rogarsi per il Cancelliere di essa Comunità. |

Che quando faranno detti Orefici qualche Congragazione | vi debbino intervenire tutti quelli; che non saranno di legittimo impe|dimento impediti, ed a saldare qualche loro deliberazione vi debbi essere | più delli due terzi ad ottenere l'inclusiva, o esclusiva del trattato, ed tutto si debbi annotare dal Cancelliere. |

Che niuna persona possa ne in alcun modo habbi facoltà | per l'avvenire di piantare, ne di fare alcuna bottega per esercire | detta Arte, se prima, avanti pianti detta bottega, non avrà praticato | per otto anni continui nel detto Magisterio di Orefice; et quando | avrà avuto tal pratica, et sarà approbato dal detto Console per ido|neo in detta Arte, et sia tenuto per uomo da bene, l'Arte | sia obbligata accettarlo, ma avanti l'accetti sia obbligato farsi dare | per recognitione se sarà di Parma tre scudi da lire sette, soldi sei | per scudo, et se sarà dello Stato, o Vescovato di Parma scudi sei | simili, ma se sarà forestiero scudi dodici simili. |

Et perché potrebbe occorrere che qualche Orefice fores|tiere volesse venire ad abitare a Parma; et fare bottega, che | in tal caso, constando; che habbi esercitato tal Arte; et che sia idoneo | et homo da bene, li debbino accettare in detta Arte; et farli | pagare per recognitione di scudi dodici, et non pagando; non pos|sino aprire bottega, ne esercitare detta Arte, et, puoi accettato | (-----) far scrivere il suo Nome et Cognome || sopra detto Statuto, et quando uno avrà pagato basterà tal pagamento | per lui; e per li suoi figlioli et i figlioli de figlioli, in infinito. |

Che ciascuno di essa Arte debbi osservare l'altro, e così vicendevolmente portarsi amore, ne ingiuriarsi, burlarsi, o scherzare, in modo alcuno, | et tanto manco gli Uff<izia>li, sotto pena di tre lire per qualsivoglia parola | ingiuriosa che fosse proferita contro chi si sia di essa Arte, tanto | nel tempo che sono in Congregazione, quanto nel tempo che sono | fuori di essa e tra essi discorreranno dell'interesse di essa Arte, | torsi, et di applicarsi come sopra, et caso che qualcheduno, cosa che | non si crede, fosse tanto temerario che ingiuriasse qualche Uff<izia>le | per occasione di far le cose bene et laudabilmente esercire l'Arte | o trattare dell'interesse dell'Arte e Magisterio di quella, incorrerà in triplicata pena da torsi et applicarsi come sopra, et questo | oltre pene cominate dalle leggi, Statuti e altro. |

Che non si possi, ne debbi tenere ne in casa ne in bottega, | ne servirsi, tanto nel comprare, vendere o contrattare, quanto per | altre occorrenze, se non del peso o, come si dice, Marco di Parma. |

Perché spesso accade che li maestri di detta Arte di Orefici | e Fabri pigliano dei lavoranti a anno o a mese o a un tanto il giorno, | a quali danno, o sovengano in scorta delli danari, roba o altro, e | li danari poi se gli fanno compensare d'accordio nelle loro mercedi, | ovvero se gli fanno restituire; però si ordina, che niuno possa o | voglia per l'avvenire pigliare ne tenere più di tre giorni continuativi | alli lavoranti, quali lavorano, ovvero abbiano lavorato ad altri maestri || e/gli siano debitori, come sopra, se prima non sarà soddisfatto a | quel primo maestro di quanto ha di avere da tal lavorante, et/che | quel tale Maestro che tenerà quel tale lavorante oltre li tre gior|ni, da principiarsi dal giorno che gli sarà denunciato tal cosa, debbi | mandar via detto lavorante dal suo servizio, et non gli dare più | da lavorare in modo alcuno, ma, continuando tenerlo oltre li detti | tre giorni cominciati dal detto di della denuncia, debbi tal Maes|tro pagare detto debito all'altro Maestro di dove si era partito | tal lavorante, come se fosse personalmente et in/solido obbligato | con detto lavorante, et possi essere costretto a pagar subito, insieme con le spese, et danni. |

Che alcuno, sii che si voglia di essa Arte, non ardischi ne | presumi, ne per se, ne per interposta persona, adorare ne inargen|tare, ne far adorare o inargentare moneta, medaglia di sorta al|cuna, sotto pena di mezzo ducato d'argento, da torsi a chi

con|trafarà et d'applicasi a detta Arte, e tante volte, in questi casi | et in ogni altro in
che s'incorrerà, si eseguiranno le pene quante | volte sarà contrafatto. |

Che si debbi lavorare per l'avvenire l'oro a bontà di | denari ventuno per oncia et
l'argento a bontà di reale di Spagna, | et così conforme alla bontà che si lavora in
Milano, e contrafacendo | in questo s'incorri nella pena di uno scudo per onza, et che
il Console | debbi fare rifare la roba fatta, e fare ridurre quella alla bontà suddetta, | a
spese et danno di chi l'avrà fatta. ||

Che tutte le pene siano applicate a detta Arte, et/che si | debbino esigere senza
eccezione alcuna. |

Che se per caso nascesse dubietà sopra detti capitoli o | per interesse di essa Arte, che
si debbi stare a quanto decideranno i | Sig<no>ri Antiani della Comunità di Parma che
saranno per tempo, quali | si esibiscono proteggere detta Arte et quella sempre ajutare
per bene|fizio pubblico et perché si vadi augumentando. |

Che si/a/lecito a detti Orefici, senza incorso di pena alcuna, | fare o far fare anelli
d'argento da contadino che solo siano di bontà | d'onze otto per lira d'argento, et li
volti d'argento, che siano di | bontà d'argento onze sei per libbra di peso. |

Perché vi sia un buono Saggiatore, gli Ill<ustrissi>mi Sig<no>ri Antia|ni si riservano
la facoltà di procurare qualche buono temporamen|to, come anco si offeriscono
procurare da S<ua> A<ltezza> Ser<enissi>ma, affinché dii | ordine che si pubblichino
una grida che alcuno altro, eccettuato il | Cechiere di Parma, non possi comprare,
vendere, ne contrattare ori brusati, se non essi Orefici. |

Li nomi degl'accettuati nell'Arte, et/che adesso vivono, sono | li seguenti: |

Sig<nor> Teofilo Tosco |

Sig<nor> Zacharia Cavazino |

Sig<nor> Alessandro Sacho, et |

Sig<nor> Bartolomeo Dasena |

Sig<nor> Lorenzo Cavazino |

Sig<nor> Bartolomeo Tosco |

Sig<nor> Giacomo Antonio, et	} frat<el>li di S<ant>to Paolo
Sig<nor> Vitale	
Sig<nor> Aless<i>o Lasso	
Sig<nor> Antonio Banzi	
Sig<nor> Corrado di Corradi	
Sig<nor> Marcello Smeraldo	
Sig<nor> Battista Pessa	
Sig<nor> Fabricio Cocchio	
Sig<nor> Marco Aurelio Cavazzino	
Sig<nor> Ottavio Gambara	
Sig<nor> Gerolamo Tarozzio	
Sig<nor> Sforza Tiramano	

A chi piace dunque tutto ciò dia la balla gialda, a chi | non piace la dia bianca.
 Obtentum, omnibus approbantibus, ac | Ill<ustrissim>o D<omi>no Lucio Cerato
 I<uris> C<onsultus> Parmę Referendario pręsente, | autoctorante, et approbante. |

Ita ut supra reperitur in actis Ill<ustrissi>me Communitatis | Parmę, receptis tempore,
 de quo supra per D<ominum> Iulium Lunati | Notarium, ac olim ejusdem
 Ill<ustrissi>mę Communitatis Cancellarium. |

Subscripti === In quorum ego I<uris> C<onsultus> Fridericus Pavesi Notarius
 publicus collegiatus parmensis et civicus ancellarius hic me subscripsi, solitumque
 ejusdem ill<ustrissi>mę communitatis Parmę sigillum apposui requisitus hac die 22
 novembris 1781.

AGGIUNTE E MODIFICHE ALLO STATUTO DEGLI OREFICI DEL 1627

Perché sotto li trenta di decembre dell'anno passato 1627 | furono fatti li statuti o capitoli dell'Arte delli Orefici | et argentieri di questa città di Parma, et quali furono | ad essi consegnati; ma non in tutto li Capi accettati per | consentir di fare il Confalone di Lavorari l'oro a | bontà contenuta in detto Statuto: Perciò fu poi sotto li trenta di Giugno dell'anno corrente dall'Ill<ustrissi>mi | Sig<no>ri Anziani fatta un'ordinat<io>ne, che contiene quello | | che essi Orefici et argentieri dovevano osservare in detti |duoi particolari del Confalone et del Lavorare l'oro|. Et hora essendo di nuovo comparsi d'avanti alli Ill<ustrissi>mi | Sig<no>ri moderni Antiani, l'Infrascritti ufficiali d'ess'arte | et altri Orefici, il nome di quali è come segue cioè |

Il Sig. Battista Pesce Console di detta Arte

Il Sig. Fabrizio Cocchio Massaro della d<ett>a Arte

Il Sig. Marcello Smeraldi Cancelliere di essa Arte

Il Sig. Gio<vanni> Ant<onio> Banzio

Il Sig. Aless<andr>o Sacco

Il Sig. Giacomo Ant<oni>o di Santo Paulo

Il Sig. Vitali di S<an>to Paulo

Il Sig. Sforza Tiramano

Il Sig. Marco Aurelio Cavazzino

Et tanto ai loro nomi quanto a nome di tutta l'arte del|li Orefici hanno fatto, et con ogni riverenza fanno | istanza a detti Ill<ustrissi>mi Sig<no>ri Antiani a degnarsi di | stare sul statuto e capitoli sotto li d<et>ti Trenta di De|cembre 1627 o vero almeno fare altra dichiarazione | sopra che havuto longo discorso detti Ill<ustrissi>mi S<ignori> An|tiani per beneficio publico hanno agiuto et <per> tenore | della premsente ordinatione aggiungono alli primi | | Capitoli li seguenti |

Che dentro a Natale pross<imo> a venire il Console, Massaro et | Cancelliere di essa Arte debbino et ciasch'uno d'essi debba | remota qualsi voglia eccett<io>ne a chi si sia orefice, e Ar|gentiero di essa Arte una descritt<io>ne o sia inventario si del|li ori

come delli Argenti che qualsi voglia o argentiere | havrà o nelle botteghe o appresso di
 se in qualsi voglia luoco | quali non fossero della bontà contenuta nelli presenti capito|li
 et perché si vole che anco alli altri ufficiali pred<ett>i | sij fatto l'inventartio
 sud<ett>o ; Perciò s'ordina che il Con|sole con il Massaro et il Sig. Antonio Bancio
 faccino | il detto Inventario di essi ori et Argenti al Cancelliere di | essa Arte , et che il
 detto sig. Antonio Bancio Console, et Cancelli|ere faccino detto Inventario a detto
 Massaro et che poi d<ett>o| Cancelliere Bancio, et Massaro faccino d<etto> inventario
 a d<etti> | Consoli sotto pena a chi non permetterà che si facci | detto inventario et a
 d<ett>i nominati che non assisteranno et respec|tive faranno detto inventario , et con
 ogni diligenza, et | sincerità di scudi sei per volta da essergli tolti in ogni | caso di
 contraffazione et applicarsi a d<et>ta Arte |

Che nell'avvenire qual sia d'essi orefici o argentieri des|critti, o da descriversi in detta
 arte, et così tanto li | presenti quanto li futuri non debbino ne possino lavorare | | ne far
 lavorare ne vendere ne far vendere di che quantità | si sia che non sia almeno di bontà
 di vinti uno denaro per | oncia et si como si proibisse anco a tenerli et | comprarli salvo
 però che li possino comprare per disfarli et | per ridurli à detta bontà il che non potranno
 però fare se | non con dar nota in scritto in quel med<esi>mo della compra al
 Can|celliere sod<ett>o con esprimere la quantità et qualità della | robba e dentro tre
 giorni seguenti dovranno haver fatto | disfare detta robba sotto la pena sodetta
 d'applicarsi | come s<opr>a et perché forsi vi deve esser qualche Orefice | o argentiere
 che di presente devono havere nelli loro | botteghe ori che non devono esser della detta
 bontà di | vinti uno denaro; Perciò si statuisse termine à detti Orefi|ci et Argentieri
 descritti in detta Arte, et a qualsi | voglia di essi che per tutto il mese di settembre
 dell'|anno prossimo a venire 1629 debbino et ciasch'uno d'|essi debba smaltire et con
 effetto haverle smaltite et | venduto o fossi a fino di Melcinari tal'oro et de ri|durre
 quello a detta bontà sotto pena della perdita dell'oro che sarà ritrovata di minor bontà
 della già sopra espressa d'applicarsi a detta Arte |

Che ciasch'uno Orefice o Argentiere descritto , o descriversi in | detta | | detta⁴⁵⁶ Arte
 sia obligato tenere un sigillo che s'approprij per | se sopra li quali dovrà esser la sua
 arma o impresa scol|pita in azale, quale non potrà mutarene pigliare arma | o impresa
 che sia stata pigliata da altro con qual sigillo | sia obligato, quel tale o tali sigillari li

⁴⁵⁶ Così nel testo

capi di ciasch'una | Argentaria fabricata o vero d'altro lavoro d'oro che si possi |
marcare et poi subito far sigillare la med<esima> Argentaria con | bollo o sigillo della
Comunità qual dovrà sempre | stare appresso del saggiatore della zeccha (cecca) o
del Console | dell'Arte, che sarà per tempo, et quali non dovranno | sigillare se non
quelli se non quelli che seranno della bontà espres|sa in detti Statuti, et presenti
capitoli, et se si tro|vassi chi fossi stato sigillato qualsi voglia capo di| essi argenterie,
o col bollo o sia sigillo particolare di | chi si sia orefice o argentiere o con quello della
| Comunità o con tutti duoi, et che tali Argentiere | non fossero della bontà di Reale
di Spagna e dell'oro | detto di sopra s'incorrerà pure nella perdita dell'Ar|genteria, o
vero lavoro d'oro, come sopra et quel tal|le appresso il quale sarà stato detto sigillo
della Com|unità, et che haverà fabricato tali lavori incorrerà | ogni volta nella pena
di sei scudi d'oro per ciasche d'una | d'applicarsi a detta Arte | |

Che alcuno di essa Arte non possi ne debba tenere il Marco, o sia Campione, o peso di
Milano, ne appresso di se, ne | in casa sua, ne in bottega, ne servirsene si per compra|re
come per vendersi o contrattare in qualsi voglia modo | sarà però lecito al Console di
essa Arte tener tal marco | o sia peso di Milano in casa propria per servirsene | per fare
li suoi conti; quando gli viene robba da Mila|no per poter fare li suoi conti o siano
scandaglij per sap|pere quanto tal robba costasse et qual Campione per | tal causa
solamente detto Console lo possi prestare alli al|tri orefici o Argentieri per tal
occasione; ita che non | possino tal campione tenere in bottega ne lo possino tenere |
più di duoi giorni, et chi contrafarà anco in questo in|correrà per ogni volta nella pena
di suoi scudi d'oro | d'applicarsi come sopra |

Che in occasione d'ellegere nell'avenire li detti tre of|ficiali di essa Arte se ne debbi
sempre almeno uno, che prin|cipalm<en>te sij Argentiere et li altri duoi siano orefici |
Che li detti Orefici e Argentieri debbino erigere et haver | eretto un Confalone
honorevole per tutto settembre 1629 |

Quali capitoli tutti sono stati accettati dalli suddetti et | anco a nome delli altri di essa
Arte, et promesso osser|varli con quelli che furono fatti sotto il ? di trenta | | di
Dicembre 1627 |

Et tal promiss<io>ne è seguita questo di decinove settembre 1628 | |

STATUTO DEGLI OREFICI

(XVIII SECOLO)

- I. Moddo di far celebrare la Festa di S. Eligio Protettore | dal Arte de Sig<no>ri Orefici Argentieri e Gioeglieri |
- II. A chi si aspetta a tenere li libri del Arte |
- III. Obligo di conservare il stendardo del Arte|
- IV. In che moddo debbasi il Console o vero Anziano Cappel | del Arte ed Uffiziali |
- V. In caso che il Console non volesse o non potesse | acetare, come pure li Ufficiali |
- VI. L'obbligo degli Ufficiali decaduti, e l'obbligo di quelli li qua | li subentranno |
- VII. L'obbligo del Console <per> essigere le condanne |
- VIII. Moddo di fare le Congregazioni e la penna a chi | non ci interviene
- IX. Come debbasi mantenere contenere <per> la festa di S. Ilario |
- X. Per quelli li quali voranno entrare nel Arte ed app | rire bottega cosa che se la ricerca <per> essere ascritti | si riguardo à Persone forestiere come Persona del | (?) |
- XI. Particolarità quale deve avere la Persona le quali | vogliono entrare nel Arte |
- XII. Ordini del Console o vero del Anziano del Arte ò obbligo d' in | tervenire alle Congregazioni |
- XIII. Il rispetto quale deve avere li Lavoranti e figlioli | alli loro rispettivi Padroni | |

- XIV. Per ultimare qualche affare aspetante al Arte da chi | debbasi concludere
|
- XV. Moddo di accettare un lavorante quando sorte da un | altro Padrone |
- XVI. Moddo di fare li Cappi del Arte cioè il Console ed ufficiali |
- XVII. Bontà del Arg<ent>o e oro lavorato |
- XVIII. Moddo di far fabricare li anelli d'oro da Paesano |
- XIX. Moddo di far fabricare le croci d'oro e anelli con perle |
- XX. Come debbansi (parola cancellata) contenere li Gioeglieri di | pietre
fine e di pietre falsse |
- XXI. Proibizione alli Gioeglieri di pietre fine e false di non | mescolare la
robba con pietre false |
- XXII. Circa alli lotonari ed a chi tiene fucine o fornelli |
- XXIII. Le licenze quali dovranno darsi alli Lotonari in caso | che dovesero o
volesero fondere arg<ent>i e le penali | in caso di contravvenzione |
- XXIV. Proibizioni a Cappi di Botegha ed a Lavoranti e a chi | se sia indorare
medaglie e monete (parola cancellata) come | pure si proibisse a chi
unque innargentare meda | glie o monete di rame o di ottone e di quel
vi sia | metallo
- XXV. Proibizioni a lavoranti il tenere fucine o fornelli | da fondere arg<ent>i
e ori e moddo di ottenere il permesso |
- XXVI. Moddo ed obbligo di conservare di Pesi e marchi |
- XXVII. Visite quali si doverano farsi dal Console e deputati
- XXVIII. Come dovrà contenersi nel marccare li cappi d'arg<ent>o ed oro
- XXIX. L'obbligo d'ogni botegha di avere la sua insegna
- XXX. Proibizione a quali che comprasero arg<ent>o e oro | quali non fossero
del Arte delli Oreffici |

XXXI. Regolamento riguardo alli rivenditori e rivendtrizi ed ebrei

- I. Che si debba mantenere per nostro|Protetore S. Eligio del Arte xxxx |dei Oreffici Gioeglieri e Argentieri e|, e per divozione vi debba oggi| Anno il P<rimo> di dicembre far ce|lebrare nella Chiesa di S. Vitale| al Altare del Vostro Santo la sua fe|sta cioè con messa cantata et| al doppio Pranzo il Vespro con| benedizione del Santissimo con| ciò però che dal Fonzione sia| ordinata dalli Cappi del Arte, è che ogni vero ascritto debba| pagare ugualmente quel tanto| che giustamente sarà| speso per detta funzione, è non sodis|fando sia lecito al Console il |fare eseguire per un liro| quei che saranno resistenti è| mancanti senza alcuno ecce|tuato benche privilegiato di| qualunque privilegio.
- II. Che si debba fare per detta Arte, a| tenere un libro onorevole, è conservarlo, sopra il quale si| avrà cura di scrivere, è se lì dovrà far scrivere è se si| dovrà scrivere gli nomi| è cognomi per anzianità di tutti quei, li quai sono di pre|sente in detta Arte, e che saranno| per entrarvi.||
- III. Sieno obligati li si<gno>ri Oreffici con|servare, e mantenere il Loro ston|dardo per servirsene secondo l'uopo| per la festa di S<ant> Ilario a tenore| di quanto Comanderà li xxxx Sig<gnori> Anziani della Comunità di Parma.
- IV. Che si debba formare un Busollo| delli più Anziani, e più Capazzi| nel Arte preferendo li nativi| Parmeggiani alli Forastueri| e in questi estrarre a sorte| uno de med<esimi> quale sarà| il Console è Cappel del Arte,| Indi dal dal Busollo med<esimo> si estraer|rà a sorte il secondo, è sarà| il tesoriere del Arte vo<str>a dopo si| estrarrà a sorte il terzo e sarà| il Consigliere ad avere l'ultimo| locco.
- V. Si averte se il Console e Cappel| del Arte sortito non volesse ace|tare tal carica sia obligato a| pagare lire sessanta moneta di| Parma e se ne farà estrazione| di un altro tal bussolo medemo| delli Anziani No<stri>. Sia in caso| il Conzegliere, o Tesoriere, per man|canza di abilità non volessero, o| non potessero eseguire la loro| rispettiva carica. Se egli e| per mancanza vera di abilità| dovranno estrarne un altro dal|| mdesimo bussolo. Se fosse per che| quel

talle non volesse esercitare la sua rispettiva carica, saranno| tenuti a pagare lire 20, e se ne| farà l'estrazione di un altro.

- VI.** Subito fatto l'estrazione delli| Officiali nuovi quali dovranno| assumere, e tenere la loro rispettiva carica per un Anno intiero,| dovranno li decaduti uficiali, rin|unziare li libri, e conti, e scritture| quali avevano preso di se ritirand|one ricevuta, ed oltre pagando sotto ter|mine, e non avendo fatto esse|cutare li dolosi e mancanti ed| avendo omesso di fare le loro pa|rtti, si averte che andeva| per suo conto tutto ciò, il quale ave|ranno trascurato di esigere, è sa|ranno dalli uficialinuovi (parola cancellata)| indispensabilmente fatti pignora|re|
- VII.** Che il detto Console <per> tempo debba far essigere tutte le Penne quali| si sono dette è si diranno in ava|nti di queste darne un dovu|to conto al Arte, è disporle secondo| sarà meglio giudicatodalli Anzi|ani di detta Arte, ed a talle| effetto perché il Console di presente|| non abbia alcuna cosa, la quale| lo rendi responsabile intorno alle predette incombenze, così li| Ill<ustrissi>mi Sig<no>ri Anziani della M<agnific>a Comuni|tà di Parma concederanno benignemente alla detta Arte, cioè al| Console <per> tempo un licenza g<enera>le| da eseguirsi contro li manca|nti e trasgressori da rogarsi dal| Cancegliere in forma del Ill<ustrissi>ma| Comunità.|
- VIII.** Quando faranno detti Oreffici | o qualche Congregazione vi dov|rano intervenire tutti quali,| li quali non saranno di legiti|mo impedimento, è saranno in|vitatti d'ordine del Console dal |Bidello di detta Arte, e <per> formare detta congregazione, e <per> di|finire qualche loro affare si| debba essere più della molta|(parola cancellata) degli ascritti e matricolati|in detta Arte, ed in caso non pot|essero convenire <per> l'affare di cui| trattanno debbasi riportare alla|Congregazione sueletta delli| Anziani <per> tempo, e ma|ncando qualche d'uno delli ascri|tti in detta Arte di non portarsi| al locco, che le sarà indicato| dal bidello d'ordine del Console|quando ciò non fosse <per> legittimo ed aprovat dalla Congregazione| impedimento incadendo li|| mancanti nella penna di due| lire moneta di Parma, e dover|anno pagare indispensabilmente|
- IX.** Sicome <per> la festa di S. Ilario Prote|tore della città nostra di Parma | secondo d'usso comune devonno|intervenirci provisionalmente| tutte le Arti con loro

standardi| <per> ordine del Ill<ustrissi>ma Comunità| alla Chiesa del Santo, così il|console sarà obbligato il fare| invitare <per> il bidello un gior|no avanti tutti li ascritti| e matricolati nel Arte il dov|ersi intervenire sotto il loro|rispettivo standardo provision|almente in ordine <per> Anzianità| secondo il costume e mancando| qualche d'uno d'intervenire se|nza legitima ed aprova causa| (parola cancellata) caderà il mancante nella pen|na di <lire> 3 moneta di Parma da| pagarsi al Arte|

- X. Chiunque vorà essere ascritto nel Arte| è godere di beneficio de matricolati| al Arte dovrà prima di aprire| bottega dare una suplica al Arte| su<ddett>a degli Oreffici esponendo quel| tanto che esso desidera, ed esibendo|si nella suplica med<esi>ma di stare| alle leggi e statuti del Arte nos<tr>a|con obbligo, (parola cancellata) la Persona suplic|ante sarà forestiera cioè che| non sia natta, e Battezzata|| in Parma sarà obbligata la detta| Persona essebire, e dare una| sigurtà idonea senza veruna ecezzione <per> la somma di <lire> 00 | moneta di Parma e se ne| dovrà fare publico rogitto alla| presenza dell'Arte, e questa|sigurtà servirà <per> indennizzare il Publico in occasione| di qualche mancanza, nela| quale incoresse il Matricolato| sud<dett>o, di più per essere lui| Persona forestiera, e non| natta in Parma oltre alla sigurtà su<ddett>a dovrà pagare| al Arte otenuito il permesso| lire cento moneta di Parma,| se la persona quale vorà| entrare nel Arte sarà nativo| parmegiano, pagerà sollo lire| quaranta, e dovrà essebire| e dare una sigurtà di <lire> 00| In oltre⁴⁵⁷ sia chi se sia Perso|na tanto forestiera come|nativo Parmigiano dovrà| essere perosna di buon nome e| fama, e non dovrà aceta|rsi altrimenti.⁴⁵⁸ In oltre dovrà| avere la Persona <per> tale vorà| essere matricolata in Capitale| di lire (spazio bianco) di Parma, e|| per ultimo dovrà fare la prova| alla vista dell'Arte nos<tr>a secondo il| suo esercizio, come pure dovrà| essere esaminato (parola cancellata) intorno alla cognizione (parola cancellata) è perizia del| Arte⁴⁵⁹. Permesso le le predete cose|

⁴⁵⁷ Annotazione al margine: "Milano".

⁴⁵⁸ Cambio di inchiostro.

⁴⁵⁹ Segno che rimanda ad annotazione a margine: e che abbia un Capitale <per> la/ mano se è forestiere di <lire> 00 se è nativo parmigiano di <lire> oo.

tutte e non altrimenti sarà| e dovrà essere acetato, è di| questo privilegio ne
poterà li|suoi figli de figlioli in| infinito|

- XI.** Si averte di non accettare alcuno| quando non abbia esercitato la proff|essione
<per> otto anni continui| o sotto qualche Maestro, o Cappel|lo di Bottega da
uomo da bene| e onore<vol>le e di ciò ne dovrà| esibire al Arte un attestato di|
qualche Principale dove sarà|stato <per> il pagato a travaglia|re|
- XII.** Che nelle Congregazioni e alli ordi|ni del Massaro non sia sparato | è che ogni
uno debbasi portare | il rispetto dovuto, sotto penne di| essere scaziato fori di
Congregazi | one e privo d'intervenirci sino a| tanto sarà giudicato da Cappi| e
sindici di detta Arte con la pe|nna di pagare lire 6 al Arte no<str>a| e se mai
qualche d'uno di detta| Arte ingiuriasse con minazie || il Massaro o deputati
del Arte | med<esim>a quel talle sarà sospeso | dalle Congregazioni e caderà |
nella penna di <lire> quaranta da pagarsi | al Arte approvato pero da tre |
testimoni |
- XIII.** Se un lavorante o gargione di| Bottega ingiuriasse un Cappel|lo di Bottega
matricolato nel Arte sarà ottenuto il Padrone | di quel talle, il dare quella |
sodisfazione al ostesso dal massaro | del Arte, e se l'offensore fosse dal |
Massaro so<pradett>o condannato ad esser | sospeso dal travaglio <per> messi
| sei dovrà q<ue>sto acetare ed ubidire|
- XIV.** In occasione di definire qualche| affare aspettante al Arte questo | dovrà
concludersi dalli più Anz|iani e sindici del Arte, ed in caso | che non si potesse
ciò convenire | o definire, o non piacesse alla| parte opposta si dovrà riportare|
alli Ill<ustrissi>mi Anziani della M<agnifi>ca Comunità
- XV.** Che alcuno Cappel|lo o Maestro di| Bottega non⁴⁶⁰ sia lecito di accetta|re un
lavorante se non averà il suo (parola cancellata) attestato di quell| Cappel|lo di
Bottega dove sarà st||atto di Prima, cioè di essere senza| debbiti e di aver
operato come si| deve altrimenti non debbasi ace|tarsi se di prima il lavorante|
o il Padrone che lo accetta non| abbia soddisfatto il Padrone di Prima| altrimenti il
Massaro inteso di ciò| potrà far pignorare il Pad<ron>e| dove lavorerà detto

⁴⁶⁰ Aggiunto successivamente

lavorante debitore, e sodisferà il Pad<ron>e| creditore <per> la somma quale| sarà riconosciuta doverosa|

- XVI.** Il numero delli Anziani saranno| (spazio bianco) e da questi si estraerà al| sorteuno ogni anno, e sarà| al Console e Cappel del Arte| doppo si estraerà à| sorte gli altri| due Ufficiali come si è detto in av|anti nel capitolo quarto doppo| di| ciò l'Anziano formerà del rimane|nte due Sindici con li quali uni|tamente al| Console ed altri due Ufiz|iali anderanno a far visite secondo| la urgenze quali| possono avvenire|
- XVII.** Che immancabilmente debbasi lavorare| e far lavorare ogni cappel d'Arg<ent>o| benchè minimo della bontà di N. N.| riguardo al arg<ent>o si venderà al N. N.|<per> oncia e l'oro <lire> N.N. al denaro| e si avverte che ad alcuno non|| sia| lezitto il vendereo far ve|ndere l'argiento né l'oro niente| di più ne pure di meno| (parola cancellata: sotto)| purchè sia della bontà prescritta| sotto penna di <lire> 10 <per> ogni on|zia del arg<en>to quale avrà venduto, e di lire 50 <per> danaro del oro| venduto da pagarsi immedia<tament>te| al Arte e la perdita di| quel Cappel| o d'oro o d'arg<en>to quale sarà statto| venduto|
- XVIII.** Circa li anelli d'oro da Paesano| cioè rosette e Casteletti questo| Capitollo| merita del atenzione| e della spiegazione chiara| acio non nascono pregiudizi| à| chi li compra come egli è|presente|
- XIX.** Circa li anelli e croci di Perle| questo capitolo pure merita| spiegazioni chiare|
- XX.** Si avverte che qual si sia fabri|ccatore lavoranti d'oreffici o| argentiere, o| gioieglieri quali lega|nno dia<man>ti o pietre fine, o Gioeglieri| di pietre falsse| non possino in q<uest>a| Città di Parma è suo Contado| ne publica<men>te ne| pure privata<men>te| lavorare o far lavorare ne legare| o far legare pietre o| buone o falsse| se non che in arg<ent>to fino secondo| la bontà, ed oro pure| secondo la||bontà nostra già in avanti pre|scritta come pure <per> li Gioeglieri| di qual vi sia sorte non potranno| legare ne far legare anelli| se non saranno tutti| con il| fondo d'oro, e non potrà vendersi| anelli di dia<man>ti ne pure di pietre| falsse quali sianno fatti in dif|ferente maniera cioè con fondo| dorato sotto penna

della perdita| di quel anello quale sarà statto| venduto con il fondo d'arg<en>to| dorato, e la penna di <lire> quaranta da| pagarsi immed<iatament>e al Arte.|

- XXI.** Si vietta pure alli Gioeglieri di| pietre fine come di pietre falsse| il non far lavori mescolati| con pietre fine, o falsse, sotto| penna di scudi (spazio bianco) quando| non avesse l'ordine da qual|che Persona, la quale deside|rasse avere così quel cappel, che| in simil caso dovrà ricercarne| il permesso dal Console e Sindico | del Arte quali ne dovranno far| memoria in un libro di della|qualità del lavoro come delle| pietre ed il giorno ed anno in| difetto di ciò qual tal Gioegliere| senza il dovuto permesso fabri| casse o facesse fabricare detti| lavori caderà nella penna di| scudi cinque d'arg<ent>o d'aplicarsi | al Arte ||
- XXII.** Si proibisse a tutti li lottonari | e a chi unque tiene fucine | o fornelli da fondere metalli | o in Boteghe pubbliche o in casa | ò in privato il poter fondere | argenti o cappi d'oro di qual | vi sia sorte sianno in natura | o arssi o fillati sotto penna di | Scudi d'oro N. N. d'applicc | arsi una parte al accusatore | e l'altra al arte e l'altra ...
- XXIII.** Che ogni Lottonaro quale abbia | fucina o in Boteghe pubbliche | o in casa non possi travagliare | ne pure aprire boteghe e ten | ere aperta botegha se in avanti | non averà la licenza del Arte | degli Oreffici sotto scritta dal | Console nostro, e ogni anno pagerà N. N. al Arte. |
- XXIV.** Si proibisse a chi se sia Cappel di | Botegha come pure a chi se sia Lavorante o Giovane | da Orefficie, o argentiere, o | Gioegliere indorare (parola cancellata) meda | glie, o monete di qual si sia | sorte e di qual si sia mettallo | così pure si vietta l'innarge | ntare quale sia moneta o me | daglia sotto penna se è cappel | di Botegha di scudi se è giova | ne o Lavorante sospeso il poter | | travagliare <per> mesi N.N. |

- XXV.** Che alcuno Lavorante di qual | si sia sorte non possa ottenere | fucina ne pure
fornello in | casa ne meno lavorare pri | vatamente se fosse anche ma | tricolato
senza il permesso del | Arte qual permesso non se lo | doverà concedere senza
una | sigurtà idonea di <lire> N.N. con | patto espresso nella licenza | che le
sarà data dal Cappel | del Arte, che debba denunziare | qualunque cappel di
robba, chè | egli travaglierà come pure denunziare se quel tal Cappel | è di
qualche professore publico | e se egli è di qualche Persona | privata in tal caso,
se egli è | di un Professore publico sarà | soggetto alla bontà rispettiva | ed al
bollo: se sarà di Perso | na privata sarà tenuto a de | nonziarlo al Console <per>
avere la | dovuta licenza e <per> farne me | moria nella forma che si deve | ed
ogni anno pagherà al Arte | Lire N. N: e dovrà fare rinov | are la licenza dal
Console (parola cancellata) | (parola cancellata) nuovo doppio tre giorni dela |
festa di S. Ilario | sotto penna, in mancanza di scudi N. N. | e mancando quella
tal persona | à ciò che è ordinato in q<ues>to capi | tolo sarà privo affatto di
non | | poter più travagliare.
- XXVI.** Che ogni anno debbasi entro il mense | di Gienaro ogni Cappel di Bottega | è
chi unque avrà pessi o marchi | in casa con il permesso del Arte | portare detti
pessi o marchi di | qual vi sia sorte da quella Perso | na, la quale sarà destinata |
quale dovrà essere un sindaco | del Arte <per> eguagliare, è regolare li detti
pessi e marchi, secondo | il campione giusto di Milano | quale sarà appresso a
detto | sindaco pagato detto mense di | Gienaro, anderanno il Console | con
sindaci alla visita nelle | botteghe e nelle case solite a te | nersi similli pessi e
marchi | è ritrovando detti pessi, e marchi | mancanti cederà quel talle nella
pena di <lire> 30 d'aplicarsi al | Arte, è con obbligo di rifare subito | li detti
pessi al giusto loro peso |
- XXVII.** Ogni mense sarà tenuto il Console | ò Sindaci (secondo sarà decretato) | ogni
mense andare ad ogni bottega |⁴⁶¹ d'oreffice, ò argentiere, ò Gioegli | ere, a

⁴⁶¹ A margine: “il moddo di far q<ues>a visita si | lasia da descriversi”

visitare ogni Cappel d'arg<ent>o | e d'oro <per> vedere se egli è bolato | è
marcato secondo la legge de | nostri statuti & c. |

XXVIII. Ogni Cappel d'argiento in avanti si fabri | ccherà dovra esser bolato o mar⁴⁶²
ccato si d'oro come d'arg<ent>o | | nella forma quale sarà coma | ndata & ec.
|

XXIX. Ogni Boteghe deve avere la | sua insegnae secondo quella | dovrà tenere un bollo
sculpito con la med<esimo> e dovrà servir | sene a marccare ogni Cappel |
d'arg<ent>o che da lui sarà fabri | ccato o sarà fatto fabbricare | e ciò servirà e
serve <per> distinguere di chi è e di chi è | statto fabbricato detto lavoro | e dela
sopra detta insegna ne | dovrà il Console farne far | notta in un libro <per> il
Can | zegliere spiegando come è e di | chi è detta insegna |

XXX. Si proibisse e si vieta a chi se sia | di qualunque Arte o professione | il vendere
o far vendere cappi |⁴⁶³ d'oro e d'argento benchè fossero | di bontà quali cappi
fossero | fatti è fabbricati nella città no | stra o pubblica<ment>e o privatamente
| sotto penna di perdere (parola cancellata) quel cappel quale sarà esposto | alla
vendita |

XXXI. Che alcuna Persona⁴⁶⁴ fori che di matricola | tti al Arte delli Oreffici sia lezitto
| comperare ori ne argienti fussi | o bruziatti sotto penna della | (parola
cancellata) perdita di quel argiento | ò oro quale averà comprato | | ed
immancabilmanete chi unque ne comprerà ò ne farà comprare sia | chi se sia
Persona di qualunque | Arte o Proffesione incaderà | nella penna sopra detta |

⁴⁶² A margine: "Statuto di Milano a Carte n. 27 cappel XIV"

⁴⁶³ A margine: "+anche privilegiata+"

⁴⁶⁴ Aggiunto successivamente alla stesura del testo

XXXII. E volendosi provvedere a gravissimi disordini, e pregiudizi che | riceve l'Arte e la Città tutta | dal rivendersi lavori d'oro o d'argento, ed altri cappi as | pettanti al Arte delli Oreffici | da Rivenditizi e rivenditori è | da Ebrei dello Statto è da Ebrei | Forestieri, o da Sensalli, o d'altri | fuori delle Boteghe da Orefficie ⁴⁶⁵ e particolarmente in Piazza, o <per> | altri luoghi della Città sotto pre | testo di rivendere lavori vecchi | perciò si ordina che niuno delli | sopra detti, così uomini come donne, | abbenchè avessero qualche licenza | anche privilegiata non possano | vendere sorte alcuna di lavori d'oro | o d'arg<ent>o se prima non saranno pr | esentati al Console del Arte delli Oreffici ed avranno data sigurtà | di <lire> N. N. <per> rogito del Notaro | di detta Arte, et in oltre avrà pre | sa la sua boletta o licenza dal | sop<raddett>o Console con pagare <per> ubidienza | all'Arte in mano del tesoriere di | essa ogni semestre. | Ed a tal effetto che tali rive | nditori, e rivenditizi Ebrei, senza | | li o altri come sopra non ven | dono lavori i quali non sieno | fatti alla forma de statutti | massimamente nella parte che | riguarda la bontà di essi per | ciò si ordina che debbano por | tare ed esibire allo stesso Console | tutti i Cappi e lavori li quali | vorano vendere il qual Console | esaminati ben bene è trovan | doli vendibili porrà un fillo di | setta a ciascheduno di essi e palla di piombo con il suo bollo | e questi lavorieri si potranno ve | ndere de quali talli liberame | nte e caso che si ritrovasse apreso | delli stessi rivenditori e altri sud<dett>i | lavorieri così d'oro come d'arg<ent>o | o d'altri cappi aspetanti al Arte | so<praddett>a li quali non fossero contr | asegnati et aprovat col bollo | nella forma che si è detto cadino quei talli nella penna di N. N. | <per> ciascheduna volta ed in oltre | trovandosi che i lavori non bolati | non fossero alla bontà dovuta | sia obligato il Masaro immedia<tamen>te | farli guastare e ridurli in statto | di non poterli più raccomandare | |

⁴⁶⁵ A margine: "Statuto di Bologna"

REGOLAMENTO | SOPRA L'ARTE | DEGLI SIGNORI OREFICI

Capitolo Primo |

Nessuno degli Orefici ed argen|tieri dipendenti da quest'arte | potrà lavorare o far lavorare | ori ed argenti se non se della | bontà chi si lavora in Mila|no, cioè di bontà denari per | oncia rispetto all'oro, e argento | oncie... denari... per ogni libre, e con|trattandoli e lavorandoli di | minor bontà, incorrerà non | solo nella perdita dei ridetti | capi, ma nella pena ancora, | per la prima volta, di doppie | n°: ..., per la seconda doppie n° ... ||, e finalmente, nella terza volta, | gli verrà levato il diritto di ten|ere aperta pubblica bottega e | scancellato dalla matricola.

Capitolo Secondo |

Stante la bontà prescritta, comp|utandovi il calo che ne soffre | la materia, non si potrà vende|re detti metalli:

Oro: £ ... ; scudi ...; denari |

Per oncia argento: £ ... ; scudi ...; denari |

Per oncia così in proporzione | per ogni denaro. |

Capitolo Terzo |

Essendo poi più che facile che | nel tempo della pubblicazione | del presente regolamento, appresso | qualcuno de' suddetti argentieri | sianui lavori d'oro, ed argento | della bontà inferiore alla pre|scritta; quindi ciascheduno | d'essi godrà il beneficio della || dilazione di sei mesi per esitare | i detti capi si d'oro ed argento, | incominciando il giorno dell'av|viso, e riferibile però a quanto | si prescrive nel capitolo sesto: cioè che | detti lavori siano sottoposti al | bollo, ed al giudizio dell'assag|giatore, a cui si comanda con|tenersi come in seguito. L'ass|aggiatore, ritrovando i suriffer|ti capi, da esitarsi entro gli me|si sei, che siano di minore bon|tà <...> per oncia oro fino e ri|spetto all'argento <...> per libra | argento fino, verranno imedia|tamente scartati; e bollati sara|nno ancora gli capi tollerati con | marca diversa del bollo della pres|critta, per cui sarà poi in arbitrio | a chi presiede e stabilirne | le pene. ||

Capitolo Quarto |

Ogni orefice, ed argentiere, o | che dipende dalla suddetta arte, | dovrà avere un bollo proprio; | e particolare, corrispondente | all'insegna della sua bottega, | e contrassegnare i capi tanto | della prescritta, quanto della | tollerata qualità, con bollo | pure dell'assaggiatore, eccettuati quelli come nel capitolo | ottavo e nono.

Capitolo Quinto |

Nel contratto d'oro, ed argento | si dovrà contenersi ne' prezzi | a norma della qualità, | , ragunagliando l'oro fino per ogni | oncia £ ... ; scudi ...; denari ... , come pure | l'argento £ ... ; scudi ...; denari ... , perché resta | a preciso dovere e carico dell'assaggiatore di invigilare || su le rispettive botteghe acciò | non venga disordine, e per | quiete ancora del pubblico; | altrimenti, contravenendo | a questo ingiunto obbligo, | verrà condannato nelle pene | ad arbitrio ed a misura poi | de casi, e secondo verrà decretato da chi presiede. |

Capitolo Sesto |

Li capi d'argento e oro che | siano riconosciuti minori del | quarto d'oncia rispetto all'oro | e minore dell'oncia rispetto | all'argento verranno tollerati | nella bontà descritta nel capitolo | terzo, ma se fossero scadenti della predetta bontà, a misura de capi viziosi sarà dato la | rispettiva pena, che sarà decretato da chi presiede. ||

Capitolo Settimo |

Si proibisce anora di travagliare argenti per i particolari, che non sia di prescritta | bontà, come pure oro basso, | che non resista almeno al | sublimato, a meno che lo | stesso orefice non ne dia | parte a chi presiede, mentre | in allora con l'esperimento | dell'assaggiatore dovrà essere | bollato, unito a quello dell'Anziano della suddetta arte | con bollo distinto e marcato | a norma della bontà che | risulta, cioè ? 8:12, o pur | 7:4, per esempio ? 6:9, secondo poi verrà il risultato.

Capitolo Ottavo |

I calici, le pisside, gli ostensori | ed altri lavori votivi, insomma || tutto ciò che verrà ordinato a | questo titolo, sarà in arbitrio | de' signori Particolari, ma non | saranno assolutamente bollati | con bollo alcuno; ma però | verranno venduti a prezzo | per oncia calcolando la | sua giusta bontà. |

Capitolo Nono

Riconoscendo della somma | equità, l'affisare il pubblico | col mezzo della marca dei | pesi, quindi si obbliga qual|unque individuo dell'Arte | di tenere tutte le marche neces|sarie, sia d'oro, e d'argento, fino | al termine del grano, per cui | devono, essere riconosciuti da|lla Regia Zecca, che gli raguagli|erà al marco di Milano; e | non potrà tenerne d'altra || sorte alcuna fuori da questa | contrassegnata Regia Zecca, ne | in casa ne in bottega; e, ritro|vandosi alcuno a possederne | d'altra sorte ò spezie inguale | senza esserne prima riconossi|ute, come sopra si procederà, | a seconda de' cassi. |

Capitolo Decimo |

Per ottenere maggiore | sicurezza lo scopo di quanto | si è proposto, si ordina e | si comanda all'assaggiatore | una generale e mensile | visita nelle botteghe soggette | all'Arte, facendo visite | alternativamente in più | botteghe, sempre però accom|pagnato dalla presenza | di un ufficiale da quel | tribunale che sarà destinato, || ed ancora dall'Anziano di | detta arte, essendo in arbitrio | del tribunale di fare eseguire | l'esperimento dell'assaggio a | misura de lavori, e ritrovan|do de disordini si prescrive|ranno le penne a misura | de capi. |

Capitolo Undicesimo |

Viene assolutamente proibito | a chiunque di esercitare l'arte | di Orefice, e in occulto, e | privatamente in propria | casa; ma chiunque vorrà | esercitarla, dovrà tenere botte|ga pubblica; ed in essa trava|gliare, o far travagliare, rite|nendo in detta bottega fuci|na, mantice per formare ca|nule ed ogni singolo str|umento a uso di detta || arte. Quando però al bisogno | de lavori non fosse sufficiente | il comodo di detta bottega, in | tal passo con permesso di chi | presiede gli sarà dato maggior comodo | la propria casa. |

Capitolo Dodicesimo |

Si proibisce con estremo rigore | a chiunque che non sia | dell'arte o che non abbia pas|sato l'arte e sia non stato | riconosciuto e ascritto alla | stessa di fondere e travagliare | ne far travagliare in pro|pria casa; altrimenti si | procederà contra d'esso con | sommo rigore. |

Capitolo Tredicesimo |

Si vieta parimenti ad | ogni ceto di persona, non || tanto di questa città quanto | forestiera, che in questi Reali | Stati non sia ascritto all'arte, | e per conseguenza non sia ma|tricolato, il trafficare ne oro | ne argenti, ed ogni sorte di | pietre preziose/, tanto

legate | come slegate, sotto pena arbi|traria da chi presiede, a secon|da delle qualità delle persone | e casi, perché così vuole il | diritto di detta Arte. |

Capitolo Quattordicesimo |

Parimenti si proibisce col | massimo rigore che non si estra|gga da questi Reali Stati, ne | direttamente ne inderratam|ente, non eccettuando condiz|ione, o sorte alcuna di pers|ona, oro ed argento fuso senza | previa partecipazione al Regio || Ducal Tribunale, così esigendo | il Reale diritto, e, trovando | detta materia a sortire fuori | Stato senza la debita licenza, | verrà punito il contravventore | con tutto il rigore, ed anche | ad arbitrio del Supremo Tri|bunale o di chi presiede | all'osservanza di questo | Regolamento. |

Capitolo quindicesimo |

Finalmente l'Assaggiatore | invigilerà sopra gli Articoli | dell'Arte; e dovrà essere abili|tato e provato in diverse | qualità per potere e dovere | agire con maggior sicurezza; |anzi dovrà dare prova in | forma con = tre assaggi: | primo, uno d'argento, secondo argento | unito con oro e terzo che sia d'oro, || coj suoj distinti e rispettivi | conti formati sopra a una | piastra ideale d'argento, oro | e rame mista, come pure | con un conto di legazione | per formazione di bontà, ad | arbitrio di chi presiede; ed | in fine a questo motivo per | ogni bollo £ ... ; scudi ...; denari ... rispe|tto all'oro, e rispetto all'argento | £ ... ; scudi ...; denari ... , e gli assaggi | saranno pagati a parte, e | questi per spese che porta | e sovraintenda per parte da | quel Tribunale che verrà | destinato. |

Fine |

Indice dei fondi consultati

Archivio di Stato di Parma

Fondo **Comune**: in particolare le buste 174, 237.

Fondo del **Ministro Du Tillot**: buste 71, 72, 73, 74, 75 – Arti.

Fondo **Moreau**: in particolare la busta (18 – 19) Commercio, Industria Arti e Mestieri, fascicolo 2

Fondo **Statuti**: in particolare le buste 1861, 1875, 1876, 1878, 1858

Fondo **Zecca Borbonica**: in particolare la busta 2 serie 4, sottofascicoli da 1 a 6

Raccolta Storica: in particolare la busta 3, fascicolo 10 (Orefici e oreficerie, argenterie. Disegni di monili).

Gridario: in particolare anni 1780 – 1800.

Biblioteca Palatina

Manoscritto Parmense 556 M – Z, Statuti delle Arti.

Bibliografia

AFFÒ I., *Storia della città di Parma scritta dal P. Ireneo Affò*, Tomo IV, Parma 1795

AIMI R., *Gli statuti dell'arte degli osti di Parma*, in «Aurea Parma», 2 (1981)

ALBERICO DA ROSATE, *Vocabularius utriusque iuris: difficillimas quasque voces iuxta receptos iuris interpretes edifferens, nunc demum exactissima cura recognitus*, Venetiis 1564, voce “statutum”

AMMANNATI F., *Per filo e per segno. L'Arte della Lana a Firenze nel Cinquecento*, Firenze 2020

ANDRETTA S., *La rappresentazione di Maria di Portogallo negli elogi funebri contemporanei*, in *D. Maria de Portugal Princesa de Parma (1565 – 1577) e o seu tempo*, Porto 1999

ANTONELLI L., *Le Camere di Commercio napoleoniche. La Repubblica e il Regno d'Italia*, in (a cura di) C. MOZZARELLI, *Economia e Corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Milano 1988.

ARCANGELI L., *Sul linguaggio della politica nell'Italia del primo Cinquecento: le fonti della città di Parma*, in (a cura di) L. ANTONELLI - C. CAPRA e M. INFELISE, *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, Milano 2001

ARCANGELI L., *Tra Milano e Roma: esperienze politiche nella Parma del primo Cinquecento*, in (a cura di) G. PERITI, *Emilia e Marche nel Rinascimento. L'identità visiva della «periferia»*, Azzano San Paolo 2005

ARMANI B. - SCHWARZ G., *Premessa*, in «Quaderni Storici», 3 (2003)

ARTIFONI E., *Forme del potere e organizzazione corporativa in Età Comunale: un percorso storiografico*, in (a cura di) C. MOZZARELLI, *Economia e Corporazioni*, Milano 1988

ARTIFONI E., *I Podestà professionali e la fondazione retorica della politica Comunale*, in «Quaderni storici», 3 (1986)

ARTOCCHINI C., *Il Regolamento dell'Arte delli Signori Orefici*, in *La storia degli orafi e dell'oreficeria piacentina dall'epoca romana ai nostri giorni*, in «Piacenza economica», 10 – 11 – 12 (1974)

ASCHERI M., *Città – Stato e Comuni: qualche problema storiografico*, in «Le Carte e la Storia», 5 (1999)

ASCHERI M., *Dottrine universitarie, pensiero politico e istituzioni comunali: alcuni problemi*, in «Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes», 43 (2008).

ASCHERI M., *Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV – XV)* in (a cura di) G. MOZZARELLI, *Economia e Corporazioni: il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Milano 1988

ASCHERI M., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età Moderna*, Bologna 1989

ASSERETO G., *Lo scioglimento delle corporazioni*, in «Studi Storici», 1 (1988)

ASTORRI A., *Gli spazi politici dei mercanti a Firenze nel primo Trecento*, in «Archivio storico italiano», 2 (2001)

AVANZI G., *Giambattista Bodoni tra due centenari: 1913-1940*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», V (1940)

AZZARA C., *I territori di Parma e Piacenza in età longobarda*, in (a cura di) R. GRECI, *Storia di Parma: Parma medievale. Poteri e istituzioni*, vol. I, 2010

BAGGIO RUBBIANI G., *Lo statuto dell 'Arte degli aromataria di Parma*, in «Aurea Parma», 58 (1974)

BALDASSARRI M. – CARLI I., *Zecche clandestine e falsari nel Medioevo: dati storici e archeologici sulla Toscana e le zone limitrofe*, in *Massa di Maremma e la Toscana nell'Alto Medioevo*, Firenze 2019

BANTI O., *Forme di governo personale nei comuni dell'Italia centro-settentrionale nel periodo consolare (secc. XI -XII)*, ora in ID., *Studi di storia e di diplomazia comunale*, Roma 1983

BARBIERI F., *Bodoni Giambattista*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XI, Roma 1969

BARGELLI C., *Dal necessario al superfluo – Le arti alimentari parmensi tra medioevo ed età moderna*, Milano 2013

BARLUCCHI A., *Gli statuti delle arti e la normativa sul mondo del lavoro nella Toscana dei Comuni: sguardo panoramico e prospettive di ricerca*, in «Archivio Storico Italiano», 3 (2013)

BAROCELLI F., *Luci, arte e "lumi" nel Settecento tra Parma, Napoli e Roma: Colloqui d'arte in margine alla mostra "Luce sul Settecento, Gaspare Traversi e l'arte del suo tempo in Emilia*, Milano 2006

BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de regimine civitatis*, nell'edizione critica a cura di D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, Firenze 1983

BEDARIDA H., *Parma e la Francia (1748-1789)*, Parma 1986

BELFANTI C. M., *Between mercantilism and market: privileges for invention in early modern Europe*, in «Journal of Institutional Economics», 3 (2006)

BELFANTI C. M., *Guilds, Patents and the Circulation of Technical Knowledge in Technology and Culture*”, 3 (2004)

BELFANTI C. M., *Imitare, copiare e contraffare per competere nell'Europa preindustriale*, in (a cura di) C.M. BELFANTI, *Contraffazione e cambiamento economico. Marchi, imprese e consumatori*, Milano 2013

BENASSI U., *Guglielmo Du Tillot: un ministro riformatore del XVIII secolo*, Parma 1915 – 1924

BENASSI U., *Storia di Parma, (1501-1512)*, vol. I, Parma 1899

BENVENUTI STRACCHAE, *Tractatus de Mercatura sev Mercatores*, Venezia 1553

BERENGO M., *L'Europa delle città: il volto della società urbana europea tra medioevo ed età moderna*, Torino 1999

BERNARDI P., *Métier et mystère – L'enseignement des «sectrets de l'art» chez les bâtisseurs à la fin du moyen âge*, in *La trasmissione dei saperi nel Medioevo sec XII – XV: diciannovesimo convegno internazionale di studi*, Pistoia 2003

BERTELLI C., *La corona ferrea*, Milano 2017

BERTINI G., *L'appartamento del Duca Ferdinando a Colorno dipinto da Antonio Bresciani*, Parma 2000

BERTINI G., *Una città di corte*, in *Storia di Parma – Caratteri originali*, Parma 2008

BETTONI B., *Usefulness, Ornamental functions and novelty: debates on quality in button and buckle manufacturing in northern Italy (Eighteen to Nineteenth century)*, in (a cura di) B. DE MUNCK – D. LYNÄ, *Concepts of value in European material culture (1500 – 1900)*, Dorchester 2015.

BOESCH GAJANO S. – SEBASTIANI L., *Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale*, Roma 1984.

BOLDRINI F., *Per la storia delle leggi suntuarie in Italia nei secoli XV – XVI*, Milano 2019

BOLDRINI F., *Prime note sulla regolamentazione giuridica della professione del sarto tra Basso Medioevo e prima Età Moderna*, in «Historia et Jus», 18 (2020)

BOMBELLI R., *Storia della Corona Ferrea dei Re d'Italia*, Firenze 1870

BONACINI P., «*Romani imperii fides dilecti*» *Progetti di egemonia signorile in area emiliana ai tempi di Enrico VII*, in «Reti Medievali rivista», 1 (2014)

BONCOMPAGNO DA SIGNA, *Cedrus*, in L. ROCKINGER, *Briefsteller und Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts*, IX.1, München 1863

BORELLI G., *Le corporazioni nella realtà economica e sociale dell'Italia nei secoli dell'Età Moderna: atti della quarta giornata di studio sugli antichi stati italiani promossa dall'Università degli Studi di Verona (4 dicembre 1990)*, in *Studi Storici* Luigi Simeoni, 41 (1991)

BORELLI G., *Tra corporazioni e protoindustria in Italia in Età Moderna*, in «Nuova Rivista Storica», 76 (1992)

BORIS F., *L'attività del foro dei mercanti nei documenti del fondo archivistico*, in (a cura di) P. BONACINI E N. SARTI, *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV – XVI)*, Bologna 2008

BOSCARELLI M., *Tra i secoli XVI e XIX nei Ducati di Parma e Piacenza*, Piacenza 2001

BRIZZI G. P., “*Un modello a tutti gli studi d'Italia*” – *Il sistema di istruzione dello stato farnesiano*” in *Storia di Parma – Caratteri generali*, Parma 2008

BRUNAZZI CELASCHI L., *La storia dell'Università di Parma negli scritti e nell'azione politica di Moreau de Saint Méry*, in «Studi Parmensi», 24 (1979)

BÜCHER K., *Die gewerblichen Betriebssysteme in ihrer geschichtlichen Entwicklung*, Tubinga 1913

CALASSO F., “*Il diritto comune come fatto spirituale*”, in ID., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, rispettivamente pp. 77 – 136 e 137 – 180;

CALASSO F., *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano 1949

CALASSO F., *Il problema storico del diritto comune e i suoi riflessi metodologici nella storiografia giuridica europea*, in «Archives d'histoire du droit - Revue internationale des droits de l'antiquité», II (1953)

CALASSO F., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951

CALASSO F., *Medio Evo del diritto*, Milano 1954

CALASSO F., *Storia e sistema delle fonti di diritto comune*, Milano 1938; CALASSO F., “*Il problema storico del diritto comune*” in ID., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951

CALASSO F., *Storicità del diritto*, Milano 1966

CAMMAROSANO P., *I «libri iurium» e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100 – 1350)*, Pistoia 1995

CAMPANELLA C., *La Real Fabbrica della maiolica e vetri e la ceramica del Settecento a Parma*, Costa di Mezzate 2010

CARACAUSI A., *Dentro la bottega: culture del lavoro in una città d'età moderna*, Venezia 2008

CARACAUSI A., *Information asymmetries and craft guild in pre-modern evidence from Italian proto industry*, in «*Economic history review*», 2 (2017)

CARACAUSI A., *Procedure di giustizia in età moderna: i tribunali corporativi*, in «*Studi Storici*», (2) 2008

CARAVALE M., *Alle origini del diritto europeo: ius commune, droit commune e common law nella prima Età Moderna*, Bologna 2005

CARDINALI C. – MAIARELLI A. – MERLI S., *Statuti e matricole del Collegio della mercanzia di Perugia*, Perugia 2000

CARLI F., *Nuovi Studi sul problema della continuità storica delle corporazioni*, in «*Archivio studi corporativi*», 7 (1936)

CARRA E., *Gli inediti di Moreau de Saint-Méry a Parma*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi»

CASTELNUOVO E. –SERGI G., *Arti e Storia nel Medioevo*, vol. 2, Bologna 2002

CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa – le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979

CECCHINELLI C., *Agli esordi del potere farnesiano a Parma: il cardinale Alessandro Farnese vescovo-amministratore della diocesi (1509-1534)*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 1 (2009)

CESARINI SFORZA W., *Il padre Paciaudi e la riforma dell'Università di Parma ai tempi del Du Tillot*, in «Archivio Storico Italiano», 74 (1916)

CESARINI SFORZA W., *Le classi popolari nello stato Farnesiano*, in «Aurea Parma», I (1912)

CESSI R., *Storia della repubblica di Venezia*, vol. I, Milano – Messina 1944

CHERUBINI G., *Considerazioni introduttive*, in *Tra economia e politica: le corporazioni nell'Europa medievale*, Pistoia 2007

CHILESE V., *I mestieri e le città – Le corporazioni veronesi tra XV e XVIII secolo*, Milano 2012

CIPELLI B., *Storia della amministrazione di Guglielmo du Tillot pei Duchi Filippo e Ferdinando di Borbone nel governo degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla dall'anno 1754 all'anno 1771*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», 2 (1893)

CLARO GIULIO, *Opera omnia sive practica civilis atque criminalis*, Venetiis 1614, lib.

V

CLEMENTI F., *Roma: leggenda, storia, civiltà*, Roma 1945

CODEBÒ M., *Potere, dissimulazione e verità nei "Promessi sposi" (1840) e nella "Storia della colonna infame"* in «Annali d'Italianistica», 34 (2016), *Speaking truth to power from Medieval to Modern Italy*

CONTE E., *Diritto comune: storia e storiografia*, Bologna 2005

CONTI P. M., *Note e spunti su Parma longobarda*, in «Aurea Parma», 4 (1962)

CORRADI MARTINI C., *L'autore*, in (a cura di) C. CORRADI MARTINI, *Historique. Etats de Parme 1749-1808*, Parma 2003

CORTELLINI L., *Parma già 2000*, Parma 1953

CORTESE E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2012

COSTA P., *Dalla città comunale al Settecento*, in ID., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 1, Bari 1999

CRACCO RUGGINI L., *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo occidentale (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 18)*, vol. I, Spoleto 1971

CRIVELLATO F., *Le fondamenta dei vetrai – Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento*, Roma 2000

DAL PANE L., *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII – XIX)*, Milano 1940

DALL'ACQUA M. – LUCCHESI M., *Parma città d'oro*, Calstelbolognese 1979

DALL'ACQUA M., *Enciclopedia di Parma*, Parma 1998

DANTE ALIGHIERI, *La Divina Commedia*, Purgatorio, C. VI, vv. 76 – 78

DE LUCA A., *Luci e ombre della politica napoleonica nel settore manifatturiero parmense. Gli aspetti positivi*, in «Aurea Parma», 1 (2014)

DE MICHELIS PINTACUDA F. – FRANCONI G., *Ideali repubblicani in Età Moderna*, in *Memorie di atti e convegni*, Pisa 2002

DE ROBERTIS F. M., *Stato e associazioni professionali nell'età imperiale romana*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik*, Vestigia 17, München 1973

DE VERGOTTINI G., *Arti e «popolo» nella prima metà del secolo XIII*, Milano 1943, ora in (a cura di) G. ROSSI, *Scritti di storia del diritto italiano*, vol. 1, Milano 1977

DECIANI TIBERIO, *Tractatus criminalis*, Francoforte 1613

DEGRASSI D. –FRANCESCHI F., *I “segreti di bottega” (XIII-inizi XVI secolo): mito o realtà?*, in (a cura di) J. CHIFFOLEAU – E. HUBERT – R. MUCCIARELLI, *La necessità del segreto indagini sullo spazio politico de EPSTEIN R., Trasferimento di conoscenza tecnologica e innovazione in Europa (1200-1800)*, in «Studi Storici», 3 (2009) *Il'Italia Medievale e oltre*, Viella 2018

DEGRASSI D., *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma 1996

DI LORENZO M., *Nuove discussioni sull'origine delle corporazioni medievali*, in «Nuova Rivista storica», 12 (1938)

DI NOTO MARRELLA S., *Le istituzioni dei ducati Parmensi nella prima metà del Settecento*, Parma 1980

DI NOTO MARRELLA S., *Lo Statuto dell'Arte dei Lardaroli di Parma*, in «Aurea Parma», 52 (1968)

DI NOTO MARRELLA S., *Per l'edizione degli Statuti corporativi Parmensi*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», 28 (1978)

DORINI U., *I Medici, storia di una famiglia*, Bologna 2015

DREI G., *I Viotti stampatori e librai parmigiani nei secoli XVI – XVII*, Parma 1925

EINAUDI L., *Lezioni di politica sociale*, Torino 1975,

ERCOLANI COCCHI E., *Aurea Parma circolazione monetale e tesaurizzazione*, in (a cura di) D. VERA, *Storia di Parma 2 – Parma romana*, Parma 2009

ERCOLANI COCCHI E., *Trouvailles de monnaies d'or romaines en Emilie*, in *L'Or Monnayé. Trouvailles de monnaies d'or dans l'Occident Romain. Acte de la Table ronde*, Parigi 1992

FALCONI E., *Studi sulla pace di Costanza*, Milano 1984

FANFANI T., *Le Arti nella penisola italiana in Età Moderna: libertà di lavoro vincoli corporativi e sviluppo economico*, in (a cura di) A. MATTONE, *Corporazioni, gremi e artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Cagliari 2000

FASOLI G., *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in «Rivista di storia del diritto italiano», VI (1933),

FASOLI G., *La politica italiana di Federico Barbarossa dopo la pace di Costanza*, in *XXXIII Congresso Storico Subalpino, Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa*, Torino 1970 ora in EAD., *Scritti di storia medievale*, (a cura di) A. CARILE – F. BOCCHI

FASOLI G., *Le compagnie delle armi a Bologna*, Bologna 1933

FASOLI G., *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'Alta e Media Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XII (1939)

FAVERO G., *Privilegi d'industria e diritti di proprietà nella manifatture di ceramica della Repubblica di Venezia (XVII-XVIII secolo)*, in «Quaderni Storici», 3 (2011)

FERLUGA J., *L'esarcato*, in *Storia di Ravenna, II/1: Dall'età bizantina all'età ottoniana. Territorio, economia e società*, in (a cura di) A. CARILE, Venezia 1991

FERRARI F., *Il sequestro dell'anima: natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*, Torino 2016

FIACCADORI G., *Guglielmo Du Tillot regista delle arti nell'età dei Lumi*, in (a cura di) G. FIACCADORI-A. MALINVERINI-C. MAMBRIANI, *Guglielmo Du Tillot*, Parma 2013

FINZI R., *Stato regionale e mercato nazionale*, in *Annali I- Dal feudalesimo al capitalismo*, in *Storia d'Italia*, Torino 1978

FRANCESCHI F., *Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, in (a cura di) ID. *Storia del lavoro in Italia – Il Medioevo*, Roma 2017

FRANCESCHI F., *I salariati*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*, *Atti del XVII Convegno internazionale di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999)*, Pistoia 2001

FRANGIONI L., *Sui modi di produzione del settore metallurgico nella seconda metà del Trecento*, in «Società e storia», 45 (1989)

FRIGO D., *Continuità innovazioni e riforme nelle corporazioni italiane tra Sei e Settecento*, in EAD., *Corpi, "fraternità", mestieri nella storia della società europea*, Roma 1998

G. MICHELI, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri*, Parma 1899

GALASSO G. – MASCILLI MIGLIORINI L., *L'Italia moderna e l'unità nazionale*, in *Storia d'Italia*, Torino 1998

GALLO F., *La codificazione giustiniana*, in *Index*, «Quaderni camerti di studi romanistici», 14 (1986)

GATTO L., *L'Italia dei Comuni e delle Signorie*, Roma 2012

GAUDEMET J., *Coutume et raison en droit romain. À propos de C.J.*, 8 52, 2, in «Revue historique de droit français et étranger», 17 (1938)

GAZZINI M., *Confraternite/corporazioni: i volti molteplici della schola medioevale*, in (a cura di) D. ZARDIN, *Corpi, "fraternità", mestieri nella storia della società europea (Atti del Convegno, Trento 30 maggio – 1 giugno 1996)*, Roma 1998

GENTILE M., *La formazione del dominio dei Rossi tra XIV e XV secolo*, in (a cura di) L. ARCANGELI – M. GENTILE, *Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007

GIANSANTE M., *Boncompagno da Signa e l'autonomia comunale*, in «Nuova rivista storica», 91 (2007)

GOLDIN FOLENA D., *Il punto su Boncompagno da Signa*, in E. ARTIFONI, P. GARBINI, M. GIANANTE, D. GOLDIN FOLENA, V. PINI, G. SAITTA, *Il pensiero e l'opera di Boncompagno da Signa. Atti del I Convegno nazionale (Signa, 23-24 febbraio 2001)*, (a cura di) M. BALDINI, Greve in Chianti 2002

GRECI R., *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988

GRECI R., *Forme di organizzazione del lavoro nelle città italiane tra età comunale e signorile*, in (a cura di) R. ELZE – G. FASOLI, *Le città in Italia e Germania*, Bologna 1988

GRECI R., *Il travaglio quattrocentesco e l'esplosione del disagio*, in (a cura di) ID., *Parma Medievale, economia e società nel Parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1978

GRECI R., *L'avvio delle istituzioni comunali*, in *Studi sul Medioevo emiliano: Parma e Piacenza in età comunale*, Bologna 2009

GRECI R., *Parma medievale – Economia e Società nel parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1992

GRECI R., *Parma*, Spoleto 2017

GROHMANN A., *L'organizzazione del lavoro nella normativa delle corporazioni*, in (a cura di) S. ZANINELLI – M. TACCOLINI, *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana – Atti del Convegno di Studi Roma, 24 novembre 2000*, Milano 2002

GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Bari 2017

GROSSMAN G. –SHAPIRO C., *Foreign Counterfeiting of Status Goods*, in «The Quarterly Journal of Economics», 1 (1988)

GUALAZZINI U., *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale*, Parma 1958

GUALAZZINI U., *Studi sulla legislazione statutaria cremonese I – il diritto privato nelle sue consuetudini*, Cremona 1937

GUERCI L., *Condillac storico. Storia e politica nel “Cours d’études pour l’instruction du Prince de Parme”*, Milano – Napoli 1978

HOBSEBAWM E., *La crisi generale del XVII secolo*, in (a cura di) T. ASTON, *Crisi in Europa 1560-1660*, Napoli 1968

HUNECKE V., *Il tumulto dei Ciompi. 600 Jahre danach. Bemerkungen zum Forschungsstand*, in «Quellen und Forschungen», LVIII (1978)

KELLER H. –RENAULT D. –SINTOMER Y., *Formes électorales et conception de la commonauté: dans les communes italiens (12^e -14^e siècle)*, in «Revue Française De Science Politique», 6 (2014)

LATTES A., *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884

LATTES A., *Le corporazioni artigiane secondo recenti pubblicazioni statutarie*, in «Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 3 (1917)

LATTES A., *Studi di diritto statutario – il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1886

- LEICHT P. S., *Corporazioni romane e arti medioevali*, Torino 1937
- LEVI A., *Moreau de Saint – Méry e Romagnosi*, in «Aurea Parma», 19 (1935)
- LOMBARDI G., *Sul titolo “Quae sit longa consuetudo” (8. 52 [53]) nel Codice Giustiniano*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 18 (1952)
- LUZZATTI M., *Firenze e le origini della banca moderna*, in «Studi Storici», 2 (1987)
- LUZZATTO G., s. v. *Corporazione*, in *Enciclopedia del Diritto-X*, Milano 1976
- MADDALENA C., *Le regole del principe: fisco, clero, riforme a Parma e Piacenza (1756-1771)*, Milano 2008
- MAGLIULO A., *L’apporto della cultura cattolica alla formazione della identità italiana*, in A. MAGLIULO - L. ORABONA - U. PARENTE, *Cattolicesimo e identità nazionale in Italia*, Roma 2011, p. 71
- MAIFREDA G., *Comportamenti economici ed emancipazione ebraica, questioni generali*, in «Archivi e Imprese», 14 (1995)
- MAIFREDA G., *Gli ebrei e l’economia milanese*, Milano 2000
- MANSELLI R., *Boncompagnus (Boncompagno da Signa)*, in *Lexicon des Mittelalters*, vol II, München und Zürich 1983
- MANZONI A., *I promessi sposi, storia milanese nel secolo XVII*, Firenze 1840
- MARTINI A., *Arti mestieri e fede nella Roma dei papi*, Bologna 1965
- MARTINI R., *Consuetudo e ratio nella costituzione di Costantino C. 8, 52 (53), 2 e nella patristica*, in *Atti dell’Accademia romanistica costantiniana. Primo Convegno internazionale (Spello – Foligno – Perugia, 18 – 20 settembre 1973)*, Perugia 1975

MASNOVO O., *Le nozze di Don Ferdinando di Borbone*, in «Aurea Parma», I (1912)

MATTHES ANTONIUS, *De criminibus, ad libros XLVII et XLVIII digestorum commentarius*, Trajecti ad Rhenum 1644, lib. XLVII

MÉDÉRIC MOREAU DE SAINT MÉRY, *Historique. Etats de Parme 1749-1808*, in (a cura di) C. CORRADI MARTINI, *Historique. Etats de Parme 1749-1808*, Parma 2003

MELOGRANI A., *Oro, battiloro, orefici e la produzione libraria tra Medioevo e Rinascimento*, in (a cura di) P. VENTURELLI, *Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano, catalogo della mostra (Museo Diocesano di Milano, 30 settembre 2011 – 29 gennaio 2012)*, Cinisello Balsamo 2011

MENESTÒ E. –PELLEGRINI G., *Itinerarium: università, corporazioni e mutualismo ottocentesco. Fonti e percorsi storici: atti del convegno di studi, Gubbio, 12-14 gennaio 1990*, Spoleto 1994

MICHELI G., *Gli statuti delle corporazioni parmensi*, Parma 1913

MINGARDI C., *Bodoni - Le opere e i giorni*, Parma 2013

MONACO G., *Oreficerie Longobarde a Parma*, Parma 1955

MORA A., *Un Borbone tra Parma e l'Europa: don Ferdinando e il suo tempo, 1751-1802: atti del convegno internazionale di studi*, Parma 2005

MORDACCI A., *Argenti e Argentieri a Parma tra '700 e '800*, Parma 1997

MORELLO M., *L'organizzazione del lavoro nelle botteghe artigiane tra XIII e XV secolo. Il contratto di apprendistato*, in «Historia et jus», 10 (2016)

MUZZARELLI M. G., *Luoghi e tendenze dell'attuale storiografia italiana sulla presenza ebraica tra XIV e XVI secolo*, in «Società e storia», 3 (1984)

NASALLI ROCCA E., *Note storiche sulle condizioni giuridiche del contado piacentino: consoli e pubblici ufficiali delle comunità rurali*, in «Bollettino storico piacentino», XXV (1930)

NASALLI ROCCA E., *Statuti di corporazioni artigiane piacentine*, Milano 1955

NECCHI R., *Giambattista Bodoni* in «Nuova Informazione bibliografica», 2 (2017)

NISARD C., *Guillaume Du Tillot, un valet ministre et secrétaire d'état: épisode de l'histoire de France En Italie de 1749 à 1771*, Paris 2017

Nuovo Statuto del Nobil Collegio degl'Orefici ed Argentieri di Roma, confermato in forma specifica di Santità di nostro Signore Clemente XII felicemente regnante, Roma 1740

OCCHIPINTI E., *Le corporazioni medievali nella storiografia italiana dei primi decenni del Novecento, relazione del seminario «Le corporazioni di mestiere nelle città padane fra XIII e XV secolo»* in G. BONFIGLIO DOSIO, *Le corporazioni di mestiere nelle città padane fra XIII e XV secolo, cronaca di un seminario*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 45 (1985)

OCCHIPINTI E., *Quarant'anni di studi italiani sulle corporazioni medievali fra storiografia e ideologia*, in «Nuova rivista storica», 74 (1990)

ORTAGGI CAMMAROSANO S., *Libertà e servitù. Il mondo del lavoro dall'Ancien Régime alla fabbrica capitalistica*, Napoli 1995

PADOA SCHIOPPA A., *Il diritto nella storia d'Europa*, Padova 2005

PALTRINIERI V., *Parma*, Roma 1929

- PALUMBO P. F., *Dalle corporazioni antiche alle Arti Medievali*, Roma 1941
- PANCIOTTI V., *I Paratici piacentini e i loro statuti*, Vol. I, Piacenza 1925
- PAVAN I., “Ebrei” in affari tra realtà e pregiudizio. Paradigmi storiografici e percorsi di ricerca dall’Unità alle leggi razziali in «Quaderni Storici», 3 (2003)
- PECORELLA C., *Lo Statuto dell’Arte dei Muratori parmensi*, in «Aurea Parma», 47 (1963)
- PENE VIDARI G. S., *Lineamenti di storia giuridica*, Torino 2013
- PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*, vol. I, Roma 1928
- PEZZANA A., *Storia della città di Parma continuata da Angelo Pezzana*, Vol. I, Bologna 1837
- PINI A. I., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986
- PINI V., *Boncompagno da Signa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. II, Roma 19862
- PINTO G., *Le città nell’Italia Comunale: sviluppo territoriale e formazione dell’apparato politico – amministrativo*, in (a cura di) A. MATTONE – P.F. SIMBULA, *I Settecento anni degli Statuti di Sassari*, Milano 2019
- PIZZI A. –LOPEZ M., *La Zecca di Parma*, in «Quaderni Parmigiani», 4 (1971)
- PLINIUS, *Naturalis historia*, XXXVII.75
- PUCCI L., *La diffusione delle idee economiche e sociali nel XVIII secolo*, in (a cura di) BERSELLI A., *Storia dell’Emilia Romagna*, Bologna 1977

RACINE P. - CASTIGNOLI P., *Corpus statutorum mercatorum Placentiae (secoli XIV-XVIII)*, Milano 1967

RAO R., *Signori di popolo – Signoria cittadina e società comunale nell'Italia nord occidentale*, Milano 2012

RINALDI R., *Nella città operosa. Artigiani e credito a Bologna fra Duecento e Quattrocento*, Bologna 2016

ROMANO D., *Markets and Marketplaces in Medieval Italy – c. 1100 to 1440*, New Haven – London 2015

RONCHINI A., *Statuta Communis Parmae Statuta ab anno 1266 ad annum circiter 1304*, in *Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, Parma 1857

RUTENBURG V. I., *Arti e corporazioni*, in *Storia d'Italia*, vol. V, Torino 1973

SACCO I. M., *Dai Collegia alle Corporazioni medievali*, in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», 1 (1930)

SALVEMINI G., *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Milano 1966

SANSEVERINI A., *Il parmigiano istruito nelle notizie della sua patria sparse nel presente almanacco istorico-cronologico. Parte seconda*, Casalmaggiore 1778

SANTARELLI U., *Ius commune e iura propria: strumenti teorici per l'analisi di un sistema*, in *Ubi Societas ibi ius. Scritti di storia del diritto*, Tomo I, Torino 2010

SANTARELLI U., *Lo statuto redivivo*, in «Archivio Storico Italiano», 2 (1993)

SANTARELLI U., *Osservazioni sulla «potestas statuendi» dei Comuni nello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg., II, 19)* in (a cura di) A. LANDI *Ubi societas ibi ius Scritti di storia del diritto*, Tomo I, Torino 2010

SANTARELLI U., *Riflessioni sulla legislazione statutaria d'Italia*, in *Miscell. Stor. Della Valdelsa*, LXXXVII (1982)

SANTINI G., *I comuni di valle nel Medioevo – La Costituzione federale di Frignano (dalle origini all'autonomia politica)*, Milano 1960

SAPORI A., *Il giusto prezzo nella dottrina di San Tommaso e nella pratica del suo tempo*, in ID., *Studi di storia economica medievale*, Firenze 1940

SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello statuto – contributo allo studio della funzione dei giuristi in età Comunale*, Milano 1969

SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969

SBRICCOLI M., *Legislation, justice, and Political Power in Italian Cities, 1200 – 1400*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1997 – 2007)*, vol. I, Milano 2009

SCARABELLI ZUNTI E., *Statuta artis Merzadrorum*, in *Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, vol. I, Parma 1869

SCIALOJA V., *Sulla constitutio “Quae sit longa consuetudo” e la sua conciliazione col frammento 32, I Dig. “De legibus”*: difesa di un'antica opinione e ID., *Studi giuridici*, I, Roma 1933

SOLIANI L., *La demografia di Parma dalle prime comunità al Novecento*, in *Storia di Parma – Caratteri generali*, Parma 2008

SOMBART W., *Il Capitalismo moderno*, Firenze 1925

Statuta Magnificae Civitatis Parmae cum annotationibus celeberrimorum iureconsultorum D. Batholomei a Prato, D. Vincentij Blondi, D. Iacobi Carpesani, D. Ludovici Zandemariae, D. Antonij Cantelli, D. Innocentij Blondi, et aliorum Doctorum eiusdem Magnificae Civitatis, Parma 1590

Statuti della Camera degli Orefici di Milano sotto la Scuola e la Protezione di Sant'Eligio, Milano 1730

Statuti della honoranda Università dei Mercatanti della Inclita Città di Bologna reformati, per Anselmo Giaccarello, Bologna 1550

STORTI STORCHI C., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007

TAMASSIA N., *Le associazioni in Italia in periodo precomunale*, in «Archivio giuridico», LXI (1898)

TANZINI L., *Il fantasma della rappresentanza: sorteggio e rotazione delle cariche nelle città comunali (sec. XIII – XIV)*, in (a cura di) S. MENZINGER, *Cittadinanze Medievali: dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Viella 2017

TESTUZZA M. S., *L'Europa del diritto e le sue fondazioni. Ius commune, common law, droit commun, tra Medioevo ed età Moderna*, in «Quaderni europei», 20 (2010)

TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologica*, IIa IIae, q. 77 art. 2., in SANCTI THOMAE AQUINATIS, *Ordinis Praedicatorum Summa Theologica adjectis conclusionibus ex editione R. P. Joannis Nicolai*, Volume 3, Parma 1853

TOSI BRANDI E., *L'arte del sarto nel Medioevo. Quando la moda diventa un mestiere*, Bologna 2018

TRANFAGLIA N. –FIRPO M., *La storia: i grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, Torino 1988

TRUINI A., *Pietre e potere: città e istituzioni politiche nella storia dell'Italia antica e moderna*, vol. 1, Viareggio 1996

VALSECCHI F., *Comuni e Corporazioni nel Medioevo italiano*, Milano-Venezia 1948

VALSECCHI F., *Il riformismo borbonico in Italia*, Roma 1990

VALSECCHI F., *L'Italia nel Seicento e nel Settecento*, Torino 1967

VALSECCHI F., *Le corporazioni nell'organismo politico del Medio Evo*, Milano 1931

VENTURELLI P., «*Nell'arte nostra delli Oreffici*», in (a cura di) D. FERRARI– P.

VENTURELLI P., *Gli statuti degli orefici di Mantova (1310 – 1694)*, Mantova 2008

VENTURELLI P., «*Vestire e apparire*». *Il Sistema vestimentario femminile nella Milano spagnola (1539 – 1679)*, Roma 1998

VENTURELLI P., *Gioielli e gioiellieri milanesi – Storia, arte e moda (1450 – 1630)*, Milano 1996

VENTURELLI P., *I gioielli e l'abito tra Medioevo e Liberty*, in *Storia d'Italia*, 19 (2003)

VENTURELLI P., *L'abito delle dame di Milano tra 1539 e 1599. Ornamento e colore* in (a cura di) A. G. CAVAGNA, *Le trame della moda*, Roma 1995

VILLARI R., *Mille anni di storia: dalla città medievale all'unità dell'Europa*, Bari 2005

ZANOBONI M. P., *«Non c'è inganno a questo mondo che renda maggior guadagno»*
La corporazione milanese dei fabbricanti di pietre false, in ZANOBONI M.P.,
Rinascimento Sforzesco: innovazioni tecniche arte e società nella Milano del secondo
Quattrocento, Milano 2005

ZENDRI C., *Banniti nostri temporis. Studi su bando e consuetudine nel diritto comune.*
Le riflessioni dei giuristi, Trento 2016

ZUCCHELLI B., *Chrysopolis: una problematica denominazione di Parma*, in «Archivio
Storico per le Province Parmensi», LVII (2005)

RINGRAZIAMENTI

Questa tesi, ancora lontana dal rappresentare il traguardo finale delle mie ricerche, è la sintesi dell'esperienza umana e scientifica resa prolifica dall'incontro e dalla guida di molti Maestri, i cui impagabili suggerimenti sono stati il fertilizzante e il pepe delle idee, delle domande e dei molti dubbi, la cui somma mi ha inevitabilmente condotta ad aver spesso abusato della loro pazienza e del loro tempo: per questo e molto altro a loro devo tutta mia gratitudine. Gran parte del periodo di stesura di questo lavoro, che mai avrebbe visto la luce se non fosse stato innanzitutto per l'Università di Parma alla quale devo l'opportunità di essermi affacciata sul mondo della ricerca, si è sovrapposto alla pandemia che ha investito e sconvolto il Mondo nell'anno che sta per concludersi. Questo mi ha portato a contrarre molti più debiti intellettuali rispetto a quelli che già avevo, ed è per questo motivo che non può essere taciuto lo sforzo, oltre il limite della pazienza e dell'umana comprensione di tutti gli Istituti della Cultura che, nonostante le chiusure, hanno trovato nel grande spirito di abnegazione dei propri bibliotecari e dipendenti, la forza e la determinazione di andare incontro al settore della ricerca in grande sofferenza. Per questo, e molto altro, non posso esimermi dal ringraziare il personale tutto dell'Archivio di Stato di Parma, nel quale si è svolta la massima parte del mio lavoro, in particolar modo le preziose indicazioni della dott.ssa Valentina Bocchi e della dott.ssa Lorenzana Bracciotti. Ringrazio la Biblioteca Palatina di Parma, soprattutto la direttrice la dott.ssa Paola Cirani, esempio di umanità, gentilezza e comprensione, e la bibliotecaria dott.ssa Giovanna Barca per il prezioso e generoso aiuto nonostante i numerosi ostacoli. Infine, Ringrazio sentitamente la Biblioteca Centrale del Dipartimento di Giurisprudenza e Studi Politici internazionali dell'Università di Parma, in particolare l'Istituto di Storia del Diritto di Parma nella persona del sig. Alessio Bernini, che ha tenacemente e con dedizione assecondato ogni mia richiesta.

INDICE SOMMARIO

PREFAZIONE	3
INTRODUZIONE	5
PARTE PRIMA	
CAPITOLO I	
Genesi e contesto storico giuridico delle corporazioni di arti e mestieri	11
1. La genesi delle corporazioni nell'ambito del fenomeno comunale.....	11
2. Le Corporazioni di Arti e Mestieri.....	19
3. Le grandi linee della struttura istituzionale corporativa.....	32
4. Il governo podestarile e le Signorie.....	35
5. Il sistema di diritto comune.....	38
PARTE SECONDA	
CAPITOLO II	
La Corporazione degli Orefici di Parma attraverso i suoi statuti	46
1. Introduzione alla legislazione statutaria delle Corporazioni di Arti e Mestieri a Parma.....	46
2. L'apparato istituzionale delle Arti.....	48
3. Parma «città d'oro».....	53
CAPITOLO III	
Lo statuto degli Orefici di Parma del 1509	58
1. Il contesto storico: Parma nel XVI secolo.	58
2. Lo statuto dell'arte degli Orefici del 1509: la fonte, i destinatari della disciplina e le pertinenze dell'Arte.....	63

3.L'apparato istituzionale.....	67
4.I La forza lavoro dell'Arte: lavoranti e gargonni.....	72
5.I forestieri.....	77
6.La qualità dei manufatti, la disciplina del «callo», della frode e del falso.....	79
7.L'amministrazione della giustizia.....	86

CAPITOLO IV

Lo statuto dell'Arte degli Orefici del 1627. 99

1.Il contesto storico: Parma tra XVI e XVII sec.....	99
2.Gli "Statuta Artis Ad Aurificium Parmae" del 1627: la fonte.....	102
3.Gli organi istituzionali.....	104
4.Le previsioni normative su lavoranti, apprendisti e forestieri.....	111
5.La qualità dei manufatti, la frode, e le aggiunte del 1628.....	113

CAPITOLO V

L'Arte degli Orefici di Parma nel Settecento: lo statuto e il regolamento 118

Lo statuto dell'Arte degli Orefici del XVIII secolo 118

1.Uno sguardo sulla storia della città: Parma nel XVIII secolo.....	118
2.La fonte: lo statuto dell'Arte degli Orefici, Gioiellieri e Argentieri, destinatari della disciplina e competenze dell'Arte.....	126
3.Le istituzioni dell'Arte e l'amministrazione della giustizia.....	131
4.La qualità dei manufatti, il marchio e la disciplina sul falso.....	136

Il "Regolamento" dell'Arte degli Orefici (1784-1795) 144

1."Regolamento dell'Arte delli Signori Orefici": la fonte.....	144
2.Il tentato superamento del modello corporativo: le tracce nel Regolamento.....	150

CONCLUSIONI 156

APPENDICE	160
Lo statuto dell'arte degli Orefici del 1509.....	161
Lo statuto dell'Arte degli Orefici del 1627.....	168
Aggiunte e modifiche allo statuto degli Orefici del 1627.....	176
Statuto degli Orefici (XVIII secolo).....	179
Regolamento sopra l'Arte degli Signori Orefici.....	190
INDICE DEI FONDI CONSULTATI	195
BIBLIOGRAFIA	196